

## **Miguel Ángel Fuentes, IVE**

Da: <http://quaifansoxou.blogspot.com/2018/02/rivestitevi-di-sentimenti-di.html>  
e: <http://www.veritatis-splendor.net/FUENTES-RIVESTITEVI-MANUALE%20SU%20CONFESSIONE.doc>

Manuale dettagliato sul sacramento della Confessione.  
Utile sia per i sacerdoti che per quanti hanno dubbi su come ci si debba confessare.

### **RIVESTITEVI DI SENTIMENTI DI MISERICORDIA**

*(Col 3,12)*

Titolo originale: Revestíos de entrañas de misericordia (Col 3,12).  
Manual de preparación para el ministerio de la penitencia, Ediciones del Verbo Encarnado

Prima Edizione 1996 – San Rafael, Argentina  
Seconda Edizione 1997 – San Rafael, Argentina  
Terza Edizione 1999 – San Rafael, Argentina  
Quarta Edizione 2000 – Quito, Ecuador  
Quinta Edizione 2007 – San Rafael, Argentina

**Centro “San Bruno Vescovo di Segni”**

**Miguel Ángel Fuentes, IVE**

**RIVESTITEVI DI SENTIMENTI  
DI MISERICORDIA**  
*(Col 3,12)*



## **INDICE GENERALE**

### **INDICE GENERALE**

#### **PROLOGO**

#### **PRESENTAZIONE**

#### **INTRODUZIONE**

- I. Le “convinzioni di fede” della Chiesa
- II. Il metodo della formazione morale del confessore

### **CAPITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI DELLA TEOLOGIA MORALE**

- I. Principi fondamentali per determinare l'integrità psicologica dell'atto umano
- II. Gli impedimenti dell'atto umano volontario
- III. Principi morali derivati dalle fonti della moralità dell'atto
- IV. I principi sulla coscienza
- V. Principi morali sul peccato
- VI. Principi morali sulla cooperazione al peccato di un altro
- VII. Principi circa la legge

### **CAPITOLO SECONDO: IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA**

- I. Considerazioni dogmatico–morali del sacramento
- II. Aspetti pastorali
- III. Aspetti canonici
- IV. Aspetti liturgici del sacramento

### **CAPITOLO TERZO: IL CONFESSORE: UFFICI, QUALITÀ, OBBLIGHI**

- I. Uffici del confessore
- II. Qualità del confessore

- III. I differenti tipi di confessori
- IV. Obbligo di ascoltare le confessioni
- V. Obblighi del confessore successivi alla confessione

#### **CAPITOLO QUARTO: PRINCIPALI CLASSI DI PENITENTI**

- I. Per la loro relazione con il peccato
- II. Per la loro età, educazione, condizione fisica e psicologica
- III. Secondo gli stati di vita e le professioni
- IV. La confessione dei cristiani non cattolici

#### **CAPITOLO QUINTO: I PECCATI IN QUESTIONE**

- I. Primo comandamento
- II. Secondo comandamento
- III. Terzo comandamento
- IV. Quarto comandamento
- V. Quinto comandamento
- VI. Sesto e nono comandamento
- VII. Settimo e decimo comandamento
- VIII. Ottavo comandamento
- IX. I peccati capitali

#### **POSTFAZIONE**

#### **INDICE DEI TEMI**

#### **INDICE GENERALE**

## **NOTA ALLA QUINTA EDIZIONE**

*Questa quinta edizione di “Rivestitevi di sentimenti di misericordia. Manuale di preparazione per il ministero della Penitenza” è stata interamente riveduta, corretta e aumentata. È passata più di una decade dalla prima edizione (1996). Nel frattempo ho ricevuto numerose consultazioni, richieste di chiarimenti e di aiuto per risolvere diversi casi di morale; ho anche tenuto numerosi corsi annuali ed intensivi per la preparazione dei confessori e corsi di morale fondamentale e speciale, e corsi intensivi su alcuni temi morali specifici frequentemente relazionati, direttamente o indirettamente, con il compito dei confessori e dei direttori spirituali. Questa esperienza mi ha fatto vedere la necessità di spiegare più dettagliatamente o con altre parole alcuni dei principi esposti nelle prime versioni del Manuale, cosa che è stata portata a compimento nella presente edizione.*

*Si è aggiunta a questo lavoro la pubblicazione, durante questi anni, di vari libri dove ho considerato più estesamente alcuni dei temi spiegati più sinteticamente in questo manuale: “A quienes perdonéis. El ministerio de la confesión en el magisterio de Juan Pablo II y en los hechos y dichos de los santos” (2002); “La ciencia de Dios. Manual de dirección espiritual” (2001); “El Teólogo Responde. Manual de dirección espiritual” volume 1 (2001), volume 2 (2002), volume 3 (2005), “Manual de bioética” (2006); “La castidad ¿posible?” (2006). La pubblicazione di questi libri ha reso conveniente una nuova edizione che facesse riferimento a tali opere, nei luoghi in cui queste possono fare luce su temi delicati o importanti che in questo manuale, per la brevità che necessariamente esige, sono presentati in modo molto riassuntivo. È rimasta in attesa di essere compiuta l’edizione di altri scritti dove ho chiarito il fondamento dei principi morali usati in “Rivestitevi...”, e che per adesso circolano solo come Dispense “ad usum privatum” dei miei alunni.*

*L’Autore*

*San Rafael, gennaio 2007*

## PROLOGO

Come diceva San Gregorio, la direzione delle anime è “*l’arte delle arti*” (*ars artium*<sup>1</sup>). È arte perché non si tratta di qualcosa di puramente speculativo, ma riveste un carattere eminentemente pratico. Ed è *arte delle arti* perché supera tutte le arti, poiché non si tenta di perfezionare una materia propriamente corporale, se non che quello che fa le veci della materia è qualcosa di spirituale: l’anima umana nel suo lavoro per raggiungere la perfezione della vita cristiana.

Certamente, con questa espressione metaforica non si intende dire che la direzione delle anime sia qualcosa di puramente tecnico. In nessun modo. Tutto il contrario. Nella direzione delle anime, ha un ruolo preponderante la virtù della prudenza, quella virtù per la quale la sfera pratica smette di essere *tecnica* per convertirsi in *morale*.

Orbene, la virtù della prudenza si caratterizza per essere essenzialmente mediatrice – ed ha questo in comune con l’*arte* – tra l’universale e il particolare, tra la sfera dei principi e la sfera dell’azione concreta. Per questo motivo si richiede, oltre alla profonda conoscenza della scienza morale, cioè dei principi della scienza morale, una conoscenza delle *regole*, per così dire, che deve osservare l’esercizio della prudenza in quanto applicazione dei principi alle situazioni determinate dalle diverse circostanze. Qui è dove si può osservare l’alta convenienza di uno studio che permetta di mettere a portata di tutti quelli che ne abbiano bisogno il modo di esercitare in modo certo e competente l’*arte delle arti*.

È per questo motivo che con piacere presentiamo oggi *Rivestitevi di sentimenti di misericordia*, manuale di morale per uso del confessore e dei fedeli cristiani laici. Qui si trovano aggiornati i grandi principi della pratica della confessione che hanno studiato e tratto dalla loro esperienza autori come Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, San Giovanni Maria Vianney, San Giuseppe Cafasso, San Leopoldo Mandić e tanti altri.

Crediamo che si tratti di qualcosa sommamente opportuna e necessaria per i nostri tempi, date le nuove problematiche ed i nuovi movimenti di rinnovazione della morale a cui assistiamo in questi giorni.

La retta amministrazione del sacramento della riconciliazione è una delle esigenze più importanti del ministero sacerdotale. In definitiva, si tratta del “prolungamento” sacramentale della misericordia divina. Poter contare su sufficienti ed idonei ministri della riconciliazione è una delle

---

1 *Regola pastorale*, PL 77, Cap. I, col. 14 A.

grazie più grandi che può avere una Chiesa particolare. Non si dovrebbe mai trascurare questo ministero nei santuari e nei templi che hanno una grande affluenza di fedeli, dovendo facilitarli al massimo la possibilità di poter avvicinarsi al sacramento.

Il sacerdote, tramite il suo apostolato, fa, come strumento, molti discepoli di Cristo, con maggiore o minor frutto, ma le anime che si conquistano nel confessionale sono i frutti più sicuri, che difficilmente si perdono. La predicazione della Parola di Dio è molto importante e non va trascurata in nessun modo, ma molto più importante è il ministero del perdono dei peccati.

Lì, si esercita il delicato quadruple ufficio di giudice, medico, maestro e padre. Certamente il sacerdote è sempre padre, quando predica la fede, quando battezza, quando unge gli infermi, quando assiste i matrimoni, quando celebra l'Eucaristia, ma non sperimenta mai tanto la paternità spirituale come quando amministra il sacramento della riconciliazione. Dunque, questo libro vuole essere un sussidio – e certamente molto importante – affinché il sacerdote possa essere ogni volta miglior giudice, più abile medico, saggio maestro, ma sopra ogni cosa, padre con sentimenti di misericordia.

Oggi si parla molto, ed è cosa buona, di ecclesiologia di comunione. Forse il fulcro della comunione con Dio e con i fratelli non si trova in questo sacramento di guarigione<sup>2</sup>?

Se l'evangelizzazione della cultura non è altro che *“il Vangelo che, penetra vitalmente nelle culture, si incarna in esse”*<sup>3</sup>...; se *“La vera inculturazione è dall'interno: consiste, in ultima analisi, in un rinnovamento della vita sotto l'influsso della grazia”*<sup>4</sup>, quale migliore punto di inflessione che il momento in cui i cristiani dispongono il loro cuore per recuperare o accrescere la grazia?

Se *“la consegna primaria che il Vaticano II ha affidato a tutti i figli e le figlie della Chiesa, è la santità... la tensione alla santità è perciò il fulcro del rinnovamento delineato dal Concilio”*<sup>5</sup>, quale occasione più propizia

---

2 Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1421-1498.

3 Esortazione apostolica *Pastores dabo vobis*, n° 55.

4 Giovanni Paolo II, *Discorso ai Vescovi dello Zimbabwe* del 2 luglio 1988.

5 Giovanni Paolo II, *Angelus* del 29 marzo 1987.

della conversione operata sotto la grazia del sacramento, per accogliere il Concilio Vaticano II<sup>6</sup>?

Inoltre, una delle cose che ci viene richiesta “*Mentre si avvicina il terzo millennio*”<sup>7</sup> è “*la riscoperta e l’intensa celebrazione del **sacramento della Penitenza** nel suo significato più profondo*”. I Vescovi argentini ricordano questa dimensione per la preparazione del prossimo Giubileo: “*L’amore del Padre suscita nei credenti l’atteggiamento di penitenza, invitando al sacramento della Riconciliazione che riversa il perdono e la grazia nel cuore dei fedeli, esercizio della misericordia di Dio mediante la Chiesa. La preparazione del Giubileo è un’occasione eccezionale per rivitalizzare la sua pratica e per riesaminare il nostro ministero episcopale e presbiterale*”<sup>8</sup>.

Ci congratuliamo con l’Autore per il suo saggio ed aggiornato lavoro, gli auguriamo frutti molto fecondi per la gloria di Dio e il bene degli uomini, ringraziandolo caldamente per tanto bene che la sua saggezza ci mette a disposizione.

*P. Carlos Miguel Buela, IVE.*

Villa di Luján (San Rafael), 29 giugno 1996.

Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli.

---

6 Lettera apostolica del Sommo Pontefice in preparazione al Giubileo dell’anno 2000, *Tertio millennio adveniente*, n° 36 e Lettera Pastorale della Conferenza Episcopale Argentina per preparare la celebrazione dei 2000 anni della Nascita di Gesù Cristo “*Caminando hacia el tercer milenio*”, nn. 22-28 (Quest’ultima è traduzione nostra, d’ora in poi “Tn.”).

7 *Ibidem*, n° 50 (Tn).

8 Lettera Pastorale della Conferenza Episcopale Argentina per preparare la celebrazione dei 2000 anni della Nascita di Gesù Cristo “*Caminando hacia el tercer milenio*”, n° 37 (Tn).

## PRESENTAZIONE

L'ufficio di confessore è quello di Gesù Cristo, il quale perdona grandemente. Il confessore rivive la misericordia e la compassione di Gesù davanti alla peccatrice pentita (cf. Lc 7,36-50), davanti alla Samaritana (cf. Gv 4,4-42), davanti a Zaccheo (Lc 19,1-9), davanti alla donna sorpresa in adulterio (cf. Gv 8,1-11), davanti a Pietro convertito (cf. Gv 21,15-20). Il Suo atteggiamento è quello di Cristo in Croce, fatto perdono per gli uomini, perché in Lui *abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati* (Ef 1,7).

Insieme al Sacrificio della Santa Messa, è nell'ufficio di confessore che il sacerdote raggiunge la più perfetta conformazione con il Mistero Redentore di Dio, perché in questi atti si avvera quanto dice Sant'Alfonso: *suprema lex, salus animarum*, la legge suprema è la salvezza delle anime; e quanto diceva San Gregorio Magno: *sacerdos, deus deos efficiens*, il sacerdote è un dio che fa dei.

San Giuseppe Cafasso incitava al ministero della confessione dicendo: “chi tra i sacerdoti ama di esercitarsi in azioni grandi e sublimi, confessi; chi vuol guadagnare molti meriti, confessi. – L'opera del perdonare i peccati è come l'apice e lo sforzo della divina onnipotenza; comunicandola a noi sacerdoti, Dio ci comunica ciò che di più grande e più portentoso può fare la sua onnipotenza”<sup>9</sup>.

Tanto eloquente come lui e con non meno autorità, Sant'Alfonso osava dire: “La Madre Chiesa piange nel vedere tanti suoi figli perduti per cagione dei cattivi confessori. Poiché principalmente dalla loro cattiva e buona condotta dipende la salvezza o la rovina dei popoli. Per questo San Pio V diceva: ci siano dati confessori idonei, ed avremo la piena riforma dei cristiani (*dentur idonei confessori, ecce omnium christianorum plena reformatio*). È certo che se in tutti i confessori si ritrovasse la scienza e la bontà conveniente a tanto ministero, il mondo non sarebbe così infangato di peccati, né l'inferno così pieno di anime”<sup>10</sup>.

---

9 Angelo Grazioli, PC, 3 (per ragioni di semplificazione citeremo nelle note a piè di pagina in modo abbreviato tutti quegli scritti di frequente riferimento in questo manuale; si veda, alla fine del volume, il titolo completo delle opere). E anche: “Un buon confessore che sia pio e ben istruito, è un tesoro preziosissimo per la diocesi, e la sua formazione merita bene qualunque sacrificio e fatica” (*ibid.* 48). (Entrambi i testi sono Tn).

10 Sant'Alfonso, *Homus apostolicus*, Tomo 1, Introduzione, XXIX. Un antico manuale per confessori diceva nella sua prefazione: “per molti che siano i disordini in cui è sommersa una parrocchia, se ha la fortuna di cadere nelle mani di un buon confessore, si

Su questa tradizione si muove il Beato Papa Giovanni Paolo II scrivendo: “Non posso non evocare con devota ammirazione le figure di straordinari apostoli del confessionale, quali san Giovanni Nepomuceno, san Giovanni Maria Vianney, san Giuseppe Cafasso e san Leopoldo da Castelnuovo, per parlare di quelli più noti che la Chiesa ha iscritto nell’albo dei suoi santi. Io però desidero rendere omaggio anche all’innumerevole schiera di confessori santi e quasi sempre anonimi, ai quali è dovuta la salvezza di tante anime, da loro aiutate nella conversione, nella lotta contro il peccato e le tentazioni, nel progresso spirituale e, in definitiva, nella santificazione. Non esito a dire che anche i grandi santi canonizzati sono generalmente usciti da quei confessionali e, con i santi, il patrimonio spirituale della Chiesa e la stessa fioritura di una civiltà, permeata di spirito cristiano! Onore, dunque, a questo silenzioso esercito di nostri confratelli, che hanno ben servito e servono ogni giorno la causa della riconciliazione mediante il ministero della penitenza sacramentale”<sup>11</sup>.

In questo lavoro ho cercato di condensare sinteticamente ed elementarmente i principali concetti, i principi morali e le note pratiche, necessari per prepararsi ad una fruttuosa amministrazione del Sacramento della Penitenza. Spero di non deludere chi cercherà qui senza successo l’analisi esaustiva dei concetti impiegati, o le ragioni teologiche che danno fondamento a gran parte dei principi che uso frequentemente. Tutto ciò lo suppongo acquisito nello studio previo della Teologia Morale Fondamentale e Speciale, della Teologia Dogmatica Sacramentale, della Teologia Pastorale, della Teologia Liturgica e del Diritto Canonico.

Ho strutturato questo compendio in sei parti (un’introduzione e cinque capitoli):

- Nell’**introduzione** tratterò dell’ubicazione del sacramento della penitenza nella fede della Chiesa e della giustificazione del metodo adottato in questo manuale.
- Il **primo capitolo** ha il fine di ricordare – con la brevità del caso – i principi fondamentali della teologia morale generale, dai quali procederà ogni ragionamento prudenziale.

---

vedrà presto in essa un radicale cambiamento in tutti coloro che si confessano con lui... però, se l’ufficio di confessore è tanto utile quando si compie bene, non è meno dannoso alle anime quando si compie male” (*Condotta di confessori*, V-VI). (Entrambi i testi sono Tn.).

11 Giovanni Paolo II, RP, 29.

- Nel **secondo capitolo** ho riassunto i principali concetti dogmatici, morali, pastorali e liturgici del sacramento della penitenza. Si trovano qui le nozioni sull'essenza di questo sacramento e sul modo di amministrarlo con il maggiore frutto possibile per le anime.
- Il **terzo capitolo** tratta della figura e della formazione del ministro; i suoi compiti, le sue qualità ed i suoi obblighi.
- Nel **quarto capitolo** farò altrettanto con le principali classi di penitenti, indicando i criteri per procedere e superare le difficoltà che può presentare la confessione di alcuni di essi.
- Nel **quinto capitolo** riassumerò, seguendo principalmente l'ordine del Decalogo, come fa il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, i principali peccati contro i comandamenti divini, contro la legge naturale e contro le leggi positive della Chiesa.

Nota: Si sono aggiunte nelle parentesi quadre [] alcune precisazioni per rendere più chiara la traduzione.

## INTRODUZIONE

### I. LE “CONVINZIONI DI FEDE” DELLA CHIESA<sup>12</sup>

#### 1. LA VIA ORDINARIA PER IL PERDONO DEI PECCATI

1. Per un cristiano, il sacramento della penitenza è la via ordinaria per ottenere il perdono e la remissione dei suoi peccati gravi commessi dopo il battesimo. È certo che l'azione del Salvatore non è legata a nessun segno sacramentale, poiché in qualunque tempo e settore della storia della salvezza Egli può agire fuori ed al di sopra dei sacramenti. La fede però ci dice che il Salvatore ha voluto e disposto che i sacramenti della fede fossero ordinariamente i mezzi efficaci attraverso i quali passa ed agisce la sua redenzione. Sarebbe insensato e presuntuoso voler prescindere arbitrariamente dagli strumenti della grazia che Dio ha già disposto.

#### 1. LA FUNZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

**2. Atto giudiziale.** Il sacramento della penitenza è, secondo la concezione tradizionale più antica, una specie di atto giudiziale; ma questo atto si compie davanti ad un tribunale di misericordia, più che di stretta e rigorosa giustizia, in modo che non è paragonabile, se non per analogia, ai tribunali umani, in quanto il peccatore scopre lì i suoi peccati e la sua stessa condizione di creatura soggetta al peccato, accetta la pena (penitenza sacramentale) che il confessore gli impone e riceve l'assoluzione.

**3. Atto medicinale.** Ha inoltre un carattere terapeutico o medicinale. E questo si relaziona con il fatto che frequentemente nel Vangelo si presenta Cristo come medico, mentre la sua opera redentrice è chiamata spesso, dall'antichità cristiana, “medicina

---

<sup>12</sup> Cf. per tutto questo punto RP, 31. Il magistero di Giovanni Paolo II sul sacramento della penitenza e la pratica dello stesso sono stati molto abbondanti e chiarificatori. Ho riassunto i suoi principali insegnamenti in: *A quienes perdonéis*, Prima Parte, 7-83.

salutis”. “Io voglio curare, non accusare”, diceva Sant’Agostino riferendosi alla pratica della pastorale penitenziale, ed è grazie alla medicina della confessione che l’esperienza del peccato non degenera in disperazione. Il rito della penitenza allude a questo aspetto medicinale del sacramento al quale l’uomo contemporaneo è forse più sensibile, vedendo nel peccato la manifestazione più piena della debolezza e dell’infermità umana.

Tribunale di misericordia o luogo di guarigione spirituale; sotto entrambi gli aspetti il sacramento esige una conoscenza dell’intimità del peccatore per poterlo giudicare ed assolvere, per assisterlo e guarirlo. Proprio per questo il sacramento implica, da parte del penitente, l’accusa sincera e completa dei peccati, la cui ragione di essere è ispirata non solo da obiettivi ascetici (come l’esercizio dell’umiltà e della mortificazione), ma anche da qualcosa di inerente alla natura stessa del sacramento.

## **2. ATTO PERSONALE DEL PECCATORE E DIMENSIONE SOCIALE DEL SACRAMENTO**

**4.** Niente è più personale ed intimo di questo sacramento, nel quale il peccatore si trova davanti a Dio da solo con la sua colpa, il suo pentimento e la sua fiducia. Nessuno può pentirsi al suo posto, né può chiedere perdono a nome suo. C’è una certa solitudine del peccatore nella sua colpa che si può vedere drammaticamente rappresentata in Caino con il peccato “accovacciato alla sua porta”, come dice la Genesi, e con il segno di maledizione sulla sua fronte<sup>13</sup>, o in Davide rimproverato da Natan<sup>14</sup>, o nel figliol prodigo quando prende coscienza della condizione nella quale si era ridotto per l’allontanamento dal padre<sup>15</sup>.

Ma allo stesso tempo è innegabile la dimensione sociale di questo sacramento, nel quale la Chiesa intera (militante, purgante e gloriosa) interviene per soccorrere il penitente e lo accoglie di nuovo nel suo grembo, a maggior ragione perché tutta la Chiesa era stata offesa dal suo peccato. Il

---

13 Cf. Gn 4,7.15.

14 Cf. 2 Sam 1.

15 Cf. Lc 15, 11.

sacerdote, ministro della penitenza, appare come testimone e rappresentante di questa dimensione ecclesiale.

### **3. IL FRUTTO DEL SACRAMENTO**

**5.** Il frutto più prezioso del perdono ottenuto nel sacramento della penitenza consiste nella riconciliazione con Dio, la quale avviene nell'intimità del cuore del figliol prodigo, che è ogni penitente. Comporta inoltre, come conseguenza, altre riconciliazioni che riparano le rotture causate dal peccato: il penitente perdonato si riconcilia con se stesso nel fondo più intimo del proprio essere, nel quale recupera la propria verità interiore, si riconcilia con i fratelli, aggrediti e lesi da lui in qualche modo, si riconcilia con la Chiesa e si riconcilia con tutta la creazione.

### **4. IL MINISTRO, COLUI CHE È IL BENEFICIATO DAL SACRAMENTO**

**6.** I ministri del sacramento sono e devono essere i primi beneficiati. La vita spirituale e pastorale del sacerdote dipende dalla sua qualità, dal suo fervore, e dalla assidua e cosciente pratica personale del sacramento della penitenza. In un sacerdote che non si confessasse o si confessasse male, il suo essere come sacerdote ed il suo ministero ne risentirebbero ben presto, e sarebbe notato anche dalla comunità della quale è pastore.

### **IL METODO DI FORMAZIONE MORALE DEL CONFESSORE**

#### **1. IL TENTATIVO CLASSICO DELLA “CASISTICA”**

**7.** La “casistica” consiste nello studio dell'applicazione dei principi teorici della teologia morale a casi concreti dell'operare umano. Quando si parla di casistica bisogna stabilire alcune distinzioni. C'è,

certamente, una casistica legittima e necessaria, ma c'è anche una casistica abusiva e nociva per la teologia morale.

La casistica ha accompagnato da sempre la speculazione morale, poiché è in qualche modo un complemento naturale della stessa. In alcuni periodi della storia (coincidenti con momenti di decadenza nella speculazione teologica), si è trasformata in qualcosa di abusivo, **rimpiazzando** la speculazione morale.

**8.** Già nei primi secoli del cristianesimo si comincia ad elaborare una singolare casistica, limitata e circoscritta ai problemi che più preoccupavano i cristiani dei primi tempi. Nella *Didaché*, o *Doctrina duodecim apostolorum*, si ricorda la proibizione di ogni pratica superstiziosa e magica, la condanna di ogni violazione dei diritti del prossimo nella sua vita o nei suoi beni, particolarmente la riprovazione dell'infanticidio, dell'impurità, ecc.<sup>16</sup> Lo stesso fecero i primi Padri della Chiesa, dedicando piccoli opuscoli ai principali temi morali (come, per esempio, il problema degli apostati, del culto idolatrico, della reiterazione del battesimo, della penitenza, del martirio, del matrimonio, della verginità, ecc...).

Nel lungo **letargo teologico** che abbracciò i secoli dal VI fino al X, apparvero (particolarmente in Irlanda) i cosiddetti **Libri paenitentiales**, libri penitenziali nei quali si raccoglievano ordinatamente le disposizioni dell'autorità ecclesiastica in materia penitenziale. La loro funzione era quella di aiutare i confessori; una finalità puramente funzionale, senza aspirazioni strettamente formative. I più conosciuti ci vengono da Colombano di Bangor, Teodoro di Canterbury, Rabano Mauro.

Durante il Medioevo, con il fiorire della teologia si sviluppò anche una certa casistica. Di fatto, nel 1235 San Raimondo di Peñafort scrisse la sua *Summa de paenitentia et matrimonio*, opera sia morale che canonica, che alcuni considerano come l'inizio di una certa casistica propriamente detta o scientifica.

Più tardi, durante la decadenza della Scolastica, causata dall'abbandono della dottrina dei grandi teologi dell'Alto Medioevo e dal trionfo dell'individualismo e del volontarismo legalista di Ockham, la teologia morale passò dall'essere una morale centrata sulle virtù (particolarmente sulla carità teologale) e sulla Legge Nuova (come fu quella di San Tommaso) ad essere una teologia morale centrata nell'obbligo e nel

---

16 Cf. *Didaché*, cap. I-V.

peccato. Caratteristica propria di questo periodo fu la fioritura delle *Somme per confessori*. Queste cominciano a diffondersi nei secoli XIII e XIV<sup>17</sup> ed arrivano al loro apogeo nel XV secolo. La più degna di nota è quella di Sant'Antonino, che esercitò grande influenza in quelle posteriori. Nessuna di queste somme, bisogna riconoscerlo, ambiva al titolo di "teologia morale"; queste sono, per lo più, "prontuari" o "lessici di teologia morale", una specie di "vademecum" per pastori. Si trova in esse tutto quello di cui ha bisogno un sacerdote impegnato nel suo ministero: morale, diritto, liturgia e pastorale sacramentale.

9. Nel XVI secolo rinascono gli studi teologici, ma lontano dalle grandi intuizioni degli antichi maestri. I teologi di questo secolo non recuperarono il senso di unità che aveva la teologia per i loro predecessori medievali. In questo modo, la morale si profilò come scienza indipendente dalla dogmatica, la spiritualità diventò antagonista della morale (rimanendo questa limitata allo studio di ciò che è strettamente obbligatorio), il trattato della Grazia fu relegato alla Dogmatica, quello della Legge Nuova o Evangelica fu tralasciato o considerato superficialmente.

Questo si riflesse nella stessa *Ratio studiorum*, elaborata dalla Compagnia di Gesù nel 1586. In questo programma, che avrebbe segnato gli studi filosofici e teologici dei secoli posteriori, la Compagnia adottò come base dell'insegnamento la Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino, ma allo stesso tempo stabilì, per la prima volta, una distinzione nell'insegnamento della morale tra quello che si denominò un "cursus maior", indirizzato allo studio più speculativo della morale, ed un "cursus minor", più pratico e diretto essenzialmente alla formazione di studenti abili nella soluzione di casi concreti. In questo riordinamento si lasciarono da parte, poiché considerati eccessivamente speculativi, trattati come quelli del fine ultimo e della Grazia.

Per questo motivo, i moralisti di quell'epoca – ed i loro debitori di epoche posteriori – si divisero in due grandi gruppi: da una parte, i commentatori della Somma di San Tommaso; dall'altro, gli autori che scrissero manuali per confessori, semplici imitazioni delle somme per confessori del XIV e del XV secolo. Si possono evidenziare la *Summa casuum* del cardinale Francisco di Toledo, e la *Praxis paenitentialis* di Valerio Raymaldo.

---

17 Una delle prime fu la *Somma* di Roberto de Flamesbury e il Trattato di Giovanni, lettore di Friburgo, sui peccati capitali e la confessione.

**10.** Risalgono a questa epoca anche le prime opere complete di teologia morale, tra le quali bisogna citare particolarmente il manuale di Juan Azor (1536-1603) *Institutiones morales*<sup>18</sup>, che esercitò una forte influenza, imponendo il suo modello di teologia morale per vari secoli. Questo manuale presenta una divisione completamente nuova nella morale, seguendo uno schema quadripartito: dopo una sezione introduttiva dedicata ai principi generali, segue la prima parte della morale dedicata ai comandamenti di Dio ed ai precetti della Chiesa; seguono i sacramenti, al terzo posto le censure e le indulgenze e, infine, i doveri di stato. Nella parte introduttiva, Azor tratta sette temi principali: gli atti umani, la moralità (introducendo, qui, uno studio della coscienza), le passioni, le abitudini, le virtù in generale, i peccati in generale e, infine, le leggi (umana, divina, naturale, ed i precetti della Chiesa). Azor non solo cambiò lo schema della morale speciale (che San Tommaso impostava seguendo l'ordine delle virtù), ma trasformò anche la stessa concezione della morale fondamentale, per cui non c'era oramai più posto per lo studio della beatitudine, dei doni dello Spirito Santo, né della grazia. E come conseguenza di questo "spostamento" si è rafforzata una visione della morale basata più sull'obbligo e sulla legge (con i conseguenti conflitti di coscienza), e non tanto sul dinamismo della ricerca virtuosa della perfezione della carità. Sulla stessa linea di Azor si possono citare Tomás Sánchez, Lugo ed Hermann Busenbaum.

Nei secoli XVII e XVIII, l'indagine teologica morale si esaurì quasi interamente nell'interminabile controversia dei sistemi morali sulla questione del probabilismo, cioè la problematica sulle regole di soluzione dei casi dubbiosi. La morale raggiunse così la sua ultima riduzione a pura casistica (per esempio, le *Resolutiones Morales* di Antonio Diana non è altro che una collezione di più di 20.000 casi di coscienza).

## 2. UTILITÀ E LIMITI DELLA CASISTICA

**11.** La riduzione della morale a **casistica** rappresenta una visione deformata della teologia morale. Per questo motivo è necessario ritornare alle fonti della teologia morale e penetrare con profondità i grandi temi morali: il fine ultimo dell'uomo, il problema della libertà e dell'operare

---

<sup>18</sup> Il titolo completo di questa opera era: *Institutionum moralium, in quibus universae quaestiones ad conscientiam recte aut prave factorum pertinentes, breviter tractantur.*

umano, l'integrazione dell'affettività nel dinamismo umano, le relazioni misteriose tra la libertà umana e la grazia, la novità evangelica portata da Cristo e propria delle creature rinate per la grazia.

Da ciò non possiamo concludere che non ci sia posto per la casistica ben intesa. In realtà, le circostanze particolari in cui si trova l'uomo nel mondo contemporaneo, soggetto a cambiamenti continui, ad un'evoluzione tecnologica febbrile, ecc., lo mettono di fronte ad incertezze pratiche che esigono da parte della sua coscienza urgenti risposte. Nel nostro tempo, come è successo nel passato e succederà ancora nel futuro, si pongono "moderni casi di coscienza", come il problema della fecondazione "in vitro", le diverse tecniche di fecondazione assistita, possibili manipolazioni genetiche, il ricorso o il prescindere da mezzi ordinari o straordinari per ottenere la salute, i problemi relativi alle tecniche di rianimazione, i differenti trapianti, le nuove circostanze lavorative, sociali, familiari, professionali, ecc.

**12.** La casistica intesa rettamente è un complemento utile e necessario alla speculazione morale, perché la teologia morale è una scienza pratica. Questo vuol dire che non è solo un sapere sulle azioni umane, ma una conoscenza che dirige le azioni. San Tommaso dice che ciò che è proprio di questa scienza è che *considerando facit ordinem*: considera, contempla, teorizza, ma per **ordinare**, per fare dell'atto umano un operare virtuoso. "L'etica è una scienza pratica perché non si trattiene nella contemplazione della verità, ma applica questo sapere alle azioni umane"<sup>19</sup>.

C'è certamente una distanza tra l'universale e il singolare, tra il necessario e il contingente<sup>20</sup>. Le azioni sono sempre singolari, circondate da circostanze. La teologia morale elabora principi morali (a partire dai primi principi speculativi e pratici e dalla Rivelazione divina) che serviranno ad illuminare la moralità degli atti singolari. Ma detti principi da soli non bastano: è necessario applicarli all'atto concreto, completandoli con il discernimento delle circostanze, con l'esperienza del passato e con la previsione delle conseguenze future. Questa sintesi è la funzione propria della prudenza. La casistica esercita lo sviluppo prudenziale.

---

19 San Tommaso d'Aquino, *De Virtutibus in communi*, art. 6, ad 1 [forse: *In Ethic.* L. 2, lc. 2, n. 2: "*moralis philosophiae, non est propter contemplationem veritatis, sicut alia negotia scientiarum speculatarum, sed est propter operationem*"].

20 Cf. Ángel Rodríguez Luño, *Ética general*, EUNSA, Pamplona 1993, 40.

### 3. NECESSITÀ DI TRASCENDERE LA CASISTICA NELLA PREPARAZIONE DEL CONFESSORE

**13.** La casistica, pertanto, senza mancare di importanza per la formazione dei confessori, ha suoi limiti.

Innanzitutto, perché non si può considerare più che un aiuto per la formazione della prudenza, del discernimento, del giudizio morale. Ridurre la preparazione del confessore alla casistica non solo costituisce un abuso della casistica, ma anche una deformazione della scienza del confessore ed un inutile spreco di forze. La casistica considera solo alcuni casi, ma quelli dei singoli uomini sono infiniti.

Il secondo limite della casistica – come è stata intesa nel passato – consiste nel cercare di determinare soltanto la liceità o illiceità di determinati comportamenti. Invece nel giudizio che il confessore si deve fare della situazione esposta dal penitente, la liceità o illiceità dell'azione è solo un elemento che deve prendere in considerazione. Dovrà inoltre formulare altri giudizi sulla convenienza o sconvenienza di ammonire il penitente, sui consigli che dovrà dare, sul momento in cui conviene dirlo o sull'obbligo di mantenere il silenzio, ecc.

Il terzo limite consiste nel fatto che anche una casistica retamente intesa come esercizio della prudenza può spostare l'autentico centro di attenzione dello studente. Il *caso di coscienza* è un esempio e solo un esempio. L'importante non è il caso di coscienza in sé (come se imparassimo una ricetta che si tornerà dopo ad applicare in altre circostanze), ma il **principio morale che è stato applicato** in questo caso. Il "caso tipo" serve per illustrare il principio che illumina tale situazione. Ridurre la formazione morale a "casi" costituirebbe occasione per il sorgere di una certa rigidità e una certa staticità (come se si limitasse lo studio della medicina ad imparare a scrivere ricette); invece, centrare la formazione sul piano del principio morale (benché a volte si parta dal caso concreto nel quale questo si applica) dà una preziosa flessibilità che permette di risolvere tutti quei casi nei quali, variando qualche circostanza, continua a vigere lo stesso principio.

### 4. LO SCOPO DI QUESTO MANUALE

**14.** Tenendo conto di questi limiti, questo manuale pretende di cercare l'equilibrio nella formazione del confessore, mirando fundamentalmente all'acquisizione della prudenza morale di cui ha bisogno nel suo compito.

Per questo abbiamo privilegiato l'ordine dei principi morali, tentando di segnalare le loro regole di applicazione ai casi concreti.

Crediamo che in questo modo il confessore possa acquisire i principali elementi di giudizio per risolvere non solo le situazioni contemplate nelle seguenti pagine, ma anche quelle che, in ragione della complessità delle azioni umane singolari, non abbiamo potuto trattare.

## **CAPITOLO PRIMO**

### **PRINCIPI GENERALI DELLA TEOLOGIA MORALE**

**15.** Il compito del confessore consiste nel formulare un giudizio sul valore morale e psicologico delle azioni di cui il penitente si accusa, come anche degli obblighi che, in conseguenza dei suoi atti, quest'ultimo ha contratto. È imprescindibile, per questo, che abbia presenti i principi fondamentali della teologia morale fondamentale sulla psicologia dell'atto libero, sulla coscienza, sul peccato, sulla legge, sulla cooperazione al male, ecc.

Di seguito presenteremo sinteticamente le principali tesi della teologia morale fondamentale. Dati gli obiettivi limitati di questo libro, non daremo i fondamenti dottrinali di queste tesi, supponendoli già acquisiti dai manuali o nei corsi corrispondenti.

#### **I. PRINCIPI FONDAMENTALI PER DETERMINARE L'INTEGRITÀ PSICOLOGICA DELL'ATTO UMANO**

**16.** Atto umano è quell'atto che procede da un principio intrinseco (la volontà) con conoscenza del fine che si tenta di raggiungere, cioè l'atto libero dell'uomo. Includiamo sotto questo concetto gli atti propri della stessa volontà, come il volere, il desiderare, il godere (atti elicitivi) e quelli che essa ordina di eseguire ad altre potenze (atti imperativi).

L'atto umano contiene due elementi essenziali: la conoscenza (comunemente detta "consapevolezza") e la volontarietà, cioè l'accettazione di ciò che è conosciuto (comunemente detta "consenso"). Quando c'è perfetto concorso di entrambi, l'atto è umano e libero; quando qualcuno dei suoi elementi manca o è imperfetto, l'atto non è pienamente umano né, di conseguenza, perfettamente libero.

##### **1. LA CONOSCENZA NELL'ATTO UMANO**

**17.** La conoscenza è un elemento essenziale dell'atto. Pertanto, non sono atti liberi né umani quelli che l'uomo compie senza l'uso della ragione, sia per carenza temporanea che permanente di questa. Per questa ragione, le azioni dei dementi, degli ubriachi o dei dormienti non sono pienamente umane. Di conseguenza, questi atti non sono propriamente morali (salvo che siano volontari *in causa*, come spiegheremo più avanti: cf. n° 25).

**18. Conoscenza che si richiede.** La consapevolezza che si richiede perché un atto sia morale (buono o cattivo) e imputabile è il giudizio pratico che comprende **tanto ciò che si realizza quanto la sua moralità**: l'uomo che opera nel suo sano giudizio **avverte** ciò che sta facendo, il suo valore morale, e le implicazioni morali della sua azione; ma tale consapevolezza ammette gradi, e per questo la libertà e la responsabilità dell'atto si considerano anzitutto in funzione del grado di conoscenza. I principali gradi di consapevolezza che possiamo indicare sono i seguenti:

a) La più perfetta è quella che si esercita **nel momento stesso dell'azione**, la quale, a sua volta, può avere molte sfumature: può consistere in una semplice presa di coscienza di ciò che si fa oppure in un esame dettagliato e riflessivo dell'atto; inoltre, la conoscenza può farci percepire distintamente la portata morale dell'atto, o solo farcela intravedere o supporre. Da questo punto di vista si parla, e ha una grande rilevanza per il giudizio morale dell'atto, di **consapevolezza piena e consapevole semipiena**. La consapevolezza è **piena** quando la persona conosce con sostanziale pienezza ciò che sta facendo e il suo valore morale (il ladro sa che sta rubando e che questo atto è cattivo); **semipiena** quando non capta tutta la sostanza dell'atto che compie, come accade quando si agisce nel dormiveglia o in stato di ebbrezza. Di solito si distingue a seconda del grado di dettaglio con cui è valutato l'atto, fra ciò che si denomina **consapevolezza distinta e consapevole generica**: la consapevolezza è **distinta** (o perfetta) quando "distingue", ossia quando percepisce chiaramente e dettagliatamente l'essenza e la specie (psicologica o morale) dell'atto compiuto; è **generica**, confusa o imperfetta, quando il soggetto si rende conto che tale azione è buona o cattiva, ed anche gravemente buona o cattiva, ma non distingue la sua moralità specifica (ossia, sa che è peccato ma non che tipo di peccato è, o a quale comandamento si oppone). Questa consapevolezza generica non si deve confondere con la coscienza dubbiosa, perché nel caso nostro non si dubita sulla bontà o sulla cattiveria dell'atto, ma sulla specie dello stesso.

Esempio: una persona poco istruita, in occasione del funerale del fratello, assiste alla Messa e riceve la comunione senza confessarsi, anche se da molti anni non si avvicina alla Chiesa e ai sacramenti. Questa persona sa che ciò che fa non è buono, perché mentre si alza dalla panca per andare a fare la comunione, sua moglie gli dice che lui non può comunicare, senza spiegargli altro; nonostante ciò, egli va a comunicare perché ha vergogna di non fare ciò che fa la maggioranza dei presenti. Ignora che quest'atto è un "sacrilegio", ma sa che è molto cattivo, anche se non conosce tutti i motivi di ciò. In questa situazione, la conoscenza che ha della sua azione è *piena* in quanto al fatto (sa che comunica pur dovendo astenersi dal farlo), ma

*generica* in quanto alla moralità dell'atto (sa che è molto cattivo, anche se non percepisce la *totalità* della sua malizia).

b) La consapevolezza può essere anche assente nel momento stesso dell'azione, essendo però stata presente nel momento in cui si poneva la **causa** dell'azione attuale. Sarà più o meno perfetta secondo il grado di certezza o di probabilità con cui si sia previsto che tale causa avrebbe prodotto questo o quell'effetto.

Esempio: un uomo, cosciente del fatto che ogni volta che beve troppo diventa violento e che è incapace di misurare la quantità di alcool che consuma, accetta l'invito di un amico a prendere qualche bicchiere, prevedendo che così può diventare scontroso, minimizzando il problema ("non succederà niente!"). Effettivamente avviene che beve troppo, diventa aggressivo e, tornando a casa, maltratta fisicamente sua moglie e i suoi figli. In questo caso si può dire che questa persona *conosceva* anticipatamente questi atti di violenza (possibili e futuri) come *contenuti nella loro causa* (il bere troppo).

Tenendo conto di questo, bisogna dire che, dal punto di vista della funzione della conoscenza nell'agire dell'uomo, l'atto si considera propriamente umano (e di conseguenza imputabile al suo autore) quando è compiuto con il minimo di conoscenza che si richiede affinché lo stesso sia libero, e per questo è sempre necessario che ci sia una consapevolezza piena, anche se è sufficiente la consapevolezza della causa che darà origine al presente atto, e che si tratti di una conoscenza generica sulla sostanza e sulla moralità dello stesso. Senza consapevolezza piena non può mai esserci peccato mortale.

**19. La consapevolezza conseguente.** La conoscenza conseguente, cioè quella nella quale il soggetto avverte solo dopo che si è compiuta l'azione, non compromette affatto la sua moralità. La moralità non è retroattiva; così, se in un determinato momento (per esempio, leggendo un libro, ascoltando una predica) uno scopre la gravità di un determinato comportamento che ha avuto nel passato (senza avvertire, allora, nemmeno genericamente la gravità dello stesso), questo lo obbliga ad evitarlo in futuro, ma non lo rende responsabile del peccato passato.

Esempio: una donna, durante una missione popolare, si avvicina turbata a confessarsi perché, a causa di una delle prediche del missionario, si è resa conto che usare contraccettivi per evitare di rimanere incinta è peccato grave, cosa che lei, sinceramente, ignorava fino a quel momento. Interrogata dal confessore, gli dice che li ha usati per molti anni, fino a

poco tempo prima della confessione, ma che se avesse saputo che era una cosa cattiva, non li avrebbe mai usati. Il confessore deve spiegarle che se non ha mai sospettato che fosse qualcosa contro la legge di Dio, non ha commesso peccato e che è solamente obbligata d'ora in poi a non usarli più.

**20. Compromettono la moralità solo gli elementi avvertiti nel compiere l'atto.** Quelli che incolpevolmente non sono stati avvertiti, non sono imputabili. Così, chi uccide suo padre, senza sapere che è suo padre, commette omicidio, ma non parricidio volontario.

Esempio: una ragazza maggiorenne confessa di avere compiuto un aborto. Il sacerdote le domanda se sapeva che era un peccato grave e risponde di sì; ma domandandole se sapeva che chi abortisce incorre in una pena canonica, gli dice che quello lo ignorava completamente: non sapeva niente sulla scomunica né sull'esistenza di una qualsiasi pena; sapeva solamente che si trattava di un peccato molto grave trattandosi di una vita umana innocente ed indifesa. In questo caso, la donna ha contratto la malizia dell'aborto (assassinio del figlio nascituro), ma non la sanzione penale (scomunica) per ignoranza della stessa.

## **2. LA VOLONTÀ NELL'ATTO UMANO (IL CONSENSO)**

**21. Il consenso si divide, anzitutto, in perfetto e imperfetto.** Il consenso è **perfetto** quando la volontà aderisce pienamente al bene reale o apparente che le propone la ragione: è il normale modo di operare dell'uomo quando compie i suoi atti (cioè sapendo ciò che fa e volendo farlo). È **imperfetto** se la volontà aderisce all'oggetto solo in modo parziale.

**22. Perché ci sia peccato mortale** si richiede consenso perfetto. Questo perché il peccato mortale è un male così grave e con così gravi conseguenze, che può essere sostanzialmente voluto solo quando il soggetto gode del pieno uso delle sue facoltà. Questa perfezione del consenso non esige una malizia speciale della volontà; basta che veramente voglia l'atto.

**23. Sono mortali non solo gli atti direttamente volontari (assoluti e misti), ma anche quelli che sono indirettamente volontari o volontari "in causa".**

**24. Il volontario diretto** si riferisce a quegli atti che sono voluti direttamente, in se stessi. Si può suddividere in:

a) Volontario diretto assoluto (*simpliciter*): è quello che si dirige ad un bene in modo pieno, cercandolo in sé e per se stesso. Questo è il modo normale di volere qualcosa.

b) Volontario diretto misto (*secundum quid*): è un misto di volontario e involontario, con predominio del volontario. Questo è il caso di chi “in astratto”, ossia astraendo dalle attuali circostanze, non vorrebbe un atto determinato (come il mercante normalmente non vuole gettare in mare la sua mercanzia, né un qualsiasi uomo consegnare il suo denaro ad uno sconosciuto), ma, date le circostanze attuali, qui e ora, sebbene lo faccia con ripugnanza, vuole questo atto (come il mercante, in mezzo alla tempesta e per salvare la nave e la vita, vuole gettare la merce in mare; e un uomo minacciato di morte da un ladro vuole dargli il suo denaro affinché gli risparmi la vita).

**25. Il volontario indiretto o “in causa”** indica l’influenza della volontà su un atto in se stesso non voluto direttamente ma che è conseguenza di un altro atto voluto direttamente.<sup>21</sup> In tali casi si dice che questo secondo atto è volontario poiché è volontaria la causa che gli dà origine. Si attribuisce volontarietà “in causa” ad un’azione solo quando si verificano insieme tre condizioni: che tale azione sia prevista o prevedibile, che vi sia possibilità e che vi sia obbligo di impedirla; cioè, si applicano le medesime condizioni con le quali si giudica la volontarietà delle conseguenze (cf. n° 28).

In questo modo, in alcuni casi, si può dire volontario “in causa” l’omicidio commesso da una persona alcolizzata, o gli atti di chi ha acquisito (e non ritrattato) un vizio che ora debilita la sua volontà, ecc.

Per esempio, il conducente di un veicolo prima di mettersi alla guida assume alcool in eccesso, pur sapendo che questo diminuirà la sua capacità di reazione di fronte a una situazione improvvisa. Tale situazione,

---

21

Uso il concetto di “volontario indiretto” come sinonimo di “in causa”, più vicino, a mio parere, al concetto di San Tommaso d’Aquino. Prendo distanza, quindi, dalla morale nata nel XVII secolo che parla di “volontario indiretto” facendo riferimento alle conseguenze che per qualche motivo non sono imputabili al soggetto, sebbene si usi frequentemente il termine in questo senso – pur essendo un’opinione legittima, sebbene discutibile – considero ambiguo usare il concetto di *volontario* (pur dichiarando che è indiretto) per fare riferimento a qualcosa di *non volontario* (come, per esempio, per parlare di aborto *indiretto*, di sterilizzazione *indiretta*, ecc., finendo per dire *che non è imputabile al soggetto perché non è volontario*). Perciò, qui utilizzerò il concetto per fare riferimento alle conseguenze e agli atti che **sono volontari ma in modo indiretto** (ossia, per affermare che l’influsso della volontà, e pertanto una certa responsabilità, arriva almeno per via indiretta).

effettivamente si presenta e di conseguenza investe involontariamente un ciclista causandone la morte. Questa persona è colpevole nella misura in cui doveva e poteva evitare la causa dell'incidente (bere prima di guidare) e non lo ha fatto.

**26. Quando si dubita sul consenso interno ad un peccato bisogna tener conto dei seguenti elementi:**

- In una persona di coscienza delicata, che ordinariamente evita il peccato mortale, bisognerà, di solito, presumere che non c'è stato consenso perfetto; in persone rilassate, che abitualmente peccano mortalmente, bisognerà supporre che ci sia stato il consenso.
- Quando ci sono segni di consapevolezza imperfetta (stato di sonnolenza, ubriachezza incolpevole, perdita parziale dell'uso di ragione), bisogna presumere che non ci sia stato consenso o che al massimo sia stato imperfetto.
- Se c'è stata piena consapevolezza ed è mancata completamente la lotta, bisogna presumere il pieno consenso, anche se poi il soggetto deplora l'accaduto.
- Se si sono adoperati i mezzi per resistere (pregare, distrarsi, pensare ad altro, fare penitenza), si deve presumere che non ci sia stato consenso o che sia stato imperfetto. Se però non si è adoperato alcun mezzo, bisognerà presumere che ci sia stato consenso, almeno imperfetto e probabilmente perfetto.
- Quando i dubbi si riferiscono al consenso dato a pensieri nello stato di dormiveglia, la regola è la seguente: se il soggetto non accetta mai o quasi mai simili pensieri da sveglia e li allontana, bisogna pensare che anche durante il sonno non acconsente.

**27. Il principio del doppio effetto.** Questo principio aiuta a giudicare la moralità di quegli atti dai quali derivano due effetti, uno cattivo e l'altro buono. Si può esprimere in questo modo: perché sia lecito compiere un'azione da cui seguono due effetti, uno buono e uno cattivo, è necessario che si verifichino insieme determinate condizioni:

a) Che l'azione (da cui seguiranno entrambi gli effetti) sia in se stessa buona, o almeno indifferente, perché non è mai lecito compiere azioni cattive sebbene seguano effetti ottimi. E che sia l'unica azione possibile per ottenere l'effetto buono, perché se vi sono altri mezzi adatti che non

comportano gli inconvenienti che produce questo atto, non si può ricorrere allo stesso.

b) Che l'effetto immediato o primo sia quello buono, perché non è lecito fare un male perché ne provenga un bene, secondo il detto di San Paolo: "non sunt facienda mala ut eveniant bona"(cf. Rm 3,8). L'effetto cattivo deve essere, così, conseguente o almeno concomitante al buono, ma mai anteriore, perché altrimenti si convertirebbe in un **mezzo** per ottenere l'effetto buono.

c) Che l'intenzione dell'agente sia retta, cioè che voglia solamente l'effetto buono e quello cattivo unicamente sia permesso (cioè che questo sia "praeter intentionem"). In questo caso l'effetto cattivo è permesso per l'assoluta inseparabilità da quello buono in questo caso concreto, ma in se stesso non deve essere cercato né voluto in se stesso.

d) Che ci sia una causa proporzionata alla gravità del danno che l'effetto cattivo produrrà: perché il male è sempre una cosa materialmente cattiva, e come tale non è permessibile a meno che non vi sia causa proporzionata.

Per esempio: 1. Un medico, sempre e solo se non ha altro mezzo più efficace, può somministrare ad un infermo afflitto da grandi dolori delle droghe sedative che, mentre calmano i suoi dolori, turbano anche gravemente la sua lucidità mentale o abbreviano la sua vita.

2. Non si verificano, invece, le condizioni del principio del doppio effetto nel caso di una donna incinta che vuole abortire per salvare la propria vita messa in pericolo dalla gestazione, sebbene sia molto probabile che, continuando la gestazione, muoiano sia lei che il feto.

**28. La volontarietà sugli effetti o conseguenze: perché una conseguenza o effetto cattivo sia imputato ad un soggetto, questi deve averlo previsto, deve avere avuto la possibilità di impedirlo e l'obbligo di farlo.** Perché l'atto comprende la totalità del fatto, con tutte le sue conseguenze (per esempio, il furto include i danni che si causano al danneggiato, come, per esempio, la rovina della famiglia, la miseria, la disperazione della vittima, ecc.). Poiché l'atto morale è già perfetto nella volontà deliberata, le conseguenze si considerano solo nella misura in cui sono state previste o almeno si sarebbero dovute prevedere. Se qualcuno stima che dalla sua libera condotta seguiranno molti mali e ciononostante non si corregge, si deve dire che vuole questi mali. I diversi

elementi che permettono di attribuire un effetto ad un determinato agente e, pertanto, imputarglielo, sono:

**a) Averlo previsto:** perché la conoscenza è il principio dell'atto volontario. All'effetto "previsto" si assimila "quello che si sarebbe dovuto prevedere", sebbene di fatto il soggetto non lo abbia previsto in questo caso concreto. Per sapere se un certo effetto non previsto si sarebbe dovuto prevedere, bisogna esaminare se deriva dall'atto *per se* o *per accidens*.

- Se deriva *per se*, cioè come effetto proprio di questa azione, si dovrebbe prevedere (si deve prevedere che gettando un fiammifero in un pagliaio divamperà un incendio, o che da una calunnia si provocherà il discredito sociale del calunniato).
- Se non deriva *per se*, ma deriva **in pluribus**, ossia nella maggioranza dei casi, anche se non sempre, siamo in una situazione simile alla precedente (per esempio, quando si guida ad eccessiva velocità capitano spesso incidenti stradali; quando si calunnia gravemente una persona dicendo che è un ladro, di solito ne segue il discredito della stessa, e perfino la perdita del lavoro).
- Se deriva solo **per accidens** ed eccezionalmente (**in paucioribus**), tale effetto resta fuori dall'intenzione dell'agente (per esempio, se a caccia viene ferito un uomo scambiato per un animale, o se, a causa di una lieve calunnia, il calunniato impazzisce e si suicida).

**b) Possibilità di impedirlo:** si richiede non solo la conoscenza dell'effetto, ma anche che ci sia la possibilità di esercitare su di esso un certo potere (per esempio, la possibilità di non porre la causa); nel caso contrario, nessuno è obbligato all'impossibile (*ad impossibilia nemo tenetur*). Per esempio, se una persona camminando per la strada vede qualcuno entrare in una sala di spettacoli immorali, conosce l'effetto che necessariamente deriverà da questa azione (il peccato), ma non è nelle sue possibilità impedirlo.

**c) Obbligo di impedirlo:** cioè, che ci sia un nesso obbligante rispetto a questa azione (poiché qui parliamo dell'imputabilità di un atto cattivo e non dell'esercizio della generosità, dell'abnegazione o della carità). Così i genitori sono, in parte, responsabili dei peccati che i loro figli commettono se loro, potendo farlo, non li hanno corretti in tempo (per esempio, se questi bestemmiavano da piccoli senza conoscere la malizia di

questo atto, o agivano in modo vendicativo e con rancore verso i loro fratelli ed amici, ecc.).

## II. GLI IMPEDIMENTI DELL'ATTO UMANO VOLONTARIO

L'atto umano perfetto è l'atto libero, cioè quello che procede dalla volontà deliberata. Ricorderemo adesso quei fattori per i quali un atto si considera (o si può considerare) involontario, cioè non imputabile psicologicamente né moralmente a chi lo compie.

### 1. LA VIOLENZA

**29.** La violenza è una forza esterna che esercita la sua azione sulle nostre potenze esecutive, costringendoci a compiere un atto contro la nostra volontà.

**30.** **L'atto interno della volontà (consenso) non può essere causato da nessuna forza estranea alla stessa volontà.** Anche nel caso in cui il soggetto è spinto da coazione esterna [a compiere un atto], non per questo la sua volontà deve sottomettersi, ma può interiormente rifiutare ciò che le viene proposto: si può far mettere in ginocchio con la forza una persona dinanzi ad un idolo, ma non la si può obbligare ad adorarlo interiormente.

**31.** **Gli atti esterni compiuti sotto violenza fisica, totale o parziale, sono totalmente o parzialmente involontari.** Una forza esterna può obbligare a compiere o impedire la realizzazione di un atto esterno. In tale caso:

a) Quando si resiste nella misura in cui si può e non si acconsente interiormente, l'atto è totalmente involontario. Bisogna avere presente che questo "nella misura in cui" non obbliga ad arrivare alla morte dell'aggressore, sebbene sarebbe lecito se fosse l'unico mezzo per respingere un'aggressione gravemente ingiusta. Non usare di questo diritto, accettando anche la propria morte, rappresenta un grande atto di carità; questo è il caso di molti martiri.

b) Quando si resiste parzialmente, ma non si acconsente interiormente, l'atto ha qualche responsabilità perché non sono stati usati tutti i mezzi. Tuttavia per giudicare l'atto bisogna tenere conto della coscienza soggettiva, cioè se il soggetto ha fatto **tutto ciò che egli riteneva che fosse obbligato** a fare, poiché vi può essere ignoranza invincibile dei propri obblighi.

c) Quando non si resiste esteriormente e si acconsente interiormente, non si può parlare di violenza.

## 2. L'IGNORANZA

**32.** L'ignoranza è la mancanza di conoscenza in un soggetto capace e obbligato a possederla. Si dice **fisicamente invincibile** quando non c'è possibilità umana di acquisire la conoscenza di ciò che manca. Si dice, invece, **moralmente invincibile** quando costerebbe grandi fatiche acquisirla. Si dice **vincibile** quando la persona dubita sulla moralità o sulla liceità dei propri atti o della propria situazione, oppure quando sospetta che qualcosa può essere moralmente cattiva, e può acquisire, con degli sforzi (studiando, leggendo, chiedendo), la conoscenza dovuta. Quando ciò che si ignora è una legge, si parla di **ignoranza di diritto** (o *iuris*); quando si ignora un fatto contenuto in una legge, si parla, invece, di **ignoranza di fatto** (o *facti*).

Per esempio, è ignoranza di diritto non sapere che si deve digiunare in determinati giorni dell'anno indicati dalla Chiesa, o che vi siano alcuni giorni, oltre alle domeniche, in cui è di precetto assistere alla Messa. È invece ignoranza di fatto non sapere che oggi è giorno di digiuno secondo le leggi ecclesiastiche.

**33.** In quanto alla relazione con l'atto che si compie a causa dell'ignoranza o con ignoranza, si parla di ignoranza **antecedente**, **concomitante** e **conseguente**:

a) L'ignoranza **antecedente** è quella che è **causa dell'atto**; cioè che l'atto non si sarebbe compiuto se non fosse stata ignorata qualcosa di essenziale dello stesso. Per esempio, chi prende qualcosa altrui pensando che sia propria.

b) L'ignoranza **concomitante** è quella che coesiste accidentalmente con l'atto (o con la omissione) causato da un **altro motivo distinto dall'ignoranza**. Per esempio, chi mangia carne il venerdì santo ignorando che sia venerdì santo, ma lo avrebbe fatto ugualmente se avesse saputo che era giorno di digiuno e di astinenza.

c) L'ignoranza **conseguente** è quella voluta o cercata. Si dice **crassa** o **supina** quando procede da incuria o da negligenza (per esempio, il medico che ignora, per disattenzione al caso, che il suo paziente è allergico ad un particolare medicinale e glielo prescrive, arrecandogli un

danno notevole). Sarà ignoranza lieve o grave a seconda dell'obbligo che aveva di possedere quella conoscenza della quale attualmente è privo. Si dice invece **affettata** quando è **voluta in se stessa**: si vuole ignorare la cosa per agire più "tranquillamente". In realtà, affinché si imputi un male, basta che ci sia una conoscenza **confusa** dello stesso. Chi di proposito trascura di informarsi della moralità di un fatto o di ciò che la morale insegna o prescrive su questa o quella cosa, per agire in quel campo senza carichi di coscienza, ha già di questo una conoscenza confusa, in quanto accetta coscientemente **il male che sia e come sia**.<sup>22</sup>

**34.** Su questo bisogna fare i seguenti giudizi morali:

a) **L'ignoranza invincibile annulla la responsabilità morale dell'atto.** Perché elimina la conoscenza, che è elemento essenziale dell'atto umano, così da non poter evitarlo (perché la persona in questione non sospetta neanche di ignorare qualcosa).

b) **L'ignoranza antecedente scusa dal peccato.** Perché questa ignoranza non procede da negligenza, come abbiamo già detto, e l'atto si compie proprio a causa dell'ignoranza; non si sarebbe mai compiuto se si fosse posseduta conoscenza. Per questo si dice che chi ha ignoranza antecedente agisce "per ignoranza".

c) **L'ignoranza concomitante**, non essendo causa dell'azione che si fa (si farebbe ugualmente senza di essa) non accusa né scusa dal peccato commesso. La causa del peccato si dovrà cercare in un'altra cosa (nel disprezzo delle leggi ecclesiastiche, nella pigrizia, ecc.).

d) **L'ignoranza conseguente, crassa o supina, è sempre colpevole e non annulla la responsabilità, sebbene la diminuisca.**

- Non toglie mai la responsabilità dell'atto: perché se è mancata la conoscenza attuale, tale assenza, procedendo da negligenza colpevole, è volontaria **in causa** e, pertanto, dà luogo ad una responsabilità morale in causa.
- Procedendo però solamente dalla negligenza (non si farebbe, cioè, l'atto se si possedessero le conoscenze necessarie), diminuisce la responsabilità, perché la volontarietà è più nella negligenza che

nell'errore attuale che si sta commettendo. Che diminuisca la responsabilità non vuol dire che il peccato sia lieve; sarà lieve o grave a seconda della negligenza e delle conseguenze che questa comporta.

Così, per esempio, la trascuratezza nell'acquisire le conoscenze professionali necessarie fa che un medico sia responsabile dei danni causati al paziente, o che un ingegnere sia responsabile del crollo di un edificio e delle morti conseguenti allo stesso se la causa è stata l'aver fatto calcoli sbagliati o erronei per mancanza di perizia.

e) **L'ignoranza conseguente *affettata*, cioè cercata intenzionalmente, aumenta la malizia dell'atto.** "L'ignoranza simulata e la durezza del cuore (cf. Mc 3,5-6; Lc 16,19-31) non diminuiscono il carattere volontario del peccato ma, anzi, lo accrescono"<sup>23</sup>. Perché in questo caso si vuole rimanere nell'ignoranza in ordine a compiere il peccato futuro. Ciò quindi comporta una maggiore malizia. Si denomina ignoranza affettata l'attitudine di chi evita di informarsi per agire secondo il proprio desiderio.

Per esempio, peccherebbe per ignoranza affettata (e inoltre perché agisce con coscienza positivamente dubbiosa) una donna che sospetta che il "dispositivo intrauterino" sia un mezzo con possibilità abortive ed evita volontariamente di informarsi per evitare conflitti di coscienza (poiché non si sente disposta a smettere di usarlo se venisse confermata la veracità dei suoi sospetti).

**35.** Nel caso dei **contratti**, quando in essi c'è errore, dolo o ignoranza, si deve tener conto di quanto segue:

a) Quando l'errore riguarda la sostanza stessa della cosa o del contratto, o riguarda il motivo o ciò che si propone come condizione *sine qua non*, il contratto è invalido. L'errore sulla persona rende invalido il contratto quando è la causa principale dello stesso. Per esempio, questo tipo di errore rende sempre invalido il matrimonio.<sup>24</sup>

b) Quando riguarda solo le qualità o accidenti della cosa, in generale è valido (tranne che il diritto non stabilisca diversamente), ma può dare luogo a rescissione secondo le norme giuridiche<sup>25</sup>.

---

23

*Catechismo della Chiesa Cattolica* n° 1859.

24

CIC, cc.. 1096-1097.

25

c) Quando l'errore si provoca con dolo o frode, i contratti sono validi ma rescindibili da parte della persona danneggiata<sup>26</sup>, salvo alcuni casi particolari, come nel matrimonio, nel quale l'atto è invalido<sup>27</sup> (cf. n° 464).

### 3. LE PASSIONI DISORDINATE

**36.** Intendiamo per passione disordinata il dominio che esercita l'appetito sensibile (sia concupiscibile che irascibile) sulla ragione, impedendole il dominio sui suoi atti.

**La passione antecedente diminuisce la libertà dell'atto e pertanto la sua colpevolezza.** Si chiama passione **antecedente** il movimento passionale che nasce senza deliberazione della persona, influenzando, come un fiume che straripa e passa su tutto ciò che incontra al suo passaggio, sull'atto volontario, fino al punto di potere causarlo (come nel caso di un soggetto irritabile, in cui un'offesa può suscitare una reazione passionale di ira, non previamente deliberata, che lo spinge alla aggressione). Diminuisce la colpevolezza, perché offusca l'intelligenza e così rende difficile la conoscenza necessaria per l'atto morale. I peccati che si commettono sotto il suo influsso sono meno gravi in rapporto a quelli che si commettono freddamente: di solito si chiamano *peccata infirmitatis*, peccati di debolezza.

La passione **conseguente** è quella che è provocata volontariamente dal soggetto; aumenta l'imputabilità, perché la volontà agisce sotto una passione eccitata di proposito per facilitare l'atto. Per esempio, chi per vendicarsi con maggiore violenza cerca di suscitare la passione dell'ira mediante ricordi delle offese ricevute, o dei danni causati, ecc.; o quando chi vuole peccare contro la castità con maggiore intensità cerca di suscitare desideri impuri mediante immagini, toccamenti, ecc. In questi casi, la passione è volontaria e direttamente preparata e cercata.

La passione **concomitante** è quella che accompagna in modo spontaneo l'atto; non aumenta la responsabilità, ma **manifesta** l'intensità del volere: rende evidente che l'atto volontario è così veemente che ridonda

---

Cf. CIC, c. 126.

26

Cf. CIC, c. 125.

27

Cf. CIC, c. 1098.

nell'appetito sensitivo. Questo, per esempio, è il caso di chi realizza una buona azione con grande diletto o con consolazione, o chi colpisce un nemico con singolare veemenza o crudeltà (tali emozioni, diletto, consolazione, crudeltà, non sono causa di tali atti né sono cercati dalla persona, ma semplicemente sono manifestazione dell'intensità dell'affetto).

#### 4. IL TIMORE

**37.** Il timore è una passione che influisce in modo peculiare sulla volontà. Somiglia parzialmente alla violenza, come una specie di violenza morale. È una perturbazione dell'animo di fronte ad un pericolo reale o immaginario. Bisogna soprattutto distinguere fra il **timore antecedente**, che ci spinge a compiere un atto che altrimenti non avremmo compiuto (si dice, pertanto, che chi agisce così, agisce *per timore*), e il **timore concomitante**, che è quello che accompagna alcuni atti pericolosi, ma che sono volontariamente voluti (si dice in questo caso che si agisce *con timore*).

**Considerando l'importanza del male che lo causa, il timore può essere grave o lieve.** Ordinariamente causa timore grave il pericolo di morte, di mutilazione, di una grave infamia, di una notevole perdita di beni, ecc. Invece, produce timore lieve la possibilità di contrarre una lieve malattia, di perdere un guadagno non considerevole, ecc. Bisogna tener presente che ciò che per alcuni è lieve può risultare grave per altri. Questo carattere relativo può essere dovuto alle circostanze del soggetto (età, salute) o al suo stato d'animo.

**In quanto causato da un'altra persona (minaccia), si distingue fra timore giustamente o ingiustamente causato.** Il timore **giustamente** causato nasce da una minaccia giustificata nei suoi motivi e nel suo modo, come il creditore che minaccia di portare in giudizio il debitore insolvente, o il giudice che minaccia di un grave castigo il reo in caso di ricaduta nel delitto commesso. È invece **ingiusto** il timore prodotto sproporzionatamente o senza giusta causa, oppure incusso non avendo il diritto di farlo.

**38.** Il timore **antecedente** produce un misto di volontarietà e di involontarietà, per cui è anche chiamato "volontario *secundum quid*". Questo diminuisce la volontarietà, giungendo in pochi casi a sopprimerla se priva dell'uso della ragione. Di solito non annulla la responsabilità dell'atto, ma la diminuisce.

Il timore **concomitante** è perfettamente libero e volontario. È il caso del soldato che combatte con il timore di perdere la vita, del ladro che ruba con il timore di essere sorpreso, o dell'autista che guida ad alta velocità con timore di fare un incidente. Nella maggior parte dei casi, questo timore è segno di una maggiore intensità dell'atto volontario, dato che per compierlo si deve vincere anche l'ostacolo del timore che emerge dalla sua esecuzione.

**39. In caso di azioni intrinsecamente gravi secondo la legge naturale o soprannaturale, nemmeno il timore grave converte il peccato mortale in veniale, sebbene diminuisca la malizia della colpa.** Per timore della morte non si può rinnegare la fede, né partecipare attivamente ad un assassinio, né votare a favore di una legge direttamente contraria alla legge naturale (aborto, divorzio, eutanasia, ecc.).

**40. Le leggi umane non obbligano in caso di timore grave.** Perché l'intenzione del legislatore umano non pretende di obbligare in condizioni di eccessiva difficoltà. Questo include le leggi umane ecclesiastiche: per esempio, sotto minaccia di morte non è obbligatoria la partecipazione alla Messa domenicale.

**41.** Nel caso dei **contratti** realizzati per timore, cioè sotto minaccia, si deve dire:

a) Se il timore perturba totalmente l'uso della ragione, il contratto è assolutamente invalido.

b) Se il timore è grave ma giusto, il contratto è valido: perché il timore non sopprime totalmente, salvo rare eccezioni, l'elemento volontario, e non arreca ingiuria a chi è intimorito, perché si esige da lui qualcosa secondo giustizia.

c) Se è grave e ingiusto (per minaccia), il diritto canonico dichiara validi i contratti, salvo alcuni particolarmente indicati, ma possono essere rescissi dal giudice, su richiesta della parte danneggiata. I casi eccettuati (ossia che sono direttamente invalidi) sono: il matrimonio <sup>28</sup>, la rinuncia ad un beneficio ecclesiastico <sup>29</sup>, i voti <sup>30</sup>, la professione religiosa<sup>31</sup>.

---

28

CIC, c. 1103.

29

CIC, c. 188.

30

### III. PRINCIPI MORALI DERIVATI DALLE FONTI DELLA MORALITÀ DELL'ATTO

**42.** Il principio chiave che regge il giudizio morale di ogni azione è la sentenza dello Pseudo Dionigi, ripetuta da San Tommaso: “al bene di un atto concorrono il bene di ognuna delle sue cause; per la sua malizia basta il difetto di una qualunque di esse” (*bonum ex integra causa; malum ex quocumque defectu*). Le cause o fonti della moralità sono i tre elementi che concorrono in ogni azione: l’oggetto morale, il fine e le circostanze. Per questo motivo, solo l’azione nella quale concorrono la bontà del fine, dell’oggetto (o almeno la sua indifferenza) e delle circostanze potrà essere pienamente buona.

#### 1. L’OGGETTO DELL’ATTO E I PRINCIPI MORALI CHE LO REGGONO

**43.** La moralità di un atto dipende fundamentalmente dall’**oggetto** razionalmente scelto dalla volontà deliberata. Questo oggetto è un **bene** (vero o apparente) che la ragione pratica intravede contenuto in una **determinata azione o comportamento**, e che la volontà sceglie. In altre parole è quell’azione liberamente scelta, considerata indipendentemente dal fine (intenzione) per il quale si sceglie o dalle circostanze in cui si realizza.

In ognuno dei nostri atti umani la volontà **sceglie** un determinato comportamento (per esempio, mentire, aiutare il prossimo, condannare il colpevole, votare una legge). Questo comportamento scelto è quello che si denomina **oggetto morale**. È importante notare che l’oggetto morale non è una cosa fisica, ma un’azione che la nostra ragione giudica come buona o cattiva, in relazione alla legge naturale o divina positiva. Così, propriamente parlando, l’oggetto del furto, cioè quello scelto dalla volontà, non è questa o quella cosa rubata, ma **l’azione di privare** il legittimo proprietario di questa o quella cosa contro la sua volontà; l’oggetto morale dell’azione di “insultare” non è “parlare”, questo è il suo oggetto fisico, ma “pronunciare parole ingiuriose” contro una persona. In questo senso appartengono all’“oggetto morale” dell’atto gli elementi singolari che contribuiscono a dare una qualifica morale specifica a questo atto (per

---

CIC, c. 1191.

questo nell'esempio appena fatto, che le parole pronunciate siano "ingiuriose" non è una semplice circostanza dell'insulto, ma parte della sua essenza)<sup>32</sup>. Allo stesso modo l'oggetto morale che sceglie la persona che vende un preservativo o uno strumento abortivo non è "vendere" (passare una cosa da un padrone ad un altro in cambio di denaro), ma "vendere un prodotto destinato esclusivamente ad impedire il concepimento o a distruggere una vita umana nel seno materno". *Quello* che si vende in questo caso non è una circostanza, ma è elemento costitutivo dell'oggetto morale che si sceglie.

**44.** Considerando l'oggetto morale, gli atti si distinguono in **buoni, cattivi e indifferenti**, secondo che la ragione, giudicando in astratto (cioè astraendo dal fine concreto a cui la persona ordina detta azione scelta), percepisca in essa qualcosa che contraddica i beni fondamentali della natura umana tutelati dai dieci comandamenti (mentire, rubare, uccidere l'innocente), o che promuova questi beni (amare Dio, onorare i genitori), o che non dica niente né a favore né contro gli stessi (come passeggiare, cogliere un fiore, ecc.).

**45. L'oggetto morale è il primo elemento essenziale della moralità dell'atto e condizione della sua piena bontà.** Le nostre azioni hanno una prima bontà o malizia dal loro oggetto, cioè dall'azione che liberamente decidiamo di compiere, indipendentemente dal fine ulteriore a cui intendiamo ordinare l'azione scelta: fare l'elemosina è cosa buona in sé, anche se chi la fa agisce per vanità; approvare una legge che permette l'aborto è un atto cattivo per il suo oggetto, qualunque sia l'intenzione di chi lo compie; mentire è un atto cattivo, anche se lo si vuole fare per salvare un innocente.

**La bontà o l'indifferenza dell'oggetto morale è condizione sine qua non per la bontà dell'atto.** La bontà dell'oggetto è un elemento essenziale per l'intera bontà della volontà. Nessuno può ordinare a Dio qualcosa che di per sé non si può ordinare a Lui: non si può dare gloria a Dio mentendo.

## **2. IL FINE MORALE**

**46.** Il fine morale è quello a cui si ordina tutto l'atto volontario, cioè l'oggetto non dell'elezione ma dell'intenzione; per esempio, chi decide di

calunniare il prossimo (oggetto morale) **affinché perda il posto di lavoro** (*fine morale*).

Il fine si divide, dal punto di vista morale, in buono e cattivo. Non esistono fini indifferenti, perché i fini sono sempre concreti, circondati da circostanze che li determinano moralmente. Il fine sarà buono quando è in accordo con la regola della ragione e con la legge eterna; cattivo se è discorde da queste.

Riprendendo i suddetti esempi possiamo osservare che uno stesso oggetto morale può essere ordinato a fini diversi. Si può, per esempio, ingiuriare una persona per vendetta, per semplice malizia o per farla adirare. Si può, allo stesso modo, vendere preservativi per promuovere la campagna contro la natalità, per guadagnare economicamente, per non perdere il proprio lavoro, ecc.

### **3. PRINCIPI DERIVATI DALLA CONGIUNZIONE TRA FINE E OGGETTO**

**47.** In ogni atto umano il fine e l'oggetto morale si coniugano fra loro. Dalle diverse coniugazioni tra fini e oggetti avremo le possibili qualificazioni morali degli atti.

**Le azioni che per il loro oggetto sono indifferenti, diventano buone o cattive per il fine.** Così, per esempio, passeggiare (per sé indifferente) sarà buono quando abbia per fine motivi di salute, riposo, ecc.; sarà cattivo se si fa per pigrizia, trascuratezza dei propri doveri, ecc.

**Un'azione buona per il suo oggetto, diventa più o meno buona, o anche cattiva, per il fine:**

- Un **oggetto buono**, adeguandosi ad un **fine buono**, dà luogo ad un'azione dotata di maggiore o minore bontà, a seconda di come sia la qualità del fine. Studiare è cosa buona; se si fa solo per essere promossi è meno buono di quando si fa per dar gloria a Dio.
- Quando però con un **oggetto buono** si persegue un **fine cattivo**, l'azione si corrompe. Fare l'elemosina per indurre una persona al male corrompe l'azione.

**Un'azione cattiva per il suo oggetto può diventare più o meno cattiva quando si compie per un fine cattivo** (a seconda che il fine sia più o meno cattivo dell'azione stessa). Per esempio, quando

qualcuno semina dubbi nella fede di una persona semplice, per portarla all'apostasia dalla fede o alla disperazione.

**Per quanto si voglia compiere un'azione cattiva per il suo oggetto, anche se si fa per un fine buono, non fa diventare buona tale azione.** Per esempio, chi abortisce per evitare un altro figlio e poter così educare e nutrire meglio gli altri figli, compie un'azione intrinsecamente cattiva. Il medico che impianta un dispositivo intrauterino abortivo o contraccettivo pecca gravemente, anche se la sua intenzione è unicamente quella di conservare il suo posto di lavoro. Chi mente pecca, anche se lo fa per salvare la fama di un innocente ingiustamente accusato. Vale qui il principio universale "il fine non giustifica i mezzi".

#### **4. PRINCIPI DERIVATI DALLE CIRCOSTANZE**

**48.** Le circostanze sono le condizioni accidentali che accompagnano ogni atto umano (il luogo e il momento in cui si realizza l'azione, la condizione di chi compie l'atto, ecc.). Si possono ridurre a sette: tempo, luogo, modo, materia (*che cosa*), motivazioni, agente (*chi*), e mezzi impiegati.

Quando per qualcuna di queste si modifica la moralità sostanziale dell'atto umano (sia che diventi grave o che cambi la specie morale), più che una mera circostanza è, in realtà, parte dell'oggetto stesso dell'atto, e si dice, della circostanza, che cambia la specie dell'atto.

**Affinché una circostanza interessi la moralità di un atto, deve comportare qualche particolare convenienza o sconvenienza con la regola morale e deve essere avvertita,** altrimenti è puramente accidentale all'atto. Per esempio, derubare una persona a casa sua o in un luogo aperto non aggiunge o toglie niente di sostanziale alla moralità del furto, ma il farlo dentro una chiesa sì, perché si sta violando, con questo, la sacralità del luogo. Ma se una persona ruba dentro una chiesa senza rendersi conto che è un luogo sacro (pensando, per esempio, che è un museo), questa circostanza (luogo sacro) non influisce sulla moralità del suo atto, perché non è stata avvertita dal soggetto nel momento della realizzazione dell'atto.

**49. Alcune circostanze cambiano la specie morale dell'atto.** La specie morale dell'atto è il genere di vizio (fornicazione, adulterio, stupro, ecc.). Così, la circostanza "qualità dell'agente" fa che un atto sessuale compiuto da un celibe sia fornicazione, e compiuto da un coniugato sia adulterio. Comportano questo tipo di cambiamento specialmente le

circostanze: chi, che cosa (nel senso di qualità: rubare un calice o una semplice coppa), dove (se il luogo è sacro o profano), mezzi usati (possono aggiungere un peccato di ingiustizia; per esempio se si usa la frode, la violenza, armi da fuoco, ecc.); a quale scopo, quando (nel senso di qualità del tempo: peccare di gola un venerdì santo).

**Altre circostanze cambiano la specie teologica dell'atto.** La specie teologica è la levità o gravità di un atto. Cambiare la specie teologica significa far sì che un peccato lieve diventi grave o viceversa. Per esempio, rubare una piccola quantità di denaro o una grande quantità cambia la gravità del peccato, ma non la sua essenza (continua ad essere un furto). Producono questo tipo di cambiamento le circostanze: che cosa (nel senso di quantità: in un furto, per esempio, molto o poco), quando (nel senso di durata: trattenersi a lungo in una tentazione), come (compiuto in un impeto passionale o con piena deliberazione).

**50. È obbligatorio confessare solo le circostanze che cambiano la specie, non quelle che semplicemente lo aggravano (sebbene in alcuni casi possa essere conveniente).** Si intende per *circostanze semplicemente aggravanti* quelle che non cambiano la specie morale né quella teologica, ma che fanno che un atto per sé grave (per esempio, l'omicidio di un innocente) sia più o meno grave (per esempio, facendolo con passione, con freddezza, odio, premeditazione, ecc.). Il tacere le circostanze *semplicemente aggravanti* non compromette la confessione; ma il tacere deliberatamente una circostanza che cambia la specie rende la confessione invalida e sacrilega (per esempio, se qualcuno si accusa di avere avuto relazioni sessuali con un'altra persona omettendo di dire, per vergogna, che la persona era del suo stesso sesso, o sposata, o consacrata). In questo caso rimane l'obbligo di reiterare integralmente la confessione mal fatta (o le confessioni mal fatte).

**51.** Fra le principali circostanze che possono avere qualche speciale peso morale nei tanti atti umani si trovano:

- Anzitutto il **tempo** (a volte anche la durata) in cui è stato realizzato l'atto (*quando*). Fa riferimento a qualche qualità morale connessa con il momento in cui si realizza l'azione. Così, per esempio, una correzione fatta con molto ritardo perde parte della sua normale efficacia, o fatta in momenti in cui chi viene corretto non può psicologicamente riceverla; o, per esempio, il carattere sacro di certi giorni dell'anno che può influire su una determinata azione, come il mangiare carne il venerdì santo. Non vogliamo dire che in *tutti gli atti* questa o le seguenti circostanze aggiungano particolare malizia o

modifichino la moralità dell'atto. In molti casi, né il tempo, né la qualità della persona, ecc., dicono niente di nuovo sull'atto; ma per un giudizio morale sicuro ed integro devono essere considerate per la possibilità che apportino qualche speciale difformità con le regole morali.

- Lo **spazio o luogo** in cui si compie (*ubi*). Fa riferimento alla qualità propria del luogo che potrebbe implicare una connotazione morale per il fatto realizzato. Così, per esempio, il fatto che qualcuno sia offeso in pubblico o in privato; oppure fornicare o rubare in un luogo profano o in un luogo sacro.
- Il **modo** in cui si esegue (*quomodo*). Indica la modalità dell'azione, in quanto questa può denotare maggiore o minore malizia, come, per esempio, la delicatezza o brutalità di una correzione.
- La **materia** sulla quale versa (*circa quid*). Designa la qualità dell'oggetto (per esempio, se l'oggetto rubato è qualcosa di profano o di sacro), oppure la quantità (se era molto o poco), o (se si tratta non di una cosa, ma di una persona) la qualità della persona su cui si compie l'azione (se è libera, coniugata, o se ricopre una carica pubblica o no, ecc.). La qualità può modificare la specie morale dell'atto (quando si ruba un oggetto, se questo è consacrato al culto divino, l'azione passa ad essere una *profanazione* e un *sacrilegio* e non un semplice furto); la quantità, invece, interessa solo la specie teologica (peccato veniale o mortale).
- I **motivi** che lo causano (*cur*). Indica i motivi o fini secondari in un'azione (il fine primario, come abbiamo visto, interessa la sostanza dell'atto). Per esempio, un'azione che anche se fatta per aiutare il prossimo (fine principale), comporta anche un desiderio di vanagloria (fine circostanziale).
- Le **qualità** di chi lo compie (*quis*). Allude a quelle qualità o condizioni della persona che compie l'azione e che, in alcuni casi, possono comportare relazioni di convenienza o di sconvenienza con la regola morale, come la sua notorietà (persona di fama pubblica o no), il suo stato (coniugato, libero, consacrato), la sua responsabilità (governatore o semplice cittadino). Non è la stessa cosa l'affermazione di un errore dottrinale fatta da un sacerdote che da un laico; un atto sessuale fatto da un coniugato fuori dal suo matrimonio (adulterio), da un uomo libero (semplice fornicazione) o da un consacrato (sacrilegio).

- I **mezzi** che usa l'agente per compierlo (*quibus auxiliis*). Allude ai mezzi usati per compiere l'atto, in quanto questi possono ridurre o aggravare la moralità dell'atto compiuto. Così, per esempio, il furto a mano armata è più grave del semplice furto; o anche una minaccia a parole o una minaccia armata.

#### IV. I PRINCIPI SULLA COSCIENZA

**52.** La coscienza morale è quel giudizio della ragione per il quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto che pensa di fare, che sta facendo o che ha fatto. Di seguito vedremo le principali divisioni e i suoi principi morali. Questo completa quanto abbiamo detto circa la consapevolezza (cf. n° 17-20).

##### I. COSCIENZA ANTECEDENTE E COSCIENZA CONSEQUENTE

**53. La coscienza antecedente influisce sulla moralità dell'atto.** La coscienza antecedente è la coscienza della moralità di un atto che si *progetta* di realizzare nel futuro (immediato o remoto). È, per esempio, la coscienza che ha un ladro rispetto all'atto che sta per compiere: sa che questo atto è un furto, che è ingiusto e che, pertanto, non dovrebbe farlo. La coscienza antecedente guida il nostro agire morale: comandandoci di fare qualcosa se è buona e obbligatoria, proibendo di farla se è cattiva, dandoci libertà se è indifferente o buona ma non obbligatoria.

**La coscienza conseguente non influisce sulla moralità dell'atto.** La coscienza conseguente è la coscienza che si ha di un atto già realizzato (per esempio, una persona sa che per pigrizia non ha partecipato alla Messa domenicale e che, pertanto, ha operato contro il precetto della Chiesa). Compie il ruolo di testimone e di giudice, ma non influisce direttamente sulla moralità dell'atto; manifesta soltanto che questo atto è stato buono o cattivo. L'atto è buono o cattivo secondo la coscienza che si aveva al momento in cui si realizzava l'azione, non secondo quella che si acquista più tardi. Se l'atto è stato buono, lo approva; se è stato cattivo, lo disapprova riempiedoci di rimorso e di inquietudine. Se qualcuno però si rende conto dell'illiceità di un atto solamente "post factum", cioè dopo averlo fatto (per esempio, una persona che il lunedì mattina si rende conto che il giorno precedente era domenica e per inavvertenza non ha partecipato alla Messa), non ne è moralmente interessato (a meno che ci sia stata negligenza colpevole, come abbiamo già visto parlando

dell'ignoranza vincibile). Cioè, la coscienza non ha effetti retroattivi, ma obbliga per il futuro.

## **2. COSCIENZA VERA ED ERRONEA**

**54. Coscienza vera** è quella che giudica d'accordo con i principi oggettivi della moralità, rettamente applicati all'atto che si sta per compiere. È anche chiamata **coscienza retta**. Per esempio, ha coscienza vera o retta chi giudica che l'aborto che sta per compiere è un peccato gravissimo e censurato con la scomunica, o chi pensa che non è mentire il conservare il silenzio davanti a chi ci chiede qualcosa di privato senza avere diritto a saperlo.

**La coscienza vera è di per sé l'unica regola soggettiva e prossima degli atti umani**, perché è l'unica che include il vero dettame della legge eterna, fonte di ogni moralità.

**Perciò quello che si oppone alla coscienza vera sarà sempre oggettivamente cattivo, sebbene possa non esserci peccato, se si opera con errore invincibile.**

Pertanto, l'uomo deve adoperare tutti i mezzi per formarsi una coscienza vera, cioè:

- 1 Essere diligente per conoscere le leggi che reggono la vita morale (leggere il Catechismo della Chiesa, cercare di conoscere gli insegnamenti del Magistero autentico della Chiesa).
- 2 Chiedere consiglio agli esperti (confessore o consigliere), nei casi dubbi.
- 3 Pregare per chiedere luce e discernimento.
- 4 Rimuovere gli impedimenti (per esempio, gli affetti disordinati e le passioni che alterano il giudizio dell'intelligenza).

**55. Coscienza erronea o falsa** è quella che non coincide con la verità oggettiva delle cose. Questa può a sua volta dividersi in:

a) **Coscienza erronea invincibile**: è quella il cui errore non può in alcun modo essere annullato, sia perché non è venuto alla mente di chi agisce, nemmeno confusamente, il minimo dubbio sulla liceità di

quell'azione, sia perché, anche se lo ha assalito qualche dubbio, non ha potuto dissiparlo, pur facendo tutto quanto poteva fare.

**La coscienza invincibile e incolpevolmente erronea può essere, accidentalmente, regola soggettiva degli atti umani.** Ciò perché, essendo invincibilmente erronea, è **soggettivamente retta** (non oggettivamente). Questo basta perché sia obbligatoria quando comanda o proibisce, e perché scusi dal peccato quando permette. È retta però **accidentalmente** e obbliga **ipoteticamente**, cioè mentre quella persona rimane nel suo errore. Per esempio, chi è convinto (non per cattiva disposizione, ma per cattiva formazione incolpevole) che è lecito mentire per salvare una vita innocente.

b) **Coscienza erronea vincibile:** è quella il cui errore non è scomparso a causa della negligenza di chi lo pativa (o perché ha fatto poco o niente per eliminarlo), il quale avvertiva in qualche modo l'errore o, almeno, dubitava o sospettava di poter trovarsi in un errore morale.

È, per esempio, il caso della persona che ha alcuni dubbi o che almeno è inquieta riguardo alcune pratiche sessuali dentro il matrimonio, o sui mezzi usati per regolare la natalità; o il caso di chi non si sente sicuro riguardo ad alcune operazioni finanziarie che reggono il suo lavoro, ecc. Queste inquietudini possono essere sorte a causa di una lettura, per aver ascoltato una predica, o durante una conversazione. A partire da questo momento, se realmente i suoi principi morali erano erronei, la sua coscienza è erronea ma vincibile, ed ha l'obbligo di uscire dall'errore prima di agire, perché sospetta che può commettere una mancanza oggettivamente grave.

**La coscienza vincibilmente erronea non può essere regola soggettiva degli atti umani.** Ciò perché dobbiamo adoperare tutti i mezzi per dissipare il dubbio o l'errore, altrimenti si starebbe accettando la possibilità di peccare.

### **3. COSCIENZA CERTA, DUBBIA E PERPLESSA**

Questa distinzione si prende a partire dai gradi di perfezione soggettiva della coscienza morale.

**56. Coscienza certa** è quella che emette il suo giudizio in modo categorico e fermo, senza timore di sbagliarsi. È quella che compie una buona azione essendo sicura che è buona, o una cattiva azione sapendo che è cattiva. Solo la coscienza certa è norma legittima dell'agire morale, perché

colui che decide di agire dubitando se ciò che farà è buono o cattivo accetta la possibilità di peccare; per questo è necessario eliminare tale possibilità uscendo dal dubbio prima di agire. Tuttavia per uscire dal dubbio basta raggiungere una certezza, che sia:

- **morale**, cioè che si escluda ogni dubbio prudente;
- **pratica**, ossia che si constati la liceità di questo caso concreto (anche se non si arrivano a conoscere i principi morali che lo reggono);
- **indiretta**, come succede quando la certezza risulta dal fondarsi sull'autorità altrui (per esempio, basta che la persona sappia che tale cosa è insegnata così dal Magistero autentico, o da autori di sicura dottrina, anche se essa personalmente non capisce perché le cose siano così).

**57. Coscienza dubbia.** È quella che vacilla sulla liceità o illiceità di un'azione, senza determinarsi a emettere il suo giudizio definitivo. I dubbi si dicono **positivi** quando vi sono ragioni di peso per sospettare che tale azione possa essere illecita. Si dicono, invece, dubbi "negativi" o "irrazionali" quelli che mancano di senso (come, per esempio, la maggioranza dei dubbi degli scrupolosi). Bisogna dire, in generale, che **non è mai lecito agire con dubbio positivo** sulla liceità di un'azione concreta, perché si sta accettando la possibilità di peccare. In questi casi, o si segue la parte più sicura (che è quella che favorisce la legge) – ossia omettendo l'atto della cui liceità si continua a dubitare o facendo quello che crediamo che più ci obblighi –, oppure si cerca di arrivare ad una certezza pratica prima di operare.

**58. Alcuni principi per il discernimento.** Per risolvere i casi dubbi, alcuni moralisti hanno elaborato una serie di norme generali la cui funzione è quella di aiutare il discernimento e le decisioni delicate. Eccone alcune:

- 1 **In caso di dubbio pratico bisogna seguire la parte più sicura**, ossia omettere l'atto della cui liceità continuiamo a dubitare oppure praticare quello che crediamo che forse ci obblighi di più secondo la legge.
- 2 **In caso di dubbio, bisogna essere a favore di chi è favorito dalla presunzione.** La ragione è che la presunzione genera, nella maggior parte dei casi, una certezza morale della rettitudine dell'azione. Per esempio, se un medico ha dubbi positivi sul fatto che

un paziente privo di coscienza sia vivo o no, non può privarlo di alcun mezzo ordinario, perché deve presumere che sia vivo, fino a quando non constati il contrario.

- 3 **In caso di dubbio, è migliore la condizione di chi possiede attualmente la cosa.** Principio utile in materia di giustizia: le cose appartengono al possessore in buona fede, finché non si dimostri il contrario. Per esempio, qualcuno ha comprato qualcosa in buona fede e dopo, per alcuni dettagli strani dell'oggetto comprato, gli sorgono dubbi sul fatto che quello possa essere stato rubato; mentre esce dai suoi dubbi (se può uscirne), può rimanere con ciò che ha comprato in buona fede.
- 4 **In caso di dubbio, bisogna giudicare secondo ciò che ordinariamente accade.** Per esempio, chi dubita se ha acconsentito ad una tentazione interna (cattivi pensieri o desideri) può **presumere** di aver acconsentito se è una persona di coscienza rilassata, perché queste persone ordinariamente acconsentono alle loro tentazioni, oppure di non aver acconsentito se si tratta di persona di coscienza delicata, perché coloro che hanno questo tipo di coscienza ordinariamente si rendono conto con chiarezza quando hanno acconsentito o no.
- 5 **In alcuni casi di dubbio, bisogna supporre la validità dell'atto.** Questo principio si applica solo quando il fatto principale è certo e si dubita unicamente di qualche circostanza dello stesso (per esempio, se uno dubita di essersi confessato con sufficiente dolore dei suoi peccati, può pensare di sì, in quanto il fatto principale, la confessione, è certo, e dubita solo della sufficiente contrizione). Non vale in materia sacramentale, quando si dubita di qualche elemento sostanziale; in tal caso i sacramenti devono ripetersi "sub condizione". Per esempio, il sacerdote che dubita che un bambino sia stato battezzato validamente da una levatrice, poiché nessuno è stato testimone del fatto.
- 6 **In caso di dubbio, bisogna restringere ciò che è odioso e ampliare ciò che è favorevole.** Intendendo per odioso tutto ciò che ha carattere di pena, ciò che va contro il diritto di un terzo e ciò che si oppone al diritto comune. Cioè, le leggi penose obbligano solo quando sono certe.
- 7 **In caso di dubbio il delitto non si presume, ma bisogna provarlo.**

**59. Coscienza perplessa.** È lo stato in cui si trova chi dubita della possibile illiceità delle azioni che gli si presentano come le uniche alternative del suo agire immediato (per esempio, il confessore che dubita se deve assolvere o no un penitente che considera dubbiosamente disposto). La perplessità deriva dal non poter riuscire ad individuare l'azione legittima o obbligatoria. Quando non si tratta di casi urgenti, e l'esecuzione si può sospendere fino alla consultazione di qualcuno competente, bisognerebbe aspettare fino a che si faccia la consulta. Nei casi in cui l'azione non si possa sospendere, bisogna scegliere ciò che si considera il bene maggiore, e quando la perplessità non si può eliminare, si può scegliere liberamente.

Per esempio, chi dubita tra l'obbligo di partecipare alla Messa una domenica e l'obbligo di assistere un infermo che non può lasciare da solo.

È importante ricordare che non si può considerare che ci sia una coscienza perplessa quando il Magistero autentico della Chiesa si è già pronunciato su un argomento, e la persona in questione conosce questo insegnamento (per esempio, chi conosce l'insegnamento della Chiesa sulla regolazione della natalità e sulla contraccezione).

#### **4. COSCIENZA SCRUPOLOSA, DELICATA, RILASSATA, CAUTERIZZATA E FARISAICA**

Questa divisione si prende a partire dal modo abituale di giudicare i diversi penitenti.

**60. Coscienza scrupolosa.** La **coscienza scrupolosa** è quella che, per motivi insufficienti, crede che vi sia peccato dove non c'è, o che sia grave ciò che è lieve. Il modo di procedere con gli scrupolosi sarà esposto in seguito (cf. n° 303 e seg.).

**61. La coscienza delicata è quella che giudica rettamente la moralità degli atti umani, estendendo il suo sguardo fino ai più piccoli dettagli.** Si distingue da quella scrupolosa per il fatto che, mentre questa vede peccato dove non c'è, quella delicata lo vede dove realmente esiste e tale come realmente è (quello grave come grave e quello lieve come lieve); allo stesso tempo sa adattarsi ad una sana e prudente epicheia, quando si presentano circostanze speciali non previste dal legislatore.

**62. La coscienza rilassata è quella che per futili pretesti considera lecito ciò che è illecito e lieve ciò che è grave.** È causata

dalla mancanza di fede viva e dalla perdita del senso del peccato; allo stesso tempo contribuiscono a questo modo di giudicare: la vita sensuale, la trascuratezza della preghiera, l'eccessiva sollecitudine per le cose terrene, l'ambiente frivolo, l'abitudine al peccato e la lussuria.

**63. La coscienza cauterizzata** è quella che, per l'abitudine di peccare, non dà alcuna importanza al peccato e ad esso si abbandona con tranquillità e senza rimorsi.

**64. La coscienza farisaica** è una combinazione di coscienza scrupolosa e coscienza rilassata; fa grande ciò che è piccolo e piccolo ciò che è grande; può preoccuparsi eccessivamente per cose accidentali che non hanno grande importanza, e allo stesso tempo non preoccuparsi per azioni gravi (come, per esempio, una calunnia).

## V. PRINCIPI MORALI SUL PECCATO

**65.** Il peccato è un atto umano cattivo. In quanto **atto umano**, deve riunire in sé le condizioni psicologiche che si richiedono per ogni atto sostanzialmente libero (conoscenza e volontarietà, assenza di impedimenti che annullino uno di questi due elementi). A sua volta, affinché si consideri **cattivo**, deve essere privo della conformità con la regola della ragione o con qualche legge giusta (divina positiva, naturale o umana giusta).

### I. CONDIZIONI PER IL PECCATO MORTALE

**66. Materia grave.** Si considerano materia grave di peccato quella che va contro i beni fondamentali dell'uomo, che sono quelli che, proprio per la loro importanza, sono tutelati dai comandamenti divini (la relazione con Dio e il culto divino, la relazione con i genitori e con i superiori, la vita umana, la castità, i beni propri ed altrui, la verità, ecc.). Su questo punto possiamo considerare i seguenti principi:

a) **Ogni peccato mortale richiede sempre materia grave reale o almeno soggettiva.** Cioè che sia di fatto realmente grave o che, per errore, la persona creda erroneamente che sia qualcosa gravemente proibita e ugualmente la voglia (perché la coscienza erronea obbligherebbe in questo caso ad astenersi dall'atto: cf. n° 55). Per esempio, la persona che crede erroneamente che rubare una moneta di scarso valore sia peccato grave e comunque lo fa, pecca gravemente perché *per lei* (a causa del suo errore) questa materia è grave.

b) **La gravità può provenire dall'atto in se stesso o da una circostanza.** Ci sono alcuni atti che in se stessi sono materia grave (come l'omicidio). Altri atti sono gravi in ragione di qualche circostanza, come, per esempio, i danni fisici, morali, o sociali che possono causare (come lo scandalo). È evidente che tali circostanze fanno di questa azione un peccato grave, nella misura in cui hanno in sé le condizioni per essere imputate al soggetto, come abbiamo detto sopra.

c) **Ci sono peccati che sono sempre mortali, per la loro materia** (“mortali *ex toto genere suo*”). Questo significa che non ammettono lievità [parvità] di materia (ossia che la *loro materia* non è mai lieve). È così perché il bene violato dal peccato, in tutti questi casi, è tale da costituire sempre peccato mortale. Questo non vuol dire che siamo *sempre* di fronte ad un peccato mortale. Potrebbe trattarsi di un peccato lieve; ma se è così, non sarà lieve *per la materia (oggetto morale)* ma, in ogni caso, per qualche causa soggettiva (consapevolezza o volizione difettose). Questo è il caso, per esempio, dell'idolatria, dell'omicidio, delle mancanze contro la castità, della bestemmia, dell'eresia ecc. Si tratta dei beni più fondamentali e sacri della persona, cosicché la lesione degli stessi comporta sempre la trasgressione di una materia gravemente protetta dalla legge divina.

d) **Ci sono peccati che non sono sempre mortali per la loro materia** (“mortali *ex genere suo*”). Cioè non sono sempre peccati mortali, ma solo quando la materia soddisfa certe condizioni. La loro materia è sempre qualcosa di proibito, ma, in certe circostanze, non supera il peccato veniale (come il furto di una quantità insignificante, o una bugia lieve).

**67. Piena consapevolezza.** Vale quanto abbiamo detto circa l'atto umano. È sempre necessaria la consapevolezza, e non solo la avvertenza psicologica, ma anche morale (cioè sulla moralità dell'atto). Deve essere piena, ma basta che sia generica, cioè è sufficiente sapere che si tratti di un'azione gravemente proibita, anche se si ignora la virtù verso la quale si va contro, o quale sia il comandamento trasgredito (cf. n° 18).

**68. Deliberato Consenso.** Anche qui vale quanto detto sull'atto umano. Il consenso deve essere perfetto, cioè la volontà deve accettare l'atto peccaminoso, pur avvertendo che è qualcosa di gravemente proibito (cf. n° 22).

**69. Due casi particolari** esigono una particolare attenzione<sup>33</sup>:

a) Chi pensa sul commettere o no un peccato grave e infine decide di non peccare. Se si tratta di un certo vacillamento procedente dalla mancanza di energia nel rifiutare la tentazione (per inerzia, pigrizia o negligenza), ordinariamente non supera il peccato veniale. Se invece si tratta di un vero e formale vacillamento sul commettere o no l'azione gravemente cattiva, si commette **peccato mortale**. Il peccato commesso è della stessa specie di quello che si commetterebbe se l'azione si realizzasse di fatto (per esempio, chi esita sul commettere un peccato contro la castità con una persona dello stesso sesso, pecca di omosessualità, anche se dopo non ha realizzato alcun atto; e questa circostanza – “con una persona dello stesso sesso” – ha l'obbligo di dichiararla in confessione).

b) Chi dopo la **perfetta consapevolezza** si comporta **passivamente** rispetto al consenso (né acconsente, né smette di acconsentire al movimento dell'appetito sensitivo identificato perfettamente come qualcosa di gravemente disordinato). Se si tratta di **movimenti gravi** della sensualità, che possono facilmente inclinare la volontà al peccato, è necessario resistere **positivamente** (in modo diretto, pregando, o in modo indiretto, pensando ad altre cose, cercando di distrarsi, ecc.), e pertanto la pura passività sarà anche peccato grave.

## **2. PASSAGGIO DAL PECCATO VENIALE AL MORTALE E VICEVERSA**

### **70. Un peccato di per sé veniale può diventare mortale per diverse cause:**

a) Per coscienza erronea: quando si crede che sia mortale e si commette ugualmente (se qualcuno crede che una piccola bugia sia mortale e deliberatamente la dice).

b) Per un fine gravemente cattivo: quando si fa un'azione di per sé lieve per un fine gravemente cattivo (ingiuriare leggermente una persona prevedendo e volendo che questa bestemmi oppure si arrabbi gravemente).

c) Per disprezzo formale di una legge che obbliga solo lievemente.

d) Perché costituisce un'occasione prossima di peccato mortale (assistere ad uno spettacolo non totalmente cattivo, ma sospettando che qualche scena sarà occasione di peccato mortale).

---

### **71. Un peccato di per sé grave può diventare veniale soltanto:**

a) Per coscienza invincibilmente erronea (se la persona crede che si tratti soltanto di qualcosa lieve).

b) Per imperfezione dell'atto (mancanza di piena consapevolezza o di perfetto consenso).

c) Per levità [parvità] di materia, in quei peccati che la ammettono.

### **3. LA DISTINZIONE SPECIFICA DEI PECCATI**

**72. C'è obbligo grave di confessare le circostanze che cambiano la specie<sup>34</sup>.** L'obbligo si riferisce propriamente alle differenze che la coscienza del penitente arriva a percepire. Il confessore a volte dovrà illuminarlo su alcune sfumature degli atti che il penitente non percepisce, allo scopo di formare la coscienza e di dargli maggiori motivi per lottare contro le tentazioni. Altre volte il confessore, pur percependo differenze specifiche che il penitente non avverte, dovrà tacere per evitare mali maggiori. Sull'obbligo di parlare o di tacere, parleremo più avanti (cf. n° 155).

**73. La prima distinzione dei peccati si desume dai diversi oggetti formali a cui si riferiscono.** Nell'omicidio di un sacerdote in una chiesa si possono distinguere tre oggetti formali: morte di un innocente (omicidio), di un consacrato (sacrilegio personale), in un luogo sacro (sacrilegio locale o profanazione). Nella relazione sessuale tra due coniugi di coppie diverse: la relazione sessuale è illecita, perché non sono sposati tra loro (fornicazione), l'ingiustizia per ognuno dei coniugi innocenti (ingiustizia e adulterio). Non è che si tratti di vari peccati, ma di un solo atto con diverse formalità, cosa che aumenta la sua gravità.

**74. La seconda distinzione specifica dei peccati si desume dalle virtù che questi ledono.** Dato che la diversità delle virtù corrisponde alla diversità di specie di valori morali, si può dire che la specie del peccato è determinata dalla virtù che questo lede. Così, per esempio, l'incredulità e il dubbio nella fede sono entrambi peccati contro la fede. L'odio verso Dio va contro la virtù della carità. La superstizione è un peccato contro la religione. Lo scandalo ferisce la virtù della carità fraterna.

**75. Quando un atto offende gravemente più di una virtù, si dovranno confessare le differenze specifiche.** Per esempio, chi ruba un calice consacrato lede la virtù della giustizia (furto) e quella della religione (consacrato). Un religioso che fornicava con una sua parente sposata lede la virtù della religione (perché è consacrato), la giustizia (adulterio), la castità (fornicazione) e la pietà (parentela).

#### **4. DISTINZIONE NUMERICA**

**76.** La distinzione numerica fa riferimento alla **quantità** (numero) di peccati commessi (sia della stessa specie come di diversa specie). Il Concilio di Trento dice che c'è obbligo grave di confessare tutti e ciascuno dei peccati mortali non ancora confessati direttamente <sup>35</sup>.

**77. I peccati sono numericamente distinti** quando la volontà li vuole in sé, cioè in maniera isolata (per esempio, una persona che ha commesso tre atti impuri in tre momenti diversi). Lo stesso si verifica per gli atti interni che in un certo modo hanno un fine in se stessi, come i pensieri disonesti o contro la fede. Questi costituiscono un *nuovo peccato* quando la volontà li ammette un'altra volta dopo una completa interruzione psicologica (per esempio, se dopo aver accettato un peccato contro la fede, ci si dimentica del fatto per un certo tempo, e ritornando a ricordarlo si rinnova interiormente il rifiuto della fede o di una verità rivelata).

**78.** Quando la volontà si propone un solo fine peccaminoso attraverso una serie di atti (pensieri, desideri e atti esterni), tutti quegli atti costituiscono un solo peccato. Soltanto l'interruzione morale, mediante il pentimento e la revoca libera del proposito peccaminoso, rompe la continuità e l'unità numerica. Per esempio, chi desidera un bene altrui, spia il padrone, escogita piani per rubarlo, usa i mezzi e infine lo ruba, si accusa in modo sufficiente se dice: "ho rubato una volta".

**79.** Un solo atto fisico può includere virtualmente una molteplicità di peccati, perché con un solo atto si possono ledere vari beni moralmente protetti. Così, con una bomba si possono uccidere varie persone, o con un peccato si possono scandalizzare vari soggetti. In questo caso, nella misura del possibile, si deve dire quante persone sono state danneggiate o scandalizzate.

## 5. LA GRAVITÀ DEI PECCATI

**80.** Non tutti i peccati – anche parlando di peccati mortali – sono ugualmente gravi. Talvolta è importante che il confessore faccia notare questo al penitente. Specialmente:

- Quando il penitente mette alla pari peccati di gravità molto diversa, come, per esempio, mancare alla Messa e compiere un aborto, o crede più grave serbare rancore verso il prossimo che averlo calunniato gravemente.
- Per farlo combattere con maggiore fermezza contro qualche peccato in particolare.

**81.** Innanzitutto bisogna dire che il peccato è tanto più grave quanto più elevato è il valore (bene o precetto) a cui si oppone direttamente.

I peccati più gravi sono quelli che offendono direttamente Dio, soprattutto quelli che oltraggiano la sua gloria e il suo amore. In primo luogo l'odio a Dio, la bestemmia, l'incredulità, la sfiducia nella sua misericordia; in secondo luogo, quelli che vanno contro l'umanità di Cristo; in terzo luogo, quelli che vanno contro i sacramenti che contengono l'umanità di Cristo o sono in intima relazione con essa. Per ultimo, quelli che offendono i valori creati.

La gravità soggettiva dei peccati si misura dal grado di libertà: ossia il grado di malizia o di debolezza, di conoscenza o di ignoranza e inavvertenza.

I peccati di malizia, che hanno la loro radice nell'orgoglio, sono molto più gravi e di più difficile pentimento dei peccati di fragilità, che hanno la loro fonte nella sensualità e che, generalmente, non includono il grado di premeditazione e di libertà che caratterizza i peccati dello spirito.

## 6. L'OCCASIONE DI PECCATO

**82.** Per **occasione di peccato** si intendono quelle circostanze (luoghi, conversazioni, trattare con determinate persone, letture, ecc.) che rappresentano, per il soggetto, un pericolo prossimo di acconsentire ad una tentazione proveniente da tali circostanze.

**Non è lecito esporsi volontariamente e senza giusta causa a qualcosa che rappresenti un pericolo prossimo di peccare.** Perché

questo suppone il dare poca importanza alla possibile offesa a Dio, cosa che è già oltraggiosa per Dio ed anche un vero peccato.

**È lecito esporsi per causa giusta e adeguata, ma prendendo le precauzioni necessarie per evitare il peccato.** C'è causa giusta e adeguata quando esporsi all'occasione è richiesto dal dovere di stato o dalla professione, o da una grande convenienza o per impedire danni maggiori. Per esempio, il medico che tratta alcune pazienti; la moglie che deve accompagnare il marito (per evitare cattivi comportamenti) ad uno spettacolo sconveniente (ma non intrinsecamente cattivo). Si devono prendere sempre tutte le cautele necessarie per non acconsentire alle tentazioni, come il far ricorso alla preghiera, rinnovare il fermo proposito di non cedere alle tentazioni, ecc. (cf. n° 268 e seg.).

## **7. I PECCATI INTERNI**

**83.** I peccati interni sono quelli nei quali non intervengono le nostre potenze esecutive, ma solo le potenze interiori (intelligenza, volontà, immaginazione, memoria, appetito sensibile).

**84. La compiacenza morosa.** Si chiama così il piacere che si prova in una rappresentazione immaginaria di un atto peccaminoso, come se si stesse compiendo, ma senza intenzione di compierlo. Quando ha per oggetto gli atti contrari alla castità, questi si chiamano comunemente cattivi pensieri o pensieri impuri.

- Quando è volontaria, è sempre peccato.
- Riceve la sua specie e la gravità dall'oggetto libero e volontariamente rappresentato (per esempio, se si tratta di pensieri impuri omosessuali, di fornicazione, ecc.). Pertanto è obbligatorio confessare le circostanze che cambiano la specie (anche se tuttavia si deve tenere in conto che molti penitenti possono credere, con errore invincibile, che trattandosi soltanto di atti interni, tali circostanze, come, per esempio, avere provato diletto in pensieri contro la castità pensando a persone sposate o consacrate, non sia necessario confessarle. In questo caso la loro confessione sarebbe valida, perché l'errore non è volontario).

**85. Il desiderio cattivo.** Si intende per desiderio cattivo l'appetenza deliberata di una cosa cattiva. Si riferisce al futuro. Si divide in efficace (con intenzione di attuarlo) o inefficace (semplice velleità).

- Quando è efficace è sempre peccato della stessa specie e gravità dell'atto esterno, con tutte le circostanze individuali dello stesso.
- Quando è inefficace è sempre pericoloso, ed è peccato se la condizione posta non elimina la sua malizia (è peccato dire: "io fornicarei, se Dio non mi mandasse all'inferno", perché la malizia della fornicazione non deriva dal fatto che Dio la castiga con l'inferno, ma, al contrario, la castiga perché è intrinsecamente cattiva; pertanto, chi dice così vuole la fornicazione in se stessa).

**86. Il godimento peccaminoso.** È la compiacenza deliberata in una cattiva azione compiuta da se stesso o da altri. Si riferisce al passato.

- La gioia per un peccato commesso rinnova lo stesso peccato con tutte le sue circostanze.
- È peccato provare tristezza per non aver approfittato di una occasione di peccare.

Tutti questi atti interni lasciano solitamente dubbi nel penitente sul consenso che si è prestato ad essi. Per aiutare i penitenti a discernere se hanno acconsentito o no, possono essere utili tre domande: (a) Ha aumentato volontariamente le sue immaginazioni o i suoi desideri? (b) Ha risposto fisicamente a queste tentazioni tramite stimoli volontari (per esempio, guardando oggetti provocatori)? (c) Rendendosi conto di quello che stava facendo, ha rifiutato di indirizzare la sua attenzione verso un oggetto indifferente o buono per distrarsi? La risposta affermativa alle tre domande, manifesta che c'è sufficiente fondamento per dire che la persona ha acconsentito volontariamente a questi atti interni.

## **VI. PRINCIPI MORALI SULLA COOPERAZIONE AL PECCATO DI UN ALTRO**

### **I. NOZIONE**

**87.** La cooperazione si definisce come **il concorso fisico o morale** all'azione di un altro. Qui ci interessa il concorso prestato all'azione cattiva di un altro. Non si tratta dello *scandalo*, che consiste nell'atto che dà **occasione** al prossimo perché commetta un atto cattivo, ma dell'atto che positivamente aiuta l'atto cattivo.

La cooperazione si dice personale quando consiste nell'aiuto che un soggetto presta ad un altro soggetto (a sua volta si dice "qualificata" se

questo soggetto deve per ufficio fare il contrario, come per esempio quando colui che aiuta o nasconde un ladro è un giudice o un poliziotto); “istituzionale”, quando l’aiuto è prestato da un’Istituzione (per esempio, un ospedale o una casa editrice di libri).

## 2. DIVISIONE

Possiamo dividere la cooperazione in:

**88. Formale.** È quella che, o per le intenzioni di chi coopera o per la natura dell’atto che si compie, non si può realizzare senza peccato della volontà.

a) **Soggettiva o intenzionale:** consiste nel concorrere all’atto peccaminoso di un altro, condividendo l’intenzione dello stesso. Per esempio, chi vota una legge a favore dell’eutanasia o della fecondazione *in vitro*, essendo d’accordo con la pratica di tali atti; o il medico che consiglia o pratica una sterilizzazione diretta, ecc.

b) **Oggettiva**<sup>36</sup>: consiste nel concorrere all’atto peccaminoso di un altro, senza condividere la sua intenzione peccaminosa, ma con un atto che **non solo aiuta il peccato, ma che non potrebbe avvenire in un contesto buono o indifferente**. Si tratta quindi di un atto **intrinsecamente cattivo**. Per esempio, il farmacista che, solo per fini di lucro, vende medicinali abortivi o esclusivamente contraccettivi senza condividere le intenzioni peccaminose dei suoi clienti.

**89. Materiale:** consiste nel concorrere all’azione cattiva di un altro senza condividere la sua intenzione peccaminosa, e *con un atto che di per sé potrebbe trovarsi in un contesto buono o indifferente*. Sant’Alfonso la definisce così: “è quando, essendo l’azione di per sé indifferente, e, potendo

Definiamo - scostandoci da alcuni manuali - come *formale*, anche quella cooperazione che è *intrinsecamente cattiva per la stessa natura dell’atto* (indipendentemente dalle intenzioni del soggetto). Questa divisione ci sembra più adeguata alla realtà e più fondata nella dottrina tomistica dell’oggetto morale dell’atto umano; coincide anche con la nozione di cooperazione formale che usa Giovanni Paolo II nell’enciclica *Evangelium vitae*, n° 74. Usano una terminologia simile: (a) Mons. Carlo Caffarra, che definisce la cooperazione formale come “un’azione che, in ragione del suo stesso oggetto – della sua natura *in genere morum* – o a causa dell’intenzione di chi coopera, è disonesta in se stessa” (Caffarra, C., *La cooperazione al male della contraccezione*, in: Pontificio Consiglio per la Famiglia, “Morale coniugale e sacramento della penitenza. Riflessioni sul *Vademecum per confessori*”, Madrid [1999], 164. (b) Mausbach, che parla di una “cooperazione formale implicita” (Mausbach-Ermecke, *Teología Moral Católica*, Pamplona [1971], tomo I, 512). (c) Prümmer, che la denomina “cooperatio formalis (...) ex obiecto morali seu fine operis” (Prümmer, I, n° 617).

fare buon uso di questa, la persona, ciononostante, abusa per propria malizia e pecca”<sup>37</sup>.

### 3. PRINCIPI MORALI

I principi morali che reggono la cooperazione al male sono i seguenti:

**90. La cooperazione formale soggettiva o intenzionale è intrinsecamente illecita.** Se si collabora ad un peccato grave, è sempre peccato grave. Poiché tale collaborazione è sempre cosciente, il confessore deve avvertire il penitente del peccato e imporre gli obblighi del caso. Per esempio, una persona che presta denaro ad un amico non solo sapendo che questi lo userà per andare in un postribolo, ma essendo d'accordo con l'azione che farà, presta cooperazione formale intenzionale.

**91. Anche la cooperazione formale oggettiva è intrinsecamente illecita;** questo perché la **finalità intrinseca** dell'opera che si compie ha come fine naturale un uso strettamente peccaminoso. In questo caso non si può affermare che la prestazione al peccato dell'altro sia solo accidentale, poiché l'azione che si compie non può terminare **se non nel peccato dell'altro**. Per esempio: il padrone di un'edicola che vende riviste pornografiche, lamentando l'uso che ne fanno gli acquirenti, o la collaborazione del coniuge all'atto onanista dell'altro coniuge, quando detto atto si inizia viziato dall'uso del preservativo.

**92.** Tuttavia in ordine alla confessione, possono esserci casi singolari di cooperazione formale oggettiva nei quali il penitente: a) si trova in ignoranza invincibile sul suo dovere di non collaborare e crede di non peccare per il fatto di non condividere le cattive intenzioni dell'agente principale; b) la negazione alla collaborazione può causargli gravi mali; c) il confessore percepisce che, per la formazione e il carattere del penitente, questi, conosciuto il suo dovere, non sarà capace di adoperare i mezzi idonei; d) e, cosa che è fondamentale, tale azione non causa un danno ad un terzo innocente. In questi casi, **il confessore può e deve tacere**. Per esempio, una donna, interrogata dal confessore riguardo la sua situazione familiare, dice che va molto bene, e aggiunge, solo per raccontarlo, e senza sospettare di trovarsi in una situazione irregolare, che il marito evita di avere altri figli contro la sua volontà usando preservativi, malgrado lei gli abbia manifestato più volte di non essere d'accordo e di volere altri figli;

ma, alle obiezioni della donna, il marito diventa violento e minaccia di abbandonare la famiglia. Il confessore si rende conto che la donna pensa di aver fatto tutto ciò che credeva di essere obbligata a fare e crede di non peccare perché non condivide le intenzioni peccaminose del marito. In questo caso poiché la donna non lo consulta sull'argomento, ma si limita a raccontarlo (trovandosi – si può supporre – in ignoranza invincibile rispetto al tipo di cooperazione che presta) ed, inoltre, è probabile che, essendo avvertita non risolverà la situazione, il procedere prudente del confessore sarà quello di tacere.

**93. In quanto alla cooperazione materiale al male: a) per regola generale, non è lecita, b) in alcuni casi ci possono essere ragioni sufficientemente gravi da giustificare il compimento di tali atti, c) ci sono casi in cui tale cooperazione, pur essendo materiale, non può essere prestata in nessun modo.** In questo tipo di cooperazione, l'atto che compie il cooperatore può trovarsi tanto nel contesto di una buona azione, quanto nell'ambito della cattiva azione dell'altro; pertanto, se si trova dentro una cattiva azione, è perché l'agente principale in qualche modo sta "abusando" dell'atto compiuto dal cosiddetto "cooperatore". Per esempio, ad un farmacista è lecito vendere prodotti che non sono abortivi, ma che ammettono sia un uso terapeutico che un uso contraccettivo (per esempio, in casi di ipogonadismo, emorragie funzionali, ecc.), se non si constata l'intenzione dell'uso esclusivamente contraccettivo di questi. Per questo il farmacista dovrà usare tutti i mezzi normali per assicurarsi del loro buon uso (chiedere la ricetta medica). Se, adoperati i mezzi, questo prodotto è usato per il male, la cooperazione del farmacista non è più che materiale, e l'agente principale (il cliente) ha abusato della fiducia del farmacista.

**94. Affinché la cooperazione materiale sia lecita si richiedono determinate condizioni, cioè:**

a) L'azione del cooperante deve essere in se stessa, cioè per il suo oggetto morale e indipendentemente dalle intenzioni dell'agente, buona o almeno indifferente.

b) Colui che opera deve avere un fine onesto, cioè volere unicamente l'effetto buono che viene dalla sua azione e rifiutare quello cattivo (altrimenti cadrebbe nella cooperazione formale soggettiva).

c) L'effetto buono che pretende chi opera non deve essere conseguenza di quello cattivo, perché non si deve fare il male affinché ne

provengano dei beni. Molte volte il rapporto fra la cooperazione materiale e l'effetto cattivo è così stretto, necessario e condizionante dell'atto peccaminoso che si rende impossibile separarla dallo stesso, essendo pertanto sempre peccato. Per esempio, non è lecito ad un'infermiera strumentista, per motivi gravi (per esempio, per conservare l'impiego), prestare i suoi servizi in un aborto, perché, sebbene i suoi atti siano gli stessi di quelli che presterebbe in un intervento chirurgico lecito, in questo caso sono così intimamente connessi con l'aborto che sono peccaminosi (ed in questo caso puniti dalla Chiesa con la scomunica).

d) Deve esistere una **causa proporzionatamente grave** al danno che deriverà dalla cooperazione materiale al male. In termini generali, la causa deve essere tanto più grave quanto più è prossima la collaborazione materiale prestata, quanto più è obbligato il soggetto in questione ad evitarla, in ragione della propria professione, e quanto più grave è il valore violato e il danno conseguente. Non esistono però cause proporzionate a certi danni o allo scandalo teologico che possono causare certe cooperazioni, per quanto materiali esse siano.

**95.** Ci si può aiutare, per determinare la materialità o la formalità oggettiva della cooperazione, osservando se l'agente principale, per commettere il suo peccato, "abusa" dell'opera buona o indifferente del cooperatore, o se gli dà l'"uso" proprio e intrinseco al quale questa è di per sé ordinata. Nel primo caso, la cooperazione è materiale; nel secondo, è almeno formale oggettiva. Per esempio, non commette peccato un taxista che porta un ladro al luogo dove questi ruberà se ha solamente un certo sospetto sulle qualità del suo passeggero, perché si tratta solo di cooperazione materiale e, inoltre, il delitto si deve provare, non presumere. Invece, pecca il venditore ambulante di droghe che vende una dose ad un tossicodipendente, anche se lo fa solo per bisogno di denaro e lamentando il vizio del suo cliente, poiché la sua cooperazione al male è oggettiva: il suo atto non può mai trovarsi nel contesto di un'azione onesta.

**96. La cooperazione materiale istituzionale non è mai lecita.** La ragione è perché, oltre alla cooperazione, c'è sempre **scandalo grave teologico**, cioè si dà occasione affinché i deboli nella fede siano portati a confusione, pensando che quell'atto è permesso, poiché lo permettono le autorità. Così, non solo non è lecito ad un ospedale cattolico sovvenzionare servizi abortivi o di sterilizzazione, ma nemmeno prestare i suoi impianti affinché li facciano medici privati o lo stesso Stato provveda a questi servizi. Tale cooperazione, sebbene si tratti solo del prestito degli impianti, è grave perché induce allo scandalo teologico o, almeno, è occasione di esso.

## VII. PRINCIPI RIGUARDANTI LA LEGGE

**97.** La legge è un'ordinazione della ragione, promulgata dalla autorità legittima e diretta al bene comune.

La legge si divide in divina ed umana. La legge divina, a sua volta, in Eterna (la Sapienza divina), Naturale (partecipata nella creatura razionale) e Positiva (Antico e Nuovo Testamento). La legge umana si divide in civile e ecclesiastica (o canonica).

### 1. LEGGE DIVINA ETERNA

**98.** Si identifica con il Piano eterno di Dio. È immutabile e da essa derivano tutte le altre leggi (la legge umana deriva dalla legge eterna, sempre che si tratti di una legge umana giusta; quando è ingiusta semplicemente non è legge).

### 2. LEGGE DIVINA NATURALE

**99.** È la partecipazione della legge eterna nella creatura razionale. Il suo oggetto è tutto quello che è necessario per conservare l'ordine naturale delle cose, stabilito dal Creatore e conosciuto dalla ragione naturale dell'uomo. Non ammette scuse né dispense, sebbene possa esserci ignoranza vincibile o invincibile rispetto ad alcuni dei suoi precetti. Il suo contenuto sono i cosiddetti precetti della legge naturale:

**Precetti primari e universalissimi** (“si deve fare il bene ed evitare il male; non si deve agire contro la coscienza; non si deve fare agli altri quello che non vogliamo che facciano a noi...ecc.”). È impossibile l'ignoranza riguardo a questi principi in ogni essere dotato di sinderesi.

**Precetti secondari o conclusioni prossime.** Si trovano qui i precetti del Decalogo. Potrebbe esserci riguardo ad essi **ignoranza incolpevole parziale** (ossia di qualcuno o di alcuni in particolare) **per qualche tempo**, ma non per tutta la vita. Dice il Catechismo “si presume che nessuno ignori i principi della legge morale che sono iscritti nella coscienza di ogni uomo”<sup>38</sup>. Questa ignoranza si può trovare specialmente in gente rude. Possono così ignorare la malizia dei desideri cattivi meramente

interni, dell'onanismo coniugale, quando questo è praticato per ragioni mediche o economiche, dell'aborto per salvare la vita della madre, ecc.

**Le conclusioni remote.** Si deducono attraverso un ragionamento più complicato, a partire dai principi primari e secondari (per esempio, la indissolubilità del matrimonio). In gente poco formata è frequente l'ignoranza incolpevole, per lungo tempo, di alcune di queste conclusioni.

Tutti questi precetti sono tuttavia in se stessi immutabili, universali e non ammettono dispensa. Sono universali in quanto sono validi per tutti gli uomini di tutte le razze ed età; sono immutabili in quanto permangono attraverso le variazioni della storia; e non ammettono dispensa in quanto proteggono i beni fondamentali della persona umana. Possono tuttavia essere ignorati incolpevolmente in alcuni casi e per qualche tempo e, per questo motivo, non essere imputati alla persona che infrange qualcuno di questi precetti.

### **3. LEGGE DIVINA POSITIVA (ANTICO E NUOVO TESTAMENTO)**

**100.** Ci interessa qui la possibilità della sua dispensa: Cristo, in quanto Legislatore, ha potuto autorizzare la Chiesa a dispensare dalla legge divina positiva. I teologi discutono sul fatto che lo fece di fatto. Malgrado le discrepanze, si è d'accordo sui seguenti principi<sup>39</sup>:

- Il Sommo Pontefice può spiegare e interpretare la legge divina.
- Il Sommo Pontefice non può dispensare riguardo alla legge divina assoluta, ossia da quelle cose che Cristo lasciò stabilite in modo irrimediabile, per esempio circa l'essenza dei sacramenti o circa il loro numero.
- Il Sommo Pontefice può dispensare riguardo alla legge divina che si fonda su qualche atto umano liberamente compiuto, come per esempio, dal matrimonio rato non consumato, dai voti, dai giuramenti promissori, ecc.

### **4. LA LEGGE UMANA ECCLESIASTICA**

**101.** Proviene dalla legittima autorità della Chiesa per la santificazione dei fedeli.

**Le leggi meramente ecclesiastiche** (ossia che non ripetono un precetto della legge naturale) obbligano solo i battezzati che abbiano uso di ragione, compiuti i sette anni (a meno che il Diritto stabilisca diversamente).

**Le leggi universali** valgono per tutti i battezzati (per esempio, ascoltare la Messa domenicale, la comunione pasquale, ecc.).

**Le leggi territoriali** obbligano coloro che hanno domicilio o quasi domicilio in un dato territorio e vi si trovano presenti <sup>40</sup>. Non obbligano, così, i pellegrini (per esempio, se in un dato territorio fosse obbligatorio assistere alla Messa il giorno del Patrono e qualcuno vi si trovasse solo di passaggio).

**I vagabondi**<sup>41</sup>, che non hanno domicilio in nessun luogo (per esempio, gli zingari), sono soggetti a tutte le leggi vigenti nel luogo nel quale si trovano.

## **5. LEGGE CIVILE**

**102.** La legge civile giusta obbliga ad osservarla in coscienza. Ogni vera legge obbliga davanti a Dio perché deriva dalla legge eterna.

La legge civile ingiusta non obbliga in coscienza:

a) Quando comanda il peccato, opponendosi alla legge naturale, divina positiva o a quella ecclesiastica. In questo caso è, al contrario, obbligatorio disobbedire ad essa.

b) Quando non comanda il peccato ma è ingiusta, perché suppone un abuso di potere, perché impone carichi smisurati, ecc.; potrebbe obbligare

---

40

“Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l’intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l’intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi” (CIC, c.102).

41

“La persona viene detta... girovago, se non ha in alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio” (CIC, c. 100).

in determinati casi per evitare mali maggiori (come lo scandalo, il disordine sociale, ecc.).

## **6. CAUSE ESIMENTI E INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE**

**103.** Anzitutto esime dall'osservanza della legge l'**ignoranza invincibile** e incolpevole della stessa.

**104.** In secondo luogo esimono dalla sua osservanza l'**impotenza** di osservarla, sia impotenza assoluta o fisica (chi non ha con che restituire è scusato finché dura l'impossibilità), sia impotenza morale, ossia con grave difficoltà (l'atto da compiere sarebbe eroico). Tuttavia l'impotenza morale non esime quando si impone un atto eroico in vista del bene comune (come in caso di guerra, catastrofe, ecc.).

**105. Dispensa:** è lo scioglimento del vincolo obbligatorio della legge, fatto dal superiore legittimo. Chi ha promulgato la legge può anche dispensare da essa. La dispensa non scusa da peccato né chi la dà né chi la chiede e la usa quando non c'è causa ragionevole che la giustifichi. E se chi concede la dispensa è un superiore subordinato che agisce per delega, la dispensa è invalida se manca la causa grave.

**106. Epicheia:** è l'interpretazione benigna del pensiero del legislatore o del superiore, che lo stesso suddito fa giudicando ragionevolmente che la sua intenzione nel legiferare non era di obbligare in queste circostanze straordinarie da lui non previste nel promulgare la legge o nel dare il precetto. La retta applicazione dell'epicheia suppone: 1° che il suddito non possa ricorrere al superiore legittimo per ottenere da lui la dispensa; 2° che si tratti di un caso straordinario che il superiore non ha potuto prevedere.

È possibile l'epicheia in tutte le leggi umane, ma non in quelle divine. Non è epicheia, ma rilassatezza di coscienza, esagerare la gravità dei casi, supporre arbitrariamente l'assenza del superiore o aspettare che si assenti, aver ripugnanza per un'osservanza per il solo fatto che questa disturba un po' più del normale. È peccato contro la legge o il precetto porre volontariamente e senza giusta causa qualche impedimento per la sua realizzazione: per esempio, rimandare la Messa alle ore serali, in cui si sarà necessariamente occupati, potendo molto bene assistervi la mattina <sup>42</sup>.

## CAPITOLO SECONDO

### IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

#### I. CONSIDERAZIONI DOGMATICO–MORALI DEL SACRAMENTO

**107.** Lo studio del sacramento della Penitenza appartiene alla Teologia Dogmatica Sacramentaria, così come l'analisi della Penitenza come virtù deve essere considerata dalla Teologia Morale Speciale. Per questo motivo più avanti rivedremo le linee essenziali del Sacramento, solamente in ordine ad una maggiore comprensione del compito pastorale della Confessione.

##### 1. NATURA DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

###### a) Il nome<sup>43</sup>

**108.** Il sacramento della Penitenza riceve vari nomi secondo i diversi aspetti della sua natura. Si denomina **sacramento di conversione**, perché realizza sacramentalmente la chiamata di Gesù Cristo alla conversione<sup>44</sup>, il ritorno al Padre <sup>45</sup> dal quale l'uomo si era allontanato con il peccato.

Si denomina anche **sacramento della penitenza**, perché consacra un processo personale ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di riparazione da parte del cristiano peccatore.

Si chiama **sacramento della confessione**, perché la dichiarazione, manifestazione o confessione dei peccati al cospetto del sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In un senso profondo questo sacramento è anche una “confessione”, un riconoscimento e una lode della santità di Dio e della sua misericordia verso l'uomo peccatore.

---

43

Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1423-1424.

44

Cf. *Mc* 1,15.

45

Cf. *Lc* 15,18.

Si chiama **sacramento del perdono** perché, mediante l'assoluzione sacramentale del sacerdote, Dio concede al penitente "il perdono e la pace".

Si denomina **sacramento della Riconciliazione** perché elargisce al peccatore l'amore di Dio che riconcilia: *Lasciatevi riconciliare con Dio* (2Cor 5,20). Chi vive dell'amore misericordioso di Dio è pronto a rispondere alla chiamata del Signore: *Va' prima a riconciliarti col tuo fratello* (Mt 5,24).

### **b) Istituzione di questo Sacramento**<sup>46</sup>

**109.** Cristo istituì il sacramento della Penitenza in favore di tutti i membri peccatori della sua Chiesa, anzitutto per quelli che, dopo il Battesimo, sono caduti nel peccato grave e così hanno perduto la grazia battesimale e leso la comunione ecclesiale. Il sacramento della penitenza offre a questi una nuova possibilità di convertirsi e di recuperare la grazia della giustificazione. I Padri della Chiesa presentano questo sacramento come "la seconda tavola (di salvezza) dopo il naufragio che è la perdita della grazia"<sup>47</sup>.

Lungo i secoli, la forma concreta secondo la quale la Chiesa ha esercitato questo potere ricevuto dal Signore ha subito molte variazioni. Durante i primi secoli, la riconciliazione dei cristiani che avevano commesso peccati particolarmente gravi dopo il Battesimo (per esempio, idolatria, omicidio o adulterio), era vincolata ad una disciplina molto rigorosa, secondo la quale i penitenti dovevano fare penitenza pubblica per i propri peccati, spesso per lunghi anni, prima di ricevere la riconciliazione. A questo "ordine dei penitenti" (che riguardava solo certi peccati gravi) si era ammessi solo raramente e, in certe regioni, una sola volta nella vita.

Durante il VII secolo, i missionari irlandesi, ispirati alla tradizione monastica orientale, portarono in Europa continentale la pratica "privata" della Penitenza, che non esigeva il compimento pubblico e prolungato di opere di penitenza prima di ricevere la riconciliazione con la Chiesa. Il sacramento si realizza, da allora, in modo più segreto fra il penitente e il sacerdote. Questa nuova pratica prevedeva la possibilità della ripetizione

---

46

Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1446-1447.

47

Tertulliano, *De paenitentia*, 4,2; cf. Concilio di Toledo: DS 1542.

del sacramento e apriva così la via ad una ricezione regolare dello stesso. Permetteva di integrare in una sola celebrazione sacramentale il perdono dei peccati gravi e dei peccati veniali. A grandi linee, questa è la forma di penitenza che la Chiesa pratica fino ai nostri giorni.

## 2. MATERIA REMOTA DEL SACRAMENTO: I PECCATI

**110.** Nei sacramenti si è soliti distinguere fra **materia prossima e materia remota**. La materia prossima è quella che si unisce immediatamente alla forma per costituire con essa il sacramento. La remota non si unisce immediatamente nella sua costituzione, ma può tuttavia entrare nella composizione dello stesso. Nel caso del battesimo, si dice che la materia remota è l'acqua, mentre la materia prossima è l'abluzione con l'acqua.

Nel caso della Penitenza, la **materia remota** sono i peccati del penitente. Materia "sulla quale" ricade il sacramento. Sempre dentro questa considerazione, i teologi fanno di solito alcune precisazioni:

- *Materia remota **propria***: sono i peccati commessi dopo il battesimo (poiché quelli anteriori cadono sotto questo sacramento e non in quello della penitenza).
- *Materia remota **principale e necessaria***: sono i peccati mortali non ancora confessati <sup>48</sup>.
- *Materia remota **sufficiente***: sono i peccati veniali. Sono materia sufficiente perché sono veri peccati, sebbene lievi. Costituiscono tuttavia una materia **secondaria e libera**, poiché non causano la morte dell'anima ed esistono altri mezzi per ottenere il loro perdono (come gli atti di carità, di pietà, di mortificazione, ecc.). Allo stesso modo appartengono alla materia sufficiente i peccati mortali e veniali già debitamente confessati. Tuttavia **quando si confessano soltanto peccati veniali**, sorgono delicati problemi per salvaguardare o garantire la stessa validità del sacramento in ragione del pentimento e del proposito di emendarsi. Tratteremo questo parlando del dolore dei peccati.

Non sono invece materia di confessione le imperfezioni inconsapevoli, perché manca la condizione essenziale affinché siano

un'offesa a Dio, cioè la libertà (inconsapevoli significa precisamente che non sono atti liberi).

### **3. MATERIA PROSSIMA DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA**

**111.** Tre atti del penitente costituiscono la **materia prossima**: contrizione, confessione e soddisfazione. A questi atti se ne può aggiungere un quarto che è piuttosto una condizione indispensabile del sacramento, cioè la trasparenza di coscienza del penitente.

La materia prossima del sacramento della penitenza appare definita nel Concilio di Trento, dove è chiamata *quasi materia* del sacramento<sup>49</sup>. Alcuni scolastici affermarono che la materia prossima era l'imposizione delle mani sul capo del penitente, ma già San Tommaso insegnava che questa non era più che una cerimonia che non entrava nel suo costitutivo essenziale<sup>50</sup>. La ragione teologica si basa sull'aspetto giudiziale del sacramento. In ogni processo giuridico si richiede l'accusa del reo (che qui si realizza tramite la confessione del penitente stesso) e il pentimento, che si verifica nella contrizione e quindi nella riparazione del male commesso, che qui si realizza nell'accettazione della soddisfazione sacramentale.

Insistiamo sul fatto che si tratta della materia **essenziale** e non solamente "integrale". Se gli atti costituissero materia integrale, significherebbe che il loro compimento influirebbe sulla maggiore o minore perfezione del sacramento. Il fatto che costituiscono materia essenziale significa, invece, che sono **necessari per l'essenza** del sacramento. Se manca uno di questi atti, l'assoluzione sarà invalida.

#### **a) Condizione indispensabile: la rettitudine e la trasparenza di coscienza del penitente<sup>51</sup>**

**112.** Una condizione indispensabile è la rettitudine e la trasparenza di coscienza del penitente. Un uomo non si mette sulla via della penitenza vera e genuina, finché non scopre che il peccato contrasta con la norma

---

49

Cf. DS, 1704/914.

50

San Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica*, III, 84,4.

51

Cf. RP, 31.

etica inscritta nell'intimità del proprio essere, finché non riconosce di aver fatto l'esperienza personale e responsabile di tale contrasto, finché invece di dire "esiste il peccato" dice "io ho peccato". Il segno sacramentale di questa trasparenza di coscienza è l'atto tradizionalmente chiamato esame di coscienza, che non deve essere un'ansiosa introspezione psicologica, ma il confronto sincero e sereno con la legge morale (specialmente con i comandamenti del decalogo).

## **b) La contrizione**

**113.** La contrizione costituisce la parte più importante del sacramento della penitenza. Uno si potrebbe salvare senza confessione, né soddisfazione (per esempio, chi muore in assenza del confessore, però facendo un atto di contrizione perfetta), ma nessuno si può salvare senza pentimento dei propri peccati (neppure se si confessa, ma senza essere realmente pentito di essi).

La **contrizione in senso generico**. Etimologicamente contrizione viene da *conterre* che significa "frantumare, triturare", ridurre in piccoli frammenti una cosa solida e dura. Nell'ordine spirituale significa l'afflizione o il pentimento interiore del peccatore<sup>52</sup>. Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla di "dolore e tristezza salutari, che i Padri chiamarono "*animi cruciatus* (afflizione dello spirito)", "*compunctio cordis* (contrizione del cuore)"<sup>53</sup>.

**È pertanto un dolore e una riprovazione del peccato commesso, in quanto offesa a Dio, accompagnati dal proposito di confessarsi e di non peccare più in avvenire**<sup>54</sup>.

Si tratta di un dolore spirituale che non necessariamente deve ripercuotersi sulla sensibilità. Per avere questo dolore interiore basta volerlo sinceramente. Il dolore è dei peccati "in quanto sono offesa a Dio"; questo è l'aspetto formale della contrizione. Se il pentimento fosse motivato esclusivamente dal timore del disonore temporale o dall'amor

---

52

Cf. San Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica* Suppl. 1,1.

53

Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n° 1431.

54

Cf. *ibid.*, n° 1451; Trento, DS 1676.

proprio di vedersi imperfetto, non sarebbe contrizione, neppure imperfetta. Il riferimento a Dio deve essere presente nell'atto.

Allo stesso modo, è anche necessario il proposito di confessarsi, altrimenti la contrizione sarebbe invalida. In coloro che non sono ancora stati evangelizzati, questo desiderio è implicito nell'accettazione di tutti i mezzi necessari che Dio voglia rivelare loro per ottenere il perdono. Ugualmente, è necessario il proposito di emendarsi, del quale parleremo più avanti.

**114. Qualità** della contrizione. Per la validità della contrizione si enumerano, di solito, una serie di qualità, cioè:

- **Vera o interna:** cioè che esista veramente nella volontà e che non sia solo qualcosa di sensibile.
- **Soprannaturale:** non basta un pentimento puramente naturale dei peccati, cioè per motivi umani, ma si richiede un pentimento soprannaturale.
- **Universale:** deve estendersi a tutti i peccati mortali non ancora confessati, anche se al momento della confessione non si ricordano espressamente (per mancanza di memoria o dimenticanza incolpevole).

**115. Divisione della contrizione.** La contrizione si divide in contrizione perfetta e contrizione imperfetta (attrizione):

a. La **contrizione perfetta** è quella per la quale il peccatore si pente e si duole dei peccati commessi per aver offeso Dio. Procede dalla carità o amore di amicizia che spinge ad amare Dio come Sommo Bene, infinitamente amabile in se stesso (con amore filiale, come un figlio ama il padre). Per questo, di per sé, e prima della ricezione reale del sacramento della penitenza (**ma non senza desiderarlo**), perdona i peccati mortali e giustifica il peccatore davanti a Dio. Tuttavia chi ha ottenuto il perdono dei peccati mediante la perfetta contrizione, rimane obbligato a sottometterli al potere del sacramento della penitenza. Il Concilio di Costanza condannò una proposizione contraria di Wiclef <sup>55</sup>.

b. La **attrizione soprannaturale**: è il dolore dei peccati per un motivo soprannaturale (cioè dipendente dalla fede), ma inferiore alla carità perfetta (come, per esempio, il timore dell'inferno, la mostruosità del peccato dinanzi a Dio). Procede dall'amore soprannaturale di concupiscenza per il quale desideriamo Dio, in quanto Sommo Bene per noi, come oggetto della nostra felicità, e non solo considerato in Se stesso. L'attrizione, pertanto, non è sufficiente per se stessa per il perdono dei peccati, ma si richiede la ricezione reale del sacramento. Al tempo stesso, bisogna dire che basta l'attrizione soprannaturale per la ricezione fruttuosa del sacramento della Penitenza, non essendo necessaria la contrizione perfetta.

**116. Il proposito di emendarsi.** Si intende per proposito di emendarsi la volontà deliberata e seria di non peccare più. Non è sufficiente una pura velleità (un semplice "vorrei"), ma si richiede un atto fermo ed energico della volontà. Il proposito di emendarsi è già implicito nell'atto di contrizione, sebbene si possa formulare esplicitamente in un atto diverso. La sua necessità è assoluta: non si può ottenere il perdono dei peccati (sia dentro che fuori del sacramento della penitenza) senza il fermo proposito di emendarsi, ossia senza la seria volontà di non tornare a peccare<sup>56</sup>; non è veramente pentito dei suoi peccati chi non ha il proposito di evitarli in futuro.

**117. Il problema del pentimento dei peccati veniali.** Abbiamo detto sopra che i peccati veniali sono **materia sufficiente**. Dice Royo Marín<sup>57</sup> che riguardo ai peccati veniali può spesso esserci mancanza di pentimento e mancanza di proposito di emendarsi, e questo può causare:

a. Se non ci sono vero pentimento e proposito di emendarsi su nessun peccato veniale, la confessione è invalida (e se questo si facesse con piena consapevolezza, sarebbe anche sacrilega – cosa che sarebbe veramente rarissima, perché non può succedere di commettere un sacrilegio a chi soltanto cade in peccati veniali).

b. Se il penitente si pente di qualche peccato veniale, mentre degli altri **accusati** non si pente, e non è neanche disposto a correggersene, commette, secondo alcuni autori, un **peccato veniale di irriverenza**,

---

56

Cf. DS 1676/897.

57

Cf. RM, II, n 199.

perché sottopone al sacramento materia certamente invalida e inadeguata accanto ad altra valida; e secondo altri moralisti, **potrebbe essere peccato mortale**, per la grave offesa al sacramento. Normalmente non si oltrepasserà il peccato veniale, perché tale confessione proviene da superficialità e leggerezza.

Ricordiamo che è sufficiente che il proposito di emendarsi dai peccati veniali comporti l'intenzione di diminuirne il numero (e che evitarli tutti in assoluto è impossibile senza una grazia singolare di Dio)<sup>58</sup>.

Per questo dice lo stesso Royo Marín che è **preferibile non accusarsi dei peccati veniali di cui non siamo sinceramente pentiti e con proposito fermo di evitarli in futuro o di ridurne il numero**. Pertanto, chi non ha commesso alcun peccato grave e si confessa spesso, è preferibile che si accusi solo di quel peccato veniale o difetto contro il quale sta lavorando per vincersi e anche dei peccati della vita passata già confessati (poiché di questi si suppone che sia certamente pentito), eccetto che abbia certezza morale del pentimento degli altri peccati veniali. Esercitata in questo modo, la confessione dei peccati veniali sarà sommamente proficua per progredire nella vita spirituale.

### **c) La confessione**

**118.** Il secondo atto del penitente è la confessione dei propri peccati. La confessione sacramentale è l'accusa volontaria dei peccati commessi dopo il battesimo, fatta dal penitente al sacerdote legittimo, allo scopo di ottenere l'assoluzione degli stessi in virtù del potere delle chiavi.

Non si tratta di una mera narrazione, ma di un'**accusa**, cioè di una dichiarazione di colpevolezza sui peccati. Poiché purtroppo molti penitenti, specialmente i tiepidi, i mediocri e quelli di scarsa formazione, sono soliti dire i propri peccati (ed a volte non tutti) senza vero spirito di auto-accusa, il confessore dovrà aiutarli a comprendere questa dimensione.

Riguardo alla sua necessità, la Chiesa insegna che la confessione sacramentale di tutti i peccati mortali commessi dopo il battesimo, con le circostanze che cambiano la specie del peccato, è necessaria per diritto divino per ottenere il perdono dei peccati. Pecca molto gravemente il confessore che impedisce ad un penitente di accusarsi di determinati peccati che quest'ultimo riconosce in coscienza come gravi, ed ancora di

più se gli dice (insegnando l'errore) che questo o quel peccato (che la Chiesa insegna che è grave, come, per esempio, la masturbazione o le relazioni prematrimoniali) non è necessario confessarlo o che semplicemente non è peccato.

**119. Qualità.** Per una vera confessione, questa deve rivestire tre qualità essenziali: vocale, sincera e integra.

**120. Vocale:** in circostanze normali, la confessione deve essere vocale, ossia espressa con parole dal penitente stesso<sup>59</sup>.

L'espressione vocale è il modo più usuale per la manifestazione dei nostri pensieri. Tuttavia, in caso di necessità, è lecito fare la confessione per iscritto, tramite segni o tramite un interprete. Secondo l'espressione di San Tommaso: "a nessuno è richiesto più di ciò che può"<sup>60</sup>; per questo chi non può parlare, può farlo per iscritto.

In questo senso, si potrebbe ricorrere alla confessione per iscritto ad un confessore presente, in certi casi come i seguenti:

- Quando il penitente è muto o parla con difficoltà;
- Quando il confessore ha gravi problemi uditivi, o sono almeno tali da esserci pericolo che altre persone ascoltino i peccati confessati;
- Per vergogna straordinaria del penitente o per non cadere nella tentazione di tacere qualche peccato;
- Per mancanza di memoria.

In questi casi però è conveniente che il penitente esprima al confessore a voce (se possibile) che si pente dei peccati presentati per scritto; deve farlo almeno tramite qualche gesto (battendosi il petto, baciando un crocifisso); quando non può fare nessun segno (moribondo), l'assoluzione dovrà darsi sotto condizione (*sub conditione*).

---

59

Cf. DS 1323/699.

60

San Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica*, Suppl. 9,3.

Riguardo alla confessione tramite interprete o traduttore (quando non si conosce la lingua del confessore), questa è permessa dal diritto canonico<sup>61</sup>, con la condizione che si evitino gli abusi e lo scandalo; in questo caso tutti rimangono obbligati a conservare il segreto di tutto quello che si è ascoltato nell'accusa del penitente.

**121. Sincera:** questo significa che si deve accusare il certo come certo, ciò che è dubbio come dubbio, il grave come grave e il lieve come lieve, cioè così come appare alla coscienza del penitente. Omettere deliberatamente un peccato grave non ancora confessato o mentire in materia necessaria è un grave sacrilegio. Questo vale anche per quelli che presentano come gravi alcuni peccati che sono solo dubbi o lievi.

Invece, mentire in confessione circa la materia libera non invalida la confessione, ma costituisce un peccato veniale di irriverenza al sacramento. Per esempio, chi si accusa di aver commesso cinque peccati veniali di gola sapendo che sono stati in realtà dieci.

**122. Integra:** È necessario, per diritto divino, confessare tutti e ciascuno dei peccati mortali di cui ci si ricorda dopo un diligente esame, e le circostanze che cambiano la specie del peccato. Parleremo poi dell'integrità della confessione (cf. n° 134 e seg.). Riguardo alla confessione dei peccati passati già perdonati direttamente in altre confessioni, sono materia libera e non c'è l'obbligo di confessarli di nuovo, ma l'usanza di farlo è salutare in ordine alla diminuzione della pena che abbiamo contratto peccando: "quanto più spesso si confessano gli stessi peccati, tanto più diminuirà la loro pena"<sup>62</sup>.

#### **d) La soddisfazione sacramentale**

**123.** La soddisfazione è la compensazione per l'offesa fatta a Dio con il peccato. La soddisfazione sacramentale è un'opera penale imposta dal confessore nel sacramento della penitenza per riparare l'offesa fatta a Dio con il peccato e per espiare la pena temporale conseguente. È un atto di giustizia, ma non di giustizia stretta, bensì proporzionale, perché è impossibile che l'uomo possa ristabilire l'uguaglianza assoluta fra l'offesa a Dio e la sua riparazione.

---

61

Cf. CIC, c. 990.

62

San Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica*, Suppl., 10, 2.

La teologia ci insegna che possiamo soddisfare davanti a Dio per i nostri peccati in virtù dei meriti di Gesù Cristo, con le pene imposte dal confessore.

Pertanto, bisogna affermare che nel sacramento della penitenza è assolutamente necessaria la soddisfazione nel proposito o desiderio, poiché senza di essa il sacramento è invalido; ma il compimento effettivo di questa soddisfazione è necessario solo per l'integrità del sacramento, non per la sua validità (si tenga in conto che alcuni penitenti credono erroneamente che i loro peccati non sono stati perdonati per il fatto di avere dimenticato qual'era la penitenza imposta o, a volte, per avere dimenticato di compierla). Il non compimento volontario costituisce un peccato (grave o lieve, secondo la penitenza), ma non invalida il sacramento già ricevuto.

Vedremo più avanti come deve essere la penitenza che il confessore deve imporre in ogni caso (cf. n° 164 e seg.).

**124. Nota: il caso particolare dei moribondi.** Sebbene nel caso dei moribondi possano mancare questi elementi, tuttavia questi potrebbero essere presenti virtualmente, cioè se il penitente ha dato segni di pentimento prima della perdita dell'uso della ragione (in questo pentimento sono presenti implicitamente il desiderio della confessione del peccato, se fosse possibile, e l'accettazione della pena soddisfattoria imposta dal confessore). Ad ogni modo, poiché la mancanza di questi elementi renderebbe invalida la confessione e il confessore ignora se il penitente li abbia fatti prima di perdere coscienza, la Chiesa ordina di dare l'assoluzione sotto condizione (*sub conditione*) e non in modo assoluto (cf. n° 294 e seg.).

#### 4. FORMA DEL SACRAMENTO

**125.** La parte principale dei sacramenti è costituita dalla "forma" degli stessi. La ragione è che la materia è di per sé qualcosa di indeterminato che può applicarsi a molti usi (si pensi, ad esempio, all'uso dell'acqua, dell'olio, dei determinati gesti, ecc.). È la forma che determina la materia in senso stretto.

La forma del sacramento della Penitenza è costituita dalle parole dell'assoluzione pronunciate dal sacerdote<sup>63</sup>. San Tommaso lo dimostra

affermando che i sacramenti della Nuova Legge si distinguono da quelli dell'Antica Alleanza per il fatto che i nuovi **producono quello che significano**. Orbene, la formula del sacramento della penitenza deve quindi significare lo scioglimento dei vincoli imposti dal peccato. Per questo, le parole "Io ti assolvo, ecc." sono forma convenientissima di questo sacramento<sup>64</sup>.

La formula sacramentale attuale è la seguente:

***Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio □ e dello Spirito Santo.***

Fino al XII secolo si usò generalmente, in tutta la Chiesa, una formula di assoluzione deprecativa, chiedendo a Dio l'assoluzione del penitente, ancora in vigore in alcuni riti cattolici orientali. Successivamente si impose la forma indicativa (espressa nella suddetta formula) che, dal Concilio di Trento, è obbligatoria per tutta la Chiesa di rito latino.

**126.** Le parole assolutamente essenziali della forma sono unicamente "**ti assolvo**", perché in esse si esprime sufficientemente il significato e l'effetto sacramentale. Tuttavia non si può aggiungere né sopprimere nulla alla formula completa senza giusta causa (urgenza in un incidente, dimenticanza momentanea del resto della formula durante la confessione, ecc.).

**127.** Aggiungiamo che per la **validità** le parole dell'assoluzione devono essere pronunciate a voce (anche se a voce bassa e impercettibile) dal sacerdote sul penitente presente almeno moralmente. **A voce**, perché le parole del sacerdote sono strumento per produrre la grazia nell'anima del penitente. Pertanto, il sacerdote muto non può assolvere, ed è anche invalida l'assoluzione per iscritto (lettera, telegramma, ecc.). È invece valida se si consegnano al sacerdote i peccati per iscritto, e una volta letti, si fa capire con qualche formula o qualche segno (per esempio, nel caso del muto, battendosi il petto, ecc): "mi accuso dei peccati che lei ha appena letto", e dopo il confessore pronuncia la formula di assoluzione.

**128.** In quanto alla presenza almeno morale del penitente, Clemente VIII condannò e proibì l'assoluzione tramite messaggero<sup>65</sup>. Non si richiede tuttavia che il penitente possa esser visto, ma basta che il confessore **ritenga che sia presente**. Questo è molto importante in molte occasioni in cui i penitenti escono in fretta dal confessionale credendo di aver già ricevuto l'assoluzione e si mescolano con il resto dei fedeli. In tali casi è prudente affrettarsi a dare l'assoluzione, almeno in forma abbreviata, mentre si riesce a vedere il penitente. In caso di necessità (naufragio, terremoto, battaglia) si può dare l'assoluzione a qualunque distanza (basta poter scorgere i penitenti, ma *sub conditione*).

**129.** L'assoluzione sacramentale si deve dare in forma **assoluta** al penitente ben disposto (cioè "Io ti assolvo, ecc.", senza mettere alcuna condizione). In caso di dubbio però si deve dare in modo **condizionale**. Non è necessario che la condizione sia espressa a parole, ma basta che sia mentale. La formula più sicura è **SI ES CAPAX...** "se sei capace...".

**130.** Da quanto detto si deduce la probabile invalidità dell'assoluzione data per telefono, radio, televisione o internet, poiché manca la presenza reale del penitente e non c'è reale trasmissione delle parole dell'assoluzione ma solo vibrazioni elettriche che riproducono la parola umana. Ad ogni modo, la Santa Sede non si è pronunciata definitivamente su questa questione. Pertanto, **in pratica**, in caso di estrema necessità (impossibilità assoluta di presentarsi davanti al moribondo), il sacerdote può e deve inviargli *sub conditione* l'assoluzione per telefono o per radio, e a maggior ragione attraverso un tubo o un canale fonetico (per esempio, a coloro che rimanessero intrappolati tra le macerie, con pericolo di morte).

**131.** Infine, diciamo che non è lecito ripetere la formula dell'assoluzione su uno stesso penitente, a meno che non si tema positivamente e prudentemente di non averlo assolto debitamente (per esempio, per aver pronunciato male le parole essenziali). Ma se dopo l'assoluzione il penitente si accusa di nuovi peccati mortali dimenticati, o di una circostanza grave che cambia la specie di ciò che ha confessato, o aumenta il numero dei peccati già confessati, si deve **ripetere** l'assoluzione. La ragione è che su questi peccati (che sono materia necessaria) non è ricaduta direttamente l'assoluzione (ma indirettamente, come peccati dimenticati), e pertanto dovrebbe confessarli nella prossima confessione. In questo caso, è meglio farlo al momento stesso.

## 5. EFFETTI DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA<sup>66</sup>

**132.** Anzitutto **riconcilia il penitente con Dio**. “Tutto il valore della Penitenza consiste nel restituirci alla grazia di Dio stringendoci a lui in grande amicizia”<sup>67</sup>. Il fine e l’effetto di questo sacramento sono la riconciliazione con Dio. In coloro che ricevono il sacramento della Penitenza con un cuore contrito e con una disposizione religiosa, “si accompagnano la pace e la serenità della coscienza insieme ad una vivissima consolazione dello spirito”<sup>68</sup>. Infatti, il sacramento della riconciliazione con Dio produce una vera “risurrezione spirituale”, una restituzione della dignità e dei beni della vita dei figli di Dio, il più prezioso dei quali è l’amicizia di Dio.

In secondo luogo, **riconcilia il penitente con la Chiesa**. Il peccato diminuisce o rompe la comunione fraterna. Il sacramento della penitenza la ripara o la restaura. In questo senso, non guarisce soltanto chi reintegra nella comunione ecclesiale, ma ha anche un effetto vivificante sulla vita della Chiesa, che ha sofferto per il peccato di uno dei suoi membri. Ristabilito o confermato nella comunione dei santi, il peccatore è fortificato dall’interscambio dei beni spirituali fra tutti i membri vivi del Corpo di Cristo, che siano ancora nello stato di pellegrini o si trovino già nella patria celeste<sup>69</sup>.

In terzo luogo, **anticipa il giudizio finale poiché il peccatore si sottomette ad un giudizio di misericordia**. In questo sacramento, il peccatore, confidando nel giudizio misericordioso di Dio, anticipa in un certo modo il giudizio a cui sarà sottoposto alla fine della sua vita terrena. Perché è adesso, in questa vita, che ci è offerto di scegliere fra la vita e la morte, e solo per la via della conversione possiamo entrare nel Regno dal quale ci esclude il peccato grave. Convertendosi a Cristo mediante la penitenza e la fede, il peccatore passa dalla morte alla vita “e non va incontro al giudizio” (*Gv* 5,24).

---

66

Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1468-1470.

67

*Catechismo Romano* n° 246.

68

Concilio di Trento, DS 1674/896.

69

Cf. *Lumen Gentium*, 48-50.

## II. ASPETTI PASTORALI

**133.** Nel XIII secolo **San Raimondo di Peñafort** riassume l'azione del confessore dicendo: "Il confessore deve indurre il penitente alla contrizione e alla confessione con un linguaggio pio, dolce e soave, proponendogli i beni che Dio ha portato con sé, particolarmente la Passione. [Gli dica] inoltre, che non viene per i giusti ma per i peccatori. Poi, che questi, se si pentono bene, sono più amati ed esaltati da Dio, come è evidente in Pietro, in Paolo, nel [buon] ladrone e in molti altri. Prometta il perdono; faccia loro presente la straordinaria carità di Cristo, secondo il brano di Geremia nelle Lamentazioni (1,12): *Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore.* E ancora (3,19): *Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno.* Inoltre Isaia (49,15-16): *Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a me.* Dopo, il confessore lo persuaderà a non avere vergogna di confessarsi, dicendo che non si confessa con un uomo ma con Dio. Inoltre [lo convincerà] che, nella Penitenza, chi si confessa viene assolto. Ma se non si volesse confessare gli esporrà i terrori del giudizio, le pene dell'inferno. Sofonia (1,14-15): *Amaro è il giorno del Signore! Anche un prode lo grida. Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità, giorno di squilli di tromba e d'allarme;* Isaia (13,8): *Ognuno osserva con sgomento il suo vicino; i loro volti sono volti di fiamma.* Dopo ciò ascolterà semplicemente la confessione del penitente, e poi comincerà a interrogare ordinatamente ed educatamente..."<sup>70</sup>.

Riprenderemo alcuni degli elementi già presentati, ma integrati adesso nella dinamica dell'amministrazione del sacramento<sup>71</sup>.

A modo di aiuto-memoria il confessore può avere presenti i sette elementi che deve considerare in ogni confessione e che si ricordano nell'acrostico IACORPA:

---

70

San Raimondo di Peñafort, *De paenitentia*, Libro III, 34,32 (Tn.).

71

Lo schema dei sette elementi che proponiamo di seguito lo prendiamo da Chanson, nn. 60-224.

Integrità (da assicurare)  
Ammonizione (da fare) o silenzio (da osservare)  
Contrizione e fermo proposito (da eccitare)  
Obblighi (da imporre)  
Rimedi (da prescrivere) e consigli (da dare)  
Penitenza (da imporre)  
Assoluzione (da dare, differire o negare)

## **1. PRIMO ELEMENTO DELLA CONFESSIONE: INTEGRITÀ DA ASSICURARE**

### **a) Integrità materiale e integrità formale**

**134.** Abbiamo già visto che il peccato è la materia remota di questo sacramento. Affinché il sacramento si perfezioni (cioè si faccia o realizzi validamente) è necessario che questa materia sia presentata integralmente. Orbene, bisogna distinguere una **integrità materiale** e una **integrità formale**.

**135.** L'**integrità materiale** è costituita da tutti i peccati che il penitente ha l'obbligo di accusare nella confessione: tutti i peccati mortali non ancora perdonati direttamente – perché forse sono stati dimenticati incolpevolmente in qualche confessione anteriore – o non ancora confessati, con numero e specie infima. Si intende per **specie infima** la differenza **ultima** di un atto, mentre le differenze più remote si chiamano **specie superiore**; la **specie superiore** esprime la gravità del peccato (grave o lieve) e la virtù lesa, o il vizio cercato (per esempio: “ho peccato gravemente contro la castità”); la **specie infima** esprime la differenza più specifica (per esempio: “ho peccato contro la castità commettendo un adulterio con una donna sposata o con una persona dello stesso sesso, ecc.”).

Se il penitente ha fatto consapevolmente male alcune confessioni passate (occultando peccati o circostanze che mutano la specie), l'integrità materiale alla quale rimane obbligato nella successiva confessione include tutti i peccati commessi dall'ultima confessione ben fatta (inclusi quelli che avesse già manifestato direttamente nelle confessioni passate mal fatte, poiché sopra questi non è ricaduta validamente l'assoluzione), il fatto di essersi confessato male coscientemente e le comunioni sacrileghe fatte durante quel tempo, ecc.

Il penitente deve confessare il peccato secondo l'idea che aveva dello stesso nel momento di commetterlo; non si deve confondere la specie che

deve manifestare il penitente con le distinzioni che il confessore o il moralista è capace di valutare. Pertanto, per regola generale, il confessore non deve domandare al penitente che ha commesso il peccato più di quello che esso può distinguere (salvo in quei casi in cui debba fare avvertimenti). Bisogna sempre avere presente quel saggio principio di San Tommaso: “In confessione non exigitur ab homine plus quam possit”, nella confessione non si esige all’uomo più di quello che può<sup>72</sup>.

Quando il penitente non può presentare come materia un peccato grave o lieve **certamente** commesso dopo la confessione precedente, deve accusarsi di qualche peccato **certo** della vita passata, sebbene sia stato debitamente confessato anteriormente. In questo caso basterebbe accusarsi dei “peccati della vita passata” (sebbene sarebbe utile precisare poco di più dicendo, per esempio, “quelli commessi contro questo o quell’altro comandamento”, poiché l’abitudine di ripetere questa espressione – “i peccati della vita passata” – può diventare routinaria e mancare della contrizione necessaria per la validità della confessione).

**136. L’integrità formale**, invece, la costituiscono:

- tutti i peccati mortali non perdonati direttamente
- che il penitente ricorda dopo un esame moralmente possibile
- e che il penitente possa confessare qui e ora senza inconvenienti (può non essere possibile se si confessa in un ospedale, essendo presenti nella stessa stanza altri pazienti, o se il penitente è sordo, ecc.).

**137. Il principio da seguire è il seguente: si deve assicurare l’integrità formale e cercare di ottenere, se è possibile, l’integrità materiale.** Sebbene nella maggioranza delle confessioni non ci siano problemi per assicurare l’integrità materiale, è anche vero che ci sono circostanze in cui assicurare l’integrità materiale è fisicamente o moralmente impossibile; in tali casi basta l’accusa specifica dei peccati mortali, e anche in circostanze eccezionali è sufficiente l’accusa generica degli stessi (per esempio: “ho peccato contro il sesto comandamento”, o anche “mi pento di tutti i miei peccati”). Si abbia tuttavia in conto che ogni volta che sia possibile ottenere l’integrità materiale (cosa che avviene nella maggioranza dei casi), dire i peccati solo in modo generico (essendoci

circostanze che è obbligatorio confessare) equivale a confessarsi invalidamente.

**138.** C'è **impotenza fisica** di assicurare l'integrità materiale in certi casi, come per esempio:

- Quando il penitente si trova in estrema infermità (il penitente a stento può parlare o si teme che muoia prima di poter terminare la confessione);
- Quando manca il tempo, trovandosi di fronte ad un pericolo imminente;
- Quando il penitente non conosce la lingua del confessore (il ricorso ad un interprete è un mezzo straordinario e, pertanto, non è obbligatorio: cf. n° 293) ;
- Quando c'è impossibilità di esprimersi (come, per esempio, quando il penitente è muto e inoltre non sa scrivere) ;
- Quando da parte del penitente ci sono ignoranza e dimenticanza incolpevole.

**139.** Si parla, invece, di **impotenza morale** in casi come:

- Quando c'è pericolo di infrangere il sigillo sacramentale. Per esempio, il sacerdote che comincia a confessare e si rende conto che il suo penitente ha gravi problemi uditivi e dovrebbe fare domande a voce molto alta; in questo caso deve imporre una penitenza leggera e assolvere senza domandare altro; o, al contrario, il penitente deve accontentarsi dell'integrità formale quando il confessore (forse perché sente un po' male) domanda ad alta voce col pericolo che altri ascoltino ciò che dice.
- Quando ci sono grandi scrupoli di coscienza: il sacerdote deve usare il cosiddetto "privilegio dello scrupoloso", in virtù del quale può accontentarsi dell'integrità formale nelle sue confessioni finché si tranquillizzi e recuperi pienamente la normalità psichica (cf. n° 307).
- Quando c'è pericolo di un grave danno; per esempio, il pericolo di contagio per il confessore o di essere imprigionato.

- Quando c'è pericolo di grave infamia del tutto estrinseca alla confessione. Per esempio, se il sacerdote che sta quasi per iniziare la celebrazione della Messa avrebbe bisogno di molto tempo per confessare un penitente (qualcuno che non si confessava da molto tempo o un caso delicato da risolvere), cosa che causerebbe gravi sospetti; o l'infermo a cui il confessore porta il Viatico gli dichiara che ha bisogno di fare una confessione generale, per essersi confessato male per molti anni. In questi casi il confessore potrebbe ascoltare alcuni peccati, incitarlo al dolore universale di tutti i suoi peccati e dargli l'assoluzione, dicendogli che potrà dopo completare la confessione generale, quando non attirerà l'attenzione degli altri.
- Alcuni autori menzionano come causa di impotenza morale anche una grandissima e straordinaria vergogna che rappresenti un sacrificio quasi superiore alle forze umane (per esempio, una giovane che dovesse confessarsi con suo fratello sacerdote, o un padre con suo figlio sacerdote, ecc.). Se questo è causa sufficiente perché si possa ricorrere alla cosiddetta "supplenza in confessione" (cf. n° 365), a maggior ragione sarà motivo per accontentarsi dell'integrità formale.

**140.** Ad ogni modo, in qualunque di questi casi resta l'obbligo rimanente di integrare la parte omessa quando spariscano le circostanze che l'hanno autorizzata (cf. n° 365).

**141. Quando è possibile, si dovrà assicurare l'integrità materiale.** L'integrità materiale aggiunge a quanto già detto l'oggetto e l'intenzione dei peccati, la gravità soggettiva (precisando quale consapevolezza e quale consenso ci sono stati negli atti), il numero dei peccati, la frequenza dei peccati. Riguardo a ciò che circonda il peccato: se ci sono stati scandalo o conseguenze gravi, il comportamento rispetto alle occasioni di peccato, la ricaduta nei peccati. Come abbiamo detto prima, questo caratterizzerà solitamente la maggioranza delle confessioni; i casi in cui ci si può contentare dell'integrità formale sono eccezionali.

## **b) Principi pratici**

Ecco alcuni **principi pratici**, utili nella confessione:

**142.** Riguardo all'integrità materiale, il compito del confessore consiste nel **prestare aiuto quando il penitente è incapace di**

compiere il suo obbligo.

**143.** Si deve presumere a favore del penitente, che confessando i suoi peccati, lo faccia con sincerità. “Sospettare” sistematicamente che il penitente non dica tutto ciò che deve dire è un abuso della confessione e una ingiuria al penitente. Per dubitare della sincerità del penitente, si richiedono motivi gravi.

**144.** In quanto al **numero** dei peccati, si tenga presente che, sia che si tratti di atti interni o esterni, specialmente nei penitenti “abitudinari” (ossia dominati da un vizio o abito peccaminoso), non solo è difficile, ma a volte impossibile, precisarne il numero. San Giuseppe Cafasso consiglia che in nessun modo si tormenti il penitente esigendogli questo. È sempre sufficiente determinare il numero in forma generale: per esempio, dicendo quante volte (approssimativamente o in modo stimativo) si è caduti in quel peccato in una settimana o in un mese<sup>73</sup>. Per questo, quando si confessa un'**abito peccaminoso** fortemente radicato, del quale non è possibile indicare il numero dei peccati commessi, è sufficiente – secondo Genicot<sup>74</sup>– confessare il tempo durante il quale il penitente ha vissuto in essa. Così, per esempio, chi è vissuto a lungo in concubinato, basta che dica per quanto tempo è vissuto in tale stato, deducendo che ha condotto una vita sessuale attiva somigliante a quella che si conduce in un matrimonio legittimo.

**145.** Riguardo alle **circostanze aggravanti**, eccetto i casi in cui tutti i teologi sono d'accordo nel riconoscere la necessità di confessarle (cioè quando cambiano la specie del peccato), San Giuseppe Cafasso non ammetteva l'obbligo (che al suo tempo imponevano i rigoristi e i giansenisti) di ricercarle nell'esame e di manifestarle nell'accusa. In questo si rifugiava nel principio morale: *lex dubia non obligat*, la legge dubbia non obbliga. Quando si trattava di circostanze semplicemente aggravanti in materia di sesto comandamento, benché fossero notevolmente aggravanti, insegnava sempre ai confessori di non fare alcuna domanda su di esse e anche di non permettere al penitente di dare altri chiarimenti su tale argomento<sup>75</sup>.

---

73

Cf. PC, p. 69.

74

Cf. Genicot, T. II, n. 285.

75

Cf. PC, p. 69.

**146.** Il sesto comandamento non è il principale. Dare l'impressione che il confessore centralizzi tutta la materia nei peccati contro la castità può essere causa di scandalo e contribuisce a deformare la coscienza rispetto agli altri comandamenti. In questo comandamento si deve tenere presente che "il precetto divino sull'integrità della confessione non urge se è con grave danno – che sia estrinseco alla confessione – del penitente o del confessore. Per questo ci si deve astenere dall'interrogare, quando si teme prudentemente, a causa dell'interrogazione, scandalo del penitente o rovina dello stesso confessore. In caso di dubbio si deve avere sempre ben chiaro in mente il consiglio comune dei dottori: in questa materia è meglio mancare di qualcosa che eccedere con pericolo di cadere"<sup>76</sup>.

**147.** Spesso i peccati interni (cattivi pensieri e desideri) sono confessati implicitamente nella confessione dei peccati esterni. Il confessore non deve domandare cose che già sono implicite nel contesto. Così, per esempio, chi confessa di aver commesso un peccato esterno, da solo, contro la castità, non è necessario che confessi i cattivi pensieri e i desideri che lo hanno preceduto e accompagnato, poiché si suppone che ci sono sempre quando si arriva alla realizzazione di tale atto. Questo tranne quando tali atti (interni) implicano una specie diversa (per esempio, se i desideri e i pensieri sono stati riguardanti persone sposate o consacrate o dello stesso sesso del penitente).

### **c) L'interrogazione**

**148. Obbligo.** C'è obbligo di interrogare riguardo tutti i peccati formali che il confessore, **con fondamento**, sospetta che il penitente taccia per malizia, dimenticanza o ignoranza. È vero che l'obbligo principale dell'accusa dei peccati cade sul penitente, ma c'è anche un obbligo di aiutare e di disporre il penitente da parte del confessore, al punto che afferma Chanson<sup>77</sup> che commetterebbe un peccato materialmente grave il confessore che restasse **passivo** di fronte ad un penitente indisposto, e si accontentasse di dirgli che gli nega l'assoluzione.

**149. Limiti.** Anzitutto bisogna evitare di domandare troppo, perché questo può rendere la confessione odiosa o scandalosa (facendo credere che si domanda per curiosità), o può suscitare malizia (facendo conoscere

---

76

Sant'Uffizio, *Alcune questioni di attuazione per confessori in relazione al sesto comandamento del Decalogo* (1943), n° 2 (Tn.).

77

Chanson, n. 203

peccati che si ignorano; specialmente nei bambini). In secondo luogo, bisogna evitare di domandare troppo poco, quando questo sarebbe causa di confessioni mal fatte, sacrileghe o semplicemente dannose per le anime (per esempio, se, ignorando le cause, non si danno rimedi adeguati per vincerle).

**150. Soggetti ai quali bisogna offrire di fargli domande o direttamente interrogare.** Bisogna interrogare specialmente:

- Coloro che lo chiedono esplicitamente;
  - Coloro che non si confessano da molto tempo;
  - Coloro che si accusano in modo impreciso.
- Che fare quando il confessore conosce i peccati di un penitente per un'altra via e si rende conto che non li sta confessando? In principio è sempre lecito servirsi nel foro interno delle conoscenze acquisite nel foro esterno. Tuttavia bisogna essere circospetti, perché si correrebbe il rischio di indisporre il penitente. Diciamo che se uno è stato testimone oculare, dovrebbe domandare specialmente su tale peccato. Se invece lo sa solo per sentito dire, può interrogare, ma con prudenza e senza obbligo di farlo.

**151. Modo di interrogare.** In quanto al modo di interrogare (una delle cose più delicate nell'arte della confessione), bisogna procedere con le seguenti qualità:

1° Con **discrezione**: non si deve interrogare sui peccati **possibili**, ma solo sui peccati **probabilmente** commessi secondo le condizioni del penitente (sesso, età, professione, stato, formazione), evitando di fare troppe domande, o evitando che queste siano indiscrete .

2° Con **chiarezza**: le domande devono essere:

- **Brevi**: con una sola idea. Evitare di domandare per esempio: si è reso conto che era una bestemmia e che dava un cattivo esempio ai presenti? In tal caso è preferibile fare due domande distinte. Questo specialmente con persone semplici o rozze, o con bambini.
- **Concrete**: salvo su alcuni temi in cui la prudenza consiglia di domandare, almeno inizialmente, in modo generico (per esempio in materia di castità), in generale le domande devono essere specifiche. Per esempio, non si deve domandare a qualcuno se “è stato ingiusto”,

ma, in ogni caso, “se è stato ingiusto con gli impiegati nel pagare il salario, ecc.”.

- **In forma positiva:** non dire: “Lei non ha rubato denaro, non è vero?”, ma “Ha rubato denaro?”. Specialmente i bambini in tali casi si confondono.
- Non **disgiuntive:** evitare, se possibile, di fare domande doppie (per esempio: “Ha letto un libro contro la purezza o contro la fede?”). Le domande devono essere fatte in modo tale che il penitente possa rispondere semplicemente “sì” o “no”.

3° Con **gradualità:** alcuni temi non possono né devono essere affrontati in modo diretto o a bruciapelo. Al contrario, devono essere **introdotti** con una domanda più generica, che esplori la coscienza del penitente riguardo a quel peccato. Questo vale particolarmente quando si tratta di penitenti sconosciuti, ed in materia di giustizia e di castità. Solo di fronte ad una risposta affermativa del penitente rispetto alla prima domanda (per esempio: “Ha peccato contro la castità?”) si deve procedere a fare domande più precise e concrete (continuando l’esempio: “questo è successo da solo? Oppure è successo con un’altra persona?”).

**152. Circostanze nelle quali il confessore deve interrogare.** Il confessore dovrà interrogare specialmente quando il penitente non si accusa di niente; quando, dopo essersi accusato, l’accusa è stata molto vaga e insufficiente; e quando si tratta di prime confessioni, o di confessioni in circostanze che possono far sospettare che la confessione sia come obbligata (per esempio, quando si accostano alla confessione i padrini di cresima, in quei luoghi dove si usa che questi facciano la comunione insieme ai loro figliocci; o fidanzati che vanno al matrimonio e non si confessano da molto tempo, ecc.).

**153.** Conviene aggiungere sempre una **domanda finale** che può essere di questi tipo: “C’è ancora qualcosa che la inquieti?”, “Ha altro da aggiungere?”. Chanson la chiama “la domanda finale”, e dice che non si deve mai omettere quando si tratta di un penitente nuovo o sconosciuto<sup>78</sup>. La usava molto Sant’Antonio Maria Claret e anche Sant’Alfonso.

**154. Esame di coscienza.** Un confessore assiduo sa bene quali domande fare a ogni tipo di penitente. È conveniente, invece, che i

confessori novelli portino con sé un esame di coscienza elementare, almeno durante i primi tempi, e specialmente quando si confessa in Feste Patronali, Missioni, Esercizi Spirituali, ecc., cioè dove si sospetta che si incontreranno penitenti che non sanno esaminare la propria coscienza o che semplicemente, per cattiva abitudine, non sono soliti farlo. Chanson proponeva il seguente esame che si potrebbe adottare oppure adattare:

Quanto tempo è trascorso dall'ultima confessione.

*1° Comandamento:* Preghiere, letture religiose.

*2° Comandamento:* Giuramenti, bestemmie.

*3° Comandamento:* Messa, Precetto pasquale.

*4° Comandamento:* Disobbedienze, doveri di stato di genitori o di superiori.

*5° Comandamento:* Rancori, odio, liti, violenze, cattivi esempi, aborto (fatto o consigliato).

*6° e 9° Comandamento:* Cattivi pensieri, desideri, cattive letture di libri o riviste, film osceni, uso di internet, atti impuri (solo, con un altro, dello stesso o di diverso sesso, sposato o libero, evitando di procreare o no).

*7° e 10° Comandamento:* Furto, danni a terzi, ingiustizie nel lavoro (con gli operai, con i padroni).

*8° Comandamento:* Menzogne, calunnie, diffamazione, pettegolezzi.

Vizi capitali: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola.

In tutti i peccati mortali domandare quante volte.

## **2. SECONDO ELEMENTO: AMMONIZIONE DA FARE O SILENZIO DA OSSERVARE**

**155.** Quando il confessore deve ammonire, consigliare, chiarire o, al contrario, tacere? Da questo può dipendere l'imprudenza o la prudenza nell'arte di confessare bene. Si prospettano diverse situazioni:

**a) Quando il penitente crede peccato ciò che non lo è:** per esempio, ha mangiato carne il giorno dell'Assunzione e crede che sia peccato. Se il penitente lo ha fatto coscientemente (cioè, potendolo evitare non lo ha fatto, sapendo che peccava), ha peccato formalmente, ed è dovere del sacerdote disingannarlo per il futuro (pur dicendogli che in questa occasione ha peccato per aver accettato ciò che pensava fosse offesa a Dio).

**b) Quando il penitente crede peccato mortale ciò che è peccato veniale.** Bisogna comunque disingannarlo, ma avvertendolo che il peccato veniale non è senza malizia.

**c) Quando il penitente crede lecito ciò che è peccato.** In termini generali diciamo che “il confessore è tenuto ad ammonire i penitenti circa le trasgressioni gravi in sé della legge di Dio e far sì che desiderino l’assoluzione e il perdono del Signore con il proposito di rivedere e correggere la loro condotta”<sup>79</sup>. Qui, tuttavia, ci troviamo con circostanze molto diverse, poiché bisogna distinguere un’ignoranza che è favore del penitente (e pertanto il confessore deve lasciarlo in essa perché sarebbe peggio fargli il relativo avvertimento), e un’ignoranza che è a suo danno (perché la stessa ignoranza è peccaminosa o rappresenta un pericolo grave per il penitente o per un’altra persona). Bisogna allora distinguere:

**a. Quando è in ignoranza vincibile.** Questa ignoranza si rivela dall’evidenza del precetto che trasgredisce (per esempio, se è della legge naturale, come la malizia della calunnia, l’infedeltà coniugale), o perché lo stesso penitente domanda, o perché è inquieto rispetto a questo argomento. In questo caso, in generale, bisogna avvertire il penitente perché questi, in un certo senso, pecca già formalmente, poiché la sua è ignoranza vincibile, cioè colpevole, e sta operando con certi dubbi senza cercare di risolverli, come sarebbe tenuto a fare. Lo stesso si dica se, sebbene in questo momento il penitente ignori la sua situazione irregolare rispetto alla legge morale, il confessore sa che in un futuro immediato ci saranno i mezzi affinché esca da questa ignoranza (per esempio, se ha già previsto di predicare su un dato argomento, ha organizzato conferenze al riguardo o sta per distribuire letture nelle quali si fa allusione a queste questioni): in questi casi, se adesso conservasse il silenzio, il penitente rimarrebbe perplesso quando si renderebbe conto della verità.

**b. Quando è in ignoranza invincibile.** In questo caso i peccati che il penitente commette sono materiali e, avvertendo, si formalizzano. Ci sono varie possibilità:

- Se il penitente **avvertito si correggerà anche dopo un po’ di tempo:** si deve avvertire, tranquillizzando riguardo al passato, ma chiarendo il procedere per il futuro. Evidentemente questo avviene soltanto quando il confessore conosce il penitente e può ipotizzare questa correzione (per esempio, perché sa che è un cattolico impegnato che cerca la sua perfezione, o perché ha una coscienza delicata).

- **Se avvertito, non si correggerà.** In questo caso l’avvertimento aggraverebbe la situazione, perché il penitente nell’avvenire

peccherà formalmente. In generale, è meglio tacere, *salvo* il caso in cui il silenzio danneggi un'altra persona, o causi scandalo teologico (che induce all'errore teologico) nei fedeli, o che il silenzio provochi un danno allo stesso penitente schiavizzandolo ogni volta di più al suo vizio. Per esempio: un penitente si accusa di aver rubato per mandato di un altro, e di aver poi consegnato tutto il denaro al mandante. Oggettivamente, il suo dovere – se il mandante non restituisce né vuol restituire quanto ha rubato – è di farsi carico di restituire tutto. Tuttavia se il penitente ignora che tale obbligo ricade su di lui in caso di rifiuto del mandante, e si prevede che, avvertito, non vorrebbe assolvere questo dovere, il confessore dovrà tacere su quest'ultimo punto. Invece è diverso il caso di un penitente che commette abitualmente certi atti impuri senza rendersi conto della loro grave malizia, e il confessore sospetta che se lo avverte non si correggerà. In questo caso il confessore deve comunque avvertirlo, perché il silenzio farà sì che il penitente non combatta contro il suo vizio che diventerà perciò sempre più forte; e quando un giorno se ne renderà conto, gli sarà ormai molto difficile sradicarlo<sup>80</sup>.

- **Se si dubita che, se avvertito, si correggerà.** Nella maggioranza dei casi (specialmente con penitenti sconosciuti) il confessore non può prevedere quale sarà la reazione del penitente e gli si presenta la difficoltà: se fosse avvertito, forse ciò lo porterebbe a peccare formalmente; se tacesse, commetterebbe peccati materiali che forse un opportuno avvertimento farebbe evitare. In generale si deve optare per la probabilità meno dannosa; pertanto, in teoria, si deve tacere. Questo principio vale se il silenzio non causa scandalo tra i fedeli, né danni per un innocente, né mali di ordine pubblico o gravi inconvenienti per lo stesso penitente, neanche quando il bene che si attende sia molto maggiore dei peccati formali ai quali si espone il penitente in un primo tempo.
- **Quando si prevede che il penitente terrà conto dell'avvertimento, ma questo provocherebbe mali molto grandi per lui o per altre persone, mentre se si tace il penitente continuerebbe a peccare solo materialmente, in principio conviene tacere.** Per esempio, durante una confessione un penitente

Scrive Segneri nel suo libro *Il confessore istruito...*: “Alcune, volte verrà ai vostri piedi un penitente che ha gli occhi chiusi, ma per il suo bene. Si trova (facciamo questo esempio) in un matrimonio che è nullo, e non se ne rende conto, perché non conosce il suo impedimento occulto. Lasciatelo dormire in quella innocente cecità, perché se gli rivelate il suo male, e non tenete pronto il rimedio per liberarlo da esso, gli aprirete gli occhi, ma come il peccato li aprì ai nostri progenitori, per loro grande danno, e lui non si separerà da sua moglie...”. (Segneri, 49), (Tn.).

adulto racconta (senza intensione di accusarsi, poiché non ha coscienza di avere fatto qualcosa di irregolare) certe cose della sua vita familiare per le quali il confessore si rende conto che il suo matrimonio non può essere stato celebrato validamente (per esempio, perché una delle cose che descrive innocentemente è, in realtà, un impedimento che rende nullo il matrimonio e che, pur volendo, non può risolvere, e di cui il parroco, quando li ha sposati, non si è reso conto); inoltre congettura che il penitente che crede di essere validamente sposato, se sapesse che il suo matrimonio è nullo, forse si separerebbe dalla sua sposa, pur causando così un danno grave, dolore, perdita della buona fama e forse disperazione della sua sposa e dei suoi figli. Questo è un caso ipotetico in cui un confessore dovrebbe tacere.

**d) Quando il penitente non prende coscienza della sua responsabilità.** È vero che ci sono molte cause che possono attenuare la responsabilità del penitente su qualche atto concreto ma, salvo casi anormali, in ogni atto conserviamo una responsabilità sostanziale. Il penitente deve aver chiaro che è lui il padrone dei suoi atti, che tali atti non esistono se non per causa sua e che, di conseguenza, deve “rispondere” di essi davanti alla sua coscienza, davanti alla società e davanti a Dio. Questo è particolarmente importante rispetto a certe conseguenze derivate dai nostri atti (come l’obbligo di restituire, di farsi carico dei danni causati al prossimo, degli scandali causati, di ritirare pubblicamente le calunnie dette o divulgate pubblicamente, ecc.).

### **3. TERZO ELEMENTO: CONTRIZIONE E FERMO PROPOSITO DA ECCITARE**

**156.** È l’elemento più importante. Abbiamo prima indicato cosa si intende per contrizione, le sue qualità e le sue divisioni, così come anche ciò che riguarda il proposito di emendarsi. Vedremo qui alcuni punti complementari.

**157. Anzitutto è necessario scoprire se il penitente è sufficientemente pentito dei suoi peccati.** Ricordiamo che il dolore non è una questione di parole dette al confessore, ma un atto serio della volontà che deve nascere dal cuore. Secondo San Giuseppe Cafasso, la carità per disporre il penitente al dolore deve essere maggiore di quella richiesta per ascoltare l’accusa dei peccati.

**Sono segni di contrizione insufficiente:** quando il penitente è un grande peccatore e non si confessa frequentemente o non è preparato

per la confessione o è ignorante o un bambino che si confessa meccanicamente, ecc.

**Sono, invece, segni di contrizione sufficiente:** il fatto che il penitente si confessi regolarmente, quando esprime chiaramente la sua contrizione, quando si accusa umilmente, quando si accusa con precisione, quando è deciso a fare tutto il necessario per non tornare a cadere.

**158. Quando si presume che il penitente sia insufficientemente contrito, bisogna eccitare la contrizione.** Non bisogna mai limitarsi ad aiutare il penitente a ricordare le colpe, ma bisogna inculcare il dolore. Molte volte succede che il penitente non ha il senso del peccato, perché questo senso si è attenuato nel confessore stesso. La contrizione si deve eccitare ricorrendo a diverse ragioni. Alcune mirano a ottenere una contrizione imperfetta, altre mirano alla contrizione perfetta.

- **Ragioni per la contrizione imperfetta:** sono, per esempio, i castighi dell'al di là (condanna eterna), la bruttezza del peccato, la suprema ingratitudine del peccato verso Dio.
- **Ragioni per la contrizione perfetta:** sono, per esempio, la bontà di Dio, la Passione di Nostro Signore.

**159. Il fermo proposito di non peccare più è implicito nella contrizione sincera, ma in alcuni casi conviene anche esplicitarlo.** Specialmente si deve fare esplicito quando la contrizione è stata insufficiente e il confessore ha dovuto eccitarla e renderla sufficiente, perché in questo caso può supporre che il penitente abbia intenzione di continuare con lo stesso tenore di vita (peccaminosa) nel futuro. Questo vale soprattutto quando c'è l'obbligo di allontanare occasioni prossime e libere di peccato.

**160. È necessario il fermo proposito attuale, il quale tuttavia può essere presente insieme al timore e con una data certezza intellettuale riguardo a future cadute.** Il confessore deve eccitare e ottenere dal penitente il proposito attuale di usare i mezzi per non tornare a peccare; bisogna assicurarsi che qui ed adesso (*"hic et nunc"*) il penitente sia deciso ad evitare il peccato. Questo può essere compatibile con la previsione (atto intellettuale) di una futura caduta, che invece *non vuole* attualmente; tale persuasione può provenire esclusivamente dall'esperienza della propria debolezza o dalla conoscenza dell'ambiente nel quale è obbligato a vivere. Questo è molto importante da distinguere

perché, ottenuta la contrizione e il proposito, il confessore può validamente assolvere, e, pertanto, colui che affronterà la tentazione non è il penitente così come sta in quel momento, ma il penitente **in stato di grazia**; e non si deve sottovalutare l'aiuto e l'irrobustimento che la grazia dà all'anima.

Succede a volte che alcuni confessori pretendano di avere la certezza della futura correzione e della perseveranza del penitente e non assolvono se non chi dà garanzia di questo. Questo costituisce un grave abuso della confessione, un superare i limiti di ciò che Dio chiede al confessore e una sfiducia nella grazia divina. Dice il *Vademecum per i confessori*: "Il confessore eviterà di dimostrare sfiducia nei confronti sia della grazia di Dio, sia delle disposizioni del penitente, esigendo garanzie assolute, che umanamente sono impossibili, di una futura condotta irrepreensibile, e cioè secondo la dottrina approvata e la prassi seguita dai Santi Dottori e confessori circa i penitenti abituali"<sup>81</sup>.

**161. Coltivare la contrizione del penitente.** Quando si tratta di penitenti che abitualmente si confessano con il medesimo confessore, questi dovrebbe rivolgere la sua preoccupazione pastorale nel **coltivare** la loro coscienza e nel **farli crescere** nel dolore dei peccati. Può ottenere ciò aiutandoli a lavorare sull'umiltà, sulla conoscenza di sé, sulla cognizione del peccato. Bisogna qui ricordare che "il penitente talvolta si innalza ad un grado di grazia maggiore di quello in cui si trovava prima, talvolta ad uno uguale, a volte ad uno inferiore"<sup>82</sup>, e questo dipenderà fondamentalmente dal **dolore dei peccati**. Pertanto, il confessore che si preoccupa per la santità delle anime non deve accontentarsi soltanto di ripetere sempre esortazioni, penitenze o consigli stereotipati; al contrario, deve essere in qualche modo "creativo" e "conquistatore", affinché i penitenti non cadano nella routine e nella stanchezza.

#### 4. QUARTO ELEMENTO: OBBLIGHI DA IMPORRE

**162.** Gli obblighi che il confessore deve imporre provengono da due

---

81

VPC, 3, 11.

82

San Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica*, III, 89, 2.

radici: dal riparare il male [che il penitente ha] fatto (restituzione di qualcosa rubata, riconciliazione con i nemici) e la rottura dalle occasioni prossime di peccato. Esamineremo i diversi obblighi studiando alcune questioni di giustizia (cf. n° 479 e seg.) e analizzando la confessione degli “occasionari” (cf. n° 269 e seg.). Alcuni obblighi sono *stretti*, cioè necessari per ottenere il perdono del peccato; per esempio, è strettamente obbligatorio, per poter assolvere un penitente che ha rubato, che accetti di restituire al legittimo proprietario – per quanto gli sia possibile – ciò di cui lo ha spogliato; allo stesso modo, è strettamente obbligatorio, per poter assolvere un penitente che cade in peccati contro la castità per aver guardato immagini pornografiche di cui è proprietario, che egli sia disposto a distruggerle immediatamente. Ci sono altri obblighi, anche se *non stretti*, ma *di convenienza*, per esempio, che una persona cambi lavoro perché quello che ha attualmente è fonte di tentazioni forti contro la castità o contro la giustizia, sebbene questo non sempre lo porti a commettere un peccato contro queste virtù.

**Quando gli obblighi che si devono imporre sono stretti, è dovere del confessore:**

- a) Ammonire sull’obbligo che pesa sul penitente.
- b) Imporre con chiarezza e precisione l’obbligo (senza essere confuso né ambiguo).
- c) Spiegare i motivi per i quali il penitente è obbligato a questo, ossia:
  - direttamente: ragioni positive (il bene del prossimo, il bene comune, la pace di coscienza del penitente, ecc.).
  - indirettamente: confutando le obiezioni o i pretesti più comuni che abitualmente si presentano per eludere l’obbligo.
- d) Indicare i mezzi più adatti per compiere l’obbligo: per esempio, in caso di restituzione, come farlo senza compromettere la propria fama.

**Quando gli obblighi non sono stretti, ma di convenienza, non si deve obbligare, ma consigliare un modo o un altro di procedere.** Per esempio, quando il penitente ha avuto discussioni forti con qualche persona, ma senza colpa da parte sua, bisogna consigliargli, in quanto comportamento cristiano, che cerchi di ristabilire, in quanto sia possibile da parte sua, il buon rapporto e l’amicizia; questo però non deve essere imposto come obbligo di coscienza.

## 5. QUINTO ELEMENTO: RIMEDI DA PRESCRIVERE E CONSIGLI DA DARE

**163.** Nel suo compito di maestro e di medico, il confessore deve anche indicare i rimedi adatti a superare le cause o le radici dei peccati più frequenti del penitente.

**a) Per questo è anzitutto necessario investigare le cause dei peccati accusati.** I rimedi mirano alle cause la cui ignoranza impedisce di consigliare bene. Le principali cause dei peccati abitualmente ripetuti sono di solito:

- Occasioni (persone, ambiente, professione).
- Cattive abitudini (specialmente alcuni peccati capitali: orgoglio, vanagloria, invidia, ira, lussuria, pigrizia [accidia], gola, avarizia).
- Qualche affetto disordinato verso una persona o una cosa.

**b) Identificata la causa, si devono indicare i rimedi generali.** Questi variano secondo la qualità del penitente:

- **Per un penitente mediocre:** la preghiera, la fuga dalle occasioni.
- **Per un penitente fervoroso:** oltre ai rimedi anteriori, si può indicare la frequenza assidua ai sacramenti, il frequente esame di coscienza, la mortificazione, qualche devozione particolare. In alcuni casi si può consigliare di fare Esercizi Spirituali o qualche tipo di Ritiro spirituale. È anche molto conveniente suggerire e introdurre i penitenti più fervorosi alla pratica della direzione spirituale.
- Si deve tener conto che per estirpare un difetto o acquisire una virtù, il mezzo più efficace è l'**esame particolare di coscienza**, fatto secondo il metodo di Sant'Ignazio di Loyola, che si dovrebbe spiegare ad ogni penitente che dia speranza di comprenderlo, o perlomeno suggerirgli di rivolgersi ad un sacerdote (o al suo direttore spirituale, se ne ha uno) per farselo spiegare<sup>83</sup>.

**c) Si deve indicare il rimedio particolare.** Questo rimedio è in stretta dipendenza con la causa identificata. A seconda di come sia questa, si devono indicare i mezzi più adatti per vincerla. Per esempio, lavorare su qualche virtù, fare determinati atti di pietà, allontanarsi da una situazione pericolosa o assumere degli atteggiamenti di prudenza nel rapporto con certe persone con le quali si corre il rischio di peccare (per esempio, in

alcuni fidanzamenti), ecc.

**d) Consigli.** I consigli che si danno in confessione, sia per iniziativa del confessore, sia per una richiesta del penitente, devono essere concisi e chiari. Diceva San Giuseppe Cafasso: “Quando i penitenti ci chiedono un consiglio, non gli venga mai dato con il dubbio, poiché così non sembra autorevole e lascia molta inquietudine in chi lo riceve. Deve essere esposto con poche parole, senza mai dire le ragioni in cui si ispira, affinché la fantasia del penitente, disorientato da tante riflessioni, non lo renda inutile”<sup>84</sup>.

## **6. SESTO ELEMENTO: PENITENZA DA IMPORRE**

**164.** Il principio generale è che la penitenza deve essere proporzionata alla colpevolezza del penitente e deve essere medicinale ed educativa della coscienza.

**165. Riguardo alle forme possibili della penitenza, San Tommaso le divideva in tre gruppi: elemosina, digiuno e preghiera**<sup>85</sup>:

- Nell’elemosina sono comprese tutte le opere di misericordia;
- Nel digiuno, tutte le mortificazioni;
- Nella preghiera, tutte le pratiche di pietà.

**166. La penitenza deve essere proporzionata ai peccati.** Tuttavia come avverte Sant’Alfonso, il sacramento deve mirare più alla correzione che alla soddisfazione; pertanto, il comportamento più adeguato è quello di segnalare al penitente qual è la penitenza che per giustizia meriterebbe, e poi limitarsi ad imporne una che gli sia sopportabile. Lo stesso santo cita San Tommaso di Villanova che diceva: “imponi una penitenza lieve e consiglia di praticarne una maggiore”. Per Sant’Alfonso è già motivo sufficiente per ridurre la penitenza il fatto che il penitente resti più affezionato al sacramento.

**167. Penitenza grave e penitenza lieve.** La penitenza sacramentale si considera **grave** se coincide con un’opera che la Chiesa impone sotto

---

84

PC, 111. (Tn.)

85

Cf. San Tommaso d’Aquino, *Somma Teologica*, Suppl. 15, 1-3.

peccato grave (es. assistere ad una Messa, fare un giorno di digiuno) o qualcosa di equivalente (pregare una corona del Rosario o le litanie, recitare una Via Crucis, visitare un infermo, leggere alcuni capitoli della Sacra Scrittura, ecc.). È **lieve** se si tratta di una breve preghiera o sacrificio (un salmo, alcuni Pater o Ave, una piccola elemosina).

**168. Talvolta bisogna facilitare il compimento di una penitenza grave, ma sempre dicendo quale sarebbe dovuta essere la penitenza veramente corrispondente.** Un modo di facilitare l'adempimento della penitenza è quello di imporre una leggera soddisfazione (alcuni Pater o Ave) ed in più un'opera importante già obbligatoria per un altro motivo (la Messa domenicale; il breviario, per un sacerdote). Queste opere già obbligatorie di per sé, quando sono imposte in confessione, sono elevate alla categoria di soddisfazione sacramentale.

M. Trochu dice che il Curato d'Ars, essendo molto esigente riguardo alla disposizione di emendarsi dei suoi penitenti, si mostrava molto benigno nell'imporre la penitenza sacramentale. Diceva: "Come faccio per mantenermi nel giusto mezzo?... Ecco la mia ricetta: impongo loro una piccola penitenza ed il resto lo faccio io"<sup>86</sup>.

**169. Medicinale ed educativa per la coscienza.** La penitenza deve essere non solo proporzionata, ma anche medicinale ed educativa per la coscienza, cioè deve essere utile per espiare la mancanza specifica accusata dal penitente o per correggere il difetto concreto che è stato confessato. Dice Giovanni Paolo II: "Quando la penitenza deve consistere non solo in preghiere, ma anche in opere, si debbono scegliere quelle in forza delle quali il penitente si eserciti con successo nella virtù e in ordine a questa acquisisca, accanto all'abito soprannaturale, infuso con la grazia, anche una connaturale propensione e in tal modo egli sia facilitato nell'operare il bene e nel fuggire il male. In materia deve ordinariamente applicarsi un certo "contrappasso", quasi una medicina degli opposti, cosa questa tanto più necessaria, o almeno utile, quanto più il peccato è stato lesivo di beni fondamentali: per esempio, al crimine dell'aborto, oggi tragicamente tanto diffuso, potrebbe essere appropriata risposta penitenziale l'impegno nella difesa della vita e nell'aiuto ad essa, secondo tutte le forme che la carità sa escogitare in rapporto ai bisogni sia dei singoli che della società: idonea risposta in relazione ai peccati contro la giustizia, che oggi tanto avvelenano i rapporti tra le persone e inquinano la società, potrebbe essere, presupposta la doverosa restituzione del maltolto, la larghezza della carità

in modo da superare la misura del danno inflitto al prossimo, sull'esempio di Zaccheo, che disse a Gesù: *'Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto'* (Lc 19, 8); e non sarà difficile, quando si è giudicati dai criteri della fede, trovare analoghe risposte per gli altri peccati"<sup>87</sup>.

Il confessore non deve, per questo, accontentarsi di dare in modo routinario sempre la stessa penitenza. Specialmente con anime più avanzate e con i consacrati potrà dare penitenze più variate: leggere un brano o un capitolo dei Santi Vangeli o delle Lettere di San Paolo, pregare lo Spirito Santo, la Madonna, Cristo Crocifisso, il Sacro Cuore, gli Angeli custodi (come faceva spesso San Giovanni Bosco), qualche elemosina (previa consultazione e consenso dello stesso penitente), una visita al Santissimo Sacramento, assistere qualche infermo, fare un pellegrinaggio in qualche santuario, ecc. (secondo la gravità dei peccati commessi e confessati). In questo senso si tenga conto di ciò che abbiamo detto sopra: si possono dare come penitenza tutte le opere di misericordia, tutte le opere di mortificazione e tutte le opere di pietà. Tuttavia bisogna agire con prudenza, affinché un falso zelo non imponga **atti irrealizzabili** o che il penitente possa **facilmente dimenticare**.

**170.** Ad ogni modo, il confessore deve **sempre** domandare al penitente se è in condizioni di fare questa o quella penitenza, quando questa sia qualcosa che esce dall'ordinario.

**171. Le penitenze corporali.** Come abbiamo detto, è anche possibile dare come penitenza, con la debita prudenza, alcuni atti esterni. Riguardo a questo, Giovanni Paolo II ha detto esplicitamente: “[Quanto alle] possibili penitenze corporali... Invero, salvo casi di malattia o di debolezza, una ragionevole limitazione del cibo è normalmente possibile, e tanto più lodevole, quando il corrispettivo di ciò che si sottrae alla propria soddisfazione viene erogato in carità; ma è necessaria da parte del confessore ogni cautela prima di assegnare o anche semplicemente permettere pratiche penitenziali tormentose. In questo campo offre occasione di generosa penitenza il lavoro, specialmente quello materiale, dotato come è anche di una virtù educatrice del corpo...”<sup>88</sup>. Pertanto, si può anche dare come penitenza: svolgere qualche lavoro straordinario [volontariato] o realizzare gratuitamente qualche lavoro che abitualmente

---

87

Giovanni Paolo II, *Discorso ai responsabili della Penitenzieria apostolica e ai padri penitenzieri delle basiliche romane*, 18 marzo 1995.

88

*Ibidem.*

si fa per danaro (soprattutto quando si è peccato contro la giustizia).

**172. La commutazione della penitenza.** Con una causa giusta e ragionevole, una penitenza può essere commutata con un'altra. Questo però deve essere fatto dallo stesso confessore che l'ha imposta (anche fuori della confessione). Può farlo anche un altro sacerdote, ma nel tribunale della penitenza (perché è un atto sacramentale), e per poter farlo il penitente deve dirgli quali sono stati i peccati confessati al confessore che gli ha imposto la penitenza della quale adesso chiede la commutazione. Per commutarla con una inferiore si richiede una giusta causa (basta la necessità o l'utilità per il penitente).

## 7. SETTIMO ELEMENTO: L'ASSOLUZIONE DA DARE

**173.** L'ultimo elemento del sacramento è l'assoluzione dei peccati confessati. Questa deve essere data se il penitente è *capace* di riceverla. Quando è *dubbiosamente capace* si deve dare sotto condizione; se è *certamente incapace* (e il confessore non ha potuto disporre il penitente a essere almeno dubbiosamente capace), la si deve negare.

**174. Quando il penitente è sufficientemente disposto a ricevere l'assoluzione, questa si deve dare di modo assoluto, cioè senza condizionarla,** usando la formula di modo comune ("Io ti assolvo", ecc.).

**175. Se il penitente è dubbiosamente disposto, la si deve dare sotto condizione** (cioè, "Se sei capace, io ti assolvo..."). Alcuni segni di dubbia disposizione sono:

**a) Ignoranza** delle verità fondamentali che bisogna credere esplicitamente per la validità dell'assoluzione (esistenza di Dio, Dio remuneratore, Trinità, Incarnazione).

**b) Dubbia presenza:** quando il penitente si alza dal confessionale prima che il sacerdote dia l'assoluzione, senza che quest'ultimo se ne renda conto (in questo caso deve darla sotto condizione se presume che il penitente si trovi ancora fra i fedeli); anche in caso di catastrofe, la può dare ai penitenti che vede, almeno confusamente (per esempio, ai soldati che stanno cadendo in mezzo alla battaglia).

**c) Dubbia capacità:** moribondi che non possono esprimere se hanno inteso o meno il sacerdote, o che non possono esprimere il loro pentimento; quelli che sono in stato di coma; quelli che sono morti da poco tempo (fino a prima che cominci la decomposizione del corpo).

**176.** È importante distinguere **due situazioni essenzialmente diverse**: quando si dubita delle *disposizioni* del penitente e quando non si dubita delle sue disposizioni ma *si ignorano i peccati che ha commesso* perché è stato necessario accontentarsi dell'integrità formale. La prima situazione è quella menzionata poco sopra (penitente dubbiosamente disposto), ed in questo caso l'assoluzione si deve dare di modo condizionato ("Se sei capace"). A questo caso somiglia quello nel quale, invece di ignorare quali siano i peccati del penitente (per necessità di accontentarsi dell'integrità formale), si ignora *se c'è o no* materia di confessione (come succederebbe se si confessassero soltanto peccati dubbiosi, o quando si tratta di penitenti scrupolosi, di malati mentali, ecc.); anche in questo caso si deve dare l'assoluzione in forma condizionata.

La seconda situazione si verifica quando le buone disposizioni del penitente sono manifeste, ma, per circostanze straordinarie, questi non può dire i suoi peccati (o non può dire *tutti* i suoi peccati) al confessore (cf. nn. 138-139). In quest'ultima situazione l'assoluzione si dà in modo assoluto e non condizionato.

**177. Quando si può o si deve differire l'assoluzione?** Differire l'assoluzione vuol dire rimandarla ad un secondo momento; solo in pochissimi casi bisogna far ricorso a questo. In modo particolare quando si trovino insieme le seguenti circostanze: 1° vi sono **seri motivi** che fanno dubitare delle disposizioni del penitente (per esempio, è recidivo nei suoi peccati e non elimina le occasioni di peccato, non restituisce pur potendolo fare, ecc.); 2° il confessore **prevede** che il differire l'assoluzione possa essere fruttifero per il penitente, facendogli prendere coscienza che il perdono dei peccati è una grazia di Dio immeritata.

In tali casi basta differire l'assoluzione di alcune ore o di un giorno (per esempio, il tempo necessario per poter compiere un diligente esame di coscienza, o per meditare questa o quella verità, o per poter prendere con fermezza la determinazione di allontanarsi da qualche occasione di peccato, ecc.); Benedetto XIV ordina di far ritornare questi penitenti quanto prima ("*quantotius*"), cioè il tempo sufficiente affinché si possa comprovare con i **fatti** la conversione della loro volontà. Talvolta basterebbe differirla di alcune ore, dato che ciò che giova maggiormente in questi casi è la **sorpresa** che tale comportamento causa in quel penitente che prende molto alla leggera la lotta contro i suoi peccati.

Ad ogni modo, in questo bisogna evitare alcuni **abusi gravissimi**, come sono il differire l'assoluzione come regola comune e il differire l'assoluzione senza domandare al penitente se è d'accordo con questa

misura medicinale, o senza spiegargli il senso di tale atteggiamento. È fondamentale agire con carità squisita, affinché il penitente veda che si agisce per il suo bene, e che se il confessore si vede obbligato a prendere tale misura, lo fa con il dolore di non poter assolvere nel momento. Pertanto, si deve incitare il penitente a disporsi quanto prima ed a venire a ricevere l'assoluzione fruttuosamente.

**178. Se il penitente è mal disposto, l'assoluzione deve essere negata.** Quando il penitente è mal disposto e, malgrado gli sforzi del sacerdote, persiste nella sua cattiva disposizione, non può essere assolto. Alcuni segni di cattiva disposizione sono:

**a) Confessione obbligata o interessata:** quando il penitente si confessa perché lo obbligano o perché gli viene imposto come condizione per ottenere più facilmente un favore, per far piacere a qualcuno, ecc.

**b) Mancanza volontaria di integrità:** quando il penitente confessa solo ciò che vuole confessare, potendo confessare tutto; quando si confessa di cattivo umore, con pregiudizi, giustificando i peccati che accusa, dichiarando la sua bontà, ecc.

**c) Mancanza di contrizione e di proposito:** quando il penitente non è pentito dei suoi peccati (e il confessore non riesce a disporlo bene); quando non è disposto a cambiare la sua condotta peccaminosa né ad usare i mezzi per ottenere questo.

**d) Quando non accetta gli obblighi:** quando non è disposto a compiere gli obblighi gravi che il sacerdote gli impone in giustizia; quando gli sono stati imposti in altre confessioni e non li ha compiuti pur potendo farlo; quando differisce senza giusto motivo i suoi obblighi di giustizia, danneggiando altre persone.

**e) Quando non accetta qualche verità della fede** o la nega esplicitamente nella confessione, o rifiuta l'autorità della Chiesa in materia morale (per esempio, non è d'accordo con l'insegnamento della Chiesa sulla contraccezione, o sull'omosessualità, o sull'indissolubilità del matrimonio, ecc.). In questi casi possiamo trovarci dinanzi ad una posizione scismatica di fatto o anche di eresia pertinace (a seconda di quali verità si tratti), ed il soggetto non sarebbe certamente capace di ricevere l'assoluzione.

## 8. ALCUNI CONSIGLI PRATICI

**179. L'ordine degli elementi della confessione.** Conviene prendere l'abitudine di seguire sempre un medesimo ordine in tutte le confessioni, e non andar cambiando l'ordine di alcuni elementi, come, per esempio, accadrebbe se si desse prima la penitenza, poi alcuni consigli, e

infine l'assoluzione; e altre volte: prima i consigli, poi la penitenza e infine l'assoluzione, ecc., perché questo può far sì che il confessore dubiti di aver saltato incoscientemente qualcuna delle parti. Certe perplessità o certi scrupoli (“Ho imposto la penitenza al penitente che ho appena assolto?”, “Ho assolto la persona con la quale mi sono intrattenuto nel consigliarla?”) non sono rari in confessori distratti e disordinati.

**180. La durata della confessione.** San Giuseppe Cafasso avvertiva che le confessioni devono essere **brevi e concise** con tutti, e specialmente con le donne; egli era breve anche con i carcerati, con i quali si può supporre che vi fossero confessioni più difficili. Di San Giovanni Maria Vianney si dice che “non dava alla confessione che il tempo strettamente necessario”<sup>89</sup>, “tranne nei casi eccezionali, era molto breve, ed altrettanto esigeva facessero i penitenti. ‘In cinque minuti – diceva uno dei suoi penitenti – ho versato la mia anima nella sua’”<sup>90</sup>.

Quanto più si domina la Morale, tanto più rapidamente si può confessare, e con maggior profitto per il penitente. Bisogna parlare poco, ma ciò che si dice deve essere esatto, chiaro, preciso e adatto alla necessità.

**181. Momento in cui bisogna dare consigli, chiarimenti o fare avvertimenti.** Non conviene mai interrompere il penitente per fargli domande o dargli consigli; questo può causare che il penitente si chiuda per timore o vergogna, oppure che si dimentichi di ciò che aveva pensato di confessare. Salvo il caso in cui il confessore tema di dimenticare ciò che ha ascoltato e sopra cui deve fare qualche domanda importante e necessaria, conviene, in generale, aspettare tutta l'accusa e poi riprenderla per chiedere chiarimenti, dare consigli, ecc.

**182. Casi difficili.** San Giuseppe Cafasso raccomandava di chiedere al penitente un momento per riflettere e risolvere il caso, quando questo è fuori dall'ordinario (per esempio, in questioni di giustizia e di restituzione). Non sono necessarie lunghe disquisizioni nel confessionale, e non si devono mai dare al penitente le ragioni delle conclusioni raggiunte, o dei consigli e degli avvertimenti dati. Le ragioni si danno a lezione, non in confessione. In ogni caso, quando il penitente chiede i fondamenti teologici di questa o quell'indicazione o esigenza, il confessore dovrebbe

---

89

Trochu, p. 352.

90

Trochu, p. 358.

invitarlo a parlare con lui fuori della confessione, quando potrà avere più tempo. Ad ogni modo, ci sono casi nei quali, eccezionalmente, il confessore potrà dilungarsi su qualche punto, specialmente quando vede il penitente dubbioso sull'autorità di qualche principio morale. Ciononostante, in questo caso basterà al confessore citare l'autorità magisteriale sulla quale si basa per dirgli questa o quella cosa.

### III. ASPETTI CANONICI<sup>91</sup>

#### 1. LA FACOLTÀ PER ASCOLTARE CONFESSIONI

##### a) Potestà di ordine e facoltà per esercitarla

**183.** Per assolvere validamente dai peccati si richiede non solo la potestà di ordine, ma anche **la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali si impartisce l'assoluzione**<sup>92</sup>. La potestà di ordine si acquista mediante la valida ordinazione sacerdotale; la facoltà di esercitare detto carattere sacerdotale, invece, si acquista attraverso altre vie.

##### b) Acquisizione della facoltà

**184.** La facoltà si acquisisce in due diversi modi<sup>93</sup>. Il primo è in virtù dello stesso diritto (*ipso iure*); a questo modo si riducono altre forme: per conferimento di un ufficio (facoltà *vi officii*), che si acquista in certe situazioni che giustificano la cosiddetta *supplenza di giurisdizione o di facoltà*, e la facoltà che ogni sacerdote ha *ipso iure*, in caso di pericolo di morte. Il secondo modo è per speciale concessione dell'autorità competente.

**185. *Ipsa iure*:** generalmente hanno facoltà di ascoltare confessioni per virtù dello stesso Diritto i Cardinali e i Vescovi, siano o no titolari di un ufficio ecclesiastico.

---

91

Cf. AA. VV., *Manual de Derecho canonico*, Pamplona 1988, pp. 474- 48 AA. VV., *Il nuovo codice di diritto canonico*, L. D. C., Torino 1987, pp. 242 ss.; Manzanares, Mostaza, Santos, *Nuevo Derecho Parroquial*, B.A.C., Madrid 1990, pp. 272 e seg.

92

Cf. CIC, c. 966, § 1.

93

Cf. CIC, c. 966, § 2.

**186. Facoltà *vi officii*.** Con **carattere territoriale**, la acquistano in virtù del proprio ufficio l'Ordinario del luogo<sup>94</sup>, il canonico penitenziere<sup>95</sup>, il parroco o chi ne fa le veci (il quasi parroco<sup>96</sup>, il vicario che regge interinalmente la Parrocchia<sup>97</sup>, l'amministratore parrocchiale<sup>98</sup>), ed anche i cappellani, per ascoltare le confessioni dei fedeli affidati alla loro cura<sup>99</sup>. Con **carattere personale** la hanno, in questo modo, i Superiori di istituti religiosi e di società di vita apostolica clericali e di Diritto pontificio (ossia, i Superiori che godono di potestà ecclesiastica di giurisdizione<sup>100</sup>): vale per ascoltare confessioni dei loro sudditi e di quelli che dimorano giorno e notte nella casa religiosa (non per coloro che sono soltanto di passaggio). Si deve tenere presente che "I superiori non ascoltino le confessioni dei propri sudditi, a meno che questi non lo richiedano spontaneamente"<sup>101</sup>.

**187. Facoltà per speciale concessione.** I sacerdoti non compresi nei casi predetti acquistano la facoltà di confessare mediante concessione concreta – le antiche licenze – dell'autorità competente (l'Ordinario del luogo, per il suo territorio; il Superiore di un istituto di diritto pontificio a qualunque sacerdote, ma purché sia esercitata sui suoi sudditi e su quelle persone che dimorano giorno e notte nella casa dell'istituto o della società).

---

94

Cf. CIC, c. 134 § 2.

95

Cf. CIC, c. 508.

96

Cf. CIC, c. 516 § 1.

97

Cf. CIC, c. 541 § 1.

98

Cf. CIC, c. 539.

99

Cf. CIC, c. 596, 2. Si tratta dei Superiori maggiori di questi istituti: superiori provinciali e i loro vicari, quando assumono le funzioni di superiore per assenza o impedimento del superiore maggiore. Anche i superiori delle case *sui iuris*; cf. CIC, c. 620.

100

Cf. CIC, c. 596 § 2.

101

CIC, c. 630 § 4.

**188. Facoltà di supplenza della Chiesa**<sup>102</sup>. Al fine di assicurare in certi casi la validità dell'atto sacramentale della penitenza, cercando in definitiva il bene del penitente, il Codice applica alla facoltà di ascoltare confessioni i criteri di supplenza<sup>103</sup>. In base a ciò, la Chiesa **supplisce la reale o possibile carenza** di facoltà per confessare nei casi di errore comune, sia di fatto che di diritto, così come nel dubbio positivo e probabile di diritto o di fatto. Questo vuol dire che nei casi singolari in cui si verificano questi presupposti, il sacerdote che, per ipotesi, non avesse facoltà, la riceverebbe *a iure* e assolverebbe validamente. Ci sono tre situazioni in cui questo può avvenire:

- **Errore comune:** è quello in cui cadono tutti o almeno una gran parte dei fedeli di un luogo o di una comunità. Può essere *di fatto* (quando la comunità, basandosi su alcune circostanze o su alcuni fatti, cade in errore; per esempio, se i fedeli vedono in chiesa un sacerdote – sprovvisto, in realtà, di licenze – nel confessionale), o *di diritto* (quando pubblicamente c'è una causa capace di indurre in errore quelli che la riconoscono, sebbene pochi possano riconoscerla). Si può provocare l'errore comune? Quando? Si può fare **sempre e quando esista una giusta causa**, cioè ogni volta che ci sia di mezzo il bene di una comunità o di un gruppo, che diversamente non sarebbe assistito convenientemente. **Minor causa** si richiede per **accogliere la richiesta** dei fedeli, di quella necessaria affinché lo stesso interessato prenda iniziativa. Per esempio, un sacerdote che trovandosi in vacanza in un paese in cui non c'è un altro sacerdote, e sapendo che le sue facoltà per confessare sono scadute e che non potrà parlare con il suo ordinario in breve o per un certo tempo per chiedergli la rinnovazione (supposto che non abbia alcuna proibizione espressa), può, per il bene dei fedeli, accettare la loro richiesta di ascoltarli in confessione, e (per esempio, se sa che non verrà celebrata loro la Messa, o che non avranno la possibilità di confessarsi con un altro sacerdote) potrebbe anche cercare di fare in modo che gli stessi fedeli gli chiedano di confessarsi. Si suppone, ovviamente, che non abbia modo di comunicare con l'ordinario del luogo, altrimenti si dovrebbe esporre la situazione a quest'ultimo e chiedergli almeno una facoltà provvisoria.

- **Dubbio positivo e probabile:** il **dubbio positivo** è quello che si fonda su ragioni, e non su ignoranza; e si dice **probabile** quando è fondato

---

102

Cf. per questo punto il commento al canone 144 da parte dei professori di Salamanca, *Código de Derecho Canonico*, B.A.C., Madrid 1985, p. 112.

103

Cf. CIC, c. 144.

su ragioni serie, anche se sono contrastate da altre ragioni anch'esse forti. Può essere anche *di fatto* (se riguarda l'esistenza o l'estensione delle facoltà) o *di diritto* (se si dubita sulla realizzazione delle condizioni richieste dalla legge; per esempio, se è scaduto il termine delle facoltà; se si è di fronte ad un pericolo di morte, ecc.). In entrambi i casi supplisce la Chiesa. Per esempio, il sacerdote che non avendo con sé il documento che indica quali sono le sue facoltà, ricorda confusamente che queste scadevano più o meno nella data nella quale adesso si trova. In questo modo può darsi che, di fatto, attualmente non abbia facoltà per confessare.

- **Inavvertenza**<sup>104</sup>. Nel caso in cui si siano posti inavvertitamente, fuori dal termine della concessione ottenuta, alcuni atti procedenti da una potestà delegata o da facoltà abituale **esercitati solo nel foro interno** (per esempio, un sacerdote che confessa inavvertitamente dopo lo scadere delle sue facoltà). Questi atti sono validi per la previsione del diritto. Vale anche per la potestà delegata per rimettere censure. Così, per esempio, si applica al sacerdote che è stato delegato dall'Ordinario a rimettere censure nel foro interno sacramentale per tre anni, e trascorsi questi, continua inavvertitamente a rimettere censure. Il codice dice che quest'atto è valido. Invece non sarebbe valido se non si trattasse dello scadere del tempo, ma dello scadere del numero dei casi per i quali gli è stata delegata la potestà.

**189.** Riguardo ai casi che abbiamo indicato, quando **per grave causa** il sacerdote provocasse l'errore comune o usasse, in un caso non procurato, della facoltà supplita, non incorrerebbe nel delitto di **attentato di ascoltare confessioni e di dare l'assoluzione** previsto anche dal Diritto<sup>105</sup> (cf. n° 208).

Invece, se un sacerdote, al quale il suo Vescovo ha revocato la facoltà di ascoltare confessioni per causa grave<sup>106</sup>, o al quale non ha rinnovato la facoltà per causa grave e giustificata, provasse a farlo (fuori dai casi previsti

---

104

Cf. CIC, c. 142 § 2. Sebbene io ne faccia menzione qui, questo caso non è in realtà un caso di suppletiva, perché pur avendo lo stesso effetto, si tratta di uno strumento giuridico diverso. Alcuni parlano di "proroga *a iure* della facoltà" (Luigi Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico*, Napoli 1988, 195). Quando la facoltà manca totalmente, la Chiesa supplisce concedendola.

105

Cf. CIC, c. 1378 § 2, 2°.

106

Cf. CIC, c. 974 § 1.

dal Diritto), incorrerebbe in un delitto e verrebbe censurato e interdetto *latae sententiae*<sup>107</sup> (cf. n° 208).

**190. Facoltà in pericolo di morte.** In pericolo di morte lo stesso Diritto, in vista del bene dei fedeli, concede ad ogni sacerdote (anche ad un sacerdote scomunicato e anche a quello che non appartiene più allo stato clericale perché ha ottenuto la dispensa del celibato<sup>108</sup>) la facoltà di ascoltare validamente la confessione di qualsiasi penitente (anche se è stato suo complice nel peccato contro il sesto comandamento della legge di Dio) e di assolverlo da tutti i suoi peccati e da tutte le sue censure. Questo, anche se nello stesso luogo ci fosse un altro sacerdote avente le facoltà valide.

**191. Fuori dal pericolo di morte è invalida** l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (cf. n° 265).

### **c) Ambito di esercizio della facoltà**

**192.** Chi ha facoltà nel proprio territorio, in principio, gode di questa facoltà dappertutto – *ubique* –, con le seguenti precisazioni.

**193.** Il **Papa** e i **Cardinali** possono esercitare questa facoltà in qualunque luogo del mondo in ragione del loro stesso ufficio.

**194.** Anche i **Vescovi** possono esercitarla in qualunque luogo del mondo, **a meno che** un Vescovo diocesano si opponga in un caso concreto (per esempio, proibendo che questo o quel vescovo la eserciti nella sua diocesi). Questo suppone che ogni Vescovo può revocare le facoltà ad un sacerdote o ad un vescovo entro il territorio della propria diocesi.

**195.** Quelli che la ottengono *vi officii*<sup>109</sup> godono di essa in ogni luogo, salvo che l'Ordinario di qualche luogo la neghi o la revochi entro il proprio territorio, nel qual caso restano privi della facoltà in detto territorio.

---

107

Non sarebbe sufficiente però una semplice proibizione, perché questa non ha valore giuridico, se il sacerdote ha la facoltà per confessare vigente, e così non incorre nel delitto di cui parla nel can. 1378 § 2, 2°.

108

Cf. CIC, c. 976; c. 292.

109

Cf. CIC, c. 968, § 1.

**196.** I Superiori che godono di facoltà *vi officii* <sup>110</sup> possono anch'essi esercitarla in ogni luogo, **ma solo rispetto ai membri e a quanti vivono giorno e notte nella casa dell'istituto o della società.** Possono anche esercitarla per tutti i fedeli, però non *vi officii*, ma per speciale concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione o del luogo di domicilio.

**197.** Coloro che ottengono la facoltà **per speciale concessione** la hanno per ogni luogo **solo quando è stata concessa dall'Ordinario del luogo di incardinazione o di domicilio.** Diversamente la otterrebbero unicamente per l'ambito giurisdizionale di chi la concede.

**198.** Quelli che la ottengono per concessione speciale del Superiore competente, con potestà di giurisdizione esecutiva, di un istituto religioso o società di vita apostolica, la possono esercitare in ogni luogo, ma solo sui membri e su quanti abitano giorno e notte nella casa dell'istituto o della società.

#### **d) Perdita della facoltà**

**199.** I modi di perdere la facoltà si rapportano al modo di acquisirla: quando si riceve in virtù di un ufficio, cessa con la perdita dell'ufficio; quando la concede l'Ordinario del luogo di incardinazione, cessa mediante l'escardinazione; se la concede l'Ordinario del domicilio, cessa con la perdita del domicilio.

**200.** Può anche cessare per **revoca espressa** dell'Ordinario del luogo o del Superiore competente. È necessario per questo che esista una causa grave, altrimenti è possibile interporre ricorso<sup>111</sup>.

**201.** Quando è revocata dall'Ordinario del luogo che l'aveva concessa, il sacerdote resta *ipso iure* privato della facoltà in ogni luogo; se la revoca l'Ordinario di un altro luogo, resta privato di essa solo nel territorio di chi la revoca.

---

110

Cf. CIC, c. 968, § 2.

111

Cf. CIC, c. 1736 e seg.

**202.** Ugualmente, se è revocata dal proprio Superiore maggiore, il sacerdote resta privato della facoltà dappertutto rispetto ai membri dell'istituto; ma se la revoca un altro Superiore competente, la perde solo per i sudditi del revocante<sup>112</sup>.

## **2. L'ASSOLUZIONE DEI PECCATI CENSURATI E RISERVATI**

**203.** Fin qui abbiamo parlato della facoltà di assolvere i peccati. Qualcosa di diverso è la assoluzione o remissione delle pene imposte dalla Chiesa a causa di un delitto. Si devono tenere in conto alcuni punti importanti:

1° Una cosa è il peccato ed un'altra è la censura (o pena medicinale).

2° Una cosa è la facoltà di assolvere dai peccati ed un'altra è la facoltà di assolvere dalle pene canoniche. La remissione della pena richiede, in colui che la rimette, la potestà di governo esecutivo. La remissione della pena è un atto della potestà di governo esecutivo. Questa potestà, di per sé, si esercita nel foro esterno, pertanto hanno potestà per rimettere una pena nel foro esterno, a norma di diritto, coloro che hanno la potestà di governo<sup>113</sup>. Poiché però la regola suprema è la *salus animarum*, il diritto canonico prevede che in alcuni casi coloro che non hanno la potestà di governo possano rimettere o assolvere da una determinata censura nel foro interno sacramentale: il canonico penitenziere<sup>114</sup>, il cappellano<sup>115</sup>, ogni sacerdote in caso di pericolo di morte<sup>116</sup>, il confessore in casi urgenti<sup>117</sup>. Così la remissione della pena che si dà nel foro interno sacramentale è a causa

---

112

Cf. CIC, c. 974 § 2 e 4.

113

Questi sono elencati nei cc. 1355 § 1 e 1356.

114

Cf. CIC, c. 508.

115

Cf. CIC, c. 566 § 2.

116

Cf. CIC, c. 976.

117

Cf. CIC, c. 1357.

della potestà di governo o giurisdizione, che si dà al sacerdote proprio per questa occasione, e che non è inclusa nella facoltà di confessare<sup>118</sup>. L'assoluzione dai peccati, invece, si ha in ragione della facoltà di ascoltare confessioni<sup>119</sup>.

3° È la pena non rimessa ciò che impedisce al fedele di ricevere il sacramento, ed indirettamente proibisce al confessore di amministrarlo. Pertanto, non si tratta del fatto che il confessore sia privo della facoltà di assolvere i peccati ad un penitente che ha censura, ma che se assolvesse, lo farebbe inutilmente e inefficacemente, perché il penitente non sarebbe capace di ricevere il sacramento<sup>120</sup>.

4° Nel Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali (CCEO) non esistono pene *latae sententiae*, ma esistono ugualmente peccati che sono riservati. Toccheremo questa particolarità in un breve punto finale (cf. nn. 227-230), mentre nel resto della nostra esposizione ci riferiremo alla disciplina vigente nella Chiesa latina.

5° Alcune censure sono riservate alla Sede Apostolica.

#### **a) Le pene canoniche**

**204.** Cercando il bene delle anime, la Chiesa punisce certi delitti particolarmente gravi con alcune sanzioni ordinate a prevenire tali delitti o a ristabilire l'ordine trasgredito da essi. Questo interessa il confessore nella misura in cui alcune di queste pene *privano il penitente della ricezione dei Sacramenti (incluso lo stesso sacramento della Penitenza) finché non viene assolta la censura*. Pertanto, può assolvere il penitente dai peccati solo chi può previamente assolvere dalla pena imposta (cosa che si può fare, ovviamente, all'interno dello stesso atto della confessione).

**205.** Le pene si dividono in due categorie: **medicinali** e **espiatorie**.

---

118

Cf. CIC, c. 129.

119

Cf. CIC, c. 966 § 1. Cf. V. De Paolis, *Le sanzioni nella Chiesa*, in *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. 3, Roma 1992, 496-497.

120

Cf. A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, Vaticano 2006, 236.

Le **pene medicinali** (chiamate **censure**) sono tre: scomunica, interdetto e sospensione.

**La scomunica:** con la scomunica si esclude qualcuno dalla comunione giuridica che lo unisce come fedele alla Chiesa, in quanto società visibile. Può essere *latae sententiae* (a sua volta, *non dichiarata o dichiarata*) o *ferendae sententiae*:

- Scomunica *latae sententiae* (cioè si incorre in essa automaticamente): è la pena che si contrae *ipso facto*, violando, con un delitto, una determinata legge, senza necessità di intervento del superiore (pertanto, la persona rimane scomunicata nel momento stesso in cui consuma il delitto, anche quando questo è conosciuto soltanto da lei). Se, inoltre, è dichiarata pubblicamente dal superiore, si chiama *dichiarata* (per esempio, quando, di fronte ad un delitto di eresia insegnata da un teologo, e dopo il suo rifiuto di correggere ritrattare i suoi insegnamenti, la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblica la “dichiarazione” di scomunica; o quando la Santa Sede “dichiara” la scomunica di chi si è fatto consacrare vescovo scismaticamente, ecc). In caso contrario (quando sono occulte) si denominano *non dichiarate*.
- Scomunica *ferendae sententiae* (cioè, “imposta dopo una sentenza”): sono le scomuniche che non si contraggono fino al momento in cui l’autorità competente pronuncia la sentenza dopo un processo (ciò significa che non obbligano il reo se non da quando sono state imposte).

In entrambi i casi, allo scomunicato è proibito prender parte in qualsiasi modo, come ministro, alla celebrazione dell’Eucaristia o ad un’altra cerimonia pubblica, celebrare sacramenti e sacramentali, ricevere i sacramenti, esercitare funzioni in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, porre atti di governo. **Se la scomunica è dichiarata:** deve essere respinto se volesse partecipare ministerialmente ad una cerimonia di culto; gli atti di giurisdizione sono invalidi, ecc. (inoltre, non può essere assolto nel foro del sacramento eccetto che in pericolo di morte: cf. n° 213).

**L’interdetto** è una censura per la quale, senza perdere la comunione con la Chiesa, si proibiscono al fedele alcuni beni sacri. È una specie di scomunica minore, in quanto ha gli stessi effetti della scomunica, ma in modo più limitato.

**La sospensione** è una pena che colpisce solamente i chierici con la quale si proibisce loro l'ufficio, il beneficio o entrambe le cose.

**Le pene espiatorie** tendono a ristabilire l'ordine della comunità ferito dal delitto, mediante l'espiazione. Il Diritto enumera alcune di queste pene, che riguardano tutto il campo dei diritti dei fedeli nella Chiesa (per esempio, la proibizione di risiedere in un determinato luogo o territorio, la privazione della potestà o dell'ufficio, ecc., la proibizione di esercitare cariche, l'espulsione dallo stato clericale, il trasferimento penale ad altro ufficio, ecc.). La loro cessazione non dipende dalla disposizione del fedele delinquente, ma dal compimento della pena o da un atto di grazia del superiore competente.

### **b) I principali peccati censurati**

I principali peccati censurati dal Diritto sono i seguenti:

**206.** Censurati con scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede:

- La profanazione dell'Eucaristia<sup>121</sup> (si deve intendere in senso ampio, come “disprezzare, sottostimare, umiliare”; cf. n° 351).
- L'attentato fisico contro il Romano Pontefice <sup>122</sup>.
- L'assoluzione del complice nel peccato contro la castità<sup>123</sup> (cf. n° 265).
- La consacrazione episcopale illegittima<sup>124</sup>.
- La violazione diretta del sigillo sacramentale<sup>125</sup>(cf. n° 263).

---

121

Cf. CIC, c. 1367.

122

Cf. CIC, c. 1370.

123

Cf. CIC, c. 1378 § 1.

124

Cf. CIC, c. 1382.

125

**207.** Censurati con scomunica *latae sententiae* riservata ad ogni **Ordinario e a coloro che vengono da lui delegati** (per i suoi sudditi e per coloro che si trovano nel suo territorio o che in esso hanno commesso il delitto) e a **qualsunque Vescovo nel sacramento della confessione**<sup>126</sup>:

- Apostasia.
- Eresia.
- Scisma<sup>127</sup>.
- Aborto *effectu secuto*<sup>128</sup>.
- Inoltre, la Congregazione per la dottrina della Fede, per tutelare la santità del sacramento della Penitenza e per proteggere i diritti dei ministri e dei fedeli che riguardano il sigillo sacramentale, ha decretato che incorre in scomunica *latae sententiae* chiunque venga a conoscenza, tramite qualsiasi mezzo tecnico, di quello che dice il confessore o il penitente in una confessione sacramentale vera o simulata, o la divulghi attraverso uno strumento di comunicazione sociale<sup>129</sup>.

**208.** Censurati con **interdetto latae sententiae** riservato ad ogni **Ordinario e a coloro che vengono da lui delegati** (per i suoi sudditi e per coloro che si trovano nel suo territorio, o che in esso hanno commesso il delitto) e a **qualsunque Vescovo, nel sacramento della confessione**:

---

Cf. CIC, c. 1388 § 1.

126

Cf. CSC, a. 1355.

127

Cf. CIC, a. 1364.

128

Cf. CIC, a. 1398.

129

Cf. Sacra Congregazione per la Dottrina della fede, *Decretum de Sacramenti Paenitentia dignitate tuenda*, AAS LXXX (1988), 1367; del 23 settembre 1988.

- Violenza fisica contro un vescovo (se il delinquente è chierico, rimane inoltre sospeso *latae sententiae*)<sup>130</sup>.
- Attentato di celebrare Messa da parte di chi non è sacerdote (se è chierico, incorre anche nella sospensione)<sup>131</sup>.
- Attentato di ascoltare confessioni o di dare l'assoluzione non potendo farlo validamente (se è chierico, incorre nella sospensione *latae sententiae*)<sup>132</sup>.
- Falsa denuncia di sollecitazione in confessione (se chi denuncia è chierico, incorre anche nella sospensione *latae sententiae*)<sup>133</sup>.
- Attentato di matrimonio di un religioso di voti perpetui non chierico (e se è chierico, incorre anche nella sospensione *latae sententiae*)<sup>134</sup>.

**209.** Rimane sospeso *latae sententiae* il chierico che attenta matrimonio, anche se soltanto civilmente e perde per il diritto stesso ogni ufficio ecclesiastico<sup>135</sup>. Il Diritto, inoltre, impone la sospensione (ma non *latae sententiae*) del chierico concubinario che non attenta matrimonio<sup>136</sup>, e del chierico che rimane in scandalo in qualche **peccato esterno** contro il sesto comandamento del Decalogo<sup>137</sup>. Nel caso del sacerdote che

---

130

Cf. CIC, a. 1370 § 2.

131

Cf. CIC, a. 1378 § 2, 1°.

132

Cf. CIC, c. 1378 §2, 2°.

133

Cf. CIC, c. 1390 § 1.

134

Cf. CIC, c. 1394 § 2.

135

Cf. CIC, c. 1394 § 1; 194 § 1.

136

Cf. CIC, c. 1395.

137

Cf. CIC, c. 1395

commette peccato di sollecitazione al peccato contro la castità in confessione, o in occasione di quella, il diritto comanda che sia castigato con la sospensione, con proibizioni e privazioni, e, nei casi più gravi, che sia espulso dallo stato clericale<sup>138</sup> (cf. n° 268).

### **c) Il soggetto destinatario delle pene**

**210.** Le condizioni per incorrere in una pena canonica sono:

1° Essere validamente battezzato nella Chiesa cattolica<sup>139</sup>. Inoltre, per incorrere nelle pene canoniche previste dal Codice di Diritto Canonico, il soggetto deve essere membro della Chiesa cattolica latina<sup>140</sup>. Per i membri della Chiesa cattolica orientale valgono le norme del Codice di Diritto Canonico per le Chiese di rito orientale, che ha alcune varianti rispetto a quello latino (cf. nn. 227-230).

2° Il soggetto deve avere raggiunto l'età penale, cioè i **16 anni compiuti**<sup>141</sup>. Prima del compimento dei 16 anni non si è soggetti ad alcun tipo di pena, e questa è una causa esimente. Se si tratta di pene *latae sententiae*, è inoltre causa attenuante l'aver superato i 16 anni ma non averne ancora compiuti 18; pertanto, non si incorre in scomunica né in interdetto *latae sententiae*, e la pena da imporre in tal caso deve essere minore di quella stabilita dalla norma legale, o si può imporre in sua vece una penitenza o un rimedio penale<sup>142</sup>. Si deve tenere conto che, nei peccati che per loro natura implicano una "reiterazione" costante dell'atto peccaminoso, la censura *latae sententiae* comincia con il compimento dei 18 anni di età. Per esempio, la persona che nega una verità di fede definita quando ha 15 anni, non viene – in questo momento – scomunicata, ma se

---

138

Cf. CIC, c. 1387.

139

Cf. CIC, c. 11.

140

Cf. CIC, c. 1.

141

Cf. CIC, c. 1323 § 1.

142

Cf. CIC, c. 1324, 1 e 4; cf. anche il commento della B.A.C., pp. 636-638.

persiste nel suo errore fino al compimento dei 18 anni, rimarrà scomunicata al raggiungimento di questa età canonica penale, giacché interiormente il rifiuto di questa verità è in permanente attualizzazione.

3° Che vi sia imputabilità, cioè che si sia compiuto l'atto con piena coscienza e volontarietà, in modo tale che sia peccato grave.

4° Che si sia trasgredita esternamente la legge o il precetto così come viene descritto dal Diritto e che *conosca l'esistenza* della sanzione, sebbene non sia necessario che si conosca il *nome* della pena, né il *concetto preciso*, ma l'*esistenza* di una pena speciale per questo peccato. Ad esempio è sufficiente che sappia che la Chiesa punisce in modo specialissimo questo peccato

5° Si deve aggiungere la "contumacia" (tenacia o durezza nel mantenersi nell'errore o nel peccato), cioè, affinché il reo cada in una censura, che egli abbia persistito nel suo delitto dopo essere stato ammonito almeno una volta<sup>143</sup>. Nel caso delle pene *latae sententiae*, si intende che l'ammonimento si dà nella pubblicazione della stessa norma penale (ossia per il fatto di essersi reso conto dell'esistenza di questa pena). Perciò, non incorre in una censura chi ignorava senza colpa che la sua mancanza portava annessa una pena ecclesiastica.

**211.** Si considerano cause **esimenti** da ogni pena (cioè, casi in cui il soggetto non è punibile), oltre alla età inferiore ai 16 anni, come già detto, le seguenti cause<sup>144</sup>:

- Aver agito per ignoranza, inavvertenza o errore non colpevoli.
- Aver agito per coazione fisica irresistibile.
- Aver agito per timore grave in stato di necessità (cioè quando entrano in conflitto un diritto individuale e l'obbligo di osservare una legge; questo vale purché questo conflitto sia incolpevole, grave, certo e imminente e non si sia accettato liberamente l'obbligo di osservare una determinata legge in qualsiasi circostanza, come avviene, per esempio, con l'obbligo di salvaguardare il sigillo

---

143

Cf. CIC, c. 1347.

144

Cf. CIC, c. 1323.

sacramentale) o di grave incomodo (quando l'osservanza della legge viene a gravare sproporzionatamente sul soggetto con un danno o con pericolo grave e imminente di danno, estraneo in se stesso all'osservanza dell'obbligo).

- Legittima difesa di diritti propri o altrui (sempre che si usino i mezzi proporzionati a questo).
- Carenza attuale dell'uso di ragione, non provocata dallo stesso delinquente.

**212.** Sono cause **attenuanti** che diminuiscono la pena (e pertanto il soggetto toccato da qualcuna di queste cause non incorre in nessuna censura *latae sententiae*) facendola sostituibile con una penitenza minore di quella prevista dalla legge o da un rimedio penale, oltre al non aver compiuto i 18 anni di età, le seguenti cause<sup>145</sup>:

- L'uso imperfetto della ragione.
- La carenza dell'uso della ragione per ubriachezza o per un'altra simile perturbazione della mente, colpevole ma non direttamente cercata per delinquere.
- L'influsso grave di una passione, sempre che non sia tanto intensa da privare totalmente dell'uso della ragione (sarebbe esimente).
- Il timore grave, lo stato di necessità o di grave incomodo, quando l'azione è intrinsecamente cattiva o causa un danno per le anime.
- Difesa legittima, ma sproporzionata.
- Che l'azione delittuosa sia motivata da una provocazione grave e ingiusta di un altro.
- Quando il soggetto ha giudicato erroneamente ma colpevolmente su una pena annessa alla legge o al precetto.
- Per ignoranza incolpevole della pena (si conosce la legge ma, **incolpevolmente**, non la pena).

### **3. MODO DI PROCEDERE RISPETTO AI PECCATI CENSURATI DA PARTE DI CHI HA LA FACOLTÀ DI ASSOLVERLI**

Vediamo anzitutto il modo ordinario di assolvere dalle censure ecclesiastiche *latae sententiae*. È quello che corrisponde a chi ha la potestà per farlo (sia data dal Diritto o da delega).

**213.** Le pene che possono essere rimesse nel sacramento della Penitenza sono quelle che **riguardano soltanto il foro interno**. Quelle che sono state inflitte nel foro esterno devono essere rimesse nel foro esterno (com'è il caso delle pene espiatorie, della scomunica e dell'interdetto *ferende sententiae* e *latae sententiae* dichiarata). Pertanto, **all'infuori del caso di pericolo di morte**, le facoltà di assolvere censure nel foro interno della confessione si estendono solo alle pene di scomunica e di interdetto *latae sententiae* non dichiarate.

#### **214. Hanno facoltà di rimettere una censura *latae sententiae* nel foro interno sacramentale:**

- La Santa Sede, rispetto ai peccati censurati di cui abbiamo già parlato (cf. n° 206).
- Ogni vescovo – solamente nell'atto della confessione sacramentale – può rimettere una pena *latae sententiae* non ancora dichiarata se non è riservata alla Sede Apostolica<sup>146</sup>.
- Il canonico penitenziere, per ufficio, nel foro interno sacramentale, può assolvere dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, e non riservate alla Santa Sede. La sua facoltà non è delegabile. Può esercitare la sua facoltà anche su coloro che si trovano nella sua diocesi, pur non appartenendo ad essa, e anche sui membri della propria diocesi che si trovano fuori dal territorio di questa<sup>147</sup>.

---

146

Cf. CIC, c. 1355 § 2.

147

Cf. CIC, c. 508 § 1.

- I cappellani degli ospedali, delle carceri o dei viaggi marittimi, solo in tali luoghi (ossia, esclusivamente dentro il luogo della loro cappellania e non fuori da questo) hanno le facoltà di assolvere dalle censure *latae sententiae* non riservate né dichiarate<sup>148</sup>.
- I sacerdoti che ricevono la facoltà delegata dall'Ordinario possono assolvere dalle censure non dichiarate e non riservate alla Santa Sede che il Diritto riserva all'Ordinario. Pertanto si tratta solo delle pene **medicinali** e tra queste solamente **della scomunica e dell'interdetto**, e soltanto se sono ***latae sententiae* non dichiarate**. Rimane esclusa la **sospensione**, perché questa non impedisce la ricezione dei Sacramenti.
- “Per la sola censura relativa all'aborto godono della facoltà di assolvere, per privilegio, i confessori appartenenti ad un Ordine mendicante o ad alcune Congregazioni religiose moderne”<sup>149</sup>.

**215.** In tutti questi casi il ministro, dopo aver verificato che il penitente è colpito da censura (ossia che si verificano tutte le condizioni che abbiamo indicato nel n. 210 e che non c'è nessuna causa esimente o attenuante) assolve normalmente, dopo aver imposto gli obblighi che dovrebbe compiere.

**216.** Per assolvere dalle censure **dentro** il sacramento della penitenza non serve nessuna forma **speciale** ma solo l'intenzione di dare l'assoluzione; ma se si vuole si può prima rimettere la censura e dopo assolvere dal peccato; nel caso in cui si voglia prima rimettere la censura la formula del rituale è la seguente:

*In forza del potere a me concesso, io ti assolvo dal vincolo di scomunica (o sospensione o interdetto), nel nome del Padre, del Figlio □ e dello Spirito Santo.*

---

148

Cf. CIC, c. 566 § 2.

149

VPC, nota 53.

Nel foro interno, ma **fuori del sacramento della penitenza**, potrebbe solamente rimettere una censura *latae sententiae* non dichiarata né riservata l'Ordinario del luogo: il Vescovo, il Vicario generale, i Vicari episcopali, perché hanno potestà esecutiva ordinaria generale. In tal caso devono usare la formula appena citata. Il canonico penitenziere e i sacerdoti che il vescovo delega per rimettere le censure dentro la diocesi non possono farlo *fuori* dal foro interno sacramentale<sup>150</sup>.

#### **4. MODO DI PROCEDERE RISPETTO AI PECCATI CENSURATI DA PARTE DI CHI NON HA LA FACOLTÀ ORDINARIA O DELEGATA DI ASSOLVERLI**

In alcuni casi straordinari il confessore che non ha la facoltà ordinaria o delegata per rimettere pene canoniche, può, nonostante ciò, rimettere le censure, perché il diritto gli concede particolari facoltà per farlo. Questi casi straordinari sono due: il pericolo di morte e il caso urgente.

**217. Il pericolo di morte.** In caso di pericolo di morte, tutti i sacerdoti (anche se sono privi di facoltà) possono assolvere da qualsiasi censura, perfino da quelle riservate alla Santa Sede, anche quando sia presente un sacerdote approvato<sup>151</sup>. In questa circostanza, in cui la Chiesa dà capitale importanza alla salvezza dell'anima, anche un sacerdote che ha commesso un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo può assolvere validamente il suo complice<sup>152</sup> (sebbene fuori da questa situazione tale confessione sarebbe invalida e sacrilega, e comporterebbe la scomunica del confessore). Si noti che l'espressione "pericolo di morte" è meno restrittiva rispetto ad "articolo mortis". Articolo di morte è la certezza morale della morte imminente, come può essere il caso di un condannato a morte prima dell'esecuzione della sentenza, o dell'infermo nell'ultimo stadio della sua malattia mortale. Il pericolo di morte, invece, indica una seria possibilità di morte dovuta a molte cause; per esempio, i

---

150

Alcuni commentatori sostengono che il cappellano può farlo fuori del sacramento della penitenza, ma sempre nel foro interno, perché il c. 566 § 2 non specifica che l'assoluzione dalla censura debba compiersi nel foro interno sacramentale.

151

Cf. CIC, c. 976.

152

Cf. CIC, c. 977.

soldati prima della battaglia, o una grave operazione chirurgica, ecc. Per questo A. Calabrese dice riguardo all'assoluzione da una censura in caso di pericolo di morte: "Questo si fa notare (la differenza tra pericolo di morte e articolo di morte) per evidenziare che la facoltà di assolvere dai peccati e dalle censure ha uno spazio maggiore e può essere usata in casi più frequenti. Si pensi, per esempio, al considerevole numero di incidenti automobilistici che mettono i fedeli in un vero pericolo di morte. Il sacerdote, in caso di dubbio, non abbia timore di adoperare la facoltà, ricordando che la *salus animarum* è la legge suprema che deve prevalere sopra tutto, o anche che i sacramenti sono *propter homines* e non viceversa"<sup>153</sup>.

**218. In caso urgente.** Allo stesso modo, il confessore che non abbia facoltà ordinaria o delegata di rimettere le pene canoniche può rimettere la censura di **scomunica latae sententiae (anche riservata alla Santa Sede) e di interdetto latae sententiae non dichiarati**, solo quando si verificano insieme due condizioni: che sia nel foro interno sacramentale e che si tratti di caso urgente (o situazione di "angoscia morale", come è chiamata da alcuni autori)<sup>154</sup>.

**219.** Anzitutto il confessore deve accertarsi del fatto che **il penitente sia effettivamente censurato**. Se è censurato, deve verificare a chi è riservata l'assoluzione dalla censura (alla Santa Sede o all'Ordinario del luogo).

**220.** In secondo luogo, deve vedere se il penitente censurato si trova in un **caso urgente**. Abbiamo già parlato di queste condizioni; bisogna ricordare specialmente che il penitente doveva avere compiuto i 18 anni di età nel momento in cui commetteva il delitto e doveva sapere che questo peccato portava annessa una censura (anche se non bisogna che abbia conosciuto la terminologia precisa e neanche il concetto preciso, ma è sufficiente aver saputo che esisteva un castigo o una pena del tutto particolare per questo peccato). Si considera *caso urgente*, oltre al pericolo di morte (situazione, d'altronde, del tutto singolare, perché, come già affermato, la Chiesa concede in essa potestà ad ogni sacerdote), la situazione di scandalo per i fedeli, di infamia per il penitente, o semplicemente quando risulta penoso permanere in stato di peccato

---

153

A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, 229.

154

Cf. CIC, c. 1357.

mortale per il tempo necessario per ottenere dal Superiore competente la facoltà (Chanson dice che può costituire caso urgente l'afflizione di dover aspettare un giorno per poter confessarsi con un confessore che abbia potestà ordinaria per questi casi). Così, per esempio, si considera in questa situazione un sacerdote che è incorso in scomunica *latae sententiae* per avere impartito invalidamente la assoluzione ad un penitente col quale lui stesso aveva commesso un peccato contro la castità; colui che ha rotto il sigillo sacramentale (se questi sacerdoti sono nell'esercizio del loro ministero, è evidente che non possono aspettare, per ritornare alla vita della grazia, che il confessore al quale ricorrono faccia ricorso alla Santa Sede); il fidanzato o la fidanzata che sta per sposarsi e confessa, prima delle nozze (ad un sacerdote senza potestà per rimettere una pena), di aver collaborato in un peccato di aborto; in generale, qualsiasi penitente al quale, essendo scomunicato, risulti difficile (venendo a sapere dallo stesso confessore che quest'ultimo non ha potestà per assolvere dalla censura) cercare un altro sacerdote oppure che, potendone cercare un altro, non si senta in grado di riaprire il cuore riguardo a questo argomento ad un altro confessore, ecc.

**221.** Quando si tratta effettivamente di un caso urgente, il confessore può assolvere **immediatamente**, ma (e questa è una differenza essenziale rispetto a chi ha la potestà ordinaria per assolvere dalle censure) **restando l'obbligo di ricorrere** entro un mese, a partire dal momento in cui è stata tolta la censura (salvo impossibilità), a chi ha potestà ordinaria per rimettere le censure, affinché egli imponga la penitenza conveniente per essere incorso nella censura (e, quando è necessario, anche la soddisfazione; per esempio, quando si deve restituire o si deve riparare uno scandalo).

**222.** L'obbligo del ricorso è imposto solo per il **caso urgente** e per il **pericolo di morte**, ma con qualche differenza:

- Nel **caso urgente** il penitente (o il confessore) **ha sempre l'obbligo** (salvo impossibilità).
- In caso di **pericolo di morte** c'è **l'obbligo del ricorso** (se il pericolo passa) solo se si tratta di **pene riservate alla Sede Apostolica o *ferendae sententiae* o *latae sententiae* dichiarate**. (Non si deve fare ricorso, per esempio, se un sacerdote ha assolto in pericolo di morte da una scomunica *latae sententiae* non dichiarata per aborto).

**223.** Tali condizioni (penitenza e obblighi) devono essere imposte normalmente **dal Superiore che ne ha la potestà**, cioè la Sede Apostolica, per i casi che Essa si riserva; il Vescovo, per i casi che gli riserva il Diritto; i sacerdoti dotati di facoltà dal loro Ordinario. Deve ricorrere il penitente da se stesso, oppure mediante il confessore che non dovrà fare menzione dell'identità del penitente. Conviene che ordinariamente sia il confessore a fare ricorso, specialmente nei casi in cui la censura è riservata alla Sede Apostolica, e si deve fare tramite lettera.

**224.** Quando il confessore assolve una censura in caso urgente, bisogna distinguere tre situazioni diverse:

- 1 Quando il confessore che assolve in caso urgente ha la possibilità di realizzare un altro colloquio con il penitente, dovrebbe fare lui stesso ricorso al Superiore competente; in attesa della risposta, deve assolvere il penitente, dargli una penitenza conveniente e pianificare il nuovo colloquio per comunicargli le decisioni del superiore; deve avvertirlo che se non ritornasse incorrerebbe di nuovo nella censura (anche se il peccato è stato debitamente perdonato, è nuovamente censurato). L'assoluzione e la remissione della censura sono valide, ma restano sottoposte alla condizione di fare ricorso al Superiore. Il penitente o il sacerdote devono ricorrere entro un mese a partire dal momento della remissione della censura. Quando il ricorso si fa per lettera, bisognerebbe anche chiedere il permesso al penitente di aprire la lettera e leggerla, e così poter comunicargli la risposta.
- 2 Quando il confessore non ha possibilità di fare un altro colloquio (sia perché il penitente è di passaggio o è di passaggio il confessore, sia per qualche altro motivo simile) il penitente stesso dovrebbe incaricarsi di fare il ricorso se **può e non è per lui impossibile**. Il sacerdote deve indicargli come farlo. Quando il penitente è un sacerdote, si suppone che possa farlo sempre, mediante il confessore o da sé.
- 3 Quando **non vi è possibilità di fare un nuovo colloquio e il penitente non può cercare né ricorrere ad un confessore con potestà** (per esempio, perché si tratta di una persona di campagna, poco istruita, che il confessore ha incontrato casualmente durante un viaggio in quella zona) il confessore deve assolvere e imporre lui stesso gli obblighi. La penitenza deve essere gravosa e diuturna (cioè, deve durare più di un giorno; anticamente si diceva: varie volte per 15 giorni).

**225. Come ricorrere.** Il ricorso si deve fare entro un mese a partire dalla confessione, sotto pena di reincidenza nella censura<sup>155</sup>.

- Quando il ricorso è nel foro esterno ad un Superiore locale (parroco, vescovo), la remissione si può concedere tanto per scritto come oralmente, sebbene sia preferibile il ricorso scritto<sup>156</sup>.
- Quando il ricorso è alla Sede Apostolica, si deve scrivere il caso sotto un nome fittizio diretto alla Sacra Penitenzieria<sup>157</sup>.

Nel caso in cui si deve fare ricorso per scritto per qualche censura *latae sententiae*, non c'è bisogno di nessuna formula speciale; è sufficiente specificare il delitto e quegli elementi che sono necessari affinché il Superiore a cui si ricorre possa comprendere il delitto commesso e la situazione attuale del penitente, seppur mantenendo la massima prudenza per evitare di dare indicazioni sull'identità del penitente. Facciamo l'esempio di chi dovrebbe ricorrere alla Sacra Penitenzieria in favore di un penitente sacerdote che è incorso nel delitto di assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo. Si può redigere una lettera secondo il seguente modello:

Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Penitenziere Maggiore  
Sacra Penitenzieria. Palazzo della Cancelleria  
Piazza della Cancelleria, 1  
00186 Roma

---

Em. Rev.ma:

La finalità di questa lettera è presentare un ricorso per un sacerdote che è incorso in scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede, secondo i cc. 1378 § 1 e 977, avendo impartito invalidamente la assoluzione ad una persona con la quale aveva commesso peccato contro il sesto comandamento del Decalogo. Il complice di questo peccato è stata una persona di sesso opposto, di età superiore ai 18 anni, con cui il

---

155

Cf. CIC, c. 1357 § 2.

156

Cf. c. 1361 e il commento a piè di pagina dell'edizione del *Código de Derecho Canónico* (CIC) della B.A.C.

157

*Palazzo della Cancelleria. Piazza della Cancelleria, 1. 00186 ROMA. ITALIA.*

penitente sacerdote ha avuto un legame occasionale e con il quale ha già interrotto ogni relazione.

Ho proceduto a rimettere la censura ed a dare l'assoluzione, trattandosi di un caso urgente. Ho imposto una penitenza per i suoi peccati e ho imposto, per la censura, una penitenza provvisoria fino alla ricezione della sentenza definitiva della Sede Apostolica.

Tramite la presente richiedo da sua Em. Rev.ma la penitenza corrispondente per la remissione della suddetta censura.

Aspettando la sua risposta colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti nel Signore.

Faccio questo esempio affinché si noti la necessità di fare luce su quegli elementi che sono fondamentali affinché il Superiore possa farsi un giudizio certo della situazione. In questo caso è imprescindibile indicare: (a) l'età del complice, perché il delitto con una persona di età inferiore ai 18 anni fa parte dei "delicta graviora" che la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede riserva per sé<sup>158</sup>; (b) la circostanza che dice se il legame stabilito con la persona è stato soltanto occasionale (o se, viceversa, è stato duraturo e pubblico, poiché qualche volta si potrebbe incorrere in situazioni di scandalo per qualche peccato esterno contro il sesto comandamento<sup>159</sup>) e se è stata interrotta ogni relazione con la persona, affinché la Sacra Penitenzieria possa giudicare sul pentimento e sull'emendamento di vita da parte del penitente. Eventualmente, il Superiore (in questo caso la Sacra Penitenzieria) può chiedere altri elementi prima di pronunciare la sentenza.

Nel caso dei peccati riservati al Vescovo, se si considera opportuno farlo per iscritto, si potrebbe procedere nel modo seguente (per semplificare proponiamo soltanto il caso dell'aborto, sebbene questo ricorso si possa fare oralmente ed a qualsiasi sacerdote che il Vescovo abbia delegato nella sua giurisdizione):

V.E. Rev.ma:  
Mons. N.N.  
Diocesi X

158

Cf. Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *De Delictis Gravioribus*, 18 maggio 2001.

159

Cf. CIC, c. 1395.

---

V.E. Rev.ma:

La finalità di questa lettera è presentare un ricorso per un fedele che è incorso in scomunica *latae sententiae*, secondo il c. 1398 del CIC (aborto). Il delitto è stato commesso due volte, avendo il penitente l'età canonica richiesta per incorrere in una censura *latae sententiae* e compendosi le altre condizioni del caso.

Trovandosi il penitente in una situazione urgente e non potendosi rivolgere a nessuno dei sacerdoti provvisti di facoltà per queste censure, ho proceduto a rimettere la(le) censura(e) ed a dare l'assoluzione. Ho imposto una penitenza per i suoi peccati, e per la(le) censura(e) ho imposto una penitenza provvisoria fino a ricevere da V.E. Rv.ma la penitenza corrispondente per la remissione della(delle) suddetta(e) censura(e).

Aspettando la sua risposta colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti nel Signore.

In quest'ultimo esempio, deliberatamente ho messo più di un delitto perché nel caso in cui un penitente abbia commesso più di un delitto censurato, si veda che si deve specificare quante censure sono state assolte.

**226. Quando non si tratta di un caso urgente.** In generale, quando il penitente sembra non trovarsi in un caso urgente (per esempio, perché si è abituato a vivere nel peccato o è lontano dalla Chiesa, o è di pietà mediocre o fredda), il confessore dovrebbe muoverlo ed eccitarlo al dolore dei suoi peccati, cosicché si senta *angosciato* dalla situazione peccaminosa in cui vive e chieda così di uscire quanto prima da questa, in modo da trovarsi in una situazione di *caso urgente*. Il motivo per un'azione di questo tipo è che il confessore, avendo di fronte un penitente in questo stato, può ragionevolmente pensare che se lasciasse il penitente senza assoluzione (inviandolo da un altro sacerdote provvisto delle facoltà corrispondenti), probabilmente egli non cercherebbe un confessore con la potestà per assolverlo dai suoi peccati e dalle sue censure. Sono la carità e la prudenza pastorale a muovere il confessore a cercare di suscitare questa situazione eccezionale.

Se, malgrado tutto, il penitente volesse aspettare, si proceda facendo il ricorso come si è detto, e sarà assolto quando arriverà la risposta del Superiore corrispondente.

## **5. I FEDELI DELLE CHIESE ORIENTALI**

**227.** Quello che abbiamo detto fin qui vale per la Chiesa latina, come afferma lo stesso Codice<sup>160</sup>. I fedeli appartenenti alle Chiese Orientali hanno un loro Diritto<sup>161</sup>. In materia di pene esistono alcune differenze, di cui segnaleremo ciò che è più importante riguardo al sacramento della Penitenza.

**228.** La cosa principale in materia penale nel Codice delle Chiese Orientali è che **non esistono pene *latae sententiae***, in quanto queste non corrispondono alle genuine tradizioni orientali. Sono tutte *ferendae sententiae*<sup>162</sup>.

**229.** Esistono, invece, **peccati riservati**. Tali peccati sono:

- Quelli riservati dal Diritto alla Sede Apostolica: la violazione diretta del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro la castità (fuori dal pericolo di morte)<sup>163</sup>; inoltre, l'assoluzione del complice è invalida<sup>164</sup>.
- Quelli riservati dal Diritto al Vescovo Eparchiale<sup>165</sup>: l'aborto *effectu secuto*.
- Si possono riservare alcuni peccati a qualche determinata autorità; ma questo non si può fare senza il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica.<sup>166</sup>

---

160

Cf. CIC, c. 1.

161

Cf. CCEO, c. 1.

162

Cf. CCEO, c. 1408 (cf. i commenti a questo canone in: *Código de Cánones de las Iglesias Orientales*, B.A.C., Madrid 1994).

163

Cf. CCEO, c. 728 § 1, 1° e 2°.

164

Cf. CCEO, c. 730.

165

Cf. CCEO, c. 728 § 2.

166

Cf. CCEO, c. 727.

**230.** La **riserva cessa completamente** in alcune circostanze, come:<sup>167</sup>

- Quando si confessa un infermo che non può uscire di casa.
- Quando si confessa un fidanzato che lo fa per contrarre matrimonio.
- Quando, secondo prudente giudizio del confessore, la facoltà di assolvere non si può chiedere all'autorità competente senza grave incomodo del penitente o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale.
- Fuori dal territorio in cui l'autorità che riserva esercita l'autorità.

#### **IV. ASPETTI LITURGICI DEL SACRAMENTO<sup>168</sup>**

**231.** L'*Ordo Paenitentiae* ha autorizzato tre forme che, salvando sempre gli elementi essenziali, permettono di adattare la celebrazione del sacramento della penitenza a determinate circostanze pastorali.

##### **1. RICONCILIAZIONE INDIVIDUALE**

**232.** Questo costituisce il modo normale e ordinario della celebrazione sacramentale. È l'unico modo che permette di valorizzare gli aspetti più propriamente personali ed essenziali che sono compresi nell'itinerario penitenziale. È anche il modo che soddisfa le diverse ragioni per le quali il penitente si accosta alla penitenza:

- La necessità della riconciliazione personale e della riammissione all'amicizia con Dio, ottenendo la grazia perduta a causa del peccato.
- La necessità di verifica del proprio cammino spirituale.
- A volte la necessità di un discernimento vocazionale più preciso.

---

167

Cf. CCEO, c. 729.

168

Cf. RP, 32-33.

- Molte volte una necessità e un desiderio di uscire da uno stato di apatia spirituale e di crisi religiosa.
- Nella *Reconciliatio et Paenitentia* Giovanni Paolo II dice che si permette anche di unire al sacramento, in alcune opportunità, qualcosa di “distinto ma conciliabile con esso”: la direzione spirituale.

In quanto al **luogo proprio** delle confessioni ricordo quanto dice il Codice di Diritto Canonico: “Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l’oratorio. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa”<sup>169</sup>. L’uso del confessionale è un diritto del penitente ed ha, in molti casi, grandi vantaggi pastorali: facilitare l’integrità della confessione da parte del penitente, che mantiene l’anonimato, e l’imparzialità del giudizio da parte del confessore. È inoltre una misura prudenziale che evita, soprattutto in determinati luoghi, pericoli di abusi e di calunnie. Queste sono ragioni di grande convenienza che, nella misura del possibile, devono essere osservate. Le esigenze pastorali o la precarietà dei mezzi spesso fanno sì che la confessione avvenga faccia a faccia; in questi casi si devono tuttavia adottare le misure prudenziali per evitare sospetti e per non dare occasione di calunnie o di mormorazioni.

## **2. LA RICONCILIAZIONE ALL’INTERNO DI UNA LITURGIA PENITENZIALE**<sup>170</sup>

**233.** Si tratta della riconciliazione di vari penitenti con confessione e assoluzione individuale. Con gli atti preparatori si accentuano gli aspetti comunitari del sacramento; somiglia, comunque, alla prima forma nell’atto sacramentale culminante, che è la confessione e l’assoluzione individuale dei peccati, e per questo si può equiparare ad essa quanto alla normalità del rito.

---

169

CIC, c. 964 § 1-3.

170

Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n° 1482.

### 3. RICONCILIAZIONE DI VARI PENITENTI CON CONFESSIONE E ASSOLUZIONE GENERALE<sup>171</sup>

**234.** Quest'ultima riveste un carattere di eccezione, pertanto non viene lasciata alla libera scelta, ma è regolata dalla disciplina stabilita per questo caso. Nel Codice si precisano le condizioni che legittimano il ricorso ad essa, che sono<sup>172</sup>:

(a) Non si può dare l'assoluzione a vari penitenti insieme senza previa confessione individuale e con carattere generale, tranne:

1° in pericolo di morte, quando il sacerdote o i sacerdoti non hanno tempo per ascoltare le confessioni di ogni penitente;

2° quando ci sia una necessità grave, cioè considerando il numero dei penitenti, non ci siano abbastanza confessori per ascoltare debitamente la confessione di ognuno in un tempo ragionevole, di modo che i penitenti, senza loro colpa, si vedrebbero privati per molto tempo della grazia sacramentale o della santa comunione. Non si considera però necessità sufficiente quando non si può disporre di confessori soltanto a causa di un grande afflusso di penitenti, come può accadere in una festa o in un pellegrinaggio.

(b) Colui che deve giudicare se ci sono queste condizioni è il Vescovo diocesano (che, considerando i criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può stabilire quali sono i casi in cui vi è questa necessità).

(c) Le condizioni affinché il fedele possa ricevere validamente l'assoluzione sacramentale generale sono, non solo che egli sia debitamente disposto, ma che allo stesso tempo si proponga di fare, a tempo debito, la confessione individuale di tutti i peccati gravi che nelle presenti circostanze non può confessare in questo modo.

(d) Inoltre, nella misura del possibile, quando viene ricevuta l'assoluzione generale, si devono istruire i fedeli sui suddetti requisiti, e si

---

171

Cf. *ibid.*, n° 1483.

172

Cf. CIC, cc. 961-963.

deve cercare, prima di dare tale assoluzione, che, sebbene ci si trovi in pericolo di morte, ognuno faccia un atto di contrizione, e si abbia tempo.

(e) Infine, colui al quale vengono perdonati peccati gravi tramite l'assoluzione generale deve accostarsi alla confessione individuale quanto prima, se ne ha occasione, tranne che ci sia una giusta causa.

## **CAPITOLO TERZO IL CONFESSORE: UFFICI, QUALITÀ, OBBLIGHI**

### **I. UFFICI DEL CONFESSORE**

**235.** Il confessore, o ministro del sacramento della penitenza, è solo il sacerdote ordinato e con potestà di giurisdizione sul penitente<sup>173</sup>.

Gli uffici che deve svolgere nell'atto della confessione sono quattro: giudice, medico, maestro e padre.

#### **1. IL CONFESSORE IN QUANTO GIUDICE**

La penitenza fu istituita da Gesù Cristo a modo di giudizio. Le funzioni del sacerdote in quanto giudice si possono sintetizzare nel seguente modo:

##### **a) Deve conoscere la causa**

**236.** Cioè deve **formarsi un giudizio** sui peccati che il penitente ha commesso: sul numero e sulla gravità (oggettiva e soggettiva) dei peccati.

Per questo ha l'obbligo grave<sup>174</sup> di supplire con opportune domande a ciò che egli ritiene che il penitente non manifesti sufficientemente circa il numero dei peccati, la loro specie e la gravità oggettiva e soggettiva. Quest'obbligo non è assoluto, se non quando avverte chiaramente che il penitente omette (colpevolmente o incolpevolmente) qualche cosa necessaria per la confessione.

Per conoscere la **malizia soggettiva** con cui il penitente ha commesso gli atti di cui si accusa (cioè se ha agito con piena consapevolezza e volontarietà), il confessore deve seguire i seguenti criteri:

- Se non c'è motivo di dubbio, può supporre che il penitente abbia commesso il peccato secondo la sua malizia oggettiva. Pertanto, se si accusa di un peccato oggettivamente grave, il confessore deve

---

173

Cf. CIC, cc. 965-966.

174

Cf. RM, II, n° 303.

supporre che lo abbia avvertito come grave nel momento di commetterlo e lo abbia voluto in quanto tale, a meno che qualcosa di importante faccia sospettare che la consapevolezza della gravità del fatto è stata posteriore all'esecuzione di esso.

- Se c'è motivo di dubbio, deve interrogare sulla consapevolezza e sulla volontarietà nel momento della realizzazione (per esempio: “Lei, nel momento in cui ha commesso il peccato, si è reso conto che era un peccato grave?”).
- Se dopo aver interrogato sussiste il dubbio, deve assolvere lasciando il caso nelle mani di Dio.

Il confessore deve prestare debita attenzione a tutti e a ciascuno dei peccati. Se per qualche motivo non ne ha ascoltato qualcuno, deve chiedere che il penitente lo ripeta, a meno che non capisca che si tratta di peccati veniali.

#### **b) Deve verificare quali sono le disposizioni del penitente**

**237.** Cioè deve vedere se ci sono **sincerità** e **pentimento**.

La **sincerità** si suppone quando non risulti il contrario o vi siano motivi per dubitare prudentemente<sup>175</sup>. Se c'è dubbio sulla sincerità, si deve cercare di disporre bene il penitente; se dopo questo permane ancora il dubbio, si **deve assolvere sotto condizione**.

Può darsi che uno sappia che il penitente occulti un peccato, e questo tramite diversi mezzi: 1° se lo sa per scienza propria (per esempio, perché lo stesso confessore lo ha visto commetterlo), deve dirglielo affinché si accusi (se lo nega, potrebbe supporre che lo abbia già confessato); 2° se lo sa da altri (fuori dalla confessione), deve interrogarlo (se lo nega, potrebbe supporre che lo abbia già confessato); 3° se lo sa per la confessione (sacramentale) di un'altra persona, non deve interrogare su questo punto.

Il **pentimento** si può supporre per dei segni comuni: il fatto di confessarsi spontaneamente, il modo semplice e umile di fare la confessione, il desiderio di uscire dal peccato, ecc. (cf. n° 157).

#### **c) Deve dare la sentenza**

**238.** Cioè deve assolvere, differire o negare l'assoluzione, secondo le disposizioni del penitente.

### **2. IL CONFESSORE IN QUANTO MEDICO**

**239.** L'ufficio di medico nel confessore è tanto delicato quanto importante, dato che dal suo modo di procedere dipende la correzione, il

miglioramento e la perseveranza del penitente. “Il sacerdote, come ministro del sacramento della Penitenza, deve modellarsi, in questo sublime e vitale compito, su Gesù, maestro di verità, medico delle anime, delicato amico, che non tanto rimprovera, quanto corregge e incoraggia, giustissimo e nobilissimo giudice, che penetra nel vivo della coscienza e ne custodisce il segreto. A Gesù assimilato, il sacerdote confessore deve poter concludere il suo colloquio con il penitente con un fondato auspicio riecheggiante l’infinita misericordia del Signore: “Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più (Gv 8,11)”<sup>176</sup>. Purtroppo questo ufficio è molte volte trascurato o esercitato dai confessori con leggerezza.

Il confessore, se vuole essere medico, deve fare anzitutto la diagnosi spirituale del penitente e conoscere le cause e le radici più importanti del peccato. Una volta conosciute, deve applicare il rimedio più efficace per il male che desidera curare. Dovrà prescrivere i rimedi che considera necessari e consigliare quelli che crede solamente utili.

In questo modo, spetta al confessore, in quanto medico, anzitutto **disporre** convenientemente i penitenti dubbiosamente disposti.

In secondo luogo, spetta a lui **indicare i rimedi** per non ricadere nel peccato. Il confessore deve preoccuparsi non solo che il penitente si confessi bene, ma anche (per quanto gli è possibile) che perseveri nel bene. I principali rimedi che userà saranno:

- La preghiera: introdurre i penitenti alla preghiera; per alcuni saranno solo giaculatorie, ad altri si potrà consigliare di dedicare alcuni minuti al giorno (insieme alle preghiere della mattina e della sera) a riflettere su alcuni punti della Vita o della Passione di Nostro Signore; si dovrà cercare di introdurre i più colti alla meditazione e soprattutto alla lettura devota della Sacra Scrittura.

- La ricezione dei sacramenti. San Giuseppe Cafasso e San Giovanni Bosco portavano i loro penitenti alla confessione settimanale e alla comunione quotidiana.

- La fuga dalle occasioni di peccato.
- Il frequente rinnovamento dei propositi.
- La devozione alla SS. Vergine.

- La pratica dell'esame di coscienza giornaliero, specialmente dell'esame "particolare" (sulla virtù che si vuole acquisire o sul difetto che si vuole sradicare).

In terzo luogo, deve **indagare** su quali siano le cause delle ricadute, perché solamente determinando le cause potrà prescrivere i rimedi convenienti.

Per ultimo, deve **imporre penitenze medicinali**. Sono penitenze medicinali quelle che corrispondono ai difetti dominanti, in modo tale che la loro pratica liberi l'anima dai suoi vizi e difetti (cf. n° 169).

### 3. IL CONFESSORE IN QUANTO MAESTRO

**240. Obbligo di insegnare.** Il confessore ha l'obbligo di insegnare al penitente tutto quanto si richiede per ricevere debitamente l'assoluzione sacramentale, perché deve sempre far sì che il sacramento si amministri validamente e lecitamente. In questo senso deve insegnare quando il penitente ignora:

- Le verità necessarie con necessità **di mezzo** per la salvezza: che Dio esiste ed è remuneratore, i misteri della Santissima Trinità e dell'Incarnazione.

- Le disposizioni necessarie per la penitenza: confessione integra, dolore dei peccati e proposito di emendarsi.

Inoltre, il confessore, nella misura delle possibilità, deve far sì che i suoi penitenti abbiano una idea chiara della morale cristiana, specialmente riguardo a quegli argomenti nei quali attualmente le coscienze hanno più confusione (per esempio, questioni di giustizia, bioetica, sessualità, matrimonio, regolazione della natalità, ecc.). Per questo si può raccomandare una buona e sicura letteratura, specialmente i documenti del Magistero della Chiesa.

**Obbligo di avvertire.** Abbiamo già visto quali sono i principali avvertimenti che il confessore deve fare. In questi, egli esercita in qualche modo una specie di magistero e di illuminazione delle coscienze.

### 4. IL CONFESSORE IN QUANTO PADRE

**241.** Come padre, il confessore fa le veci di Cristo, e per questo deve rivestirsi di grande misericordia, benignità, pazienza e dolcezza. Diceva San Francesco di Sales che "si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto". Sant'Alfonso indica come obblighi paterni<sup>177</sup>:

Prima della confessione, la bontà per ricevere tutti. Il confessore deve essere un maestro nell'arte di guadagnarsi la **fiducia** del penitente.

Questo è il mezzo perché il penitente apra il suo cuore. In tal senso, sono altamente dannosi ogni gesto spiacevole, ogni frase aspra fuori luogo, e le manifestazioni di impazienza.

Durante la confessione, la bontà per ascoltare con mitezza e pazienza e offrire al penitente motivi di fiducia: “In vista appunto di questa stabile emenda del penitente il confessore, da una parte deve offrirgli motivi di ragionevole e soprannaturale fiducia, che rendano atta la sua anima a recepire fruttuosamente l’assoluzione e garantiscano la continuazione dei buoni propositi in una vita serenamente cristiana... Per quanto concerne la fiducia da infondere nel penitente in rapporto al suo futuro, si consideri che nel processo della giustificazione, esposto dal Concilio di Trento con mirabile chiarezza, devono concorrere sia il timore che la speranza: ‘Sapendo che sono peccatori, dal timore della divina giustizia, da cui sono salutarmente scossi, passano alla considerazione della divina misericordia e rinascono alla speranza, confidando che Dio deve essere loro propizio a causa di Cristo’”<sup>178</sup>.

Dopo la confessione, bontà per riprendere – se necessario – ma senza ferire né infastidire.

**242.** Per esercitare questo ufficio paterno, il confessore deve rivestirsi fondamentalmente di **grande misericordia e generosità**. Il sacramento della confessione è ordinato ad amministrare il perdono di Dio. Si tratta della riconciliazione dell’anima con Gesù Cristo, non di quella del penitente con il confessore. È Gesù Cristo che è crocifisso per ognuna delle sue anime. Per questo il confessore deve essere **propenso al perdono** (cioè “misericordioso”); soltanto un ostacolo grave ed evidente può giustificare la sospensione dell’atto del perdono (assolvere).

Quando accusavano Leopoldo Mandić di essere troppo largo di vedute, egli diceva: “Vedi – diceva indicando il crocifisso –, ci ha dato l’esempio Lui! Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso Lui il suo sangue divino. Dobbiamo, quindi, trattare le anime come ci ha insegnato Lui con il suo esempio’ Poi, quasi scherzando aggiungeva: ‘Se il Signore mi rimproverasse di troppa larghezza, potrei dirgli: Paron benedeto (Padrone benedetto), questo cattivo esempio me l’avete dato Voi, morendo sulla croce per la anime, mosso dalla vostra divina Carità!’”<sup>179</sup>.

---

178

Giovanni Paolo II, *Discorso ai responsabili della Penitenzieria apostolica e ai padri penitenzieri delle basiliche romane*, L’Osservatore Romano, 24/3/95, 2, n° 2. Il testo del Concilio, citato dal Papa, si trova in DS 1526.

179

San Leopoldo, 226.

## II. QUALITÀ DEL CONFESSORE

**243.** Scrive Giovanni Paolo II: “Per l’efficace adempimento di tale ministero, il confessore deve avere necessariamente qualità umane di prudenza, discrezione, discernimento, fermezza temperata da mansuetudine e bontà. Egli deve avere, altresì, una seria e accurata preparazione, non frammentaria ma integrale e armonica, nelle diverse branche della teologia, nella pedagogia e nella psicologia, nella metodologia del dialogo e, soprattutto, nella conoscenza viva e comunicativa della parola di Dio. Ma ancora più necessario è che egli viva una vita spirituale intensa e genuina. Per condurre altri sulla via della perfezione cristiana il ministro della penitenza deve percorrere egli stesso, per primo, questa via e, più con gli atti che con abbondanti discorsi, dar prova di reale esperienza dell’orazione vissuta, di pratica delle virtù evangeliche teologali e morali, di fedele obbedienza alla volontà di Dio, di amore alla Chiesa e di docilità al suo Magistero.

Tutto questo corredo di doti umane, di virtù cristiane e di capacità pastorali non si improvvisa né si acquista senza sforzo. Per il ministero della penitenza sacramentale ogni sacerdote deve essere preparato già dagli anni del seminario, insieme con lo studio della teologia dogmatica, morale, spirituale e pastorale (che son sempre una sola teologia), con le scienze dell’uomo, la metodologia del dialogo e, specialmente, del colloquio pastorale. Egli dovrà poi essere avviato e sostenuto nelle prime esperienze. Dovrà sempre curare il proprio perfezionamento e aggiornamento con lo studio permanente...”<sup>180</sup>.

Riassumendo, quindi, possiamo dire che le qualità principali che deve principalmente avere il confessore sono: scienza, prudenza, discernimento e santità.

### 1. SCIENZA SUFFICIENTE

**244.** Il sacerdote, all’infuori del caso di necessità, è obbligato sotto peccato mortale a possedere la scienza sufficiente per amministrare nella debita forma il sacramento della penitenza; ciò perché quando si esercita un ufficio o un ministero, dalla cattiva esecuzione del quale possono derivare gravi danni al prossimo (medico, avvocato, giudice, sacerdote), c’è l’**obbligo grave** di acquisire la scienza dovuta per evitare tali danni. Per questo dice Sant’Alfonso: “**È certo che è in stato di dannazione un confessore che senza la sufficiente scienza si espone a sentire le confessioni**”<sup>181</sup>.

---

180

RP, n° 29.

181

A sua volta il Papa Giovanni Paolo II ha detto: “Sul sacerdote confessore incombe il **dovere grave** di possedere dottrina morale e canonistica adeguata almeno ai *communiter contingentia*, e cioè al comportamento umano nell’ordinario dei casi, tenuto particolarmente conto delle condizioni generali dell’*ethos* socialmente dominante. Dico *almeno*, ma aggiungo subito che tale preparazione dottrinale deve sempre accrescersi e consolidarsi, sulla base dei grandi principi dogmatici e morali, i quali consentono di risolvere *cattolicamente* anche le situazioni problematiche che si affacciano alle coscienze, nell’incessante evoluzione culturale, tecnica, economica, e così via, della storia umana”<sup>182</sup>.

Non si richiede tuttavia una scienza eminente. Basta una scienza sufficiente per la retta amministrazione del sacramento nelle circostanze ordinarie. È anche necessario che il confessore **sappia astenersi dall’emettere giudizio, senza previo studio, sui casi difficili e complicati, quando questi si presentano.**

Il confessore deve studiare personalmente e anche consultare altri con grande docilità. Per questo, il sacerdote deve conoscere la dottrina dei grandi moralisti: San Tommaso, Sant’Alfonso, San Giuseppe Cafasso, ed anche i testi manualistici degli autori classici, così come quelli dei moralisti moderni certamente fedeli al Magistero della Chiesa ed alla solida tradizione teologica cattolica. San Leopoldo Mandić dava inoltre grande importanza alle Encicliche ed ai Documenti dei Papi, poiché, diceva, si trova in essi la via più facile e sicura per risolvere le questioni più difficili, anche dal punto di vista della casistica morale<sup>183</sup>.

Un manuale del XIX secolo riassumeva quanto deve sapere il Ministro del Sacramento con queste parole: “Le principali cose che i confessori devono sapere sono queste: *Prima*: tutto ciò che appartiene al Sacramento della Penitenza, specialmente le sue parti essenziali e le condizioni che si richiedono in ogni parte affinché il Sacramento sia valido. *Seconda*: i casi riservati sia al Papa che al Vescovo del luogo in cui si deve confessare. *Terza*: cosa è peccato e cosa non lo è; cosa è peccato mortale e cosa è veniale; quali sono le circostanze che mutano la specie; quali quelle che aggravano e quali diminuiscono notevolmente il peccato. *Quarta*: i peccati che si possono commettere contro i Comandamenti di Dio e della Chiesa; quelli che sono inclusi nei sette peccati capitali; quelli che si

---

PC, n° 18.

182

Giovanni Paolo II, *Ai membri della Penitenzieria apostolica e ai penitenzieri ordinari*, 27 marzo 1993 L’Osservatore Romano, 9 aprile 1993, 12, n° 3.

183

Cf. San Leopoldo, 241.

commettono ordinariamente nelle diverse condizioni delle persone che devono confessare; quelli che sono più comuni nel paese in cui confessano. *Quinta*: quali peccati obbligano alla restituzione del bene altrui, alla riparazione dell'onore del prossimo, e alla riconciliazione con i nemici. *Sesta*: per quali peccati si incorre in censure o irregolarità, e quali sono gli effetti di queste. *Settima*: gli impedimenti che rendono nullo o illecito il matrimonio. *Ottava*: il modo di esaminare bene i penitenti, affinché, senza imparare il male che non conoscono, si accusino dei propri peccati. *Nona*: i segni per i quali si può conoscere se i penitenti sono degni di assoluzione o no. *Decima*: i casi in cui si deve differire o negare l'assoluzione. *Undecima*: ciò che si deve dire ai penitenti per far loro conoscere l'enormità dei loro peccati, e muoverli alla contrizione. *Dodicesima*: i rimedi, generali e particolari da far praticare ai penitenti per correggere i vizi e le cattive abitudini contratti. *Tredicesima*: gli obblighi particolari annessi allo stato delle persone da confessare, per istruirle su di essi, se necessario, per vedere se li compiono e obbligarli a farlo. *Quattordicesima*: le penitenze che conviene imporre, secondo le diverse specie di peccato. *Quindicesima*: quali sono gli atti propri di ogni virtù e le condizioni che si richiedono per renderli meritori, allo scopo di poter istruire, in queste cose, i penitenti. *Sedicesima*: gli esercizi di pietà che sono opportuni per evitare la ricaduta e per far avanzare i penitenti nella virtù. *Diciassettesima*: in che modo si deve agire con quelli che si trovano in occasione prossima di peccato mortale, o che sono abituati a compierlo. *Diciottesima*: il modo di dirigere gli scrupolosi, i sofferenti di altri mali spirituali e coloro che sono incorsi in qualche irregolarità o in censure riservate, come anche quelli che sono legati da qualche voto o da impedimento matrimoniale, dal quale hanno bisogno di dispensa"<sup>184</sup>.

Credo che, sapendo adattare adeguatamente il linguaggio, queste norme si possono considerare adeguate anche alla realtà del confessore attuale.

## **2. PRUDENZA**

**245.** La prudenza del confessore si deve manifestare specialmente nelle domande che rivolge per ottenere l'integrità, nel giudizio sulla moralità delle azioni del penitente, nei rimedi e nei consigli, nella penitenza che impone e nella decisione di dare, differire o negare l'assoluzione.

La prudenza è una virtù che contiene diversi atti o elementi perfettivi, chiamati parti integrali, ciascuna delle quali dà il suo apporto all'atto prudenziale. È il concorso di tutti questi elementi che rende perfetta questa virtù.

**Il primo è la memoria.** Questa aiuta ad avere presenti i casi già studiati o risolti da se stessi e che hanno relazione con il caso presente. Ci permette, evidentemente, di sfruttare l'esperienza precedente.

**La conoscenza del particolare.** Per compiere il giudizio prudenziale non basta solo la conoscenza dei principi universali (che ci viene dalla scienza dovuta, come abbiamo detto), ma occorre anche la capacità di captare l'atto nella sua singolarità. Questa percezione del particolare è perfezionata dalla cogitativa (o ragione particolare). Talvolta il confessore conosce i principi universali, ma non conosce i "singolari" che cadono sotto tali principi, oppure non sa quale dei principi che conosce illumina il caso problematico che deve risolvere. È fondamentale mettere in relazione entrambe le cose. Il confessore, analizzando i diversi elementi (oggetto morale, fine e circostanze) del caso che si trova di fronte, potrà giungere a determinare la natura del problema che deve risolvere. Quando manca questa capacità di includere il caso presente in uno dei principi già conosciuti, succede che: "Questi confessori, non sapendo discernere fra lebbra e lebbra, non conoscono il rimedio che si deve applicare quando vedono il male, o lo conoscono solo in generale, senza **riuscire ad applicarlo ai casi particolari**"<sup>185</sup>.

**La docilità.** Le azioni particolari si presentano in un'infinita varietà di modalità, in modo tale che un solo uomo non può considerarle tutte in breve termine, ma dopo molto tempo. Ne deriva che, in materia di prudenza, l'uomo ha bisogno dell'istruzione di altri, specialmente degli anziani e di gente sperimentata; e per ricevere bene l'istruzione degli altri, è necessaria la docilità. Il confessore deve essere docile all'esperienza dei santi confessori, alla dottrina dei grandi moralisti e alla sapienza dottrinale del Magistero della Chiesa. Il giudizio proprio (cioè la tendenza a lasciarsi guidare dal proprio parere, anche contro i consigli dei saggi e dei prudenti) è il peggior corruttore della prudenza.

**La deliberazione (o capacità di ragionare).** Per la perfetta prudenza è necessaria anche la capacità di investigare e di ragionare, cioè di fare deduzioni a partire dai principi universali, per illuminare con chiarezza i casi particolari (specialmente se sono completamente nuovi per il confessore). La deliberazione è propriamente il processo discorsivo o l'applicazione dei principi universali adeguati al caso singolare. Esige serenità di giudizio, meditazione ed una sana logica, per non cadere in ragionamenti sofisticati o illogici.

**La previsione.** La previsione guarda al futuro e si definisce come la disposizione a valutare, a colpo d'occhio sicuro, se una determinata azione concreta debba essere la via che realmente conduce al conseguimento del

fine proposto. A questa compete scoprire quale delle nostre possibili azioni è di per sé adeguata al fine. Nel confessore si manifesterà nella capacità di prevedere gli effetti dei suoi consigli, nel prevedere le tentazioni a cui sarà esposto il penitente, ecc.; in questo modo potrà riuscire a dare soluzioni precise e adatte.

**La circospezione.** La circospezione riguarda più direttamente le circostanze che circondano l'atto umano, in modo tale da considerare se un'azione, che di per sé è buona e ordinata al bene, non contiene qualche circostanza che la renda inopportuna o inadeguata. Così, per esempio, manifestare amore ad una persona sembra conveniente per indurla ad amare, ma non lo sarà se quella persona per qualche motivo lo considera adulazione. Con la circospezione l'uomo confronta ciò che si ordina al fine con le sue circostanze, e non solo in astratto, come lo considera la previsione o provvidenza.

**La precauzione (o cautela).** La precauzione (o cautela) analizza le azioni contingenti che consigliamo di compiere e si preoccupa di far sì che in esse non si confonda il buono con il cattivo, né il vero con il falso.

**246. Nota: La prudenza nella scelta di opinioni.** Una delle cose in cui si manifesterà in modo speciale la prudenza o l'imprudenza del confessore sarà la scelta di opinioni quando si tratta di casi **discussi** fra gli stessi moralisti, e il confessore si vede interrogato dal penitente sui suoi obblighi. Riguardo a questo delicato argomento, indico i principi generali che indicava Sant'Alfonso<sup>186</sup>:

“Trattandosi di evitare il peccato formale, ordinariamente il confessore dovrà seguire (sempre entro la liceità) le opinioni più benigne; dato che solo il peccato formale offende Dio.

Ma, quando l'opinione benigna espone il penitente al pericolo di peccare formalmente, allora il confessore deve far uso delle opinioni più rigorose; perché queste sono in questo caso più vantaggiose per il penitente.

Tuttavia se il penitente intende attenersi ad un'opinione probabile ed ha, del resto, buone disposizioni, il confessore deve assolverlo; poiché, in ragione della confessione fatta, ha diritto certo e rigoroso all'assoluzione...; questa è la sentenza comune, accettata anche da autori fra i più rigorosi... Tanto più se il confessore volesse obbligare il penitente a restituire beni, quando probabilmente non è obbligato a questo.

Questo vale anche nel caso in cui il confessore non ritenga solidamente probabile l'opinione del suo penitente, purché questi non sia

un ignorante e che la sua opinione probabile sia sostenuta da altri autorevoli dottori.

Quanto detto vale però quando l'opinione del penitente ha *qualche probabilità, almeno apparente, di essere valida*; perché se il confessore la stimasse del tutto falsa, avendo, invece, un principio certo, cioè una ragione convincente contro la quale ritenga non esserci risposta capace di farlo dubitare della certezza della propria opinione, allora non deve e non può assolvere il penitente che rifiutasse di sottomettersi ad essa.

Ma se il confessore teme che la sua ammonizione, invece di giovare al penitente, possa servire a mutare in peccato formale quello che in sé era soltanto materiale, allora – eccetto alcuni casi – non deve ammonire”.

Bernardi dice di San Leopoldo Mandić che era cosciente che il confessore non è chiamato ad essere una specie di dittatore che deve imporre i suoi criteri in nome proprio, ma deve servire ad aiutare la grazia; per questo stava attento a non condurre le anime per sentieri diversi da quelli per i quali voleva portarle Dio<sup>187</sup>.

Per trovare il miglior modo di operare in questo delicato punto del ministero, è del tutto necessario che il confessore conosca bene gli insegnamenti della Chiesa, almeno come sono riassunti nel Catechismo della Chiesa Cattolica e negli altri documenti magisteriali sui temi di morale (specialmente i documenti dei papi, della Sacra Congregazione per la Dottrina della fede), e continui costantemente il suo compito di formarsi nella scienza morale, ed inoltre, che si allontani da quegli autori che nei loro insegnamenti o nei loro scritti si scostano o prescindono dal Magistero ecclesiastico.

Diciamo, in sintesi, che quando si tratta di temi riguardo ai quali ci sono opinioni contrarie, il confessore (che nella confessione non agisce come maestro privato) non può imporre i propri punti di vista. Pertanto, si deve limitare a dire al penitente che ci sono dei seri autori che sostengono una opinione e altri seri autori che ne sostengono una diversa, e che il Magistero per il momento non si è pronunciato. Dunque spetta allo stesso penitente esaminare le opinioni e gli argomenti sui quali si basano, e vedere in coscienza quali, secondo la propria ragione sono i più validi. Ciò si verifica quando: 1° Entrambe le posizioni sono sostenute da autori seri, fedeli al Magistero; non si devono prendere in considerazione gli autori che solitamente dissentono dal Magistero della Chiesa, né gli autori che lo stesso Magistero ha disautorizzato riguardo a questi temi. 2° Il Magistero (ordinario o straordinario) non si è pronunciato sull'argomento. Si possono vedere alcuni esempi in questo stesso manuale, riguardo a questioni di cooperazione di infermieri nella sterilizzazione (cf. n° 414), sulla

cooperazione all'onanismo coniugale (cf. n° 444), riguardo all'uso di prodotti contraccettivi durante il periodo di allattamento (cf. n° 449).

### **3. DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI<sup>188</sup>**

**247.** Il discernimento acquisito è una vera arte che si esercita esaminando i principi e gli effetti dei diversi movimenti dell'anima; è essenziale per giudicare con sicurezza se i movimenti che si verificano in alcune anime vengono da Dio, dallo spirito diabolico o dalla propria immaginazione.

Il discernimento è **frutto** della preghiera, dello studio della Sacra Scrittura, dei Santi Padri, dei teologi e dei maestri della vita spirituale, dell'esperienza e della rimozione di alcuni ostacoli concreti (come lo spirito di autosufficienza, l'attaccamento alla persona diretta, la precipitazione).

Il confessore deve aiutarsi fundamentalmente seguendo le due serie di Regole di discernimento che ha elaborato Sant'Ignazio di Loyola nel libro degli Esercizi<sup>189</sup>.

#### **Alcuni segni per distinguere i diversi spiriti.**

**248. Lo spirito naturale:** è nemico della mortificazione. Cerca il proprio piacere anche nella vita soprannaturale e cade nella gola spirituale<sup>190</sup>; si arresta di fronte alle prime difficoltà nel cammino della virtù, si lamenta della croce e si irrita. È indifferente alla gloria di Dio, al suo Regno e alla salvezza delle anime. È una specie di imborghesimento spirituale, ed è il primo passo della corruzione dell'anima.

**249. Lo spirito diabolico:** ci spinge anzitutto ad esaltarci orgogliosamente per poi precipitarci nel turbamento e nello sconforto. Per riconoscere il suo influsso basta confrontarlo con l'umiltà, con la mortificazione e con le tre virtù teologali:

- Generalmente ci allontana dalla mortificazione esteriore, sebbene a volte possa spingere ad una certa penitenza esteriore esagerata e ben visibile, conservando così l'orgoglio spirituale e distruggendo la nostra salute; ma non porta **mai** alla mortificazione interiore della propria volontà e del nostro giudizio. Al contrario, fa nascere una grande stima di noi stessi.

---

188

Ho trattato più ampiamente questo argomento in: *La ciencia de Dios*, Terza Parte, Secondo cap., 205-249.

189

Cf. Sant'Ignazio di Loyola, Libro degli Esercizi, nn. 313-327 e 328-336.

190

Cf. San Giovanni della Croce, *La notte oscura*, L. 1, cap. 6.

- In secondo luogo, questo orgoglio è accompagnato da una **falsa umiltà** che fa parlare delle proprie miserie, aspettando come ricompensa l'adulazione degli altri.
- Non nutre lo spirito di fede, facendo meditare sulle cose semplici del Vangelo, ma attira l'attenzione su ciò che è straordinario e anche lontano dalla propria vocazione.
- Falsifica la speranza, facendo nascere la presunzione di giungere alla santità in modo immediato, senza attraversare le tappe indispensabili del distacco.
- Invece di eccitare la carità, coltiva l'amor proprio. Fa una caricatura dello zelo della carità, ispirando uno zelo amaro, che consiste nel voler sempre riprendere gli altri e correggerli, invece di correggere se stesso.

Tutto questo genera divisione e discordia; normalmente finisce con il far cadere le anime nella desolazione spirituale.

**250. Lo Spirito di Dio** produce, invece, frutti opposti a quelli già detti:

- Spinge alla mortificazione esteriore, ma regolata dalla discrezione e dall'obbedienza. Inoltre, fa capire che la mortificazione principale è quella del cuore e del giudizio.
- Ispira un'umiltà vera, che custodisce nel silenzio i favori divini, che non nega né rifiuta, ma di essi dà tutta la gloria a Dio.
- Nutre la fede con ciò che vi è di più semplice e di elevato nel Vangelo (specialmente con il discorso della montagna e in particolare con lo spirito delle beatitudini), e dà una grande sottomissione al Magistero della Chiesa.
- Ravviva la speranza, facendo desiderare le acque vive della preghiera, ma ricordando che vi si arriva passando per i successivi passi dell'umiltà e della croce.
- Accresce il fervore della carità infondendo zelo per la gloria di Dio e la dimenticanza totale di sé. Fa desiderare che il Nome di Dio sia santificato, che venga il suo Regno, che si faccia la sua Volontà.

- Infine, dà la pace e il gaudio interiore e produce ciò che San Paolo chiama “frutti dello Spirito Santo”<sup>191</sup>.

#### 4. SANTITÀ<sup>192</sup>

**251.** San Pio V lasciò detto: “Dentur boni et idonei confessarii, et ecce reformatio totius Ecclesiae”: ci vengano dati buoni ed idonei confessori e avremo la riforma di tutta la Chiesa. La santità richiesta per il confessore non consiste solo nello stato di grazia, ma specialmente nella pratica di alcune virtù proprie della confessione: carità, zelo per le anime, pazienza e purezza. “Se il confessore non ha il cuore ricolmo dell’unzione della carità e delle altre virtù, che effetto potranno produrre le sue esortazioni? Perché tutti convengono che solo il cuore può parlare al cuore, nel modo in cui è necessario per guadagnarlo. Colui che parla solo con l’ingegno o con la memoria, potrà colpire le orecchie, ma non andrà oltre”<sup>193</sup>.

Questa santità si manifesta specialmente quando il confessore è un **uomo di preghiera**.

**Uomo di preghiera prima di confessare.** San Giuseppe Cafasso raccomandava sempre la preghiera prima delle confessioni: “Non dobbiamo mai avventurarci a fare guerra al demonio, né cercare di strappargli le anime mediante questo sacramento, senza l’aiuto della preghiera... Non ci sediamo mai nel confessionale senza aver preso prima le nostre precauzioni e senza esserci messi d’accordo con il Signore: anche solo un’Ave Maria, una preghiera all’Angelo Custode, un *Gloria Patri*; sia sempre questo il segnale della nostra battaglia, il primo colpo lanciato contro l’inferno”<sup>194</sup>.

**Uomo di preghiera durante le confessioni.** Il confessore deve elevare costantemente la sua anima a Dio, rendendo grazie per le anime pure, intercedendo per quelle mal disposte, raccomandando le deboli affinché perseverino, chiedendo luce nei casi oscuri e difficili.

**Uomo di preghiera dopo le confessioni.** In segno di gratitudine per le grazie ricevute. Quando si può, secondo il consiglio di San Giuseppe Cafasso, si deve fare un esame di coscienza, non per ripassare i peccati

---

191

Cf. Gal 5,22-23.

192

Si può vedere, traendone molto vantaggio, ciò che è scritto in: *A quienes perdonéis*, Parte 2ª, cap. 2: “Las cualidades del confesor santo”, 109-202; y cap. 3: “El sublime oficio de confesar”, 203-244

193

Condotta di confessori, XI (Tn.).

194

PC, 8 (Tn.).

ascoltati, ma sulla nostra condotta e sul modo di trattare, di correggere e di istruire i penitenti. Solo così si trarrà esperienza dalla confessione e il confessore progredirà e perfezionerà il suo ministero.

### III. I DIFFERENTI TIPI DI CONFESSORI

È utile presentare sinteticamente il quadro dei principali tipi di confessori, al fine di mostrare più chiaramente le qualità che si devono acquisire e i difetti che si devono evitare.

#### 1. I BUONI CONFESSORI

**252. Confessori santi:** sono quelli che esercitano con piena maturità tutti gli uffici del confessore in grado eminente ed eroico (medico, giudice, padre, maestro ed educatore delle coscienze e delle virtù dei loro penitenti). Molti grandi confessori sono stati adornati da Dio con doni particolari, come San Giovanni Bosco, San Giovanni Maria Vianney, San Leopoldo Mandić, Padre Pio da Pietrelcina, ecc. Questi sono anche **confessori infaticabili** e disposti ad ascoltare confessioni in qualunque momento, compiendo quello che diceva Sant'Alfonso: "Chi non ama il confessionale, non ama le anime".

**Confessori con doti particolari per qualche speciale categoria di penitenti:** sono quelli che hanno talenti particolari per qualche categoria di penitenti (senza escludere per questo le altre), come quelli che sono diventati noti come confessori di bambini, di giovani, di carcerati, di peccatori induriti, ecc.

**Confessori buoni:** sono quelli che coltivano, pur senza tanto fervore, gli uffici essenziali del confessore, ma con meno perfezione quello di "educatore delle coscienze".

#### 2. CONFESSORI MEDIOCRI E CATTIVI

**253. Confessori senza formazione:** sono gli eterni principianti, che non progrediscono mai perché assumono il loro ministero in modo routinario e senza fervore, senza preghiera, senza contemplazione.

**Confessori nevrotici, instabili e di malumore:** sono quelli che sono solitamente irritabili e scortesii. Sono generalmente scettici e sospettano sistematicamente delle disposizioni dei loro penitenti.

**Confessori scrupolosi:** amministrano il sacramento della penitenza torturando se stessi e i loro penitenti; si tormentano per dettagli e perdono di vista la grazia e il miracolo della conversione dei cuori.

**Confessori rigoristi:** sono negatori sistematici dell'assoluzione. Sono deformi nella teologia e nel temperamento; sono imbevuti di un certo legalismo che li acceca di fronte al Sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto per salvare i peccatori.

**Confessori personalisti:** sono quelli che proibiscono dittatorialmente ai propri penitenti di confessarsi con altri o manovrano le coscienze affinché si confessino sempre con loro. Questo è molto grave e

possono far vivere molte anime nell'angustia. San Tommaso dice di loro: "il sacerdote peccerebbe se non desse facilmente il permesso di confessarsi con altri"<sup>195</sup>.

**Confessori indiscreti:** si intromettono in cose che superano la loro missione e le loro facoltà, rendendo odioso il sacramento con le loro curiosità o le ingerenze in argomenti diversi dai peccati del penitente. Questo è specialmente grave quando si mischiano problemi di direzione spirituale (riguardo ai penitenti che non sono loro diretti) con materia di confessione, e particolarmente quando, in confessioni di religiosi e religiose, il confessore si intromette in temi di governo della congregazione, dell'istituto o della comunità del suo penitente, o in questioni familiari delle persone sposate che non riguardano la materia propria della confessione.

**Confessori frettolosi:** sono quelli che fuggono dal confessionale e dai penitenti. Assolvono macchinalmente, affrettano i penitenti con domande impazienti, non domandano per negligenza, pur sospettando che il penitente stia dicendo le cose a metà, non aiutano a confessarsi bene quelli che non sanno farlo o quelli che lo fanno in modo incompleto. Nel peggiore dei casi, ricorrono alle assoluzioni collettive.

**Confessori loquaci:** sono quelli che fanno confessioni interminabili o quelli che si caratterizzano per una loquacità impertinente; possono arrivare fino a fare al penitente confidenze non necessarie e inutili.

**Confessori lassisti:** i lassisti dottrinari pervertono quelli che si confessano con loro, perché non solo considerano che non è peccato ciò che è realmente peccato, ma anche confondono e deformano deliberatamente le coscienze dei penitenti, soprattutto in materia di castità e di giustizia.

**Confessori accidiosi:** "C'è anche un gran numero di confessori accidiosi e negligenti, cosa che molte volte è effetto della loro poca pietà e della dissipazione di spirito in cui vivono, non compiendo alcuna riflessione sui loro doveri, o dell'attaccamento disordinato che hanno ai loro piaceri e a cose temporali. Questi confessori, lungi dall'attirare i fedeli al confessionale, li allontanano per evitare il lavoro di ascoltarli; o, se li ascoltano, lo fanno in un modo così arido e negligente che i poveri penitenti non traggono frutto alcuno dalla confessione"<sup>196</sup>.

**Confessori con rispetto umano:** "Vi sono altri confessori che hanno scienza e buona volontà, ma quando giungono ai loro piedi persone

---

195

San Tommaso d'Aquino, *In IV Sent.*, 17, 3, 8.

196

Condotta di confessori, VIII (Tn.).

di certe classi sociali, non osano dire loro quello che è necessario, per timore di contristarli o di perdere il loro favore. Così, il rispetto umano e l'interesse sono le cause per cui lasciano questi penitenti sulla via della perdizione...”<sup>197</sup>.

#### IV. OBBLIGO DI ASCOLTARE CONFESSIONI

##### I. OBBLIGO DI GIUSTIZIA

**254.** Chi ha il compito della cura delle anime è obbligato a provvedere che si ascoltino le confessioni dei fedeli a loro affidati<sup>198</sup>. È un obbligo grave, per cui il parroco che rifiutasse di ascoltare le confessioni dei fedeli che lo chiedono **ragionevolmente** peccerebbe gravemente. Pecca gravemente il parroco quando rifiuta di confessare il penitente che gli chiede la confessione per soddisfare il precetto annuale o per vera necessità, ed anche quando lo rifiuta frequentemente a quelli che chiedono la confessione per semplice devozione.

In caso di estrema necessità del penitente, il parroco sarebbe obbligato ad amministrare la penitenza anche con pericolo certo della propria vita.

##### 2. OBBLIGO DI CARITÀ

**255.** Tutti i **confessori** sono obbligati ad ascoltare confessioni in caso di necessità urgente, ed in pericolo di morte lo sono tutti i sacerdoti<sup>199</sup>. Riguardo a ciò, è bene tener in conto che San Giuseppe Cafasso credeva che non potesse rimanere con la coscienza tranquilla il sacerdote, chiunque egli fosse, che senza grave motivo, trascurasse il ministero delle confessioni: “È certo che i moralisti distinguono fra i casi di necessità estrema, grave e comune; fra obbligo di giustizia, di quanti hanno cura di anime e di carità degli altri sacerdoti; ma, nei nostri tempi, le suddette necessità si presentano facilmente. In pratica, a prescindere dal fatto che i penitenti siano o no in necessità estrema o grave, il sacerdote che non li cura, sentirà sul letto di morte, nel cuore, un vivissimo rimorso... Vi assicuro che se avessi già un piede in paradiso e mi chiamassero a confessare, tornerei indietro senza esitazione per poter fare ancora un po' di bene”<sup>200</sup>.

---

197

*Ibid.*, IX (Tn.).

198

Cf. CIC, c. 986 § 1.

199

Cf. CIC, c. 986 § 2.

200

PC, 4. (Tn.),

## V. OBBLIGHI DEL CONFESSORE SUCCESSIVI ALLA CONFESSIONE<sup>201</sup>

### 1. CORREGGERE I DIFETTI COMMESSI

#### a) Quando si è amministrato il sacramento invalidamente

**256.** Il sacramento può essere stato amministrato invalidamente se il confessore non aveva la facoltà, se ha dimenticato di dare l'assoluzione o se ha assolto senza che il penitente fosse debitamente preparato. Bisognerà vedere, in tali casi, se questo è stato per **colpa** del confessore (grave o lieve) e se ha causato danni gravi o lievi al penitente. Il confessore avrà obblighi gravissimi se i danni provengono da **colpa grave** e se ne derivano **conseguenze gravi** per il penitente.

Se il difetto è stato commesso **incolpevolmente**, non c'è l'obbligo di ripararlo per giustizia una volta terminato il suo ufficio, ma certamente **per carità**, soprattutto se, non correggendolo, ne deriva un danno grave al penitente.

#### b) Quando è mancata l'integrità

**257.** Se il confessore ha **impedito l'integrità** (per esempio, dicendo che non era necessario confessare tutti i peccati mortali), deve correggere il suo errore anche fuori della confessione (chiedendo permesso al penitente), **a meno che** non segua grave danno o scandalo, perché in tal caso non sarebbe obbligatoria l'integrità materiale.

Se il confessore **non ha procurato l'integrità** (per esempio, se non ha interrogato sufficientemente), deve cercare di supplire al difetto in un'altra confessione (a meno che non segua scandalo o grave incomodo).

In **pratica**<sup>202</sup>, quando il difetto riguarda solo l'integrità e non comporta un danno grave ad un terzo, il confessore ordinariamente deve solo pentirsi dell'errore commesso e fare più attenzione in seguito; a meno che non vi siano maggiori inconvenienti nel fare ciò che abbiamo detto sopra.

#### c) Quando non si sono imposti obblighi al penitente

**258.** Se il confessore ha indotto **colpevolmente** il penitente in un errore che comporta un grave danno per il penitente (per esempio,

---

201

Cf. RM, II, n° 310 e seg.

202

Cf. RM, II, n° 312.

l'imposizione di una restituzione grave indebita) o per un'altra persona (per esempio, se lo ha esonerato da una restituzione grave), è obbligato **per giustizia**, anche **con grave incomodo**, a correggere il suo errore (può farlo nella confessione o, chiedendone il permesso, fuori della confessione).

Se il confessore ha indotto **incolpevolmente o con colpa lieve** il penitente nell'errore anzidetto, è obbligato alla riparazione, ma non con grave incomodo.

Se il confessore ha indotto in errore **negativamente**, cioè omettendo l'avvertimento, è obbligato a correggere il suo errore. Se però il danno conseguente tocca una terza persona, il dovere non è di giustizia ma di carità.

Il confessore è obbligato a riparare i danni causati al penitente o ad una terza persona quando:

- Con colpa grave, ha esonerato il penitente da una restituzione obbligatoria e non ha dopo ritrattato il suo errore.
- Con colpa grave, ha obbligato positivamente il penitente ad una restituzione che non era realmente obbligatoria.
- Senza colpa, ha esonerato il penitente da una restituzione e non ha ritrattato pur rendendosi conto del suo errore.
- **Non è obbligato** a riparare se non ha avvertito dell'obbligo di restituire e il suo silenzio non è equivalso ad una approvazione positiva. Potrebbe però trattarsi di un peccato grave per incompleta amministrazione del sacramento.

## **2. CUSTODIRE IL SIGILLO SACRAMENTALE**

### **a) Natura**

**259.** Il sigillo sacramentale è l'obbligo stretto di custodire sotto segreto assoluto le cose che il penitente ha dichiarato in confessione, in ordine all'assoluzione sacramentale.

### **b) Obbligo**

**260.** Il confessore è obbligato a custodire strettamente il sigillo sacramentale. Il sigillo obbliga per **diritto naturale** (in virtù del quasi contratto stabilito fra il penitente e il confessore), per **diritto divino** (nel giudizio della confessione stabilito da Cristo il penitente è il reo, l'accusatore e l'unico testimone; questo suppone implicitamente l'obbligo stretto di custodire il segreto) e per **diritto ecclesiastico**<sup>203</sup>.

Perciò il sigillo sacramentale non può mai essere infranto, sotto nessun pretesto, qualunque sia il danno privato o pubblico che rompendo il sigillo si potrebbe evitare o il bene che si potrebbe promuovere. Il sigillo obbliga anche a subire il martirio piuttosto che infrangerlo, come è stato il caso di San Giovanni Nepomuceno. Qui bisogna attenersi fermamente a quanto affermava San Tommaso: “illud autem quod sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus” (ciò che si sa in confessione è come non saputo, perché non si sa in quanto uomo, ma in quanto Dio)<sup>204</sup>. Per questo, l’unica difesa che il sacerdote potrebbe compiere in favore di una terza persona o del bene comune (per esempio, se il penitente si accusa della sua intenzione di compiere un attentato) è quella di obbligare il penitente a manifestare tale pericolo fuori della confessione o di autorizzarlo a manifestarlo all’interessato. Se il penitente si rifiuta, il confessore deve negare l’assoluzione, ma deve custodire strettamente il sigillo.

Il sigillo obbliga a custodire il segreto assoluto su tutto ciò che si accusa in ordine all’assoluzione, **anche se non si ottiene tale assoluzione** o se la confessione risulta invalida.

Il penitente **può autorizzare il confessore a dire ciò che sa tramite la confessione?** Al riguardo ci sono due posizioni opposte. Attualmente, importanti canonisti sostengono che il penitente non può autorizzare il sacerdote a rompere il sigillo, perché il sigillo non si limita a proteggere il penitente, ma *lo stesso Sacramento*. Per esempio, V. De Paolis, Davide Cito, G.P. Montini. I due primi scrivono (citando l’ultimo): “Il sigillo non è indicato solo per profitto del penitente, ma dello stesso sacramento, al punto che neanche il penitente può esonerare il confessore da quest’obbligo. A riguardo di questo non si può che essere d’accordo con quanto è stato espresso da Montini: ‘il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, di tal modo che esso, in base alla frase che dice *scienti et consentienti non fit iniuria* (a chi conosce e consente non si fa danno), possa liberare il confessore dal segreto originato nella confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è anche destinato a tutelare lo stesso sacramento e, pertanto, l’annullamento dell’obbligo che il confessore ha verso il sigillo non è a disposizione del penitente. Di fatto, nessuno non nota che se il sigillo stesse alla disponibilità del penitente, questo potrebbe essere indirettamente vittima di pressioni (moralì, sociali, ecc.) affinché liberi il confessore dal vincolo del segreto, cosa che, in realtà, equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale. Se, al contrario, il confessore rimane con tutto il suo obbligo di tacere anche se il penitente pretendesse di liberarlo, il sigillo si rafforza in modo

definitivo”<sup>205</sup>. Tuttavia molti teologi classici hanno sostenuto che il penitente può autorizzare il confessore a dire ciò che ha ascoltato in confessione. Così sostennero San Tommaso<sup>206</sup> e Sant’Alfonso<sup>207</sup>, che furono seguiti da molti teologi<sup>208</sup>. Secondo loro, ottenuta la licenza, il confessore viene esentato dall’obbligo del sigillo (sebbene rimanga l’obbligo del segreto naturale: cf. n° 501). Ad ogni modo questi autori dicevano che affinché il permesso del penitente sia valido deve essere:

- 1 Espresso, sia esplicito che implicito (è implicito quando, per esempio, il penitente fuori della confessione comincia a parlare al confessore dei peccati che aveva prima confessati). Non si può mai “presumere” questo permesso; se il confessore si basasse su un permesso meramente presunto violerebbe il sigillo.
- 2 Assolutamente libero. Cioè non ottenuto forzatamente, né con minacce né con richieste inopportune. Di fatto il confessore deve solo *chiedere* questo permesso per una grave necessità o per un grande bene per il penitente.
- 3 Non revocato, perché il penitente conserva sempre il diritto di revocare questa licenza data al confessore, anche senza qualche ragione importante.

---

205

V. De Paolis – Davide Cito, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2000, 345; la citazione corrisponde a Montini, G.P., *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (Cann. 1378; 1387; 1388)* in: Aa.Vv., *Le sanzioni nella Chiesa. XXIII incontro di studio Abbazia di Maguzzano – Lonato (Brescia) 1 luglio – 5 luglio 1996* (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) Milano 1997, 226-227, nota 42 (Tn.).

206

“Sono due i motivi per cui il sacerdote è tenuto a non svelare il peccato. Innanzitutto e principalmente, perché il segreto è essenziale al sacramento, poiché egli viene a conoscere il peccato come Dio, del quale fa le veci nella confessione. In secondo, luogo per evitare lo scandalo. Ora, il penitente può far sì che ciò che il sacerdote sapeva come Dio lo sappia anche come uomo; il che fa quando gli da il permesso di parlare; per cui, se questi parla [supposto quanto già detto] non infrange il sigillo della confessione. È tenuto però a evitare lo scandalo parlando, affinché non si pensi che egli infranga il predetto sigillo” (San Tommaso, In IV Sent., d. 21, q. 3, a. 2). Cf. *Somma Teologica.*, Suppl., 11,4.

207

Parlando dei casi in cui non c’è obbligo di conservare il sigillo dice: “Se manifesta qualcosa con il permesso del penitente, cosa che è indubbiamente lecita (...). Noi siamo del parere della maggioranza dei dottori i quali dicono che essendo questo sigillo stabilito in favore dei penitenti, essi possono rimuoverlo” (Sant’Alfonso, *Homus apostolicus*, tomo II, trattato XVI, cap. VIII, n° 156, 242) (Tn.).

208

Si può vedere una buona esposizione di questa posizione in: Felix Cappello, *Tractatus Canonico. Moralis de Sacramentis*, vol. II, Roma 1953, nn. 620-621.

Dice Sant'Alfonso<sup>209</sup>: "Il (confessore che rivela il sigillo) commette tre peccati violandolo: uno di sacrilegio, per l'offesa che fa al sacramento; un altro di ingiustizia, per l'offesa che fa al penitente; e un altro di detrazione, nel caso in cui il peccato non fosse pubblico. Se per caso venisse chiesto al confessore riguardo ai peccati detti nel confessionale, può affermare molto bene, anche con giuramento, di non aver ascoltato niente, perché di tutto quanto gli è stato detto in confessione non ha scienza comunicabile (...). Se venisse chiesto al confessore se ha dato o no l'assoluzione, deve rispondere: 'Ho compiuto il mio dovere' (sebbene) sia più conveniente rispondere: 'lei ha il diritto di chiedere questo?'. Se gli venisse chiesto se quel penitente comunicherà, deve rispondere: 'Chieda a lui''. Si noti la prudenza del santo.

Oltre all'obbligo di custodire il sigillo, corrispondente al confessore, sono obbligati a custodire il segreto di quanto hanno ascoltato nella confessione:

- L'interprete utilizzato (qualora si faccia ricorso a lui).
- Il teologo consultato dal penitente, quando dopo la consultazione si confessa con lui. Non si tratta di una consultazione su confessioni già fatte o da fare con un altro (sebbene cada sotto segreto naturale). Anche il teologo consultato dal confessore con il permesso espresso del penitente. Avverte però Sant'Alfonso che, se non si è data l'assoluzione, "il dottore (teologo) che ha dato il consiglio può parlare liberamente di quel caso con il confessore e con altri riuniti in consulta, perché, moralmente, si intende che, in questo aspetto, si è data la licenza (= permesso)" <sup>210</sup>.
- Chi, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di ciò che si è detto in confessione (per esempio, le persone a cui sacrilegamente è stata rivelata qualcosa detta in confessione, chi fraudolentemente si è finto confessore, quelli che casualmente hanno ascoltato parte di una confessione, ecc.).
- Sant'Alfonso sostiene che anche il penitente deve conservare il segreto (seppur non per sigillo sacramentale, ma per segreto naturale) di quanto il confessore gli abbia detto "quando dal

---

209

Sant'Alfonso, *Homus apostolicus*, t. II, trattato XVI, cap. VIII, n° 147 (Tn.).

210

*Ibidem*, n° 149 (Tn.).

divulgare (le cose dette dal confessore) può provenire ad esso un danno; ed io aggiungo – dice il Santo – che detto vincolo è anche più stretto del semplice segreto naturale”<sup>211</sup>.

- Abbiamo già detto, inoltre, che incorre in scomunica *latae sententiae* chi capta, tramite qualsiasi mezzo tecnico (microfoni, registrazioni) ciò che dicono il confessore o il penitente in una confessione sacramentale vera o finta, o chi lo divulga attraverso strumenti di comunicazione sociale (cf. n° 207).

### **c) Violazione del Sigillo**

**261.** Il **sigillo** si può violare in modo diretto o indiretto:

È violato **direttamente** quando si rivela chiaramente il nome del penitente e il peccato commesso. Anche se la persona non è conosciuta da quelli che ascoltano (per esempio, se un missionario, parlando a gente che non conosce il luogo dove egli è missionario, dice che il capo di quella tribù si è confessato di un adulterio). Non è necessario che dica che quello che sta affermando l’ha saputo in confessione; perché si violi il sigillo, basta soltanto dirlo. Non si ammette lievità di materia.

Invece, si viola **indirettamente** quando, senza rivelare il nome, si dice imprudentemente qualcosa che possa portare gli altri a dedurre di chi si tratti e che cosa ha fatto. Alcuni esempi tipici di violazione indiretta<sup>212</sup>.

- Se il confessore dicesse: “Paolo si è confessato per un’ora e con molte lacrime”, perché questo fa supporre che si è confessato di molti e gravi peccati.
- Se il confessore, senza permesso espresso del penitente e basandosi su ciò che questi gli ha confessato, avvertisse il direttore di una scuola affinché egli vigili sugli alunni in questa o quella occasione.
- Se il confessore licenzia un impiegato o un’impiegata per qualche loro delitto o peccato che ha ascoltato in confessione, o semplicemente se li guarda con sguardo cattivo in conseguenza della confessione.

---

211

*Ibidem*, n° 148 (Tn.).

212

Lo prendo da Antonio Royo Marín (cf. RM, II, n° 319).

- Se il confessore nega pubblicamente la comunione ad un peccatore al quale ha appena negato l'assoluzione sacramentale.
- Se il confessore parla con il proprio penitente, fuori dalla confessione, dei peccati ascoltati in confessione, senza previa ed espressa licenza dello stesso.
- Se il confessore dicesse: "Il primo penitente che ho assolto oggi si è confessato di peccati mortali", per il pericolo che si sappia chi è stato questo primo penitente.
- Se, dopo aver ascoltato confessioni per poco tempo (dieci o dodici penitenti), dicesse: "Ho ascoltato un peccato orribile", perché la fama di ognuno dei penitenti rimarrebbe in parte compromessa per tale dichiarazione.

#### **d) Oggetto o materia**

**262.** L'**oggetto del sigillo** è tutta la materia della confessione, ossia tutto ciò che il penitente ha dichiarato in ordine all'assoluzione. Pertanto, direttamente e principalmente appartengono al sigillo tutti i peccati mortali o veniali, passati o futuri (per esempio, se qualcuno dice ciò che progetta di fare); anche il tempo trascorso dall'ultima confessione, se questo è superiore ad un anno (perché allora vi sarebbe l'inosservanza del precetto pasquale). Indirettamente e secondariamente: le penitenze imposte; l'assoluzione negata o differita; la confessione occulta o fatta ad ora inopportuna; i consigli dati; la condizione o lo stato del penitente, se c'è pericolo che qualcuno possa sospettare la classe dei peccati confessati; il complice del peccato, se il penitente lo dicesse per imprudenza al confessore.

Sant'Alfonso enumera puntualmente come materia di sigillo<sup>213</sup>:

- Tutti i peccati manifestati dal penitente con intenzione di accusarsi (ma non se lo dice soltanto come un semplice racconto), fino a quelli veniali, per piccoli che siano.
- I peccati del complice manifestati dal penitente anche senza necessità (sebbene il Santo ritenga che il confessore possa, con il permesso e su richiesta del penitente, dare consigli al complice di questo).

- L'oggetto del peccato (per esempio, se qualcuno si accusa di odiare il padre *perché era adultero ed ingannava sua madre*, cade sotto sigillo l'adulterio di suo padre *perché è motivo del peccato di odio*).
- La penitenza imposta, se è grave o se non è delle più piccole rispetto a quelle che solitamente si impongono per i peccati veniali.
- Tutte le circostanze dei peccati, anche quelle dette dopo l'assoluzione, se sono state dette in ordine alla confessione.
- Le cose rivelate dal penitente o le sue virtù, se vengono manifestate per fare luce su qualche difetto (per esempio, se qualcuno si accusa di essere stato *ingrato* con Dio per certe consolazioni spirituali che ha ricevuto).
- Gli scrupoli e la scrupolosità che manifesta il penitente, perché, almeno indirettamente (*in obliquo*), sono materia di confessione. Secondo l'opinione di Sant'Alfonso, rientra anche il caso in cui non lo dica il penitente, ma lo deduca il confessore dal modo di confessarsi, poiché a molte persone non piace essere considerate scrupolose.
- I difetti naturali del penitente (se è sordo, balbuziente, povero, ignorante), se il penitente li manifesta *per spiegare meglio i suoi peccati* (per esempio, se un penitente dice di peccare contro la carità ogni volta che gli parlano piano o quando si burlano della sua sordità). È diverso il caso in cui la manifestazione di tali difetti non ha relazione con i peccati (per esempio, se il penitente iniziando la confessione chiedesse al confessore di parlare a voce alta perché è un po' sordo), posto che in questo caso il penitente non vuole sottoporre questo al sigillo. In ogni caso, può essere peccato di inopportunità perché rende odiosa la confessione.
- Sant'Alfonso crede che "non è solitamente lecito" manifestare i peccati commessi dal penitente mentre si confessa, perché così si manifesterebbe *indirettamente* o che gli ha negato l'assoluzione o che è stato rimproverato (per esempio, se il confessore dicesse che quel penitente durante la confessione ha provato a colpirlo o lo ha insultato).

Invece, non cadono sotto sigillo le cose che non si riferiscono nemmeno indirettamente ai peccati, come le virtù, i doni o i carismi del penitente. Tuttavia si devono tacere per prudenza.

Lo stesso Sant'Alfonso segnala quei casi in cui non c'è obbligo di custodire il sigillo e non è neanche colpevole romperlo:

- Quando la confessione è stata finta o fatta con fine cattivo, per esempio, per rubare, per sedurre il confessore o per deriderlo.
- Se qualcuno racconta qualcosa ad un sacerdote (fuori della confessione), dicendo che questo lo dice *sotto segreto di confessione*, perché questo segreto si origina soltanto nel sacramento della penitenza.
- Se il confessore dice, in generale, che la confessione di tale penitente è stata di una materia lieve (si suppone che ogni confessione per essere valida deve essere *almeno* di una materia lieve). Rompe il sigillo, se dice che è stata di *molti* peccati veniali, o di questa o quella mancanza veniale *specificata*.
- Se loda la coscienza del penitente (“quest'uomo ha una coscienza molto buona”), a meno che con questo faccia sospettare della cattiva coscienza di quelli che si sono confessati prima (per esempio, se dicesse: “alla fine uno con buona coscienza”).
- Se dice che ha confessato questa o quella persona, a meno che questa gli avesse proibito di nominarla o se fosse andata a confessarsi in segreto.
- Se dice che ha ascoltato questo o quel peccato in confessione, in modo che non si possa venire a conoscenza di chi è stato il penitente. In questo si deve essere prudenti, particolarmente quando si dice in piccoli paesi.
- Quando il confessore parla di conoscenze acquisite in confessione, ma non manifestando nessuna circostanza che indichi l'identità dei suoi penitenti.
- Quando è lo stesso penitente che fuori della confessione comincia a parlare spontaneamente al confessore delle cose che ha confessato (per esempio, fuori della confessione gli chiede consiglio su un peccato che ha confessato con questo confessore, o gli chiede di spiegarli meglio quanto gli aveva detto in confessione).
- Sant'Alfonso sostiene anche che è lecito al confessore parlare al penitente, *dentro la confessione*, di altri peccati detti da lui durante confessioni passate, se il confessore considera che è per il bene del

penitente, e può anche interrogarlo su confessioni passate anche se non le ha fatte con lui (per esempio, “di questo si era già confessato prima?”, “quante volte è caduto ultimamente in questo peccato?”, “cosa le hanno detto gli altri confessori riguardo a questo argomento?”, ecc.), perché “il confessore ha il diritto di dire, nell’atto della confessione, tutto quello che è utile al penitente, e di sapere tutte quelle cose la cui conoscenza può servirgli per consigliare meglio; e secondo l’opinione comune... il confessore può farlo immediatamente dopo l’assoluzione”.

Riguardo al parlare di qualcosa ascoltata in confessione *con il permesso del penitente*, abbiamo già detto quale era la posizione di Sant’Alfonso e quella degli altri autori.

#### **e) Pena ecclesiastica**

**263.** Quando si rompe il sigillo direttamente, il confessore incorre nella **scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica** (questo nel caso in cui si sia infranto con piena consapevolezza e deliberato consenso), e chi lo infrange indirettamente deve essere punito secondo la gravità del delitto<sup>214</sup>. Allo stesso modo, dall’anno 2001, con la Lettera *De Delictis Gravioribus*, questo delitto è stato riservato (sia quando c’è violazione diretta che indiretta) alla Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>215</sup>. È invece di competenza della Penitenzieria Apostolica quando il caso è di foro interno.

L’interprete e quanti hanno conosciuto la materia della confessione, se la divulgano, devono essere puniti, potendo anche arrivare alla scomunica<sup>216</sup>.

#### **f) Le altre conoscenze acquisite in confessione**

**264.** Il sacerdote non può usare nessuna conoscenza appresa in confessione che possa risultare a svantaggio del penitente, anche se non c’è pericolo di rivelazione del peccato<sup>217</sup>. Cioè tutto quello che può essere causa di molestia spirituale o corporale, morale o materiale, e di tutto quanto

---

214

Cf. CIC, c. 1388 § 1.

215

Cf. Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *De Delictis Gravioribus*, 18 maggio 2001.

216

Cf. CIC, c. 1388 § 2.

217

Cf. CIC, c. 984.

possa rendere odioso il sacramento. L'uso illegittimo di queste conoscenze apprese in confessione è di per sé **peccato mortale**. Così, per esempio, il confessore a cui viene detto che tale persona ruba, non può prendere precauzioni contro questa, senza espressa autorizzazione del penitente.

In quanto a ciò che si sa **tramite confessione o anche fuori di essa**, il confessore non è obbligato a occultarlo in quello che sa fuori della confessione, ma non dovrebbe parlare di ciò, tranne che per necessità, perché può derivarne scandalo o fraintendimento.

## **VI. ABUSI DEL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE DA PARTE DEL CONFESSORE<sup>218</sup>**

Ci soffermiamo, infine, su due abusi particolari da parte del confessore, di cui tratta specialmente il Diritto, per le gravi conseguenze che possono derivarne per la vita spirituale dei fedeli e per la missione salvifica della Chiesa. Si tratta dell'assoluzione del complice nel peccato contro la castità e del delitto di sollecitazione.

### **1. L'ASSOLUZIONE DEL COMPLICE**

**265.** Il primo abuso è la assoluzione data dal confessore a chi è stato suo complice nel peccato grave contro il sesto comandamento del Decalogo. Il Codice lo esprime dicendo: "L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte"<sup>219</sup>.

Per complicità qui si intende: "un peccato grave, esterno, tra due o più persone, consentito da entrambe le parti, in materia di castità, in opere o in parole, cooperando, nella stessa azione, in maniera immediata. Di conseguenza, non esisterebbe peccato di complicità, se non si trattasse di peccato grave in ragione della materia, se uno resistesse positivamente<sup>220</sup> o non fosse responsabile dei propri atti (per esempio, per malattia, ubriachezza droga, etc.), se si trattasse di una cooperazione mediata al peccato con un terzo (per esempio, portando una lettera ad una data persona) o se non fosse sulla materia di castità"<sup>221</sup>. Pertanto non deve

---

218

In questo, seguo il *Nuovo Diritto Parrocchiale*, 285-286.

219

CIC, c. 977.

220

Se qualcuno resistesse esternamente, non ci sarebbe peccato di complicità, anche se internamente acconsentirebbe. Così se non c'è peccato grave **anche nella sua dimensione esterna**, non si può parlare di peccato di complicità. Questo perché ogni delitto esige che ci sia una violazione *esterna* della legge. Un peccato grave è un *delitto* quando vi è una violazione che deve essere esterna; in caso contrario non c'è delitto (anche se c'è un peccato interno).

221

essere inteso in senso restrittivo di atti sessuali completi: si può trattare, dunque, di peccati etero o omosessuali, di opera (abbracci, baci, palpate, atti sessuali completi, ecc.) o solamente di parola (conversazioni indecenti, ecc.).

La persona non abilitata ad assolvere è il sacerdote che ha commesso il peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, *rispetto* a quella persona con la quale ha peccato. È lo stesso il caso in cui il peccato sia stato commesso prima dell'ordinazione sacerdotale o dopo di questa<sup>222</sup>. Il confessore non può assolvere questi peccati, se non sono stati assolti prima da altri confessori in un'altra confessione validamente realizzata.

Non si tratta solamente di una proibizione, ma di una *inabilitazione* che la Chiesa fa di *questo sacerdote* rispetto a *questo penitente* (se il peccato contro il sesto comandamento del Decalogo in colui che è stato complice non è stato assolto da un altro confessore). Il motivo di questa legislazione è di proteggere la sacralità della confessione da questo abuso che porterebbe un grandissimo discredito di questo sacramento ed, inoltre, “significherebbe facilitare una situazione di peccato che potrebbe prolungarsi per un tempo indefinito, con la strana complicità di quello che dovrebbe essere la sua salvezza”<sup>223</sup>.

Trattandosi di una legge invalidante (che rende invalida un'azione), continua a produrre il suo effetto anche se il confessore la ignorasse o la interpretasse male e, pertanto, starebbe agendo in buona fede<sup>224</sup>. L'ignoranza di questa legge si considera ignoranza colpevole, poiché è necessario che ogni confessore, in ragione dell'ufficio, conosca questo limite che il diritto impone alla sua giurisdizione.

Tuttavia la stessa norma ammette, come eccezione, il pericolo di morte, nel quale regge la legge suprema della salvezza delle anime. Pertanto, in caso di pericolo di morte, l'assoluzione è valida e lecita, sebbene vi siano altri confessori ai quali si possa ricorrere.

In quanto alla sanzione penale, chi, fuori dal pericolo di morte, assolve chi è stato complice in un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, non solo compie un atto invalido, ma incorre anche in

---

*Nuovo Diritto Parrocchiale*, 286 (Tn.).

222

Cf. Commento al c. 1378 dell'edizione dei Professori dell'Università di Salamanca, BAC, 1984, 672.

223

*Nuovo Diritto Parrocchiale*, 286 (Tn.).

224

Cf. CIC, c. 15 § 1. Cf. *Nuovo Diritto Parrocchiale*, 286.

scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica<sup>225</sup>. Questo delitto, inoltre, per la Lettera *De Delictis Gravioribus* (dell'anno 2001), rimane riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>226</sup> (quando il peccato è di foro interno e compete alla Penitenzieria Apostolica).

Per assolvere un sacerdote che abbia commesso questo delitto, si deve fare ricorso alla Sede Apostolica (alla Sacra Penitenzieria). In questo ricorso si deve far riferimento a quei dati importanti per poter far sì che venga emessa una sentenza adeguata: se il complice era minore o maggiore di 18 anni, se il peccato contro la castità è stato un atto occasionale o se si mantiene il contatto con la persona, ecc.

## **2. LA SOLLECITAZIONE IN CONFESSIONE**

**266.** Si considera *sollecitazione in confessione* “il delitto di provocazione a peccare in materia di castità commesso dal confessore durante l’atto della confessione o in relazione immediata con la confessione”<sup>227</sup>. Nel Codice di Diritto Canonico si stabilisce: “Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale”<sup>228</sup>.

Può avvenire in qualsiasi modo: con parole, gesti, segni, lettere, ecc. Può anche avvenire con atti di per sé indifferenti ma che, per l’intenzione del sacerdote, sono ordinati al peccato (per esempio, domande che di per sé potrebbero farsi in un altro caso, ma che qui hanno l’intenzione di provocare il peccato).

Può essere rispetto a qualsiasi peccato contro il sesto comandamento del Decalogo: come invito a commettere tale peccato con il sacerdote che sollecita, con una terza persona o da solo. Pertanto rientrano nel peccato di sollecitazione: non solo il caso di un sacerdote che chiede, suggerisce o

---

225

Cf. CIC, c. 1378 § 1

226

Cf. Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *De Delictis Gravioribus*, 18 maggio 2001.

227

*Nuovo Diritto Parrocchiale*, 287 (Tn.).

228

CIC, c. 1387. Si noti che il canone parla di “**sacerdos**” e non di “**confessarius**” per includere anche chi non ha la facoltà per ascoltare le confessioni.

offre ad un penitente (o accetta da questo) di commettere un peccato contro la castità *con lui* (in questo caso, inoltre, il delitto rimane riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>229</sup>), ma anche chi dicesse ad un penitente, per esempio, che può masturbarsi lecitamente perché “questo non è peccato”, o chi raccomanda a degli sposi “di fare attenzione” usando preservativi o contraccettivi, o compiendo atti sodomitici, chi insegna che le relazioni prematrimoniali non sono un peccato, chi suggerisce di leggere o di vedere materiale pornografico, ecc. (sempre che questi consigli o false dichiarazioni o provocazioni si diano all’interno della confessione o in relazione ad essa). Quando il confessore, non solo suggerisce al penitente di commettere un peccato, ma, *inoltre*, gli dice che questo atto è *lecito* (quando invece è illecito) o che *non è peccato* (pur essendo peccato), deve avere in conto che così commette un peccato di *dissenso* dal Magistero della Chiesa e che esiste la possibilità che questo peccato sia anche un *peccato contro la fede* (eresia), se si oppone ad una dottrina rivelata o definita dal Magistero come appartenente al deposito della fede.

Questo peccato si commette: (a) sia se il penitente accetta, sia se rifiuta il consiglio; (b) sia se il penitente comprende, sia non comprende l’invito fatto dal confessore. Cioè “il delitto è formale e, di conseguenza, non è necessario che si materializzi, e non c’è neanche la possibilità di frustrazione o di tentativo: si consuma dal momento in cui il sacerdote manifesta le sue intenzioni, indipendentemente dall’atteggiamento del penitente”<sup>230</sup>.

Si dice che si commette questo peccato nella confessione o in relazione ad essa, e questo si deve intendere<sup>231</sup>: (a) nell’atto stesso della confessione (dal momento in cui inizia fino all’assoluzione); non importa che dopo non si dia l’assoluzione; (b) immediatamente prima o dopo la confessione, cioè se non si interpone nessuna azione tra la sollecitazione e l’inizio o la fine della confessione; (c) in occasione della confessione, anche quando la confessione, a causa della sollecitazione, non avvenga (per

---

229

Cf. Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *De Delictis Gravioribus*, 18 maggio 2001.

230

Cf. Commento al c. 1377 dell’edizione dei Professori dell’Università di Salamanca, BAC, 1984, 675-676.

231

Noldin, III, n° 376.

esempio, quando si confessa un malato e perché si cade in questo peccato non lo si confessa); (d) anche con il pretesto della confessione invocata falsamente per avvicinarsi al penitente (per esempio, chi, senza avere intenzione di confessare, dice che è venuto per questo, per rimanere da solo con il penitente); (e) simulando la confessione, se si è nel luogo abituale delle confessioni, che può essere il luogo proprio (confessionale) o uno destinato a questo (quelli che confessano in una saletta) o destinato a tale uso in questa occasione.

Si deve anche tenere in conto che, dal momento che si tratta di un delitto doloso, esige nel confessore coscienza e volontarietà, cioè che deve violare la legge o il precetto deliberatamente<sup>232</sup>. Pertanto, non si considererebbe *delitto* di sollecitazione in confessione, se il sacerdote *per errore* suggerisse al penitente di fare qualcosa che in se stessa è peccaminosa. Ad ogni modo, se il sacerdote è ignorante o pecca negligenzemente, gli si potrebbe applicare anche la pena prevista dal Codice<sup>233</sup>.

**267.** Attualmente il Diritto non impone (come nel passato) al penitente l'obbligo di denunciare il sacerdote sollecitante, perché era per il penitente un obbligo molto duro e difficile da compiere e, inoltre, perché si presterebbe facilmente ad abusi da parte di penitenti scrupolosi, diffidenti o maliziosi (che possono mal intendere il confessore o intendere cattive intenzioni, quando forse non ci sono state altro che espressioni o domande enunciate male o ambigue)<sup>234</sup>. Ad ogni modo, “il penitente, o chi sia venuto a conoscenza della sollecitazione, potrebbe avere l'obbligo morale di “segnalare” il caso all'Ordinario competente, per esempio, quando il colpevole è reo di continue sollecitazioni”<sup>235</sup>.

Si deve aggiungere che il delitto di “falsa denuncia del delitto di sollecitazione”<sup>236</sup> è gravissimo per la diffamazione del confessore e per le

---

232

“È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti” (CIC, c. 1321 § 2).

233

“Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena”. (CIC, c. 1389 § 2)

234

*Nuovo Diritto Parrocchiale*, 289.

235

Cf. A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, op. cit., 306.

236

Cf. CIC, c. 982.

sanzioni penali che può portare al ministro. Per questo motivo, la sanzione, per chi denuncia falsamente, è grave anche penalmente: incorre nell'interdetto *latae sententiae*<sup>237</sup>. Ciò significa che ci sono effetti simili a quelli della scomunica, ma più limitati (e se colui che denuncia falsamente è un chierico, rimane anche sospeso). Chi ha denunciato falsamente un chierico (di peccato di sollecitazione), può essere assolto solo se, debitamente pentito, ritratta tale falsità e ripara gli eventuali danni che ha causato. La ritrattazione deve essere formale: al cospetto del superiore competente (del sacerdote denunciato). Soltanto in casi urgenti, quando non si può ricorrere al superiore competente, basterebbe la ritrattazione davanti a due testimoni, sottoscritta dal colpevole. Se non si può fare neanche questo (per esempio, quando un moribondo si accusa di questo delitto, essendo presente solo il confessore), si deve supplire per quanto possibile, lasciando costanza nel foro esterno (affinché il confessore possa far uso di questi dati per il bene del diffamato), con la promessa di ritrattare, se si avrà la possibilità di farlo.

## **CAPITOLO QUARTO PRINCIPALI CLASSI DI PENITENTI**

I penitenti si possono distinguere in molte classi o categorie, secondo l'ambiente in cui vivono, le loro disposizioni intime, la salute mentale, la loro formazione, o anche secondo il loro stato (consacrati o secolari) e secondo la professione. Vedremo i principali, con i principi morali che devono guidarci nelle loro rispettive confessioni.

### **I. PER LA LORO RELAZIONE CON IL PECCATO**<sup>238</sup>

#### **1. GLI "OCCASIONARI"**

##### **a) Nozioni generali**

**268.** Gli "occasionari" sono i peccatori che vivono in un ambiente o in circostanze che costituiscono per loro occasione continua o frequente di peccato.

L'**occasione di peccato** può essere una persona, una cosa o una circostanza esterna, che offre l'opportunità di peccare e spinge a questo. Le occasioni si **dividono** secondo diversi criteri:

**Prossima o remota**<sup>239</sup>: **remota** è quella in cui si pecca *raramente*, o anche l'occasione che si trova ovunque; **prossima** è quella in cui

---

237

Cf. CIC, c. 1390.

238

Raccomando di vedere il modo di procedere dei grandi santi con questi peccatori in: *A quienes perdonéis*, 2ª Parte, Quinto cap., n° 7-8, 277-282.

qualcuno è caduto **frequentemente**, sebbene non necessariamente debba essere caduto ogni volta che si è trovato in questa occasione o con questa persona, ecc. (per esempio, il giovane che con molta frequenza ha acconsentito a compiere atti impuri con la sua fidanzata); **prossima “per sé”** è quella in cui la maggior parte degli uomini cade il più delle volte; **prossima “per accidens”** è quella che, pur non essendo prossima per altri, perché da sé non induce comunemente al peccato, è tuttavia prossima per qualche persona in particolare (per esempio, il lavorare in un negozio in cui si vendono, tra le altre cose, bibite alcoliche, può essere occasione prossima di peccato per una persona con la tendenza a bere senza controllo, sebbene molti altri potrebbero lavorare lì senza problemi).

**Volontaria o necessaria: volontaria** (o anche **libera**) è quella che si può evitare facilmente (per esempio, andare al cinema); **necessaria** (o anche **involontaria**) è quella che fisicamente o moralmente non si può evitare (per esempio, quella che proviene dall’esercizio di una professione, come il medico che comincia a sperimentare tentazioni rispetto ad una sua paziente; l’impiegata che prova impulsi al furto nel suo luogo di lavoro; la stessa qualità di certi impieghi, ecc.).

**Grave o lieve:** a seconda che induca ad un peccato grave o ad uno lieve.

#### **b) Principi morali**

**269. C’è l’obbligo grave di rimuovere, per quanto dipende dal soggetto, l’occasione prossima di peccato grave.** Questo nasce dal vero pentimento e dall’autentico proposito di emendarsi. Non si può intendere come una persona sia sinceramente pentita dei peccati commessi per essersi messa in occasione di peccato e non sia, allo stesso tempo, disposta alla rottura efficace di questa occasione.

**270. Ordinariamente, non può essere assolto il peccatore che si trova in occasione prossima volontaria di peccato grave, a meno che: (a) prometta di rompere quella occasione (se sono le prime volte che si confessa), o (b) che prima rompa, di fatto, con l’occasione e dopo venga a confessarsi (se aveva altre volte promesso di farlo).**

Il contrario sarebbe segno di pentimento falso o insufficiente e l’assoluzione sarebbe invalida. Tuttavia il confessore non deve dichiarare un’occasione come prossima, tranne che ne sia certo. In questa situazione si trova:

- chi vive in concubinato (sia pubblico che occulto)
- chi si dedica ad una professione immorale
- chi legge o possiede letteratura, fotografie, video o musica immorali

- chi mantiene relazioni amorose immorali
- chi frequenta luoghi in cui di solito si pecca (discoteche, cinema, ecc.).

**Pastoralmente:** i grandi pericoli che il confessore deve evitare in questi casi sono, da un lato, non aiutare il penitente ad uscire dal suo peccato per eccesso di indulgenza, e dall'altro, allontanarlo dalla confessione per eccessiva durezza. Per questo, se si tratta di un'occasione prossima e continua, come chi vive in concubinato, **ordinariamente** conviene **differire** l'assoluzione fino a che rompa di fatto con l'occasione, perché c'è da temere che il penitente non lo faccia, se viene assolto con la sola promessa. Esistono tuttavia delle **eccezioni**, come i casi urgenti, in cui negare o differire l'assoluzione causerebbe grave scandalo (se il penitente deve fare subito la comunione), o se non si può ritornare dallo stesso confessore<sup>240</sup>. In questi ultimi casi bisogna avvertire che l'assoluzione sarebbe invalida e sacrilega, se il penitente non avesse vero e sincero proposito di rompere quanto prima l'occasione.

**271. Colui che quando non può evitare un'occasione prossima “necessaria”, può essere ordinariamente assolto, purché prometta di usare i mezzi per convertire l'occasione in remota.** Si può trovare in questo tipo di occasioni:

- chi ha tentazioni nell'esercizio della sua professione (come l'amministratore tentato di furto);
- chi trova occasione di peccato nel luogo in cui lavora, senza che possa cambiare lavoro (chi è incitato a peccare dagli stessi compagni di lavoro);
- chi è tentato a peccare da qualche membro della sua famiglia e non può andar via di casa.

I principali mezzi per convertire un'occasione da prossima a remota sono:

- maggior frequenza ai sacramenti
- preghiera frequente e devota chiedendo l'aiuto di Dio
- frequente rinnovamento dei propositi

- lavorare mediante l'esame di coscienza particolare in questo punto concreto
- evitare, per quanto è possibile, di trattare con ciò che costituisce occasione di peccato
- imporsi mortificazioni per le cadute.

**272.** Quando il penitente non ha usato tutti i mezzi indicati dal confessore e comincia a diventare recidivo per questo motivo, Sant'Alfonso ritiene che non si deve negare subito l'assoluzione, ma può essere conveniente **differirla** (e in alcuni casi si sarebbe anche **obbligati** a farlo), specialmente in materia di impurità, almeno perché il penitente si impegni con più diligenza ad usare i rimedi prescritti; perché l'esperienza dice che la maggioranza dei penitenti, una volta ricevuta l'assoluzione, non ricorda più di adoperare i mezzi che il confessore gli aveva indicato.

**273. Non si deve negare l'assoluzione al penitente che si trova in occasione remota di peccato grave o prossima di peccato lieve;** il motivo è che queste occasioni sono inevitabili per chi vive nel mondo.

## **2. GLI ABITUDINARI**

### **a) Nozioni**

**274.** Abitudinario (anche detto *consuetudinario*) è la persona che, con la ripetizione degli stessi peccati, ha contratto un abito vizioso. Dobbiamo distinguere tra il vizioso che si confessa per la prima volta o che si è confessato poche volte delle cadute in un vizio (che chiameremo "abitudinario"), e quel penitente che ripetutamente torna a confessarsi dello stesso peccato (che chiameremo "recidivo").

Con quale frequenza deve peccare una persona perché si consideri abitudinaria o viziosa? Sant'Alfonso dice: cinque volte al mese in peccati esterni; due volte l'anno in materia di lussuria consumata; molto di più quando si tratta di peccati interni (pensieri, desideri)<sup>241</sup>. In realtà non è una questione di **numeri**. L'abitudinario è colui che ha l'"abito", cioè l'inclinazione radicata a commettere questo o quel peccato.

### **b) Principi morali**

Possiamo dare i seguenti criteri rispetto a questi penitenti:

**275.** Ci sono due principi basici:

a) L'abitudinario che si confessa per la prima volta dei suoi peccati può e deve essere assolto, se è pentito di questi e si propone seriamente di non compierli più.

b) Se l'abito fosse già molto radicato, il confessore potrebbe differire l'assoluzione al fine di vedere come si comporta il penitente nell'uso dei mezzi. Nella pratica, non si deve essere inclinati a differire, a meno che non ci siano motivi gravi. Rispetto a questo consigliava San Giuseppe Cafasso: "In quanto al penitente seriamente, *hic et nunc*, pronto a fare la promessa di correggersi, il confessore non può opporre niente alla sincerità del suo proposito e, pertanto, lo può e lo deve assolvere. Il confessore può stare tranquillo. Se, per caso, si fosse ingannato, la colpa non è sua, ma del penitente che ha finto di sentire ciò che non sentiva"<sup>242</sup>. Aggiunge Grazioli che sul giudicare questi abitudinari Cafasso era sempre conforme al pensiero di Sant'Alfonso: "Requisito per la penitenza è il proposito (atto di volontà) presente, non la correzione futura"<sup>243</sup>.

**276.** Non si deve confondere la persona abitudinaria o viziosa con la persona **dipendente**. È dipendente chi ha una certa *dipendenza* o relazione ossessiva-compulsiva con qualche comportamento o con qualche oggetto (droga, bevande alcoliche, gioco, condotte sessuali disordinate). La dipendenza è un vizio tanto radicato che è diventato patologico. La persona dipendente non può non operare senza la sua dipendenza. Oggigiorno è frequente incontrare persone dipendenti dalla pornografia, dalla masturbazione, dal voyeurismo, da distinti modi di esperienze sessuali, da giochi d'azzardo, dal consumo di alcol, ecc.

È molto importante che il confessore sappia distinguere tra una persona con un vizio ed una con una dipendenza. Il *vizio*, anche se con difficoltà, si può sradicare tramite mezzi naturali e soprannaturali ordinari (vigilanza, allontanarsi dalle occasioni di peccato, coltivare il pudore, igiene mentale e fisica, preghiera, confessione e comunione frequenti, devozione alla Madonna, mortificazione, ecc.).

Invece per chi ha dipendenza (che ha creato meccanismi psicologici di dipendenza molto radicati) questi mezzi non sono sufficienti; a lui serve un lavoro che includa:

- Accettare che ha un problema (= malattia); che quel problema è diventato per lui ingovernabile e che non può risolverlo senza un aiuto esterno.

---

242

PC, 250 (Tn.).

243

*Ibidem* (Tn.).

- Riconoscere che vive una doppia vita (ogni dipendente vive una vita nascosta che maschera con bugie, deformando la realtà) ecc.
- Lavorare nella fiducia in Dio di modo profondo, nel perdono di se stesso e del prossimo (normalmente ci sono di fondo molte ferite e risentimenti), e lavorare nella riparazione dei danni causati con la sua condotta a se stesso ed al prossimo.
- Perfezionare le virtù necessarie per rieducare la personalità (temperanza, umiltà, sincerità, perseveranza, ecc.) e ristrutturare la vita spirituale e psicologica a partire da principi solidi.
- Perseverare nel lavoro iniziato.

Frequentemente, i dipendenti hanno bisogno anche di aiuto professionale psicologico o psichiatrico, secondo i casi ed il grado di compromissione della loro struttura psichica.

Il consiglio del confessore può essere fondamentale affinché queste persone capiscano che hanno un problema grave, e così accettino di essere aiutati appropriatamente<sup>244</sup>.

### **3. I RECIDIVI**

#### **a) Nozioni**

**277.** Chiamiamo *recidivo* l'abitudinario o vizioso che, dopo aver confessato varie cadute in un determinato vizio, torna a ricadere in esso e a confessarsi senza aver preso alcun impegno serio di emendarsi o si è limitato ad impiegare mezzi inefficaci.

Bisogna distinguere tra il recidivo **per libera scelta**, che è quello che non ha un vero desiderio di rinunciare al suo peccato (si caratterizza per le frequenti cadute dopo essersi confessato, sia perché non adopera i mezzi che il confessore gli ha indicato, sia per le cadute nello stesso peccato poco tempo dopo essersi confessato, sia per la sua mancanza di impegno, ecc.), e il **recidivo per fragilità**: questo rifiuta il suo peccato, vuole uscirne, ma è quasi sempre trascinato dalle passioni (questo si può riconoscere dall'indole passionale dei suoi peccati – lussuria, ira, impazienza –, dalla riduzione della frequenza dei peccati, dall'uso di alcuni mezzi).

---

244

Uno dei mezzi che si sono dimostrati più efficaci nell'aiuto di persone con dipendenze è il programma conosciuto come i "Dodici passi", elaborato dagli Alcolisti Anonimi. Questo programma è stato usato anche per altri problemi di dipendenza come la dipendenza sessuale e la ludopatia (dipendenza dal gioco).

## **b) Principi morali**

**278. Al recidivo per libera scelta ordinariamente non si può dare l'assoluzione, a meno che non dia segni speciali di pentimento.**

Segni speciali di vero pentimento sono, per esempio, la confessione spontanea in tempo insolito, l'accusa umile e dolente, la richiesta di nuovi mezzi per lottare contro il peccato, l'accettazione gioiosa di una penitenza dura, ecc. (cf. n° 157). Questi segni più che straordinari si dovrebbero chiamare **veri**, perché sono tali da escludere ogni sospetto di ricaduta. Tuttavia non è necessario che il dolore del vizioso e del recidivo abbia un carattere speciale, che sia qualcosa che superi quello che si esige dagli altri penitenti.

Quando si tratta di un recidivo per libera scelta che non è ben disposto, non lo si deve assolvere, ma lo si deve trattare con **grande benignità e dolcezza**, cercando di eccitare il suo dolore e il suo pentimento.

**279. Se il recidivo per libera scelta mostra una disposizione seriamente dubbia, si deve considerare:**

- Se c'è necessità urgente di assolvere, il confessore deve cercare di ottenere le disposizioni minime e assolvere *sub conditione*;
- Se non c'è necessità urgente di assolvere, conviene rimandare di pochi giorni l'assoluzione.

La necessità urgente potrebbe essere, per esempio, il fatto che il penitente stia per contrarre matrimonio, che si trovi in pericolo di morte, che stia per far da padrino in qualche cerimonia in cui si amministrerà la comunione, che gli sia impossibile ritornare per molto tempo, ecc. Nei nostri tempi, per la mancanza di fede, possiamo accorgerci di trovarci spesso in questo tipo di situazioni.

**280. Il recidivo per fragilità può essere assolto, purché si proponga con vera sincerità davanti a Dio di non ricadere nel peccato e manifesti questo pentimento con segni ordinari.**

## **II. PER LA LORO ETÀ, EDUCAZIONE, CONDIZIONE FISICA E PSICOLOGICA**

### **1. MALATI MENTALI E DEMENTI<sup>245</sup>**

Bisogna distinguere tra quelli che sono completamente dementi e quelli che lo sono parzialmente.

**281. Quelli che sono totalmente dementi** sono incapaci di ricevere il sacramento della confessione, in primo luogo perché non c'è materia, dato che non commettono peccati. Questi possono essere solamente battezzati, considerandoli come bambini che non hanno raggiunto l'uso di ragione.

Non sempre è facile valutare se la demenza precede o segue l'uso di ragione; per questo, nel dubbio, si assolvono *sub conditione*, in caso di pericolo di morte.

**282. Le persone che non sono completamente dementi o che hanno momenti di lucidità** possono ricevere il sacramento della confessione, tenendo conto di questi principi:

a) L'**accusa**: per molti malati mentali comporta grandi difficoltà. Molte volte non si ricorderanno della natura, del numero, del grado di consenso dei loro peccati. Altri invocheranno la loro infermità per sostenere che non hanno commesso peccati. A volte sarà difficile trovare materia di assoluzione. In questi casi ci si dovrà contentare dei peccati commessi anteriormente contro la carità, la castità, ecc. In caso di necessità, per esempio, in pericolo di morte, il confessore potrà contentarsi di un'accusa generale: "Ho peccato", o "Mi accuso di tutti i miei peccati"<sup>246</sup>. Succederà anche che ci siano motivi sufficienti per dispensare questo infermo dall'integrità dell'accusa: quando c'è dimenticanza, incapacità fisica o morale, problemi di scrupoli.

b) Il **dolore dei peccati**: gli infermi, come i sani, dovranno essere esortati ad un pentimento serio. Per gli infermi che vengono spontaneamente e, pertanto, sono ben disposti, come si può presumere, la cosa sarà facile bastando dir loro alcune parole. Si insisterà soprattutto sulla docilità nel seguire i consigli del confessore.

c) La **soddisfazione**: nell'imporre la penitenza si dovrà tener conto non solo della natura e del numero dei peccati, ma anche dello stato dell'infermo. A volte non si dovrà nemmeno imporla, come quando si confessa una persona *in articulo mortis* o una persona demente che nel momento della confessione è incapace di compiere una penitenza anche leggera. Se ha una certa lucidità, le si può indicare qualcosa che potrebbe fare lì stesso, per esempio, baciare un crocifisso.

d) L'**assoluzione**: qui il dubbio sarà frequente. Quando si ignora se il penitente abbia sufficiente uso di ragione o se sia in pericolo di morte, si dovrà dare l'assoluzione *sub conditione*.

**283.** Bless parla anche della possibilità di fare **direzione spirituale** di malati mentali che hanno momenti di lucidità o una riduzione solo parziale della loro capacità mentale<sup>247</sup>. Vi sono molti casi in cui questa direzione non solo è possibile, ma può anche dare veramente buoni risultati, specialmente se non si tratta di psicopatici ma di nevrotici (sia affetti da nevrosi debilitanti che impulsive)<sup>248</sup>. In questi casi sarà necessaria la collaborazione fra il direttore, lo psicologo e il medico psichiatra (è necessario uno psichiatra sperimentato, di sani principi, che non raccomandi medicine discutibili, che non esca dal suo campo strettamente scientifico e rispetti l'azione del confessore e del direttore in quello che riguarda la formazione della coscienza dell'infermo). Come dice Bless, le difficoltà che questi infermi non riescono a superare sono simili a quelle che affrontano molte persone normali: dominio delle passioni, sviluppo della personalità, integrazione sociale e relazione con Dio. Per questo il confessore non può disinteressarsi di loro inviandoli indiscriminatamente dal medico.

**284. Quando non si può esser sicuri se hanno sufficiente uso di ragione**, bisognerà contentarsi di disporli come meglio si può e assolverli sotto condizione, e questo ogni volta che lo chiedono (non solo nel momento della morte). In generale, si deve cercare di disporli a fare gli atti essenziali di fede, speranza e carità con domande semplici, in modo tale che essi esprimano in qualche modo la loro fede nella Santissima Trinità, nella divinità di Gesù Cristo e il pentimento dei loro peccati.

## **2. RUDI E IGNORANTI**

**285.** Sono quelle persone che non hanno formazione e che di solito si presentano al confessore senza dire niente o confessandosi di cose accidentali (a volte nemmeno parlano dei peccati) e, spesso non si confessano da molto tempo. È molto comune incontrare questo tipo di penitenti in missioni popolari, feste patronali, novene, ecc.

Il **primo principio pastorale** consiste nel trattarli con molta carità e pazienza, **cercando di disporli e istruirli nelle cose più necessarie** con domande opportune.

**Se non si può ottenere niente per la rudezza del soggetto** e non c'è tempo per una migliore preparazione (perché ne seguirebbe

---

247

Cf. *Pastoral*, 321 e seg.

248

Raccomando la lettura e lo studio di A. Brenninkmeyer, *Tratamiento pastoral de los neuróticos*, Dedebec, Desclée de Brouwer, Buenos Aires 1950.

pericolo di infamia, incomodo di ritornare, pericolo di morte), si deve eccitarli al dolore di **tutti i loro peccati** e assolverli sotto condizione.

**Se non si può ottenere che si confessi nessun peccato per cattiva disposizione del penitente**, bisogna sforzarsi, con delicatezza e prudenza, di cambiare le sue disposizioni, perché la rudezza mentale e la povertà psicologica allontanano facilmente dai sacramenti, quando c'è stata molta severità da parte del confessore.

**286.** Normalmente, bisognerà aiutarli a fare un esame di coscienza generale, interrogandoli sui principali peccati, tenendo conto delle colpe che possono essere più frequenti nella zona in cui vivono o per la loro età, ecc. Così, per esempio, in alcuni luoghi, questo tipo di penitenti è solito cadere spesso in peccati di superstizione, di bestemmia, di furto, di spergiuro, liti gravi, alcolismo, ecc.

### **3. LE CONFESIONI DI BAMBINI**

**287.** In generale, con i bambini bisogna praticare al massimo grado la **confessione dialogata**. Molte volte sono superficiali, distratti e incapaci di ascoltare un discorso da parte del confessore. Pertanto, bisogna svegliare costantemente la loro attenzione facendogli domande. Normalmente, è il confessore che deve prendere l'iniziativa nella confessione dei bambini. Con grande prudenza e adattamento si deve fare, poco a poco, una catechesi della confessione. I difetti nella confessione che non si correggono nei bambini è molto difficile sradicarli poi quando diventano più grandi.

Anzitutto, bisogna capire se hanno **sufficiente uso di ragione** (si può supporre se spiegano con chiarezza le loro mancanze, se sanno distinguere il bene dal male, se hanno coscienza di aver fatto cose cattive che Dio punisce, se rispondono correttamente alle domande del confessore). In caso di dubbio, bisogna spingerli al pentimento ed assolverli sotto condizione.

Il confessore deve anche fare attenzione al **pentimento**. È frequente che, per leggerezza, i bambini si confessino di modo routinario, senza nessun dolore dei peccati, e questo rende invalida l'assoluzione. Basta però un piccolo sforzo del confessore (per esempio, mostrando loro il rapporto dei nostri peccati con le sofferenze di Gesù Cristo, con la povertà e l'indigenza che Gesù Bambino ha sofferto, con la persecuzione e la fuga in Egitto, ecc.) per suscitare un dolore vero e autentico. Scrive Sant'Antonio Maria Claret: "Il dolore dei peccati è molto più facile nei bambini che negli adulti; e l'attrizione per loro è facilissima".

Bisogna correggerli sempre, quando hanno una **coscienza erronea**, confondendo quello che è peccato con quello che non lo è, o confondendo il peccato grave con quello lieve. Questo è molto frequente nei bambini.

**288.** Riguardo alle **domande** che si fanno ai bambini, si deve procedere con la **massima prudenza**. Bisogna evitare che facciano confessioni sacrileghe per tacere qualcosa di necessario da confessare, ma anche si deve evitare che acquisiscano cattive inclinazioni insegnando loro ciò che ancora ignorano.

Sant'Alfonso dice che si devono interrogare principalmente su:

- Se hanno fatto bene le confessioni precedenti.
- Messa domenicale (assistenza, attenzione).
- Obbedienza ai genitori, scherzi, rispetto (osservava San Giovanni Bosco che nel quarto comandamento è la principale fonte dei peccati dei bambini; pertanto, quando è difficile trovar materia di confessione, bisogna cercarla da questa parte).
- Atti disonesti (tenendo conto di ciò che diremo in seguito).
- Furti.
- Bugie.
- Preghiere e spirito di pietà.

Riguardo alle domande sulla purezza, con i bambini bisognerà avere una prudenza squisita. In generale, si tenga in conto quanto segue:

- si deve domandare con giri di parole e con termini generali;
- secondo le risposte si procederà a fare ulteriori domande;
- non si devono mai nominare i peccati secondo la loro specie;
- non si deve mai interrogare sul **modo** in cui si è peccato (se con le mani, o in altro modo, ecc.);
- non si deve mai domandare esplicitamente se hanno peccato soli o con altri; al massimo, se si sospetta che si tratti di un peccato commesso con altri, si può domandare se lo hanno fatto in presenza di altri o se qualcuno li ha visti commettere il peccato; da questo si potrà dedurre la natura del peccato;
- in generale, è **preferibile che manchi l'integrità materiale piuttosto che far conoscere ai bambini cose che ignorano,**

**correndo il rischio di svegliare in loro la curiosità di apprenderle.**

Quando si può sospettare che hanno peccato contro la purezza, ma lo hanno espresso in modo molto generico (dicendo per esempio: “ho fatto cose cattive”), dopo averli interrogati senza dimostrare nessuna enfasi particolare: “che cose cattive?”, se questo non basta per comprendere di cosa si tratta, si potrebbe chiedere, per esempio: “contro quale comandamento hai peccato?” (o anche: “è qualcosa di cui ha vergogna di parlare?”); e dopo, senza bisogno di aspettare la risposta, si può chiedere: “Contro il quinto comandamento, che comanda di non uccidere e di non recare danno agli altri?”; dopo aver aspettato una risposta, si può continuare: “Contro il sesto comandamento, che comanda di non commettere atti impuri o guardare cose cattive?”. In questo modo aiutiamo il bambino a trovare un linguaggio adeguato per le sue confessioni ed evitiamo di chiedere in modo diretto e cominciando dal sesto comandamento.

#### **4. UOMINI E DONNE ADULTI**

**289. Confessioni di uomini.** San Giuseppe Cafasso insisteva sull'importanza delle confessioni degli uomini. Queste sono più fruttuose di quelle dei bambini, dei giovani e delle donne. Sant'Alfonso scriveva: “Che miseria è quella che osserviamo in certi confessori che impiegano buona parte della loro giornata ad ascoltare le confessioni di certe donnette devote, chiamate beate. Se però vedono che si avvicinano uomini o madri, che hanno potuto solo con grande difficoltà lasciare i loro impegni e le loro case, se ne vanno via senza aspettarli”<sup>249</sup>.

Gli uomini sono a capo della famiglia, dirigono la vita pubblica, influiscono veramente nella vita sociale. Nelle confessioni bisogna aiutarli quanto più è possibile. Si deve infondere in loro una grande fiducia. Uno dei peccati e dei difetti che più fanno fatica a vincere è il **rispetto umano**, la vergogna nel manifestare la loro pietà e la loro fede. Bisogna aiutarli principalmente in questo.

Quando chiedono di essere interrogati, bisogna domandare, oltre che sui peccati generali, sulla responsabilità e giustizia nell'esercizio della loro professione o lavoro, e sui loro doveri familiari (specialmente quando sono sposati, sui rapporti con la moglie e i figli).

**290. Confessioni di donne.** Le confessioni di donne devono essere brevi (più brevi di quelle degli uomini). Si deve evitare (con delicatezza) che parlino troppo. In questioni di sessualità è preferibile chiedere di meno che di più. Scriveva San Giuseppe Cafasso: “La brevità nella confessione

impedisce inutili e pericolose divagazioni e riduce il pericolo. Vi sono confessori che, con l'idea di far progredire i loro penitenti, fanno molte domande, raccontano esempi, si trattengono in chiacchiere e fervorini e non pensano che il risultato del ministero non sta nel molto parlare, ma nel dire ciò che conviene. Quanto tempo perso che si potrebbe impiegare molto meglio con altri penitenti più bisognosi, come i giovani e gli uomini!”<sup>250</sup>.

Riguardo alle domande che particolarmente si devono fare alle donne, bisogna ricordare: i loro doveri di stato, gli obblighi familiari, l'attenzione verso il marito e i figli, la cura della casa, la responsabilità circa l'educazione cristiana dei figli (preoccuparsi che preghino, che frequentino il catechismo, che partecipino alla Santa Messa).

Sia con uomini sia con donne sposati che hanno figli si deve insistere sull'importanza che ha il loro esempio sull'educazione dei figli. Si deve ricordare loro che l'educazione dei figli non si ottiene soltanto preoccupandosi che frequentino i sacramenti cristiani, ma offrendo loro stessi il modello della propria vita. Si deve insistere sul fatto che nell'anima dei loro figli rimarranno impressi più gli esempi di vita dati dai genitori che gli insegnamenti e consigli dati con le parole. Tutto questo bisogna dirlo piuttosto incoraggiando che riprendendo.

Credo che sono pienamente valide le raccomandazioni del Sant'Uffizio date nel 1943 e ricordate nel *Vademecum per i Confessori* del 1997 “(...) È necessario che [il confessore] proceda sempre con moltissima cautela, specialmente con le donne, evitando, con vigilanza, tutto quello che favorisce la familiarità o fomenti una pericolosa amicizia. Non abbia, dunque, curiosità per conoscerle, né osi domandare il loro nome, direttamente o indirettamente. Quando si dirige ad esse, non usi mai il pronome ‘tu’ nei posti in cui significa un rapporto di vicinanza; non permetta che le sue confessioni si estendano più di quello che è sufficiente; si astenga dal trattare, nella confessione, quello che non appartiene alla coscienza; non ammetta visite mutue o scambio epistolare con loro senza vera necessità né lunghe conversazioni nella sacrestia o in atri, parlatori o altri posti, neanche sotto pretesto di direzione spirituale. Il confessore deve curare con ogni vigilanza che, sotto l'aspetto di pietà, gli affetti umani non penetrino insensibilmente e crescano nella sua anima o in quella dei penitenti; ma deve continuamente sforzarsi, a tutti i costi, ‘affinché tutto quello che faccia secondo il suo sacro ministero, lo faccia secondo Dio, ispirato e guidato dalla fede’ (Pio X)”<sup>251</sup>.

---

250

PC, 216 (Tn.).

251

Congregazione del Santo Uffizio, *Normae quaedam de agendi ratione confessoriorum circa sextum Decalogi praeceptum (Alcune norme d'azione per i confessori in relazione al sesto comandamento*

## 5. SORDI, SORDOMUTI O DI LINGUA STRANIERA

**291. Sordi e deboli di udito.** Se ci si rende conto della sordità del penitente al momento di iniziare la confessione, bisogna cercare di confessarlo in qualche luogo appartato e discreto (come la sacrestia o l'ufficio parrocchiale). Se, invece, ci se ne accorge dopo l'inizio della confessione, anche se il penitente ha confessato peccati mortali, se si considera disposto, si deve **assolvere assolutamente** (ossia senza dire "se sei capace") e senza fare ulteriori domande; e se è dubbiosamente disposto, si deve **assolvere sotto condizione**. Si deve imporre una **penitenza lieve**, perché se chi si trova nelle vicinanze ascoltasse che si impone una **penitenza grave** (dato che il confessore, per essere ascoltato, dovrà parlare ad alta voce), si correrebbe il rischio di rompere il sigillo, potendo questo supporre che si impone una tale penitenza perché sono stati confessati peccati gravi. Invece, imponendo una penitenza lieve non si lascia intendere nulla, dato che per confessarsi validamente si deve chiedere perdono almeno dei peccati veniali certamente commessi, anche se si è stati assolti da essi in confessioni precedenti, e la penitenza che si deve dare per questi peccati sarà, di conseguenza, lieve<sup>252</sup>.

**292. Confessione per iscritto.** I sordomuti si possono confessare per iscritto o mediante segni (cioè ricevendo per iscritto le accuse dei peccati e, se è necessario – da parte del confessore –, scrivendo i consigli e le avvertenze che dovrà seguire). Dopo aver letto i peccati scritti si dovrà far capire loro, con gesti, che devono pentirsi dei loro peccati, assolverli e poi spingerli a fare, come penitenza, qualche gesto di devozione (come, per esempio, baciare il crocifisso).

**293. Confessione in lingua straniera.** I penitenti di lingua diversa da quella del confessore possono confessarsi mediante segni o tramite un interprete, il quale resterà rigorosamente obbligato al segreto. Tuttavia il ricorso all'interprete non è obbligatorio, dato che in tali casi il confessore può contentarsi dell'integrità formale (cf. n° 138). Basterebbe per questo che il penitente manifesti di riconoscersi peccatore e chieda l'assoluzione, se non gli è possibile altro. Quando troverà un confessore capace di capirlo, dovrà completare quella confessione.

## 6. INFERMI E MORIBONDI

### a) Possiamo indicare i seguenti principi morali:

**294. Non è lecito assolvere il moribondo che è certamente incapace di ricevere il sacramento.** In questo caso si trovano

- I non battezzati.

---

*del Decalogo*), 16 maggio 1943; si fa riferimento a questo documento in: VPC, 3 (Orientamenti pastorali dei confessori), 3 (Tn.).

- I bambini che non hanno palesemente raggiunto l'uso di ragione.
- Quelli che, ancora pienamente coscienti, rifiutano il sacerdote o non vogliono compiere una condizione indispensabile per essere assolti validamente.

**295. Si può e si deve invece assolvere in modo assoluto (non sotto condizione) il moribondo quando:**

- Manifesta segni di pentimento, anche se non può parlare (per esempio, battendosi il petto). Questo anche se il sacerdote ignora i suoi peccati (si veda quanto detto nel n° 176).
- In un certo senso, si potrebbe procedere in questo modo con chi è privo di sensi, ma ha manifestato il suo pentimento davanti a dei testimoni prima di perdere i sensi (per esempio, chiedendo di cercare un sacerdote). Poiché però non si può sapere se prima di perdere coscienza abbia ritrattato il suo desiderio, è più prudente assolvere sotto condizione.

**296. Si può e si deve assolvere sotto condizione e amministrare l'Unzione degli infermi al moribondo cattolico privo di sensi, se è vissuto cristianamente, anche se ha rifiutato il sacerdote, ma vi sono speranze che abbia cambiato disposizione.** In pratica è lecito – e si deve – assolvere sotto condizione qualunque moribondo cattolico, anche morto poche ore prima (alcuni dicono fino ai primi segni di decomposizione).

**297. Si possono assolvere sotto condizione e si può anche amministrare sotto condizione l'Unzione degli infermi ai moribondi privi di sensi, validamente battezzati nello scisma o nell'eresia, se si crede che erano in buona fede nel loro errore e che accetterebbero l'aiuto del sacerdote, se sapessero con certezza che è necessario per la salvezza<sup>253</sup>.**

**298. Prima di assolvere qualunque moribondo privo di sensi, è conveniente muoverlo a pentirsi di tutti i suoi peccati e alla richiesta del perdono a Dio.** Per questo il sacerdote deve parlargli all'orecchio, spiegandogli che è un sacerdote cattolico venuto a dargli l'assoluzione dei suoi peccati, e che per questo gli chiede di pentirsi nel suo cuore, di confidare nella misericordia di Gesù Cristo e di fare un atto di amore a Dio. Quando si ignora totalmente la vita del moribondo privo di

sensi, e non c'è possibilità di indagare al riguardo, se la prudenza lo consiglia, si può **battezzarlo sub conditione**, tenendo comunque conto che riguardo al battesimo *sub conditione* dei moribondi incoscienti e del tutto sconosciuti ci sono state molte controversie.

Di fatto, alcuni sostengono che il battesimo sotto condizione si può amministrare solamente ad un moribondo incosciente, se questi ha sentito parlare della religione cattolica e non l'ha rifiutata, sebbene l'abbia rispettata; ma sarebbe meglio se avesse dimostrato ammirazione per i suoi dogmi e i suoi precetti. Altri affermano che se si sa che non ha mai sentito parlare del cristianesimo, o semplicemente non si sa niente di lui, non può essere battezzato nemmeno sotto condizione. Così, per esempio, sostengono Peinador<sup>254</sup> e Lumbreras<sup>255</sup>. Altri dicono che basta che abbia avuto qualche intenzione confusa di ricevere il mezzo necessario per la salvezza, e vedono qualche segno probabile di questo nel semplice fatto di aver vissuto bene nella sua religione; affermano inoltre che questo lo si può supporre un segno di buona volontà *molto lieve* ma sufficiente per far possibile l'amministrazione di un sacramento così necessario come il battesimo, in qualsiasi moribondo privo dei sensi, *del quale si sa che non è stato battezzato e, inoltre, ha vissuto in peccato e addirittura ha rifiutato positivamente il battesimo*. Non è che tali autori ammettono la possibilità di un sacramento valido in chi lo rifiuta, ma suppongono la possibilità che il moribondo, prima di perdere conoscenza, abbia ritrattato il suo rifiuto precedente, convertendolo in un'intenzione attuale, in virtù di una grazia speciale di Dio – possibile in momenti così seri –, che abbia fatto cambiare la sua intenzione. Così, per esempio, sostengono McFadden<sup>256</sup> e Vermeersch. Quest'ultimo dice: “Considerata la somma necessità del battesimo, sembra non poter esserci moribondo, uomo privo di sensi, in regioni di fedeli o di infedeli che non possa essere battezzato sotto condizione, salvato lo scandalo.... Di per sé, quando il battesimo può conferirsi, si deve anche amministrare; questo prescrive la legge della carità. Poiché però autori competenti... negano che si possa amministrare il battesimo ad altri, ci sarà solo l'obbligo di battezzare coloro che, secondo il Diritto, abbiano manifestato, in qualche modo probabile, la formale intenzione di riceverlo”<sup>257</sup>. Qualcosa di simile si dice in un classico di

---

254

Cf. Peinador, n° 685-686.

255

Cf. Lumbreras, *Prontuario de Teología Moral*, Madrid 1950, t. 2, n° 316 in nota.

256

Cf. McFadden, *Ética y Medicina*, Madrid 1958, 218-221.

257

pastorale medica: “Se non si conosce alcuna disposizione [di convertirsi al cristianesimo, da parte di un malato che ha perso la coscienza], non c’è inconveniente nel battezzare anche condizionalmente, ma è poco probabile che questo atto abbia una qualsiasi efficacia”<sup>258</sup>. Nella stessa linea mi sembra che si possa mettere la posizione di Royo Marin (che si appoggia sull’autorità di Cappello<sup>259</sup>): “Nella pratica, sarà quasi sempre lecito battezzare *sub conditione* – evitando lo scandalo o l’odio degli altri pagani o eretici – un pagano moribondo senza sensi, purché in qualche modo, perfino implicito (per esempio, nel desiderio di salvarsi), abbia manifestato il desiderio dello stesso prima di perdere l’uso dei sensi”<sup>260</sup>. Intendo che questo desiderio di salvezza si debba supporre in tutti gli uomini; quello che si deve provare è il contrario: che qualcuno non vuole salvarsi. Se questo è così per i pagani, a maggior ragione si devono applicare questi principi nei luoghi in cui la tradizione è cristiana o cattolica e, pertanto, l’usanza abituale è quella di battezzare, ma di fatto ci si trova dinanzi a un moribondo di cui si ignora se sia stato battezzato o no. Qui è più facile supporre l’intenzione di ricevere il battesimo, trovandosi in una situazione estrema.

**b) Alcuni casi speciali<sup>261</sup>:**

**299. Peccatore pubblico** (per esempio, chi vive in concubinato):

- Non gli si può portare pubblicamente il viatico, se non ripara prima lo scandalo, ma glielo si può portare di nascosto.
- Se si tratta di cose che esigono una ritrattazione pubblica e scritta davanti a testimoni, bisogna considerare con prudenza come conviene farlo. Non bisogna cadere in un falso zelo con dettagli giuridici, esponendolo al rischio di una morte senza confessione e senza viatico.

---

Vermeersch, *Theologiae Moralis principia*, Roma 1938, ed. 4<sup>a</sup>, t. 3, n° 223, 140. L’Autore cita il c. 752,3 del Codice del 1917 (Tn.).

258

Bon, Henri, *Medicina Católica*, Ed. Luis Pasteur, Buenos Aires 1944, 548-549 (Tn.).

259

Cf. Felix Cappello, *Tractatus Canonico. Moralis de Sacramentis*, vol. II, Roma 1953, n° 153.

260

RM, II, n° 56 (Tn.).

261

Cf. RM, II, n° 263.

- Se si tratta di concubinato o di matrimonio civile, si deve vedere la possibilità di fargli contrarre **matrimonio canonico in articulo mortis**. In tali casi, il vescovo del luogo può dispensare da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (non di diritto naturale); e se non c'è tempo di ricorrere al vescovo, possono farlo il parroco, colui che assiste al matrimonio o lo stesso confessore (ma quest'ultimo solo nel foro sacramentale e per il foro interno).

### **300. Un peccatore obbligato a restituire o a riparare danni:**

- Se è in buona fede e non c'è tempo per istruirlo, o si teme che non accetti, si deve **omettere l'avvertimento e assolvere**. È preferibile che si perda tutto il denaro del mondo piuttosto che si condanni un'anima.
- Se si spera un buon esito dall'avvertimento e c'è tempo per regolare le cose, o se il penitente domanda se ha l'obbligo di restituire, o se è inquieto per questo, **bisogna avvertire dell'obbligo e aiutarlo a renderlo effettivo** (per esempio, firmando un documento in presenza di testimoni). Basta accettare l'obbligo della restituzione a modo di testamento, senza dichiararne la causa. Se si tratta di restituire la fama, si faccia quanto meglio si può, dicendo, per esempio, che si è accertata la verità.
- Se la causa della restituzione è dubbia, non si deve imporla come obbligo.

**301. Quando la famiglia non permette al sacerdote di vedere il moribondo**, ma si sa che questo vuole vedere il sacerdote (per esempio, perché lo ha fatto chiamare), si deve cercare, prima di tutto, di convincere la famiglia a lasciarlo entrare. Se non si riesce a far questo, si dovrebbe cercare di spingere il malato a pentirsi di tutti i suoi peccati tramite un'altra persona (per esempio, facendoglielo dire tramite un parente che sia ben disposto), e dandogli l'assoluzione sotto condizione, almeno da lontano; oppure invitarlo ad alta voce al pentimento da un luogo dal quale il moribondo possa ascoltarlo (sempre e quando non possa comportare scandalo) e assolvere sotto condizione.

## 7. LASSI

**302.** I lassi sono quelli che considerano lecito ciò che è illecito e lieve ciò che è grave. Si distinguono per la mancanza di vero pentimento, perché, più che accusarsi, difendono i loro peccati o li minimizzano o li giustificano, e perché non danno importanza ai motivi soprannaturali (salvezza, condanna).

In generale, si tratta di persone molto superficiali nella loro fede, noncuranti dei loro doveri religiosi e spesso ignoranti in materia di religione (sebbene vi siano molti lassi anche tra persone apparentemente ben formate, anche religiosi e sacerdoti).

Si deve provare a portare queste persone al vero pentimento. Si deve ricorrere specialmente ai motivi che possono maggiormente suscitare il dolore del peccato: la possibilità di condannarsi eternamente, la passione di Cristo, ecc. Bisognerebbe approfittare dell'opportunità della confessione per suggerire loro l'importanza e l'urgenza di fare gli Esercizi Spirituali o qualche ritiro spirituale. Con molte di queste persone può essere utile raccomandare (e agevolare) qualche lettura che vivifichi i loro principi cristiani. Suole essere molto efficace la vita dei grandi convertiti (soprattutto contemporanei, per la vicinanza della loro esperienza con quella dei penitenti che si vogliono infervorare).

## **8. SCRUPOLOSI**<sup>262</sup>

**303.** Lo **scrupoloso** è quello che, per motivi insufficienti, crede che ci sia peccato dove non c'è, o che sia grave ciò che è lieve.

### **a) Segnali**

**304.** La coscienza scrupolosa si manifesta tramite numerosi segni, fra i quali:

- **Timore** costante di incorrere in un vero peccato, quando si compiono azioni che di per sé non sono peccaminose.
- **Ansietà eccessiva** riguardo alla validità o alla sufficienza delle buone azioni, particolarmente riguardo alle confessioni passate o ad atti interni.
- **Lunghe e minuziose accuse** di circostanze in se stesse accidentali, ma nelle quali lo scrupoloso crede di vedere complementi indispensabili e persino l'essenza stessa del peccato.
- **Pertinacia di giudizio** nel non accettare di tranquillizzarsi con le decisioni del confessore, per timore di non essersi spiegato bene o di non essere stato capito (questo lo porta a cambiare spesso confessore o almeno a consultarne molti).

### **b) Classi**

**305.** Gli scrupolosi di solito rivestono due forme principali: scrupolosi *generali* (che abbracciano tutto il campo della coscienza) e scrupolosi

*particolari* (che si circoscrivono ad una determinata materia, lasciando tranquillo il resto della vita morale, avendo anzi ampie vedute nel resto, come, per esempio, chi soffre di scrupoli sulla castità ed è lasso nel campo della giustizia o durezza nel rapporto con il prossimo).

### c) Cause

**306.** Gli scrupoli possono provenire da una triplice fonte: naturale, soprannaturale, diabolica.

**Causa naturale**, che può essere di tipo **fisico** (disposizioni patologiche, fatica intellettuale, mancanza di alimentazione, ecc.) o **psicologico** (temperamento malinconico, spirito solitario o anche patologie psicologiche che hanno lo scrupolo come una delle manifestazioni proprie).

**Cause soprannaturali:** può succedere anche che Dio permetta gli scrupoli per esercitare l'anima nella pazienza, nell'umiltà, nell'obbedienza e per ottenerne la purificazione; tali scrupoli non sono di solito molto duraturi.

**Causa diabolica:** sempre per permissione divina, il demonio stesso può agire sull'immaginazione e sulla sensibilità, perturbando l'anima. Nemmeno questi scrupoli sono di solito molto durevoli e cessano presto e facilmente, secondo la docilità al confessore o al direttore spirituale, ma si protraggono nelle persone indocili, ostinate e con giudizio proprio.

### d) Rimedi

**307.** Quando **procedono da una permissione divina**, il rimedio migliore è la conformità alla volontà di Dio, umiliarsi e diffidare delle proprie luci, obbedendo ai comandi del confessore.

Quando **procedono da un'azione diabolica**, si deve fare lo stesso, cercando di non far caso alle suggestioni diaboliche ed esercitando la pazienza finché Dio intervenga, ponendo fine alla permissione che presuppone tali azioni.

Quando **procedono da cause naturali, se fisiologiche**, si deve evitare ogni sforzo inutile che porti alla fatica fisica, a emozioni forti, alla mancanza di sonno, ecc.; **se psicologiche**, conviene circondarsi di un'atmosfera di tranquillità, evitare di trattare con persone rigoriste o meticolose, non leggere libri che possano causare tali preoccupazioni, ecc. Dal punto di vista positivo, si esige un trattamento che sia, da una parte di direzione spirituale, dall'altra, in casi gravi, di appoggio neuropsichiatrico conveniente.

**308.** Quando si tratta di penitenti totalmente attaccati al proprio giudizio, l'ultimo rimedio che resta al confessore è quello di **imporsi prudentemente con autorità** e mostrare piena sicurezza in ciò che decide: non sostenere un dialogo condiscendente né discussione alcuna con essi, perché farebbe crescere ulteriormente il loro grado di angoscia e

di indecisione<sup>263</sup>. Diciamo, riassumendo, che l'atteggiamento pratico del confessore con la persona scrupolosa deve essere:

- Paziente e benigno, ma fermo;
- autoritario, rispondendo – quando è interrogato – senza esitare o dubitare;
- fermo nel non permettere di ripetere confessioni passate né di fare la confessione generale;
- di insistenza particolare riguardo all'obbedienza del penitente; e se egli rifiuta di obbedire, bisogna riprenderlo e trattarlo, per il suo bene, con una certa durezza, perché “quando queste persone perdono l'ancora dell'obbedienza, non potranno mai più guarire” (Sant'Alfonso), potendo arrivare, in alcuni casi, alla pazzia. In definitiva, l'azione del confessore si deve ridurre, secondo Sant'Alfonso, a **persuadere** il penitente scrupoloso di due massime principali: la prima, che obbedendo al padre spirituale in tutto ciò che non sia evidentemente peccato, cammina sicuro davanti a Dio; la seconda, che il maggiore scrupolo che deve avere è il non sottomettersi a questa obbedienza<sup>264</sup>;
- infine, con lo scrupoloso, il confessore deve usare molte volte quello che i moralisti chiamano il “privilegio dello scrupoloso”, cioè contentarsi dell'integrità formale della confessione (permettendogli anche di fare soltanto una confessione generica, come per esempio: “mi accuso di tutti i peccati gravi commessi nella vita passata”), sospendendo per il momento l'obbligo di ottenere l'integrità materiale. Questo è dovuto al fatto che il suo stato psicologico attuale comporta una certa impotenza morale ad ottenere la vera integrità materiale, e pertanto è **causa scusante** di essa (cf. n° 139).

## **9. APPARENTI OSSESSI DAL DEMONIO E POSSEDUTI**

**309.** Sant'Alfonso dedica un articolo speciale ai casi in cui si sospetta che un penitente possa essere indemoniato o dica di esserlo (oppure

---

263

Così, per esempio, San Leopoldo Mandić diceva ad uno scrupoloso: “Per l'anima sua ci penso io. Chi parla in questo momento? Forse uno in nome suo? No! È Gesù che parla per bocca del suo ministro” (San Leopoldo, 150).

264

PC, n° 81.

quando afferma di essere oggetto di malefici o influssi diabolici)<sup>265</sup>. In questo terreno il confessore deve aumentare al massimo la prudenza, poiché la maggior parte dei fenomeni strani di cui si parla in confessione sono imposture o illusioni dovute a inganni, a infermità psicologiche o al temperamento altamente suggestionabile di alcuni penitenti, che li induce a fraintendere fenomeni che non trascendono il piano naturale. A questo si aggiungono, nel nostro tempo, un alto grado di superstizione, la cattiva formazione nel piano religioso ed una certa imprudenza da parte di alcuni sacerdoti che sono troppo proclivi a credere quanto di presuntivamente straordinario viene loro raccontato.

Tuttavia il confessore non sia tanto incredulo al punto da attribuire aprioristicamente ogni fenomenologia strana ad un frutto dell'immaginazione o di malattie mentali; poiché è innegabile l'esistenza di autentici indemoniati o ossessi dal demonio, anche fra i cristiani, e la Chiesa stessa ha stabilito esorcismi specifici contro tali invasioni. In tutto questo, il sacerdote userà la sua scienza, il suo discernimento, la sua prudenza e la sua santità.

Per potere agire con prudenza e sicurezza è necessario che il confessore sia ben formato nel discernimento di fenomeni straordinari e nella fenomenologia dei fenomeni interiori dell'anima<sup>266</sup>.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma sull'esorcismo: "Quando la Chiesa domanda pubblicamente e con autorità, in nome di Gesù Cristo, che una persona o un oggetto sia protetto contro l'influenza del Maligno e sottratto al suo dominio, si parla di esorcismo. Gesù l'ha praticato; da Lui la Chiesa ha il potere e il compito di esorcizzare (cf. Mc 1,25 e seg.; 3,15; 6,7; 7,13; 16,17). In una forma semplice, l'esorcismo è praticato durante la celebrazione del Battesimo. **L'esorcismo solenne, chiamato "grande esorcismo", può essere praticato solo da un presbitero e con il permesso del vescovo.** In ciò bisogna procedere con prudenza, osservando rigorosamente le norme stabilite dalla Chiesa. L'esorcismo mira a scacciare i demoni o a liberare dall'influenza demoniaca, e ciò mediante l'autorità spirituale che Gesù ha affidato alla sua Chiesa. Molto diverso è il caso di malattie, soprattutto psichiche, la cui cura rientra nel campo della scienza medica. È importante, quindi, accertarsi, prima di celebrare l'esorcismo, che si tratti di una presenza del Maligno e non di una malattia"<sup>267</sup>.

---

265

PC, nn. 93-94.

266

Cf. *La ciencia de Dios*, Terza Parte, cap. 2, 205-249.

267

*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n° 1673.

Da parte sua, il Codice di Diritto Canonico stabilisce: “Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha ottenuto dall’Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza. L’Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d’integrità di vita”<sup>268</sup>.

### **III. SECONDO GLI STATI DI VITA E LE PROFESSIONI**

#### **1. STATO CLERICALE E CANDIDATI AL SACERDOZIO**

**310.** La confessione del penitente che è sacerdote è un atto di eminente carità per lui e di edificante esempio per i fedeli. Giovanni Paolo II, parlando al clero di Torino, lodava la figura di San Giuseppe Cafasso, fra le altre cose, per essere stato assiduo confessore di San Giovanni Bosco<sup>269</sup>.

Confessare sacerdoti è un servizio eminente, dato che il sacerdote per primo ha bisogno di conversione, e “Convertirci vuol dire ‘rendere conto’ anche delle nostre negligenze e peccati, della pusillanimità, della mancanza di fede e di speranza, del pensare soltanto ‘in un modo umano’, e non ‘divino’. Ricordiamo, a tale proposito, il monito che Cristo rivolse a Pietro stesso (cf. Mt 16,23). Convertirci significa per noi cercare di nuovo il perdono e la forza di Dio nel sacramento della Riconciliazione, e così ricominciare sempre da capo, ed ogni giorno progredire, dominarci, fare conquiste spirituali, donare gioiosamente, perché ‘Dio ama chi dona con gioia’”<sup>270</sup>.

Il *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* dice: “Come ogni buon fedele, anche il presbitero ha necessità di confessare i propri peccati e le proprie debolezze. Egli è il primo a sapere che la pratica di questo sacramento lo rafforza nella fede e nella carità verso Dio e i fratelli... È buona cosa che i fedeli sappiano e vedano che anche i loro sacerdoti si confessano con regolarità: tutta l’esistenza sacerdotale subisce un inesorabile scadimento, se viene a mancarle, per negligenza o per qualsiasi altro motivo, il ricorso, periodico e ispirato da autentica fede e devozione, al sacramento della Penitenza. In un prete che non si confessasse più o si confessasse male, il suo essere prete e il suo fare il prete ne risentirebbero

---

268

CIC, c. 1172.

269

Giovanni Paolo II, *Discorso al clero di Torino*, 13 aprile 1980.

270

Giovanni Paolo II, Lettera *Novo Incipiente* a tutti i sacerdoti della Chiesa in occasione del Giovedì Santo del 1979.

molto presto, e se ne accorgerebbe anche la comunità, di cui egli è pastore”<sup>271</sup>.

Possiamo supporre che un sacerdote devoto sappia come confessarsi e lo faccia bene; può accadere però di dover confessare sacerdoti lassi, abbandonati spiritualmente o che chiedano di essere aiutati nella confessione. In questi casi, Sant’Alfonso dice che bisogna esaminare specialmente:

- la loro preghiera (ufficio divino, preghiera personale) e il modo di farla (routinario, devoto);
- il modo di celebrare la Santa Messa;
- il loro zelo per le anime: confessione, attenzione per gli infermi;
- i loro obblighi speciali di stato: parroco, cappellano, superiore, ecc.

Ordinariamente bisogna dare consigli anche al sacerdote. Sebbene egli sappia ciò che gli sta dicendo il confessore, ad ogni modo gli giova molto essere esortato durante l’atto sacramentale a rinnovare la tensione alla santità o a reiterare i propositi, a cercare di innamorarsi continuamente di Cristo e della Chiesa.

Riguardo ai **candidati al sacerdozio**, oltre a vigilare sul compimento dei loro doveri di pietà, il confessore deve ricordare che è suo obbligo personale, nel foro interno, vigilare affinché il candidato *non presenti problemi inconciliabili con la vocazione sacerdotale*. In questo senso, non solo il direttore spirituale, ma anche il confessore deve *dissuadere* il candidato al sacerdozio che presenti disordini sessuali incompatibili con il sacerdozio e particolarmente se pratica l’omosessualità o se presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. In questi casi, il confessore ha “il dovere di dissuaderlo, in coscienza, dal procedere verso l’Ordinazione”<sup>272</sup>. Il papa Pio XI ricordava il grave obbligo dei confessori che “devono intimare, senza umani riguardi, agli inetti o agli indegni l’obbligo di ritirarsi finché ne sono ancora in tempo, attenendosi in ciò alla sentenza più sicura, la quale in tal caso è anche la più favorevole a quel

---

271

*Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 53.

272

Sacra Congregazione per il Clero, *Istruzione “circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al seminario e agli Ordini sacri”*, 4 novembre 2005.

penitente perché lo preserva da un passo che potrebbe essere per lui eternamente fatale”<sup>273</sup>.

## 2. STATO RELIGIOSO

**311.** Per il religioso che è anche chierico, valgono le osservazioni precedenti.

Oltre a queste, bisogna tenere conto di quelle che sono più proprie della sua vita consacrata (e questo vale per gli altri religiosi: frati, suore, monaci):

- quanto è relativo ai voti di castità, povertà e obbedienza;
- l’osservanza del silenzio, della clausura, di quegli aspetti propri e peculiari dell’Istituto religioso al quale appartiene.

Nella confessione di religiosi, il confessore deve osservare una prudenza particolare, se il penitente si confessa o si consulta su questioni pertinenti al governo interno del suo Istituto o della casa religiosa a cui appartiene. Il confessore deve evitare assolutamente di intromettersi in tali questioni; farlo implicherebbe un abuso del sacramento. Allo stesso modo, condescendere le lamentele del penitente, quando questi parla contro i suoi superiori, può causare al penitente stesso danni a volte irreparabili nella formazione della propria coscienza e nella virtù dell’obbedienza religiosa.

Per i religiosi in formazione (che ancora non hanno professato i voti perpetui), vale quello che abbiamo detto nel numero precedente, parlando dei vari candidati al sacerdozio, sull’incompatibilità di certi difetti e vizi con la vita consacrata e con il presbiterato. In questo senso, è dovere del confessore il dissuadere dalla vita religiosa chi veda mancante di idoneità morale per viverla, esponendo se stesso e altri al peccato, alla perdita della fede e alla condanna.

Se la **confessione frequente** è da lodare per ogni fedele, a maggior ragione per il religioso. Il confessore, pertanto, non solo deve essere sempre disposto ad ascoltare confessioni di religiosi, ma anche a favorirle e, per quanto è possibile, a realizzarle nel contesto di una **liturgia penitenziale**. La liturgia penitenziale non solo mira ad agevolare la regolarità della pratica della confessione, ma anche ad inserire questo sacramento in un contesto liturgico e a fomentare il fervore con una meditazione più profonda del mistero del peccato e della misericordia divina.

Nella confessione di religiosi, specialmente se è confessione frequente, il confessore deve curare in modo particolare il proposito di correggersi. San Francesco di Sales si lamentava: “molti confessano i loro

peccati veniali superficialmente e per pura abitudine, senza pensare a cambiar vita... È un abuso confessare piccoli e gravi peccati, se il penitente non pensa ad evitarli”<sup>274</sup>.

L’efficacia educativa del sacramento della penitenza sta nell’arte di dirigere il proposito di emendarsi verso alcuni punti specifici, rendendolo pratico mediante una esame accurato. Nell’interesse dell’unificazione di tutta la lotta spirituale, si raccomanda che il proposito su ciò che si cerca di emendare o di far progredire sia l’oggetto dell’esame particolare di coscienza, e che ci si renda conto, ogni volta che ci si confessa, di come si procede in questo lavoro.

### **3. LA PROFESSIONE GIURIDICA**<sup>275</sup>

#### **a) In generale**

**312.** La professione giuridica ha per missione la tutela o difesa dell’ordine giuridico o il mantenimento di esso, all’interno di ciò che esigono i postulati del bene comune temporale e spirituale.

Si distinguono in questa professione due gruppi: uno, quello delle professioni giuridiche di tipo amministrativo (notai, segretari), e un altro, quello delle professioni di tipo coattivo (giudici, pubblici ministeri, avvocati, procuratori).

I fini propri di entrambi i gruppi sono mantenere e difendere i diritti dell’uomo e della società e ristabilire l’ordine giuridico leso dall’infrazione colposa [originata da un’azione della quale il soggetto è responsabile].

**313.** In questo senso, i doveri propri del giurista si riducono all’esercizio delle virtù della giustizia e dell’equità. La qualità caratteristica dell’uomo di legge deve essere l’integrità, alla quale deve sacrificare non solo l’interesse materiale del guadagno, ma anche il prestigio professionale. Il giudice deve praticare, oltre alla giustizia e all’equità, anche la clemenza e la mitezza.

#### **b) Il giudice**

**314.** Il **giudice** deve, per giustizia legale e giustizia commutativa, sentenziare per definire una contesa, condannando il colpevole o assolvendo l’innocente, ricercando la verità del caso, non da scienza o conoscenza personale, che come singolo individuo possa avere, né dalle sue opinioni personali, ma secondo quanto detto (testimoniato) e provato (cioè

---

274

*Filotea*, 2,19.

275

Cf. Peinador, n° 468 e seg.

dimostrato) dalle parti contendenti e dai testimoni contro o a favore e anche dalla confessione del reo stesso.

Le colpe principali che possono commettere i **giudici** sono:

- la preferenza di persone;
- il non portare avanti attivamente le cause loro affidate;
- il giudicare con passione;
- l'accettare tangenti;
- l'ingiustizia nelle sentenze;
- il lasciarsi trasportare dalle influenze politiche, ecc.

Molte delle mancanze che può compiere un giudice compromettono seriamente l'ordine della giustizia e possono contenere l'obbligo grave di *restituire* come condizione per ricevere l'assoluzione sacramentale.

### **c) L'avvocato**

**315.** L'**avvocato** ha per ufficio specifico la difesa del suo cliente. Pertanto, non può, per dovere di giustizia, patrocinare cause civili ingiuste (cioè quando c'è un bene in disputa tra due o più parti; queste si distinguono dalle cause penali), altrimenti si convertirebbe in danneggiatore di un terzo, se vincesses la causa, o causerebbe disagi non necessari e danni inutili al suo assistito, se la perdesse; può inoltre incorrere in altri peccati nel corso del processo per discutere la propria causa, come bugie, possibili calunnie, peccato di corruzione, frodi, ecc.

L'avvocato può accettare cause civili dubbie, a patto che sia disposto a non usare altri mezzi di investigazione e di prova che quelli autorizzati dalla morale e dalla legge giusta. Accertata l'ingiustizia della causa, deve lasciarla e avvertire di questo il cliente, perché questi agisca in coscienza ed eviti ogni possibile danno a terzi.

La necessità di evitare qualsiasi pericolo di inganno, con danno grave per innocenti, giustifica l'intervento di avvocati in cause penali (ossia quando una persona è accusata di un delitto) anche a favore del reo che si sa con certezza essere colpevole. Allora però l'opera del difensore, che non ha altra finalità che quella suddetta, deve essere condotta con la massima prudenza, per evitare la menzogna e qualunque presentazione di prove testimoniali dalle quali potrebbe risultare l'imputazione ingiusta del crimine ad un innocente.

Le colpe principali in cui possono incorrere gli **avvocati** sono:

- l'essersi servito di mezzi ingiusti nei processi: prove false, inganni;

- l'aver patrocinato cause di divorzio civile, quando la Chiesa ha giudicato che non c'è ragione sufficiente per la separazione materiale<sup>276</sup>;
- l'esigere onorari ingiusti;
- il danneggiare i propri clienti per mancanza di preparazione, dedizione, studio ed impegno;
- il patrocinare cause civili **certamente ingiuste** (non dubbiosamente ingiuste)<sup>277</sup>.

L'operare con ingiustizia, arricchendosi in modo illecito o danneggiando il proprio cliente o terzi (per esempio, accettando la difesa di una controversia ingiusta) comporta l'obbligo di *restituire* (sia la fama, se si è arrecato danno ingiustamente, che i beni materiali). L'avvocato, senza la disposizione di restituire (se si tratta di materia grave), non può essere assolto.

#### **d) I procuratori, notai, segretari, scrivani e addetti alla funzione giuridica**

**316.** Il dovere professionale comune a tutti questi è anzitutto conoscere le leggi o le norme giuridiche di loro competenza e la missione specifica che è loro propria.

Ai notai e ai segretari compete specialmente l'onestà e la fedeltà, poiché dalla loro opera dipende la fede assoluta dei documenti autorizzati con la loro firma o registrati nei loro archivi e protocollati al fine della tutela dei diritti della società e dei singoli.

Si intende che ogni falsificazione e ogni falsa testimonianza è peccato gravissimo e, se causa gravi danni a qualche persona, implica l'obbligo di *restituire* (sia la fama, sia i beni materiali).

### **4. LA PROFESSIONE SANITARIA**

---

276

“Le Cause di divorzio civile non le può difendere **tranne quando**, a giudizio della Chiesa, c'è ragione sufficiente per la separazione materiale; anche allora deve avere giusta causa ed eliminare ogni equivoco sulla consistenza del vincolo sacramentale, e prevenire lo scandalo”(Arregui-Zalba, *Compendio de Teologia Moral*, Ed. El Mensajero del Corazòn de Jesùs, Bilbao 1965, n° 463) (Tn.).

277

“Se è certamente ingiusta non può accettare di difenderla, e se l'ha già accettata non può mandarla avanti; se lo facesse senza avvisare il cliente, sarebbe obbligato lui solo a riparare i danni causati **in questo modo** al suo cliente ed alla controparte; se lo facesse avvisando il cliente e d'accordo con lui, compartirebbe con lui il dovere di riparare tutti i danni causati alla controparte” (*ibidem*) (Tn.).

### **a) Principi generali**

**317.** La professione sanitaria (medici, infermieri, farmacisti, ecc.) comporta gravi responsabilità, in quanto la loro opera tocca le radici del mistero sacro della vita. È dovere proprio di questi professionisti anzitutto la **preparazione competente e la capacità professionale**, cioè tutto quanto concerne l'abilità tecnica con cui il professionista sanitario affronterà i problemi relativi alla salute e alla malattia dei suoi pazienti. Questo obbliga, specialmente il medico, a studiare diligentemente i casi che deve trattare, a saper chiedere con umiltà quando non è sicuro o dubita dei suoi giudizi, alla ricerca costante.

In secondo luogo, per il professionista della salute **cristiano** è necessario e indispensabile formarsi adeguatamente nella conoscenza dei principi fondamentali dell'etica naturale e cristiana e delle direttive del Magistero riguardanti i temi propri della sua professione. Ai nostri giorni è fondamentale che sia ben formato riguardo ai principi dell'etica generale e speciale<sup>278</sup>.

Ci sono, infine, altre virtù che sono in rapporto molto stretto con questa professione: la carità e la misericordia verso gli infermi (che rientrano tra le opere di misericordia), l'onestà professionale per non abusare né approfittare della situazione a volte disperata del paziente.

### **b) Le principali colpe di ogni professione**

#### **318. I principali peccati che possono commettere i medici:**

- causare danni ai pazienti per difetto di preparazione o negligente studio dei problemi, della storia clinica, ecc.;
- la mancanza di carità con i pazienti;
- esigere tariffe ingiuste o indurre i pazienti a spese non necessarie, richiedere analisi non necessarie (a volte c'è comune accordo con gli analisti o con altri medici)<sup>279</sup>;

---

278

Cf. Miguel Á. Fuentes, *Manual de Bioética*, Ed. Verbo Encarnado, San Rafael 2006.

279

Esiste una pratica di alcuni specialisti di dare parte dei loro onorari ai medici che gli mandano i pazienti. Se con questo si guadagna più di quanto è giusto, si va contro la giustizia commutativa, o anche se si manda un paziente da un altro medico senza che ce ne sia bisogno, volendo soltanto la retribuzione. Se non si guadagna più del giusto, non è una pratica ingiusta, pur essendo pericolosa e non raccomandabile. (Cf. Arregui-Zalba, *op. cit.*, n° 470).

- eseguire aborti o collaborare a questi (è prevista pena di scomunica quando si verificano le condizioni previste nel canone 1318 del Codice di Diritto Canonico; cf. n° 387 di questo manuale);
- compiere sterilizzazioni;
- installare dispositivi intrauterini abortivi o contraccettivi;
- prescrivere, indicare o raccomandare l'uso di contraccettivi;
- compiere o cooperare in pratiche illecite: come la manipolazione di embrioni, la fecondazione artificiale, l'eutanasia;
- prescrivere medicinali dubbi (senza causa molto grave) o certamente nocivi.

**319. Principali colpe morali relative alla professione degli infermieri:**

- maltrattare e trascurare gli infermi;
- realizzare aborti (si può arrivare ad incorrere nella pena di scomunica), sterilizzazioni, atti di eutanasia, ecc.;
- quando si tratta di cooperazione, si dovrà vedere il grado di questa (cf. n° 414).

**320. Le principali colpe relative alla professione di farmacista:**

- cooperare al peccato dei loro clienti mediante vendita di contraccettivi che possono essere usati solo a questo scopo, come sono per esempio i preservativi, gli spermicidi, gli abortivi, ecc.;

- la vendita senza ricetta di medicinali che possono essere usati per fini perversi (droga, aborti, contraccettivi);
- la vendita di medicinali scaduti.

## **5. LE PROFESSIONI DI DOCENZA**

### **a) In generale**

**321.** Le professioni di docenza sono quelle che sono al servizio della verità, e vi si possono includere professori, scrittori, giornalisti, artisti, cineasti, attori, ecc. Necessariamente la morale di questi professionisti gira tutta intorno alle esigenze della verità. I professionisti che si dedicano alla verità e all'insegnamento si dividono in vari gruppi:

- i professionisti della ricerca, come lo scienziato, lo storico, il ricercatore e quanti prestano i loro servizi secondari in queste professioni.
- quelli che si dedicano a presentare al pubblico la verità già studiata e accertata. Si possono includere in questo gruppo i giornalisti, gli scrittori, i romanzieri, gli archivisti, i bibliotecari. E, per estensione, anche quelli che trasmettono la verità plasmandola nell'arte, come quelli che si dedicano al teatro, al cinema, alla commedia, poiché in qualche modo trasmettono un messaggio.
- i maestri della verità ricercata, come i cattedratici, i professori, i maestri.

**322.** Il primo dovere che si impone a quelli che esercitano questo tipo di professioni è la ricerca e il riconoscimento o accettazione della verità scoperta. Si oppongono a questo la negligenza, l'accettazione dell'errore, la connivenza con l'ignoranza sulla verità, specialmente nell'ambito che è proprio a ciascuno di loro.

È anche dovere fondamentale di queste professioni il ricercare la verità con mezzi leciti. In questo modo, la falsa "diplomazia" nella presentazione o nella ricerca della verità, l'intrigo, lo spionaggio [si contrappongono al compito proprio delle professioni di docenza].

Sono virtù proprie di queste professioni la sincerità, il rispetto della ricerca, il subordinare il lavoro professionale ai principi morali, il rispetto della vita privata (specialmente nel campo del giornalismo).

È compito del professionista cristiano della "verità" ricercare ed essere al corrente degli insegnamenti della Chiesa, del Magistero ordinario del Papa e dei Vescovi, dato che il Magistero della Chiesa è al servizio della verità.

### **b) Alcune professioni in particolare**

### **323. I principali peccati dei giornalisti:**

- travisare notizie, esagerare, minimizzare o essere superficiali nelle analisi; interpretare distortamente o parzialmente le parole delle persone; illudere falsamente i lettori;
- mentire;
- diffamare;
- pubblicare materiale pornografico;
- fomentare il male, l'ingiustizia, l'immoralità;
- deformare la sana opinione; mettere in risalto il male con cattiva intenzione.

In quanto ai peccati commessi da giornalisti che falsano la verità o diffamano il prossimo, il confessore deve tenere in conto i possibili obblighi di restituire la fama e di riparare i danni causati. Quando i danni sono stati gravi e il penitente non ha intenzione di rimediare, questi non può essere assolto.

### **324. I principali peccati dei professionisti dell'insegnamento:**

- la negligenza nella preparazione intellettuale adeguata;
- presentare come certo ciò che è soltanto dubbio;
- insegnare l'errore o non ritrattare gli errori insegnati, dopo essersi resi conto della loro falsità;
- la mancanza di rispetto per la coscienza dell'alunno;
- lo scandalo commesso per la sua vita disonesta, poiché è obbligato a dare esempio di probità di vita;
- le preferenze fra i loro alunni, l'ingiustizia nelle valutazioni, l'intolleranza;
- la tolleranza di comportamenti disonesti dei loro alunni, per paura degli stessi.

**325. Riguardo ai peccati degli artisti,** possiamo considerare specialmente:

- esigere paghe ingiuste;
- produrre opere intrinsecamente immorali;
- scandalizzare con la loro vita pubblica.

Bisogna tener conto, anche nel mondo artistico, dei possibili obblighi di riparare gli scandali commessi mediante le loro opere pubbliche.

## **6. LE PROFESSIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE**

### **a) In generale**

**326.** Le professioni relative al commercio, all'industria, agli affari hanno come finalità lo sfruttamento, il profitto e la trasformazione dei beni materiali per il servizio dell'uomo e della società.

I doveri professionali pertanto saranno in relazione con l'osservanza stretta della giustizia legale e della giustizia commutativa.

Alla stretta giustizia legale e commutativa, il professionista cattolico dovrà aggiungere i doveri di carità sociale: contribuire generosamente al bene della società creando più posti di lavoro, offrendo migliori salari, aiutando quelli che non possono trovare lavoro, ecc.

Poiché queste professioni hanno relazione particolarmente con la giustizia commutativa, il confessore deve tenere conto dei possibili obblighi di restituzione che possono comportare le colpe confessate dai loro penitenti.

#### **b) Alcuni casi particolari**

##### **327. I peccati più frequenti nei commercianti:**

- imporre prezzi ingiusti;
- falsare pesi e misure;
- vendere articoli o alimenti scaduti o inutilizzabili;
- praticare qualche tipo di usura;
- vendere cose idonee solamente al peccato (come, per esempio, libri o riviste pornografiche).

##### **328. Le colpe in cui di solito incorrono i datori di lavoro:**

- trattare male gli impiegati;
- pagare salari ingiusti;
- non pagare in tempo, potendo farlo;
- stipulare contratti che danneggiano gli impiegati;
- non dare lavoro, potendo farlo;
- far lavorare ore in più, non concedere riposi legittimi e necessari, non permettere agli impiegati la pratica dei loro doveri religiosi.

##### **329. I peccati dei contabili:**

- falsare i libri di contabilità;
- falsificare documenti;
- evadere ingiustamente imposte giuste e proporzionate.

## **7. LE PROFESSIONI DI GOVERNO**

### **a) In generale**

**330.** Le professioni di governo sono quelle proprie di ogni classe di governanti: legislatori, amministratori, funzionari, rappresentanti del potere esecutivo, militare, di polizia, ecc.

Le finalità proprie di queste professioni consistono nel promuovere il bene comune, difenderlo, se è in pericolo, e ristabilirlo, se ha sofferto qualche danno.

Le virtù che devono cercare di acquisire quelli che praticano queste professioni sono anzitutto la prudenza pubblica o politica (e la prudenza militare, per coloro che esercitano tale professione), la giustizia legale e distributiva, la magnanimità (che è virtù **propria** di quelli che sono costituiti in dignità), la liberalità (che è virtù **propria** di quelli che sono costituiti in dignità, in quanto sono quelli che hanno a disposizione grandi mezzi economici con i quali si possono compiere opere stupende).

#### **b) In particolare**

**331.** Il governante pecca:

- praticando la preferenza di persone, contro la giustizia distributiva;
- cercando il proprio interesse (o di altri), invece del bene comune;
- malversando e dissipando i beni comuni;
- promuovendo o approvando leggi ingiuste (come l'aborto, l'eutanasia);
- imponendo imposte ingiuste ai cittadini;
- promuovendo imprese che si dedicano a produrre articoli immorali (come fabbriche di prodotti contraccettivi, ecc.).

**332.** Il militare e il custode dell'ordine (polizia) pecca quando:

- non compie i suoi doveri professionali di servizio e difesa del bene comune;
- provoca conflitti senza giusta causa;
- usa la sua forza smoderatamente o contro l'innocente;
- usa la sua forza per prepotenza;
- non rispetta le leggi positive giuste, ecc.

#### **IV. LA CONFESSIONE DEI CRISTIANI NON CATTOLICI**

**333.** In circostanze particolari, determinate dal diritto ecclesiastico, i ministri cattolici possono amministrare il sacramento della penitenza (come anche l'Eucaristia e l'Unzione degli infermi) ai membri di altre chiese cristiane non cattoliche.

**334.** Anzitutto, possono amministrare lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'Unzione degli infermi ai membri delle **Chiese orientali separate dalla Chiesa cattolica** che lo chiedano spontaneamente e abbiano le disposizioni richieste. In questi casi bisogna prestare attenzione alla disciplina delle Chiese orientali per i loro fedeli ed evitare ogni apparenza di proselitismo. Questo vale anche rispetto ai membri di altre Chiese che, a giudizio della Sede Apostolica, si trovano

nella stessa condizione delle Chiese orientali, per quanto riguarda i sacramenti<sup>280</sup>.

**335.** In quanto alle **Chiese separate occidentali**, in certe circostanze, in modo eccezionale e con certe condizioni si può autorizzare o anche raccomandare l'ammissione di detti cristiani a questi sacramenti<sup>281</sup>.

**336.** La prima circostanza da considerare è quando qualcuno di questi cristiani si trova in pericolo di morte.

**337.** Ci possono essere altre circostanze diverse dal pericolo di morte e che vengono catalogate come **necessità grave o urgente**. In questi casi si raccomanda vivamente che il Vescovo della diocesi, tenendo conto delle norme stabilite dalla Conferenza episcopale o dai Sinodi delle Chiese orientali, stabilisca norme generali che servano per giudicare le situazioni di necessità grave o urgente<sup>282</sup>.

**338.** Le **condizioni** richieste perché il ministro cattolico possa amministrare questi sacramenti ad un non cattolico sono le seguenti:

- 1 che sia una persona validamente battezzata;
- 2 che si trovi nell'impossibilità di ricorrere ad un ministro della sua Chiesa o Comunità ecclesiale, per il sacramento desiderato;
- 3 che chieda questo sacramento per proprio desiderio;
- 4 che manifesti la *fede cattolica* in questo sacramento;
- 5 che sia debitamente disposto (cioè, che non viva in una situazione di peccato o che, se vive male, sia disposto a rompere tale situazione irregolare)<sup>283</sup>.

## CAPITOLO QUINTO

### I PECCATI IN PARTICOLARE

Presenteremo in questo capitolo i principali peccati, la loro gravità e, in alcuni casi, i consigli e le penitenze. Seguiremo l'ordine dei comandamenti e dei peccati capitali.

#### I. PRIMO COMANDAMENTO

---

280

Cf. DPE, n° 125; cf. CIC, c. 844 § 3.

281

Cf. DPE, n° 129; cf. CIC, c. 844 § 4.

282

Cf. DPE, n° 130; cf. CIC, c. 844 § 5.

283

Cf. DPE, n° 131; cf. CIC, c. 844 § 4.

**339.** “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze”. Il primo comandamento regola le nostre relazioni con Dio e prescrive i nostri doveri verso di Lui. In questo senso possiamo includere nel suo ambito tutto quanto appartiene alle **virtù di fede, speranza, carità e religione**. Pertanto, i principali peccati contro il primo comandamento sono:

### **1. I PECCATI CONTRO LA FEDE**

La fede è la virtù teologale per la quale crediamo in Dio e a tutto ciò che egli ci ha detto e rivelato, e che la Santa Chiesa ci propone da credere, perché egli è la stessa verità.

#### **a) Apostasia**

**340.** Per apostasia intendiamo l’abbandono totale della fede ricevuta nel Battesimo. Quando si tratta di apostasia formale manifestata esternamente (se è conosciuta da pochi, si dice “occulta”, se è conosciuta da molti, si dice “pubblica”), è peccato gravissimo ed è sanzionata dalla Chiesa con la scomunica *latae sententiae*<sup>284</sup>. Cade in questo peccato anche chi, avendo avuto la fede, finisce con il professare l’*agnosticismo* o l’*ateismo*.

Un caso di apostasia che si può presentare è quello di una persona che, essendo cattolica, si converte ad una setta (per esempio, di testimoni di Geova o Mormoni), a gruppi evangelici o i cosiddetti “nuovi movimenti religiosi” (come chi appartiene alla New Age). Alcuni si avvicinano a questi gruppi solamente per curiosità, ma possono arrivare ad un vero atto di apostasia, cioè all’*abbandono formale* della fede cattolica<sup>285</sup>. Spesso, specialmente se si tratta di persone rudi o ignoranti, non è facile precisare il grado di adesione prestato a questi gruppi (soprattutto quando si è incominciato ad assistere alle riunioni o atti di culto attratti da promesse di aiuti materiali, cercando consolazione per i propri drammi personali o rispondendo all’insistente invito di qualche amico o familiare). Si può stabilire questo come principio: se una persona *cattolica realizza i riti di iniziazione o viene battezzata* in qualche religione non cattolica, setta o

---

284

Cf. CIC, c. 1364 § 1.

285

Si deve distinguere tra “abbandono notorio” della fede cattolica (cf. CIC, c. 1071 § 1, 4°), che si manifesta con l’assenza o con il rifiuto delle pratiche religiose, nei modi di fare, nei criteri, nei pensieri irreligiosi, ecc.; e l’“abbandono formale” (cf. CIC, 1117). La *Comunicazione* del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi (13 maggio 2006) menziona tre requisiti affinché si possa parlare di *atto formale* di abbandono: 1° che ci sia una decisione interna di uscire dalla Chiesa Cattolica; 2° che questa decisione si metta in pratica e si manifesti esternamente; 3° che l’autorità ecclesiastica competente riceva la comunicazione di questa decisione. Alcuni commentatori dicono che chi si incorpora (iscrive) ad un’altra confessione religiosa compie quest’ultimo requisito (pur non compiendo alcuna comunicazione della sua decisione di abbandonare la fede cattolica all’autorità ecclesiastica).

nuovo movimento religioso, *l'apostasia è stata formale*. Inoltre, si deve considerare che si ha apostasia formale quando, posto che non si sia realizzato nessun rito di iniziazione, *di fatto* ci si presenta pubblicamente ostentando la nuova religione o facendo proselitismo per essa, o anche prendendo parte attiva nei suoi culti e ricevendo i suoi sacramenti.

Ciò che riguarda in modo sostanziale l'atto di apostasia formale è la validità del matrimonio contratto dopo l'*abbandono della Chiesa Cattolica con un atto formale*. In effetti, la Chiesa non obbliga a contrarre matrimonio in forma canonica, cioè secondo il rito della Chiesa, a chi si è separato da essa con un atto formale<sup>286</sup>, per cui se una persona che si è separata formalmente dalla Chiesa contrae matrimonio civile o secondo il rito religioso della sua nuova fede, tale matrimonio, in principio, è valido. Da questo deriva che se in un secondo momento la stessa persona chiede la riammissione alla fede cattolica, deve tenersi presente la possibile validità del matrimonio realizzato in questa religione o movimento (sempre e quando si siano trovati, riguardo all'oggetto e all'animo dei contraenti il matrimonio, gli elementi costitutivi di un matrimonio naturale, come l'unità e l'indissolubilità; in caso contrario non c'è stato matrimonio, né, di conseguenza, impedimento<sup>287</sup>), e il vincolo permarrebbe anche se prima di rientrare in seno al cattolicesimo si fosse separata dal coniuge; perciò *non può contrarre un nuovo matrimonio religioso*<sup>288</sup> (accade molte volte che il ritorno alla Chiesa si richieda proprio perché si vuole contrarre matrimonio con un cattolico).

Quando si avvicina al sacramento della confessione un penitente che è caduto veramente nel peccato di apostasia e successivamente ritorna alla fede cattolica, il confessore deve manifestargli la gioia che significa per la Chiesa il riceverlo nuovamente nel suo seno. Bisogna ricordare che chi torna alla Chiesa Cattolica da un'apostasia formale della fede, da un'eresia formale o da uno scisma formale deve fare, per diritto ecclesiastico, un atto esterno (professione pubblica) di fede<sup>289</sup>.

---

286

Cf. CIC, c. 1117.

287

Se però si sostiene che è mancata qualcuna delle note essenziali del matrimonio naturale, tale fatto si dovrà dimostrare.

288

Salvo nel caso in cui si chiedi alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede la dissoluzione del vincolo naturale a favore della fede, utilizzando il privilegio petrino, nei supposti casi che l'autorizzano a farlo.

289

Cf. RM, I, n° 285.

Se il penitente è incorso in scomunica, il confessore deve procedere come si è indicato quando si è parlato degli aspetti canonici del sacramento, benché si debba tenere in conto che se l'apostasia è pubblica (come nei casi di adesione esterna e formale ad una setta o un'altra religione), il ricorso al vescovo deve essere nel *foro esterno* e, in alcuni casi, si deve lasciare costanza di questo (per esempio, quando la persona torna al cattolicesimo per contrarre un matrimonio canonico, a patto che non si fosse sposata civilmente o con un altro rito mentre è stata lontana dalla fede, perché, come abbiamo detto prima, mentre era fuori dalla Chiesa non era obbligata alla forma canonica del matrimonio). In alcuni casi, quando, per esempio, si tratta di persone incolte che non sanno dire se abbiano accettato o no l'altra religione, la remissione della censura si dovrà fare "*ad cautelam*" (ossia, supposto che sia incorso effettivamente nella censura).

Non si deve, invece, confondere il peccato di apostasia con la situazione di quei penitenti che dicono di aver perduto la fede, o ai quali risulta molto difficile credere in Dio o nella Chiesa. Spesso si tratta solo di confusioni affettive (o anche di scrupoli). In questi casi il confessore dovrebbe far notare la contraddizione che esiste nel supporre la fede perduta proprio in un atto che implica la fede (il sacramento della confessione dei peccati e della riconciliazione con Dio). Per questo motivo, generalmente ci si dovrà inclinare a pensare che si tratta di tentazioni contro la fede, ma non di mancanze reali contro la fede.

### **b) Eresia**

**341.** Si intende per eresia l'errore volontario e pertinace di un battezzato contro qualche verità della fede cattolica. Può essere materiale e formale. È **formale** quando contiene tutte le condizioni appena menzionate (volontaria, pertinace, contro una verità appartenete al deposito della fede).

Invece è **materiale** quando l'errore è involontario e manca la pertinacia nella volontà. In sé non è peccato, essendo involontaria. Potrebbe essere tuttavia peccato quando chi sta in una setta o sostiene un'opinione eretica pacificamente è preso da dubbi su di essa e non fa nulla per accertare la verità. Se i dubbi fossero gravi, sarebbe peccato grave di ignoranza nella fede (non di eresia).

L'eresia formale è un peccato gravissimo e non ammette levità di materia; bisogna inoltre considerare se non ci sia l'aggravante dello scandalo (cosa che accade spesso). Se inoltre l'eresia è manifestata esternamente (a pochi o a molti), si incorre nella scomunica *latae sententiae*<sup>290</sup>.

Si tenga presente quanto detto a proposito dell'apostasia sull'obbligo di professare pubblicamente la fede al ritorno in seno alla Chiesa, dopo essere incorso in peccato di eresia formale, e del modo di fare censura e di fare ricorso.

### **c) Dubbio contro la fede**

**342.** Se il fedele cattolico dubita **volontariamente e positivamente** di un dogma già definito e proposto dalla Chiesa, giudicando che non è del tutto certo o sicuro, incorre nell'eresia formale. Lo stesso accade se dubita **negativamente**, cioè sospendendo il giudizio in forma **deliberata e pertinace**.

Se, invece, dubita **negativamente** ma senza pertinacia, essendo cioè disposto ad accettare la verità se si presenta con chiarezza, pecca gravemente contro la fede, ma non è eretico. Se si tratta di tentazioni contro la fede, nella misura in cui non vi acconsente non c'è alcun peccato.

In questo senso, alcuni penitenti espongono in confessione le loro perplessità sul consenso a dubbi contro la fede che spesso li assalgono. Molti di questi dubbi non sono tali, ma sono causati da una coscienza scrupolosa. Questi casi si possono identificare perché i dubbi non riguardano la *verità rivelata* propriamente detta, ma "se i penitenti hanno acconsentito" nella negazione o nel dubbio di tale verità; questo è segno che non c'è stata alcuna accettazione del dubbio. In altri casi, i dubbi provengono dalla discordanza tra la fede professata e la vita (sia mondana che peccaminosa); in questi casi si deve raccomandare di vivere in un modo coerente alla fede professata (e così solitamente scompaiono tutti gli apparenti dubbi). Infine, molte tentazioni contro la fede hanno più che altro carattere di purificazione, come si vede nella vita di molti santi.

### **d) Ignoranza nella fede**

**343.** È la negligenza nell'istruirsi sulle verità di fede necessarie con necessità di mezzo e di precetto. Colui che trascura per negligenza questo dovere pecca; e se è ignoranza volontaria (cioè voluta per peccare più liberamente), è peccato gravissimo. Soprattutto ai penitenti senza formazione, il confessore deve insegnare le verità essenziali e necessarie per poter ricevere validamente il sacramento.

### **e) Omissione degli atti di fede**

**344.** Ogni battezzato è obbligato a fare atti interni di fede, cosa che si compie sufficientemente con la conoscenza dei misteri della fede, con gli atti liturgici ordinari e con la preghiera (che suppone la fede), specialmente con la recita del Credo. C'è obbligo speciale di fare atti di fede quando si è tentati contro di essa, quando la Chiesa propone una definizione dogmatica e dopo aver peccato contro la fede.

### **f) Rapporto imprudente con i non cattolici**

---

**345.** Possiamo dire che è peccaminoso, o almeno occasione di peccato, il trattare imprudentemente con acattolici su cose strettamente religiose, specialmente il discutere con loro senza essere preparati, l'assistere per semplice curiosità ad altri culti, ecc.

## **2. I PECCATI CONTRO LA SPERANZA**

La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il Regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle nostre forze, ma sull'aiuto della grazia dello Spirito Santo. Si oppongono ad essa due peccati: disperazione e presunzione.

**a) Disperazione.** Si distingue in positiva e privativa:

**346. La disperazione positiva o perfetta** è la volontaria rinuncia alla salvezza eterna considerandola impossibile da raggiungere. È un peccato gravissimo di sfiducia contro lo Spirito Santo e può essere eretica (per esempio, se il motivo è pensare che Dio non sia sufficientemente potente da salvarci o sufficientemente misericordioso da perdonarci).

La **disperazione privativa o imperfetta** è un certo abbattimento o pusillanimità che si manifesta come sfiducia di salvarsi e proviene dalle tentazioni del demonio o dalle difficoltà della virtù. Il più delle volte non supera il semplice peccato veniale; raramente è peccato mortale.

San Tommaso dice che le cause della disperazione sono la lussuria (che finisce con il produrre fastidio per le cose spirituali) e l'accidia. Pertanto, bisogna consigliare, per vincere le tentazioni o per uscire da questi peccati, di lavorare nelle virtù opposte, castità e temperanza, e di entusiasinarsi per le cose divine, in particolare per l'apostolato con le persone più bisognose o più sofferenti. In maniera più diretta, bisogna insistere sulla fiducia nella bontà divina e nell'aiuto costante da parte di Dio.

### **b) Presunzione**

**347.** È una fiducia temeraria di ottenere la salvezza tramite mezzi non ordinati da Dio. Può arrivare ad essere eretica, se inoltre si sostiene di poter raggiungere la salvezza con le proprie forze naturali (pelagianismo) o senza nessuno sforzo personale (luteranismo) o per pura predestinazione, prescindendo dalle opere buone o cattive che si fanno (calvinismo).

Quando è **eretica**, è peccato gravissimo e non ammette levità di materia.

Quando è **semplice presunzione**, è peccato grave, ma ammette levità di materia e la sua radice di solito sta nell'eccessiva stima di sé. Il rimedio sarà anche dallo stesso lato: acquisendo una profonda umiltà.

## **3. PECCATI CONTRO LA CARITÀ**

La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Si oppone ad essa l'odio di Dio.

**348. L'odio di Dio**<sup>291</sup>. È il più grave di tutti peccati, perché in esso si manifesta in modo straordinario l'avversione a Dio, che è in questo peccato direttamente e *per se*, mentre negli altri peccati si trova indirettamente e *per accidens* (ossia, implicita nel rifiuto della sua volontà espressa nei comandamenti). Si può verificare in un odio solamente interno, o arrivare ad un odio esterno (persecuzioni alla Chiesa, sacrilegi, bestemmie).

L'odio di Dio è anche il maggior peccato contro lo Spirito Santo. Si divide in due classi: odio di inimicizia e di abominazione.

- **L'odio di inimicizia** o di malevolenza è quello che considera una persona come cattiva in se stessa, o desidera il suo male. Si oppone direttamente all'amore di benevolenza, e quando ricade su Dio è un peccato gravissimo.
- **L'odio di abominazione** o di avversione è quello che rifiuta una persona, non per le sue cattive qualità, ma perché risulta nociva per noi (per esempio, il ladro che aborrisce la polizia). Si oppone direttamente all'amore di concupiscenza, e quando ricade su Dio (per esempio, per i castighi che ci infligge o con i quali ci minaccia) costituisce anche un peccato gravissimo, seppure non tanto grave come il precedente.

Dall'odio contro Dio possono venire bestemmie, esecrazioni, maledizioni, sacrilegi, persecuzioni alla Chiesa, ecc.

#### **4. PECCATI CONTRO LA RELIGIONE**

**349.** La virtù della religione ci obbliga a certi atti che ci mettono in relazione con Dio: devozione, orazione, adorazione, sacrifici e offerte. Vedremo i peccati opposti a questi doveri.

##### **a) Superstizione**

**350.** Consiste nell'offrire culto divino a chi non si deve, o a chi si deve, ma in un modo indebito. Si distingue in:

**Culto indebito a Dio.** Si può presentare come **culto falso**: quando si offrono al culto elementi falsi (come false reliquie, falsi miracoli, false rivelazioni) o quando lo offre una persona falsa (per esempio, se attenda a celebrare la Messa chi non è sacerdote o chi è sospeso). È di per sé **peccato mortale**, ma nel primo caso è comune che sia per ignoranza, specialmente trattandosi di persone incolte. Può anche presentarsi come **culto superfluo**, quando si tributa a Dio in un modo non approvato dalla Chiesa o estraneo ai suoi usi e costumi. Di per sé è peccato veniale, a meno

che non si faccia per disprezzo, con scandalo, o malgrado una grave proibizione della Chiesa.

**Idolatria.** Consiste nel tributare culto di adorazione ad una creatura. È un peccato gravissimo. Potrebbe tuttavia avvenire in buona fede in un infedele vissuto in un'ignoranza invincibile, almeno per qualche periodo della sua vita.

**Divinazione e magia**<sup>292</sup>. Fra le forme di **divinazione** possiamo elencare il ricorso ai demoni, ai morti, consultare gli oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione di presagi e di sortilegi, il ricorso ai medium. Fra le pratiche di **magia** o **stregoneria** si trovano tutti i ricorsi a quelle cose con le quali si pretende di dominare le potenze occulte, e anche l'uso di amuleti, sia per ingraziarsi la sorte, che per danneggiare altri. Lo **spiritismo** contiene entrambi i modi. Tutte le forme di divinazione e di magia sono peccato grave. Tuttavia, solitamente ci sono delle attenuanti in gente molto rozza, quando si praticano queste cose per o con ignoranza.

### **b) Irreligiosità**

**351.** È un difetto nella virtù della religione. Comprende varie forme: la tentazione di Dio, il sacrilegio e la simonia.

**La tentazione di Dio:** consiste nel mettere alla prova qualche attributo divino (per esempio, la sua misericordia o il suo potere), sia chiedendo temerariamente il suo intervento, sia esigendo un miracolo per credere qualche mistero di fede (per esempio, per accettare la presenza di Gesù Cristo nell'Eucaristia). Quando si fa in modo espresso e formale è sempre peccato grave, e se si fa dubitando della fede, è anche peccato contro la fede. C'è anche una tentazione di Dio più materiale, che consiste nel ricorrere imprudentemente all'intervento di Dio, come il predicatore che va a predicare senza prepararsi per negligenza, confidando nell'aiuto di Dio (lo stesso vale per tutti quelli che provano a compiere delle imprese per le quali non si sono preparati nel modo corrispondente, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, pensando che Dio avrebbe supplito alla loro mancanza di sforzo o negligenza); generalmente è peccato veniale, ma potrebbe essere peccato grave se comporta gravi conseguenze (come la perdita della fede, o danno a sé o a terzi, ecc.).

**Sacrilegio.** Include sia la profanazione sia il trattare indegnamente qualcosa di sacro. Può essere **personale**, contro una persona sacra in quanto tale (colpendola, peccando contro la castità anche solo con un atto interno di desiderio cattivo), **locale** (profanando un luogo sacro con un omicidio, un'ingiusta e abbondante effusione di sangue, un culto eretico, balli, ecc., un atto esterno e consumato di lussuria), o **reale** (profanando una cosa sacra: profanazione dell'Eucaristia, furto di un calice,

profanazione o trattamento irriverente di immagini sacre, usurpazione di beni ecclesiastici pubblici). Questi peccati sono di per sé **peccati mortali**. Alcuni comportano una pena speciale:

- La **profanazione delle specie eucaristiche** è punita con scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede<sup>293</sup> (cf. n° 351). Questo si deve intendere nel senso ampio di *disprezzo* o *umiliazione*. Di conseguenza, commette questo delitto chi porta con sé o conserva le Sacre Specie con un fine sacrilego (osceno, superstizioso o empio) e chi, senza prenderle dal tabernacolo, dalla custodia o dall'altare, le fa oggetto di un atto interno, volontario e grave di disprezzo<sup>294</sup>.
- Attentare fisicamente contro il Romano Pontefice: scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede<sup>295</sup>.
- Attentare fisicamente contro un vescovo: interdetto *latae sententiae*. Se chi attenta è chierico, è prevista la sospensione<sup>296</sup>.

**Simonia.** Intenzione deliberata di comprare o vendere, per un prezzo temporale una cosa intrinsecamente spirituale o una cosa temporale inseparabilmente unita ad una spirituale: come i sacramenti, le cariche ecclesiastiche, le indulgenze, i vasi consacrati, ecc. È un peccato gravissimo ed equivale ad un sacrilegio *reale*; non ammette levità di materia. I contratti simoniaci sono nulli o invalidi, e comportano l'**obbligo di restituire**.

## II. SECONDO COMANDAMENTO

Implica la proibizione di pronunciare il nome di Dio invano. Obbliga positivamente alla lode di Dio. I peccati che vi si oppongono sono:

### 1. BESTEMMIA

**352.** Consiste nel proferire contro Dio (interiormente o esteriormente) parole di odio, di rimprovero o di sfida. Si estende alle parole contro la

---

293

Cf. CIC, c. 1367.

294

Cf. Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, *Nota esplicativa sul senso del canone 1367 § 3* del luglio 1999.

295

Cf. CIC, c. 1370 § 1.

296

Cf. CIC, c. 1370 § 2.

Chiesa, i santi e le cose sacre<sup>297</sup>. È anche blasfemo ricorrere al nome di Dio per giustificare pratiche criminali, torturare, uccidere. È di per sé peccato grave. La bestemmia può essere anche **eretica** (se attribuisce a Dio cose false o gli nega attributi veri).

Quando il penitente si accusa di bestemmiare, il confessore deve indagare se si tratta effettivamente di tale peccato, perché può trattarsi molte volte di grossolanità, maledizioni, parole malsonanti, alcune dette per abitudine o apprese meccanicamente per averle udite in famiglia o nell'ambiente in cui si vive, si studia o si lavora, ma proferite di fatto senza intenzione di offendere Dio.

Bisogna anche fare attenzione a che non si tratti di semplici tentazioni, che in alcune persone (specialmente gli scrupolosi, i bambini e alcuni malati mentali) si presentano come idee compulsive di bestemmiare (quando recitando alcune preghiere associano parole grossolane o blasfeme, o quando si accostano alla comunione, ecc.). Questi penitenti spesso credono di peccare, pur non avendone avuta alcuna intenzione né consenso.

Per sradicare l'abitudine di bestemmiare, è molto conveniente raccomandare che il penitente compia, in penitenza per le sue cadute, qualche opera esterna ogni volta che ricade (una piccola elemosina, la privazione di qualcosa di superfluo), in modo che prenda coscienza del progresso del suo lavoro contro questa cattiva abitudine; basterebbe anche una giaculatoria.

## **2. GIURARE IL FALSO**

**353.** Consiste nel prendere Dio a testimone di ciò che si afferma (invocare la veridicità divina come garanzia della propria veridicità), quando ciò che si afferma è una menzogna o una affermazione accidentale e inconsequente che non esige tale solennità di testimonianza. È di per sé grave quando si tratta di una bugia; lieve quando si tratta di una verità, ma non è necessario arrivare al punto di un giuramento, a meno che non stia confermando una diffamazione (ossia una verità che toglie la fama in modo ingiusto). In quest'ultimo caso rende più grave la diffamazione.

Si chiama **spergiuuro** una promessa che si fa sotto giuramento e che non si ha intenzione di adempiere, o quando, avendo promesso qualcosa sotto giuramento, non si mantiene la promessa. È peccato grave o lieve secondo la materia promessa. Tuttavia in ogni giuramento promissorio si sottintende in modo implicito che esso obbliga sempre e quando: il suo compimento non risulti fisicamente o moralmente impossibile; il superiore o la persona alla quale si è soggetti per obbedienza non si oppongono; la cosa non muti sostanzialmente; l'altro mantiene quanto ha promesso (in

caso di giuramento mutuo); non ritorni a danno di un terzo, del bene comune o della propria salvezza.

Un caso particolare è costituito dalle cosiddette **dichiarazioni giurate**<sup>298</sup>. Per dichiarazione giurata si intende il giuramento con cui si conferma una dichiarazione su una materia determinata: la dichiarazione dei beni esistenti o dei frutti raccolti, ecc. Se il giuramento si esige lecitamente, ne seguirà l'obbligo di prestarlo con veridicità. Ma se, come ammettono la maggior parte dei moralisti, non c'è il diritto di esigerlo, può essere lecito **occultare** la verità o parte di essa; e se non è possibile evitare in nessun modo il giuramento, sarà lecito confermare con giuramento una formula vaga o di doppio senso con la quale, senza mentire, si occulta la verità, oppure sarà anche lecito proferire una formula giuratoria senza intenzione di giurare. In pratica, nel fare una dichiarazione giurata, nessuno solitamente intende dichiarare che il numero o la quantità assegnata per iscritto corrisponda esattamente a tutto quello che si possiede, ma significa **quello che in coscienza si deve dichiarare per contribuire con ogni giustizia al bene comune**, viste le circostanze che porterebbero a soffrire ingiustizie da parte di leggi non eque o parzialmente ingiuste (specialmente impositive) se si dichiara la totalità esatta dei redditi o delle proprietà (cf. nn. 377-379).

### **3. TRASGRESSIONE DEI VOTI**<sup>299</sup>

#### **a) Natura e obbligo**

**354.** Il voto è la promessa deliberata e libera fatta a Dio di un bene possibile e migliore. Quando si verificano insieme le condizioni per la sua validità, il voto obbliga per la virtù della religione, e se si trasgredisce, si pecca contro questa virtù. Queste condizioni sono: che sia un atto pienamente volontario, su materia idonea (cioè un bene possibile e migliore), e che ci si attenga alle norme del diritto quando questo prescrive qualcosa su qualche punto concreto (per esempio, determinando l'età minima per emettere voti religiosi perpetui o temporanei).

Il voto obbliga gravemente in materia grave, e lievemente in materia lieve. Tuttavia, quando si tratta di voti personali che la persona stessa si impone, si può obbligare a compiere come voto una cosa grave sotto obbligo di peccato veniale. In tal caso, se la persona pecca, commette un peccato grave in detta materia determinata, ma lieve contro la religione (cioè in quanto alla trasgressione del voto). Invece, non può far voto

---

298

Cf., Peinador, nn. 325-333.

299

Cf. RM, I, nn. 386 e seg.

obbligandosi sotto peccato grave in una materia di per sé lieve (come recitare tre Ave Maria).

Quando in confessione un penitente si accusa di un peccato contro qualcosa che comportava un voto, egli deve **sempre** dichiarare questa circostanza, perché implica un peccato contro la religione, oltre al peccato in questione.

### **b) Cessazione, annullamento, sospensione, dispensa e commutazione**

**355. Cessazione.** Il voto cessa: quando è scaduto il tempo stabilito come termine dell'obbligo; quando è cambiata sostanzialmente la cosa (un ricco fa voto di costruire una chiesa e prima di farlo cade in miseria); quando il voto era soggetto ad una condizione e questa non si è adempiuta; quando cessa la causa finale (se qualcuno fa voto di peregrinare ad un santuario per chiedere la salute di un figlio, e questo muore prima che il genitore intraprenda il viaggio).

**356. Annullamento.** È la totale estinzione del voto, in modo tale che non esista più. Può annullare un voto colui che ha **potestà dominativa sulla volontà del votante**. E quindi:

- I genitori o tutori rispetto ai loro figli minorenni.
- Il Sommo Pontefice, per tutti i religiosi professi.
- I superiori e le superiore (anche semplicemente locali), per i voti privati dei propri religiosi, almeno quelli emessi dopo la professione semplice. Il vescovo, nelle Congregazioni diocesane soggette alla sua giurisdizione.

**357. Sospensione.** È l'annullamento temporaneo. Può sospendere il voto colui che ha **potestà dominativa sulla materia del voto e non sulla volontà del votante**. Per esempio:

- Gli stessi che possono annullarlo.
- Il coniuge, se si tratta del voto privato di castità dell'altro coniuge, anche se anteriore al matrimonio (per esempio, se, dopo che sono state celebrate le nozze, la sposa dice allo sposo di aver fatto un voto privato di castità per tre anni, che ancora non è scaduto), ma solo in ordine agli atti matrimoniali (pertanto, se l'altro coniuge commettesse un peccato solitario o un adulterio, oltre a peccare contro la castità, peccerebbe anche contro la religione). Uno dei coniugi può anche sospendere altri voti dell'altro coniuge se questi perturbano la vita familiare.
- Il superiore religioso e il maestro dei novizi, il voto dei novizi che turbano l'andamento del noviziato.

**358. Dispensa.** È il condono assoluto concesso in nome di Dio. Mentre l'annullamento si fa in nome proprio ed esige la potestà

dominativa, la dispensa si fa in nome di Dio ed esige potestà di giurisdizione. Per dispensare validamente e lecitamente si richiede una **giusta causa** (utilità della Chiesa, necessità o utilità spirituale di chi ha fatto il voto) e la **potestà di giurisdizione**. Possono così dispensare:

- Il Sommo Pontefice: ogni classe di voti, pubblici o privati, di qualunque fedele.
- I vescovi: i voti dei loro sudditi e pellegrini.

Un caso speciale di dispensa è quello in cui è tutto pronto per le nozze e si scopre l'esistenza di qualche voto che le impedisca (per esempio, di castità), e non si può differire il matrimonio senza pericolo di un male grave (grave scandalo della gente), facendo ricorso alla Santa Sede o all'Ordinario del luogo. In questo caso **qualsiasi confessore** può dispensarlo nel foro interno, e il **parroco** o il **sacerdote delegato che assiste al matrimonio** anche nel foro esterno, se si tratta di **un caso occulto e non è possibile ricorrere alla Santa Sede o all'ordinario del luogo, o non si possa fare senza pericolo di violazione del segreto**<sup>300</sup>.

**359. Commutazione.** Consiste nel sostituire un voto con qualche altra opera posta sotto lo stesso obbligo. Quando si tratta di commutare il voto con un altro obbligo **migliore**, può farlo lo stesso interessato e senza alcuna causa. La commutazione con un'altra opera **uguale** può farla egualmente lo stesso interessato, ma è conveniente chiederlo a chi può dispensare, e avere qualche causa, anche se lieve. La commutazione con un'opera **inferiore** può concederla solo chi ha la facoltà di **dispensare**.

### III. TERZO COMANDAMENTO

Il terzo comandamento appartiene anche alla virtù della religione e comanda la santificazione delle feste.

#### 1. ASSISTENZA ALLA MESSA NEI GIORNI FESTIVI

##### a) Il precetto

**360.** Il diritto positivo ecclesiastico determina i giorni nei quali bisogna compiere gli atti di culto a Dio (che sono di diritto naturale e di diritto divino positivo). La Chiesa stabilisce come precetto l'assistenza alla Messa le domeniche e in altre quattro solennità: il 1° gennaio (Solennità di Santa Maria Madre di Dio), il 15 agosto (Assunzione), l'8 dicembre (Immacolata Concezione) e il 25 dicembre (Natale). In alcuni paesi le Conferenze episcopali possono determinare altri giorni di precetto.

Il precetto di partecipare alla Messa obbliga tutti i fedeli che godono di uso di ragione ed hanno compiuto i sette anni di età. Per compiere il precetto, la Messa deve essere ascoltata interamente e prestando attenzione. “Messa intera” indica la presenza corporale e l’attenzione. Questa presenza deve essere continua, cioè che duri dall’inizio alla fine della Messa, cosicché non compie il precetto chi omette qualche parte “considerevole” della Messa. Detto in modo più dettagliato, non compie il precetto:

- chi omette la consacrazione (per esempio, uscendo fuori), anche se è presente tutto il tempo prima e tutto il tempo dopo di questa;
- chi arriva dopo l’offertorio;
- chi arriva dopo la lettura del Vangelo e va via immediatamente dopo la comunione.

Nei suddetti casi, evidentemente, ci riferiamo ad una assenza dalla Messa senza causa giustificata. Non è il caso dei malati che per qualche motivo devono uscire dalla Chiesa a causa della loro malattia, o dei genitori che devono farlo perché i figli piangono, ecc. Per questo, in definitiva, si deve considerare il motivo per il quale non si ascolta tutta la Messa. Può darsi che la negligenza per la quale si arriva tardi o ci si assenta da parte della Messa implichi uno scarso apprezzamento del sacrificio della Messa; in questo caso il precetto non si compirebbe.

#### **b) Cause scusanti**

**361.** Scusa dal precetto di ascoltare la Messa qualunque causa **mediamente grave**. Le principali cause che di solito si presentano sono<sup>301</sup>:

**Impossibilità morale:** per malattia o convalescenza; per anzianità o debolezza fisica; per la possibilità di un guadagno straordinario e inatteso, se si lavora in quel giorno, specialmente quando si tratta di una persona che ha scarse risorse economiche; per una distanza notevole dalla chiesa; per il non poter lasciare incustodita la casa per timore giustificato dell’ingresso di ladri (cosa che sarebbe causa giusta del fatto che almeno un adulto rimanga sempre a casa), ecc.

**La carità** che ci obbliga a soccorrere il prossimo. Sia che si tratti di un atto di carità corporale (assistere gli infermi), sia spirituale (quando con la presenza di qualcuno in un determinato luogo si potrebbe impedire un peccato grave).

**L’obbligo di compiere certi compiti**, come le madri o le nutrici con bambini a carico, le guardie, i soldati, ecc. Questi devono cercare di assistere alla Messa almeno alcune volte.

## 2. IL RIPOSO DOMENICALE

### a) Il Precetto

**362.** Come aspetto negativo dell'obbligo di santificare le feste, si proibisce di compiere determinati lavori nei suddetti giorni. Si tratta concretamente dei lavori **servili** (quelli che richiedono sforzi fisici, come muratori, falegnami, ecc. Si distinguono dai lavori liberali, che sono quelli compiuti solo con le potenze dell'anima, come avvocati, professori, ecc.), di atti **forensi** (citare testimoni, celebrare udienze pubbliche, ecc.; non vi rientrano certi atti come scrivere informazioni, dare consigli, ecc.) e di **mercati pubblici** (acquisti e vendite pubbliche). **Il precetto ammette levità di materia e vi rientrano dispense ed eccezioni.**

### b) Cause scusanti

**363.** Sono cause scusanti: la carità verso il prossimo, la necessità propria o altrui (fornai, cuochi, ecc.), grande utilità privata o pubblica (per esempio, quando si presenta l'occasione di qualche guadagno legittimo e straordinario, che non si può ottenere in altro giorno), usanza legittima.

## 3. CONFESSIONE SACRAMENTALE

**364. Il precetto annuale.** Il fedele ha anche l'obbligo di confessarsi almeno una volta l'anno o prima, se è in pericolo di morte o se si deve comunicare trovandosi in peccato grave. Questa legge obbliga ogni cristiano che abbia raggiunto l'uso di ragione, anche se non ha ancora compiuto i sette anni. Evidentemente obbliga solo se c'è peccato mortale. Indirettamente può obbligare rispetto al compimento del precetto della comunione pasquale, se chi deve compierlo è in peccato mortale.

**365. La supplenza della confessione mediante l'atto di contrizione perfetta**<sup>302</sup>. Un fedele che deve comunicarsi o un sacerdote che deve celebrare la santa Messa, trovandosi in peccato mortale, possono fare un atto di contrizione e celebrare e/o comunicarsi? Cioè, si può supplire alla confessione con un atto di contrizione? Bisogna rispondere affermativamente solo ed esclusivamente quando concorrono due condizioni: motivo grave e non avere l'opportunità di confessarsi<sup>303</sup>:

- **Motivo grave.** Può essere: pericolo di morte; rischio prossimo di profanazione delle specie eucaristiche; pericolo di scandalo o di diffamazione se non ci si comunica in quella occasione, ecc.

---

302

Cf. *Nuovo Diritto Parrocchiale*, 205-206.

303

Cf. CIC, c. 916.

Riguardo al sacerdote celebrante, il motivo grave può farsi presente più facilmente per la necessità di celebrare, in ragione dell'ufficio (parroco o cappellano) o della cura pastorale di un'assemblea che altrimenti resterebbe trascurata.

- **Mancanza di opportunità per confessarsi.** Può darsi che non vi sia un sacerdote presente, che non si conosca la sua lingua o che non ci si possa confessare con lui senza grave danno proprio o altrui, estrinseco alla confessione (per esempio, per essere della stessa famiglia o per la peculiare relazione che unisce a lui), ecc. In quest'ultimo caso, si tratta di una grave difficoltà morale di accusare il proprio peccato ad un determinato sacerdote, che è l'unico presente in questa circostanza. Tuttavia non si deve fraintendere adducendo una pretesa "difficoltà", poiché si suppone che la confessione dei nostri peccati implica sempre la necessità di umiliarci. Il non volere che chi ci circonda conosca le nostre debolezze non costituisce ragione sufficiente per ricorrere a questo principio; maggiormente se tale situazione si presenta frequentemente.
- **Obbligo restante.** Nel caso in cui si sia celebrato o comunicato, previo atto di contrizione per il peccato grave, resta l'obbligo di confessarsi quanto prima. Abitualmente, il "quanto prima" si interpreta come "entro la settimana", a meno che non sia ragionevolmente impossibile.

#### **4. COMUNIONE PASQUALE**

**366.** Il precetto ecclesiastico obbliga a comunicarsi almeno una volta l'anno, e questo durante il tempo pasquale, a meno che non si compia il precetto, per giusta causa, in altro tempo dell'anno<sup>304</sup>. Giusta causa si considera, per esempio, la maggiore facilità di confessarsi in altro momento, come può avvenire in occasione di Feste Patronali o della predicazione di una Missione Popolare, l'approfittare di una visita ad un santuario, circostanze familiari (matrimoni), ecc.

Diciamo cosa si deve intendere per **tempo pasquale**. In senso stretto, secondo il calendario romano, sono i cinquanta giorni che vanno dalla domenica di Resurrezione fino alla Pentecoste. Tuttavia, trattandosi di una legge favorevole, si dovrebbe interpretarla in senso ampio, cioè

come *ciclo pasquale*, che include non solo la Settimana Santa, ma anche la sua preparazione durante la Quaresima<sup>305</sup>.

Mancare coscientemente a questo precetto è di per sé peccato grave.

## **5. DIGIUNI E ASTINENZE**

**367.** I giorni di digiuno e astinenza sono il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Il digiuno obbliga tutti quelli che hanno compiuto 18 anni e dura fino ai 59 anni compiuti.

I giorni di astinenza sono tutti i venerdì dell'anno<sup>306</sup>, a meno che non coincidano con qualche solennità. Obbliga tutti quelli che hanno compiuto 14 anni e dura fino al compimento di 59 anni. La Conferenza Episcopale Italiana, facendo uso delle facoltà del canone 1253, comanda l'astinenza in senso stretto solo i venerdì di Quaresima; gli altri venerdì dell'anno può essere sostituita dal compimento di un'altra opera di penitenza, di preghiera o di carità.

## **IV. QUARTO COMANDAMENTO**

**368.** Il quarto comandamento ordina di onorare i genitori. Per estensione si possono includere in esso tutti i doveri rispetto al prossimo, poiché inoltre “questo comandamento implica e sottintende i doveri dei genitori, tutori, docenti, capi, magistrati, governanti, di tutti coloro che esercitano un'autorità su altri o su una comunità di persone”<sup>307</sup>. Tratteremo qui anche dei doveri di giustizia legale.

### **1. DOVERI DEI FIGLI RISPETTO AI GENITORI**

**369.** La pietà filiale esige dai figli amore, riverenza e obbedienza verso i genitori mentre vivono sotto la loro potestà. Pertanto, pecca gravemente il figlio<sup>308</sup>:

- contro l'amore dovuto ai genitori: manifestando rancore ai genitori, trattandoli con asprezza, parlando loro con odio, non soccorrendoli nelle loro necessità gravi, spirituali o corporali;
- contro la riverenza: colpendoli, minacciandoli, insultandoli, disprezzandoli nella loro povertà o rifiutando di riconoscerli come

---

305

Cf. *Nuovo Diritto Parrocchiale*, 200.

306

Cf. CIC, c. 1251.

307

*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n° 2199.

308

Cf. Arregui-Zalba, *op. cit.*, n° 227.

genitori. Ma se per giusta causa non vuole tenerli con sé, non pecca gravemente, purché li soccorra;

- contro l'obbedienza: se disobbedisce in cosa grave che riguarda il governo della casa, i buoni costumi, la salvezza dell'anima. **Nell'elezione di stato di vita** (matrimonio, vita consacrata, sacerdozio), i figli non sono obbligati a ubbidire ai loro genitori (sia se li vogliono obbligare e fare qualcosa, per esempio, a contrarre matrimonio con una determinata persona o ad intraprendere la carriera ecclesiastica, sia se gli proibiscono di scegliere qualcuno di questi stati), **a meno che**, a causa della grave necessità in cui essi si trovano, il figlio abbia l'obbligo di rimandare la realizzazione dei suoi propositi fin quando il suo aiuto sarà necessario in famiglia.

## 2. OBBLIGHI DEI GENITORI

**370.** I genitori hanno l'obbligo gravissimo di provvedere all'educazione dei loro figli, sia religiosa e morale, sia fisica e civile, e di provvedere al loro bene temporale. Hanno l'obbligo di educarli nella fede. Trascurare uno qualunque di questi doveri implica peccato da parte dei genitori. Il confessore, per educare la coscienza dei genitori in questi doveri, può domandare se mandano i figli al Catechismo, se danno loro cattivo esempio non partecipando alla Messa, se controllano quello che vedono in televisione o quello che leggono su riviste e giornali [internet], se insegnano loro a pregare, se vigilano sulle loro amicizie.

Una dimensione sulla quale i genitori hanno una grande responsabilità è l'educazione affettiva e sessuale dei loro figli, soprattutto nei nostri tempi in cui gruppi e politiche governative provano in molti modi ad intromettersi in questo terreno nell'educazione scolastica. Riguardo a ciò, i genitori non solo hanno il diritto di educare i loro figli, ma hanno il gravissimo obbligo di esercitare questo diritto e di fare attenzione a che i loro figli non siano istruiti erroneamente su argomenti tanto delicati quali quelli della vita sessuale e dell'amore. Delegare completamente questo compito ad altre persone o ad istituzioni (scuola, entità governative, ecc.) è una mancanza grave, come lo è anche il non fare attenzione a quello che imparano i figli nelle lezioni scolastiche, dai libri di testo, ecc., poiché si deve temere, con fondamento, che si provi a inculcargli una visione erronea. Il confessore, se le circostanze lo consentono, potrebbe domandare riguardo a questo punto per poter orientare i genitori. Per questo conviene che, presentandosi il caso, il confessore sia in grado di raccomandare dei buoni libri al riguardo<sup>309</sup>.

### 3. I DOVERI DEI CITTADINI VERSO LA SOCIETÀ E LA PATRIA

**371.** La giustizia legale è quella che muove i membri del corpo sociale, in quanto tali, a dare alla società tutto ciò che è dovuto al fine di procurare il bene comune. I principali obblighi e i conseguenti peccati sono:

#### a) Doveri generali verso la patria

**372.** Si pecca per falso patriottismo (nazionalismo esagerato) esaltando disordinatamente la propria patria come se fosse il bene supremo e disprezzando gli altri paesi ingiustamente, offendendoli anche di fatto. Per **difetto**, si pecca se si professa un internazionalismo che disconosce la propria patria; si pecca anche quando non si rispettano né si onorano i simboli nazionali, le tradizioni, le istituzioni, ecc.

#### b) Doveri riguardo alla forma di governo

**373.** Si pecca quando non si ubbidisce alle leggi giuste del regime legalmente stabilito. In linea generale, si è obbligati a rispettare il governo, qualunque sia la sua origine, in ragione **del bene sociale attuale**.

#### c) La resistenza alle leggi ingiuste e l'obiezione di coscienza

**374.** Quando le leggi sono intrinsecamente ingiuste e si oppongono al bene divino e umano, si ha l'obbligo di opporsi e di non osservarle. In questo senso, **la resistenza passiva è sempre lecita**. Al contrario, si peccerebbe obbedendo a tali leggi. Sarebbe anche lecito opporsi mediante la **resistenza attiva pacifica** (cioè con mezzi legali, come parole, scritti, influenze e anche scioperi). La **resistenza armata** è lecita solo in determinate circostanze<sup>310</sup>.

Uno dei modi di esercitare la resistenza passiva è l'**obiezione di coscienza**, che consiste nel rifiuto di realizzare atti o servizi che si è costretti a compiere a motivo di una legge civile ingiusta (comandando qualcosa contro la propria coscienza rettamente formata), che può esigere, per esempio, che un ufficiale di stato civile assista a matrimoni dello stesso sesso, che si distribuiscano contraccettivi, che si insegnino argomenti moralmente erronei o gravemente imprudenti per l'età degli educandi, che si compiano sterilizzazioni o aborti, ecc.

Nessuno deve obbedire ad una legge intrinsecamente immorale, e in caso di obbligo ingiusto imposto dalla legge (ossia, quando si comanda qualcosa che è peccato), c'è l'obbligo grave di esercitare questa obiezione di coscienza e di non agire secondo quanto è comandato dalla legge, anche se

---

Paolo II); *Orientamenti educativi sull'amore umano* (Congregazione per l'Educazione Cattolica, 1983); e specialmente *Sessualità umana: Verità e Significato. Orientamenti educativi in Famiglia* (Pontificio Consiglio per la Famiglia, 1995).

questo implica la perdita di qualche beneficio, del lavoro o della propria libertà. La ragione è che non si può peccare per evitare un male.

#### **d) Obbligo di difendere la patria in una guerra giusta**

**375.** L'obbligo di giustizia e di carità verso la patria impone il dovere di difenderla in caso di guerra giusta. Ma rientra anche qui la possibilità di esercitare l'obiezione di coscienza a prendere le armi. Riguardo a questo dobbiamo dire che:

Il **rifiuto assoluto** a prestare servizio di guerra, anche della guerra difensiva e giusta, è moralmente illecito. Ad ogni modo, poiché si tratta di una verità non immediatamente derivata dalla legge naturale, ma che esige un certo processo deduttivo, può esserci, riguardo a ciò, coscienza erronea invincibile e incolpevole.

Il **rifiuto relativo**, cioè rifiutarsi di prender parte ad una guerra concreta o a particolari azioni belliche considerate dall'obietto come immorali, può accadere per motivi giusti, ed anche, in qualche caso, può essere un dovere morale.

#### **e) L'obbligo riguardo alle imposte**

Su questo delicato argomento diamo solo alcune norme per risolvere i problemi di coscienza o i dubbi che alcuni penitenti possono presentare nell'ambito della confessione.

**376.** L'**obbligo di pagare le imposte** è un'esigenza di giustizia legale e obbliga in coscienza, sia per le imposte dirette che per quelle indirette.

Quando si tratta di imposte ingiuste (perché non si richiedono per il bene comune o perché danneggiano il bene fondamentale del cittadino, della sua famiglia, della sua attività sociale o economica), non obbligano in quello che è ingiusto o dannoso (che a volte non è *tutto* l'ammontare dell'imposta, ma una sua parte). L'ingiustizia delle imposte però si deve provare, e la presunzione favorisce la legge (cioè si considerano giuste finché non si dimostri il contrario). L'ingiustizia si può considerare provata semplicemente tramite le conseguenze. Per esempio, se una persona pagando le imposte cadrebbe in rovina, si impoverirebbe o non potrebbe mantenere degnamente la sua famiglia, ecc.).

**377.** Possono presentarsi **motivi che esimono** dal pagamento di alcune imposte o, in determinate circostanze, di tutte, come per esempio:

**a.** Quando le leggi fiscali sono formalmente ingiuste. In tal caso cessano di essere leggi e, pertanto, cessano di obbligare in coscienza. Sono ingiuste le leggi quando difettano in alcune loro cause, come per esempio:

- quando vanno contro la legge naturale (imposte che favoriscono l'aborto, la regolazione artificiale della natalità) o contro la legge divina;
- quando sono dettate da criteri settari (discriminazione religiosa);

- quando le imposte eccedono eccessivamente le esigenze del bene comune;
- quando non sono proporzionate alle capacità di ogni contribuente o non sono ripartite equamente;
- quando sono destinate a fini illeciti (quando dal totale dei fondi incassati si destina una parte di essi a fini immorali, sarebbe lecito non pagare imposte nella proporzione corrispondente alla quantità che si destina a questi fini immorali).

**b.** Per lo sperpero amministrativo dei fondi tributari.

**c.** Per l'impossibilità di pagare. Una legge umana cessa di essere obbligatoria quando la sua osservanza, almeno in circostanze normali, implica una grave difficoltà (si considera così fisicamente o moralmente impossibile), cioè quando ne conseguirebbe per il contribuente un grave danno (come per esempio, il padre di famiglia che per pagare tutte le tasse dovrebbe prescindere dai diritti fondamentali per lui e per la sua famiglia, come la sussistenza, la conservazione della salute, il provvedere al futuro dei figli o l'indispensabile dignità personale).

**d.** Per prescrizione di buona fede. Può anche darsi che si arrivi alla prescrizione in materia di imposte per la semplice scadenza del termine previsto dalla legge. Se si agisce in buona fede, la prescrizione scusa dal pagamento; non è così se si è agito in mala fede<sup>311</sup>.

**e.** Per giusta compensazione. Sarebbe possibile anche la giusta compensazione di fronte a danni causati dallo Stato, se non c'è modo di indennizzarsi altrimenti.

**378.** Se ci sono alcune delle cause esimenti dal pagamento delle imposte, sarebbe lecito:

**a.** Quando si tratta di impossibilità fisica o morale in caso di imposte giuste: non pagarle del tutto o in parte, secondo il tipo di impossibilità.

**b.** Quando si tratta di imposte formalmente ingiuste (per esempio, quelle destinate a fini immorali): non pagarle.

**c.** Quando si tratta di imposte in parte ingiuste (per eccesso): non pagare la parte che risulta dannosa.

**379.** Quando si tratta di **evadere le imposte ingiuste**, non è mai lecito farlo con mezzi illeciti (non si deve fare il male perché ne derivi un bene) come mentire, corrompere i funzionari (il che aumenterebbe la malizia perché si suppone un peccato di collaborazione con il peccato che commette il funzionario) e (meno ancora) falsificare documenti. L'unica

cosa possibile è occultare parte di quanto è dichiarabile, perché quando si tratta di una tassa ingiusta non c'è obbligo morale di dichiarare (cf. n° 353).

Dice Royo Marín: “Si può invocare però l'argomento, tanto ripetuto dai moralisti, che lo Stato, perfettamente cosciente che sarà defraudato di una buona parte di quanto chiede, eccede nella sua petizione fiscale oltre quanto è strettamente necessario per provvedere sufficientemente al bene comune, tenendo conto della categoria della nazione e del suo livello medio di vita. In questo senso, non c'è inconveniente nell'ammettere che il defraudare lo Stato di quella parte *eccedente* rispetto a quello che in realtà esige il bene comune, non suppone alcuna ingiustizia né comporta l'obbligo di restituire, poiché il governante, in realtà, non ha diritto ad esigerlo. Si aggiunga a questo che tutti hanno diritto alla legittima difesa contro l'offesa degli altri. Essendo, infatti, numerosissime le defraudazioni allo Stato, da parte di gente senza scrupoli e senza coscienza, i cittadini buoni e onesti sarebbero in peggiore condizione dei disonesti, se dovessero pagare integralmente e senza alcuno sconto i tributi allo Stato. A quanto ammonta in pratica quella quantità eccedente che si può defraudare senza ingiustizia è difficile determinarlo con esattezza. La maggioranza degli autori ammettono che arriva fino alla quarta parte di quanto è imposto, e non mancano quelli che si spingono fino alla terza parte. Ma si capisce che si dovrà tener conto, in ogni caso, delle speciali circostanze (quantità di imposte, povertà o ricchezza, ecc.) che faranno oscillare il calcolo delle probabilità entro certi limiti che nessuno però potrebbe superare senza manifesta ingiustizia”<sup>312</sup>.

**380. La restituzione tramite defraudazione tributaria.** La trasgressione delle leggi tributarie giuste non commessa per cause esimenti impone, secondo gli antichi moralisti (Sant'Alfonso<sup>313</sup>, il Catechismo Romano<sup>314</sup>, Sant'Antonino, Suárez, Lessio, Billuart) e secondo molti moderni (Royo Marín, Merkelbach, Tanqueray), il dovere della **restituzione** (che se non si può fare allo stesso ente pubblico che è stato defraudato, si dovrà fare ai poveri, per esempio, con elemosine, donazioni e opere di carità, ecc.).

#### **4. DOVERI DELLE AUTORITÀ CIVILI**

---

312

RM, I, n° 783. (T.n.).

313

Sant'Alfonso, *Teologia Moralis*, III, n° 616.

314

Parte III, cap. VIII, n° 10.

**a) In generale**<sup>315</sup>

**381.** Coloro che esercitano una autorità devono esercitarla come un servizio.

Nessuno può ordinare o stabilire ciò che è contrario alla dignità delle persone e alla legge naturale.

Il potere politico è obbligato a rispettare i diritti fondamentali della persona umana e ad amministrare umanamente la giustizia nel rispetto del diritto di ognuno, specialmente quello delle famiglie e dei diseredati.

**b) Il problema della tolleranza del male**<sup>316</sup>

**382.** Sebbene il governante debba procurare il bene comune della società che ha a carico, **non spetta** al governante umano **comandare tutti gli atti di tutte le virtù.**

Per la medesima ragione **non deve nemmeno proibire tutti i vizi** che la legge naturale censura, perché se deve governare per tutto il popolo e non per porzioni scelte della società, deve tener conto di ciò che è in grado di fare la moltitudine o la maggior parte di quelli che la compongono.

La legge umana deve proibire solo quei vizi più gravi che la maggioranza del popolo può evitare; soprattutto quelli che possono risultare nocivi per il bene comune, senza la cui proibizione si farebbe difficile la consistenza della società e la convivenza pacifica degli uomini<sup>317</sup>.

In concreto l'autorità umana, principalmente quella temporale o civile, può tollerare quei vizi o peccati che non si manifestano direttamente o immediatamente all'esterno e che, pertanto, non turbano l'ordine sociale né ostacolano l'opera educatrice dello Stato o dei responsabili più immediati di essa.

Inoltre, nel campo sociale, si tollera lecitamente tutto ciò che, pur essendo proibito dalla legge divina, non compromette i fini della convivenza umana, cercando di ridurlo a zone o climi morali propri, dai quali non uscirà per danneggiare le parti sane della società o quelle non ancora pervertite.

**383.** Non si possono tollerare, per esempio, i vizi *contra naturam*, come l'omosessualità regolamentata o **praticata liberamente**, la **prostituzione** – almeno nei piccoli nuclei urbani –, il nudismo e l'esibizionismo in luoghi pubblici come le spiagge, ecc.

---

315

Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 2235-2237.

316

Cf. Peinador, nn. 417-422.

317

Cf. San Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica*, I-II, 96, 2.

### **c) La votazione di leggi immorali, ma meno cattive di quelle vigenti<sup>318</sup>**

**384.** Un problema particolare è rappresentato dal caso in cui un voto parlamentare risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva di un'altra vigente su qualcosa di immorale, come alternativa ad un'altra legge più permissiva già in vigore o in fase di votazione (per esempio, una legge diretta a restringere i casi di aborto autorizzati, per un'altra legge attualmente vigente).

In questo caso, se non è possibile evitare o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui assoluta opposizione personale sull'aborto sia chiara e nota a tutti, può lecitamente offrire il suo appoggio a proposte tendenti a **limitare i danni** di quella legge e a diminuirne così gli effetti negativi nell'ambito della cultura e della moralità pubblica.

Per farlo sarà condizione essenziale che il parlamentare manifesti chiaramente e pubblicamente la sua opposizione a ciò che è intrinsecamente illecito e che vota solamente per limitare i danni che si avrebbero senza il suo voto. In questo modo evita che la sua azione comporti scandalo per i deboli. Se non può evitare lo scandalo pubblico (ossia la cattiva interpretazione della sua azione, essendo questa considerata come un non compimento dei suoi doveri cristiani), non gli sarà lecito appoggiare la legge meno dannosa, vedendosi obbligato ad astenersi da ogni votazione.

## **V. QUINTO COMANDAMENTO**

**385.** Il quinto comandamento prescrive il rispetto per la vita umana dal momento della concezione fino alla sua naturale estinzione. Per estensione includiamo anche, in questo comandamento, l'obbligo del rispetto dell'integrità fisica della persona (danni, ferite) e il rispetto per la dignità spirituale e morale di ogni persona (scandalo, cooperazione al peccato del prossimo)<sup>319</sup>.

### **1. PECCATI CONTRO LA VITA UMANA (E CONTRO LA SUA DIGNITÀ) NEL SUO CONCEPIMENTO**

**386.** Attenta alla dignità della vita umana qualunque modo di concepimento che non rispetta la natura, come la fecondazione artificiale (quando l'azione del medico o del tecnico non è un semplice aiuto, ma sostituzione del ruolo personale dei coniugi) e specialmente la

---

318

Cf. Enciclica *Evangelium vitae*, n° 73.

319

Molti dei casi contemplati sotto questo comandamento sono studiati dalla bioetica (aborto, sterilizzazione, fecondazione artificiale, ecc). Per un ulteriore approfondimento rimando a: Miguel Á. Fuentes, *Manual de bioética*, op. cit.

fecondazione *in vitro*. Inoltre, attentano gravissimamente alla salute e all'integrità della vita umana ogni tipo di sperimentazione con embrioni (cf. n° 397), la fecondazione *in vitro* senza fini di impianto, ecc. Tutti questi atti sono gravemente peccaminosi.

Se inoltre si procede alla distruzione di embrioni, ciò comporta tutta la malizia dell'omicidio, aggravato dalla condizione di "embrione" e di "indifeso" della vittima.

È evidente che è intrinsecamente immorale produrre embrioni umani per sfruttarli come materiale biologico disponibile, per sperimentazioni, ecc.

## **2. PECCATI CONTRO LA VITA UMANA NEL SENO MATERNO**

### **a) Aborto**

**387.** L'aborto procurato è definito dal Magistero della Chiesa come: "l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita" <sup>320</sup>.

È sempre un peccato gravissimo. Quando esistono le condizioni contemplate dalle leggi canoniche della Chiesa, incorrono anche nella **scomunica *latae sententiae*** sia la donna che abortisce sia quelli che cooperano direttamente all'aborto, cioè **tutti quelli senza i quali l'aborto non sarebbe stato compiuto**<sup>321</sup>. Vengono in questo modo scomunicati coloro che sono intervenuti nell'atto (medico, infermiera, levatrice), chi ha consigliato direttamente tale azione, chi procura materiale abortivo a colei che effettuerà l'aborto con l'intenzione di collaborare al suo compimento, chi dà i soldi per compierlo, ecc.

Le condizioni per incorrere nella scomunica *latae sententiae* per aborto sono: che vi sia colpa grave (cioè che si verifichino le condizioni soggettive del peccato mortale: piena consapevolezza e perfetta volontarietà), che si conosca la pena di scomunica (nel senso che si sappia che è castigato con una pena, sebbene si ignori che questa pena è proprio la scomunica), che il delitto si compia così come viene descritto nel Codice, che vi sia età sufficiente per la scomunica (16 anni per la applicazione di qualsiasi censura e 18 anni compiuti per incorrere in una censura *latae sententiae*) e che si sia ottenuto l'effetto (*effecto secuto*), cioè solo l'aborto effettivamente realizzato, e non il caso in cui si è tentato di compierlo, ma senza successo (cf. n° 210).

---

320

Cf. Enciclica *Evangelium vitae*, n° 58.

321

La pena di scomunica per aborto figura nel canone 1398. I collaboratori o i complici sono menzionati nel canone 1329,2, parlando dei collaboratori dei delitti puniti con scomunica.

“Per quanto riguarda l’assoluzione dal peccato di aborto sussiste sempre l’obbligo di tenere conto delle norme canoniche. Se il pentimento è sincero ed è difficile rinviare alla competente autorità, cui fosse riservata l’assoluzione della censura, ogni confessore può assolvere a tenore del can. 1357 e suggerire l’adeguata opera penitenziale e indicare la necessità del ricorso, eventualmente offrendosi per redigerlo e inoltrarlo”<sup>322</sup> (cf. nn. 213-226).

Se un candidato al sacerdozio si accusasse di aver collaborato alla realizzazione di un aborto o lo menzionasse in confessione come peccato passato (anche se questo peccato fosse stato commesso prima di entrare al seminario), il confessore deve tenere in conto che tale delitto costituisce una **irregolarità canonica** per ricevere o per esercitare gli ordini sacri. Pertanto, si deve presentare *ricorso* alla Sacra Penitenzieria (cosa che può fare il penitente da sé o tramite il confessore)<sup>323</sup>.

#### **b) Obblighi degli operatori sanitari verso i feti abortiti**<sup>324</sup>

**388.** Verso i feti abortiti gli operatori sanitari hanno obblighi particolari.

Il feto abortito, se è vivo, nei limiti del possibile, deve essere battezzato<sup>325</sup>.

Al feto abortito già morto si deve il rispetto proprio riservato ad un cadavere umano. Questo comporta che non si può disfarsene come se fosse un rifiuto. Nella misura del possibile, si deve dargli adeguata sepoltura.

Ugualmente il feto non può diventare oggetto di sperimentazioni e di resezione di organi, se si è praticato volontariamente l’aborto. Sarebbe una indegna strumentalizzazione della vita umana.

#### **c) La diagnosi prenatale**

**389.** È moralmente lecita, se rispetta la vita e l’integrità dell’embrione. Invece, quando prevede la possibilità, a seconda dei risultati, di provocare un aborto (per esempio, quando la diagnosi attesta una malformazione, una malattia ereditaria o un sesso non desiderato), è intrinsecamente perversa.

---

322

VPC, 3, 19.

323

Cf. CIC, c. 1041, 4°.

324

Cf. Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Sanitari, *Carta degli Operatori Sanitari* (1994), n° 146.

325

Cf. CIC, c. 871.

### **3. PECCATI CONTRO LA VITA UMANA NELLA SUA INFANZIA E ADOLESCENZA**

**390.** È peccaminoso ogni tipo di maltrattamento e di crudeltà contro bambini e adolescenti.

Più grave ancora è strumentalizzare i bambini come, per esempio, la pratica, effettuata in alcuni paesi, di ferirli perché chiedano l'elemosina col destare compassione. È anche peccato insegnargli a fingersi disabili per suscitare compassione.

È un peccato aberrante far commercio dei loro organi (vendendo le loro cornee, un rene, ecc.).

È peccato gravissimo portare i bambini e i giovani alla pratica della prostituzione infantile, dell'omosessualità, della droga, ecc.

La pedofilia, non solo è un peccato gravissimo, ma è una patologia molto seria che comporta grandi danni spirituali, psicologici ed anche fisici, sia per le vittime sia per gli stessi colpevoli. Se un penitente confessa di aver avuto atti sessuali con bambini, il confessore deve usare la sua autorità per imporgli di cercare urgentemente un aiuto professionale serio, e può far dipendere la concessione dell'assoluzione (supposto il sincero pentimento e il proposito di emendarsi) dalla volontà di accettare assistenza psichiatrica.

### **4. PECCATI CONTRO LA VITA UMANA ADULTA**

#### **a) Odio, rancore**

**391.** Sono peccati contro questo comandamento ogni tipo di odio, rancore, desideri di vendetta, percosse, maltrattamenti. Il confessore deve insistere sul senso cristiano del perdono. A questo punto è essenziale ricordare che per ricevere validamente l'assoluzione è necessaria la disposizione a perdonare le offese ed abbandonare ogni desiderio di vendetta.

**L'odio di inimicizia** (per il quale si desidera al prossimo qualche male in quanto male, o ci si rallegra dei suoi mali, o ci si rattrista per i suoi beni) si oppone direttamente alla carità, ed è di per sé **peccato mortale**, se non c'è levità di materia o imperfezione dell'atto.

**L'odio di abominazione** (che ricade sul prossimo in quanto è peccatore, persecutore della Chiesa o per il male che ci causa ingiustamente) può essere retto e legittimo, se si detesta non la persona stessa del prossimo, ma ciò che c'è di male in essa; ma se la si odia per ciò che c'è di buono in essa o per il male che ci causa giustamente (per esempio, odiare il superiore che castiga legittimamente), si oppone alla carità ed è di per sé grave, ammettendo levità di materia.

Non c'è peccato nel desiderare al prossimo un male fisico sotto ragione di un bene morale (per esempio, desiderare per lui una malattia affinché si penta della sua vita cattiva). Tuttavia è difficile mantenersi nei limiti di un abominio retto senza passare all'odio di inimicizia o senza che

tali sentimenti si confondano con risentimenti personali, per cui si devono lasciare queste cose nelle mani misericordiose di Dio.

È importante chiarire alle persone che hanno ricevuto da altri gravi offese e danni la differenza che c'è fra il perdonare e il provare simpatia per la persona che ci ha causato un grande danno. Perdonare implica la disposizione a non volere nessuna vendetta per il male che ci è stato fatto, lasciando la giustizia nelle mani di Dio. Quando risulta difficile farlo per il nemico stesso, è sempre possibile (ma non facile!) farlo per amore di Dio. Se il confessore si trova con una persona che dice di non poter perdonare, conviene domandare se è disposta a pregare affinché l'offensore si converta, ritrovi la grazia e si salvi, ossia che eviti la dannazione. Se risponde affermativamente (lo fanno praticamente sempre), bisogna spiegare loro che è questo l'atteggiamento di perdono che si esige.

### **b) Omicidio**

**392.** Per omicidio si intende la morte dell'innocente. L'omicidio è di per sé sempre peccato grave. Può essere un peccato qualificato, quando la qualità della vittima comporta alcune circostanze aggravanti (se, per esempio, è figlio o padre dell'assassino, se è innocente, ecc.) così da costituire diversi tipi di omicidio: aborto (omicidio del bambino nel seno materno), infanticidio (bambino già nato), parricidio (dei propri genitori), fratricidio (dei fratelli), uxoricidio (della moglie), sacrilegio (di una persona consacrata uccisa in quanto tale, cioè perché consacrata). La morte dell'innocente non è mai lecita, nemmeno se è causata dalla pubblica autorità.

Non sono equiparabili all'omicidio né la **legittima difesa** né la **pena di morte** decretata legittimamente e giustamente contro il malfattore (anche se quest'ultima può non essere conveniente per altre ragioni sociali e umanitarie come il pericolo di inasprire la cultura del risentimento e la vendetta, o il pericolo che si usi per condannare innocenti, ecc.).

### **c) Mutilazione**

**393. Mutilazione imposta all'innocente.** È anche un peccato gravissimo che viola i diritti fondamentali della persona. Sotto questo titolo rientra specialmente la **sterilizzazione** diretta e perpetua, sia volontaria sia imposta dalle autorità civili. Non importa che si faccia per motivi demografici, eugenetici (se si tratta di una persona inferma con probabilità di trasmettere qualche malattia ereditaria, malata mentale, ecc.) o penali (come castigo).

Possiamo includere qui anche la malizia del sequestro, prendere ostaggi, azioni terroristiche, torture, amputazioni, ecc.

**394. La mutilazione di se stessi.** Il principio che aiuta a discernere quei casi nei quali la mutilazione di se stesso, cioè la soppressione di

qualche membro, organo o funzione, è lecita, è il **principio di totalità**. Secondo questo principio, la mutilazione è lecita quando:

- La conservazione di un determinato organo o di una funzione provoca un danno grave al soggetto.
- Solo tale soppressione o mutilazione può impedire quel danno.
- L'effetto positivo compensa il danno provocato. Non è necessario che l'organo amputato sia infermo in se stesso, ma basta che la sua funzionalità o permanenza in quell'organismo singolare rappresenti per il detto organismo un grave pericolo o un detrimento reale per la salute.

Così, per esempio, rientra in questo principio il caso di una donna le cui ovaie, pur non essendo compromesse in se stesse, producono con il loro funzionamento un grave squilibrio nell'organismo. In questo caso, se l'unico mezzo per ottenere la salute è la asportazione delle ovaie, questa è lecita. Invece non varrebbe il principio, se la funzione ovarica non compromettesse realmente (con relazione causa–effetto) l'organismo, ma gli squilibri fossero dovuti a squilibri psicologici (per esempio, gravi angosce dovute ad una maternità rischiosa). In questo caso non c'è vera relazione di causa–effetto; ciò che produce lo scompenso non è la malattia del suo sistema riproduttivo né una disfunzione dello stesso; pertanto, la sterilizzazione sarebbe illecita.

Riguardo alla **sterilizzazione volontaria** che è cercata come fine (per esempio, chi si fa sterilizzare per godere del sesso senza preoccupazioni) o che è voluta solo come mezzo (per esempio, quando una donna cerca di farsi sterilizzare per evitare il pericolo di morte che le provocherebbe una nuova gravidanza) bisogna dire che è sempre immorale e illecita. Questa situazione può presentare problemi delicati in relazione alla confessione, sia quando un penitente espone la sua intenzione di farsi sterilizzare, che quando confessa di averlo fatto. In termini generali bisogna dire quanto segue:

1 Non si può assolvere chi in confessione manifesta l'intenzione di sterilizzarsi, se non desiste da tale proposito.

2 Riguardo al penitente che confessa di essersi già sterilizzato, se è sinceramente pentito, si può assolvere senza richiedere altro. Non si deve imporre l'obbligo di subire un nuovo intervento chirurgico per ritornare alla situazione precedente. Mi baso sui seguenti motivi: primo, anche nei casi di alte possibilità di recupero della fertilità, questa non si può garantire in nessun caso singolare; secondo, perché anche in questo caso l'intervento chirurgico è qualcosa penosa e che da incomodo, cosa che può costituire

causa esimente (impossibilità morale, anche se non fisica); terzo, tale obbligo, comunque, è qualcosa di discusso, e pertanto non si può imporre al penitente (cf. nn. 58 e 246); quarto, anche nell'ipotesi che fosse obbligatorio, ci sarebbe probabilmente ignoranza invincibile da parte del penitente riguardo al suo obbligo, così come c'è anche un'alta probabilità che, avvertito dal confessore del suo obbligo, non lo metta in pratica; pertanto il confessore avrebbe l'obbligo di tacere (cf. n° 155); quinto, non ci sono danni per un terzo (come il pericolo di aborto).

3 Riguardo al pentimento della persona sterilizzata, questo si deve supporre quando il penitente presenta i segni ordinari del dolore.

4 Riguardo ad un possibile matrimonio futuro di un penitente sterilizzato, bisogna ricordare che la sterilizzazione non è impedimento di impotenza (nemmeno nel caso più delicato della vasectomia)<sup>326</sup>, ma ci potrebbe essere nullità matrimoniale, se si inducesse dolosamente in errore il coniuge innocente su un elemento essenziale (per esempio, se la persona sterilizzata *tacesse volontariamente* la verità riguardo ciò, temendo che il suo futuro coniuge desista dallo sposarsi, sapendo che non potranno avere figli, e maggiormente se *mentisse positivamente*, negando che è stata sterilizzata quando gli viene chiesto dal suo futuro coniuge). In questo caso sarebbe obbligatorio manifestare al futuro coniuge la situazione<sup>327</sup>.

#### **d) Eutanasia**

**395.** Si intende come azione diretta che procura la morte del malato terminale, dell'anziano inutile per la società, di un bambino anormale (eutanasia eugenetica), ecc. È un peccato gravissimo. Se si fa con il consenso della vittima, si compie un omicidio e al tempo stesso si collabora in un suicidio, cosa che rende **più grave l'azione** perché si coopera formalmente al peccato del paziente. L'eutanasia si può compiere provocando positivamente la morte o omettendo un mezzo ordinario per la salute.

È lecito invece prescindere dai mezzi terapeutici considerati straordinari. Cioè, quando la morte si prevede imminente e inevitabile, si può in coscienza rinunciare a dei trattamenti che procurerebbero

---

326

Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, 13 maggio 1977; cf. *Nuovo Diritto Parrocchiale*,

371.

327

Cf. *Nuovo Diritto Parrocchiale*, 421.

unicamente un prolungamento precario e penoso dell'esistenza, senza interrompere però le normali cure dovute all'infermo in casi simili.

La rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte.

### **e) Suicidio**

**396.** Il suicidio è un peccato gravissimo. In ordine alla confessione interessa tanto la collaborazione al suicidio altrui quanto tentativi di suicidio.

La collaborazione al suicidio di una persona si può compiere consigliando, insegnando dottrine che portano alla disperazione, aiutando ad ottenere gli strumenti perché un altro si suicidi (armi, droghe), compiendo l'atto per una richiesta del suicida (per falsa compassione). Questi casi si equiparano all'omicidio.

In quanto al penitente che si accusa di aver tentato di suicidarsi, il confessore deve indagare sulle cause, per vedere se si tratta di un malato mentale, di una persona depressa o che lo fa per convinzione ideologica. Se si confessa di questo, e dice che è un'idea che ritorna ripetutamente e ossessivamente, è molto probabile che si tratti di un malato mentale o di qualcuno che sta passando un periodo di depressione. In questo caso si deve incoraggiare, portare ad una profonda vita spirituale e suscitare molta fiducia in Dio.

### **f) Rischi contro la salute**

**397.** Tra i danni contro la salute si possono annoverare:

Il sottoporsi ad azioni rischiose non necessarie (guidare ad alta velocità, sport molto rischiosi o praticati senza misure prudenziali, ecc.). Dal rischio dipenderà la gravità del peccato: con rischio grave c'è peccato grave, con rischio lieve c'è peccato lieve.

Ugualmente si deve dire che la **sperimentazione e la ricerca scientifica** su individui (con nuovi farmaci e tecniche chirurgiche), quando i **rischi sono sproporzionati** alla vita o all'integrità fisica o psichica del soggetto, non è giustificata, nemmeno con il consenso del soggetto. Se si facesse senza il suo consenso o senza che egli conosca i rischi a cui si espone, questo renderebbe più grave l'azione del ricercatore.

Può esser lecito, invece, quando c'è un **rischio proporzionato**, ossia una debita proporzione fra vantaggi e rischi prevedibili. In questo bisogna distinguere fra la sperimentazione:

- **Nelle stesse persone malate:** in assenza di altre cure è lecito ricorrere, con il consenso del malato, ai mezzi di cui dispone la medicina più avanzata, anche se si trovano ancora allo stadio sperimentale e non sono esenti da rischi. È sempre necessario il consenso e il rispetto del paziente (in casi urgenti e disperati il consenso può essere tacito).

- **In persone sane** che si offrono volontariamente per contribuire al progresso della medicina o al bene della società: il volontario può farlo quando viene salvaguardata la sua integrità psicofisica sostanziale.
- **In bambini e feti:** l'unico criterio valido è quello terapeutico, cioè che è lecito solo quando lo esige la salute dello stesso paziente.

### **g) Trapianti di organi**

**398.** Ricordiamo i principi fondamentali sulla donazione e sul trapianto di organi.

**a.** La società non può manipolare l'uomo né usarlo come mezzo. Per questo non può imporre l'obbligo di donare i propri organi, né può prenderli senza consenso. Può, invece, e deve educare e alimentare il senso della solidarietà umana e cristiana, specialmente riguardo a quegli interventi che non comportano un danno notevole per il donatore.

**b.** Il trapianto di organi è un atto di carità e può essere eseguito solo per motivi di carità e di solidarietà. Così, è gravemente illecita la vendita dei propri organi, la costrizione fisica o morale di un paziente affinché venda qualcuno dei suoi organi, l'asportazione di organi da un cadavere contro la volontà esplicita espressa quando la persona era in vita, o contro la volontà dei suoi parenti ai quali compete pronunciarsi al riguardo. Ancor più grave è l'asportazione di un organo contro la volontà e la coscienza di un paziente mentre sta subendo un intervento per un altro motivo, per poi venderlo e trapiantarli in un altro soggetto.

**c.** Il donatore non dovrà soffrire un danno sostanziale e irreparabile per la propria vita e la capacità di operare. Da questo punto di vista non si presentano serie obiezioni per la donazione di alcuni organi (come, per esempio, di un rene), poiché, grazie ai progressi tecnici, il donatore può continuare a vivere e a lavorare in condizioni normali con un solo organo. Se, invece, non si garantisce questa sicurezza, sarebbe illecito.

**d.** Ci deve essere una certa proporzione fra il sacrificio del donatore e la possibilità di riuscita del trapianto, affinché si giustifichi il sacrificio che fa il donatore. Non sono leciti, pertanto, i trapianti altamente rischiosi, che, più che terapeutici, presentano un carattere prevalentemente sperimentale e di ricerca.

**e.** Quando la qualità della vita o l'identità personale del ricevente o della sua futura discendenza sono fortemente minacciate e compromesse, la liceità del trapianto è dubbia o direttamente illecita. Così, non sono leciti

i trapianti di ovaie, di ghiandole dell'apparato genitale o di tronco/testa (questo è ancora ipotetico).

**f.** Per la liceità è assolutamente indispensabile **informare il donatore** e il ricevente. Il donatore, riguardo alle conseguenze sulla sua salute e sulle sue capacità, in seguito alla donazione, come anche riguardo ai rischi della stessa. Si esige un consenso esplicito dopo che sia stato informato dettagliatamente. In **quanto al ricevente**, bisogna informarlo dettagliatamente sui rischi, sulle incertezze, sulle conseguenze in caso di rigetto e sulla qualità di vita che per un certo tempo dovrà soffrire. Dopo di ciò si richiede il suo consenso esplicito.

**g.** Nel caso del trapianto di un organo unico vitale fatto a partire da un cadavere ("ex cadavere") si richiede la certezza della morte dello stesso e il consenso previo del donatore, o almeno quello dei suoi familiari (quando non c'è stato un rifiuto esplicito). Se c'è dubbio sulla morte del donatore, il trapianto equivale ad un omicidio, almeno colposo (per gravissima negligenza).

**h.** Il trapianto detto autotrapianto (da una parte ad un'altra dello stesso organismo) non presenta grandi problemi morali, purché esista una giustificazione razionale e una proporzione fra i rischi e i benefici che il trapianto comporta. Fanno parte di questo tipo di trapianti gli interventi di chirurgia ricostruttiva o plastica: le sostituzioni di parti ustionate o infette, il riempimento di parti carenti di tessuto, gli interventi di chirurgia plastica in zone ferite o cicatrizzate. Le condizioni per la liceità della chirurgia plastica date da Pio XII sono: che l'intenzione sia retta, che la salute generale del soggetto sia salvaguardata da rischi notevoli, che i motivi siano ragionevoli e proporzionati al "mezzo straordinario" al quale si ricorre. Un intervento chirurgico è illecito, se è fatto con il proposito di accrescere il proprio potere di seduzione o di indurre così più facilmente altri al peccato, o esclusivamente per sottrarre un reo alla giustizia, o se causa danno alle funzioni regolari degli organi corporei, o se si fa per mera vanità o per capriccio della moda.

#### **h) Ubriachezza e alcolismo**

**399.** Riguardo a questo argomento indichiamo i seguenti criteri morali:

L'ubriachezza perfetta e pienamente volontaria (con perdita dell'uso della ragione, cosciente o prevista, e cercando il piacere) è di per sé **peccato mortale**.

L'ubriachezza imperfetta può essere peccato veniale, quando proviene da inavvertenza o da ignoranza, o per levità di materia. Bisogna tener conto della possibilità di scandalo (soprattutto quando si tratta di persone celebri, di fama pubblica o consacrate) che potrebbe fare di questa un peccato mortale.

In quanto ai peccati commessi in stato di ubriachezza, bisogna applicarvi le regole del volontario *in causa*: se l'ubriachezza è senza

peccato, non sono imputabili; se è volontaria, i peccati previsti o prevedibili sono volontari *in causa* (cf. nn. 25 e 28).

L'ubriachezza potrebbe essere lecita in alcune circostanze, cioè quando non è cercata per il piacere che procura, ma per un bene maggiore, come, per esempio, per la salute. Così accade, per esempio, nel caso estremo in cui è usata come anestesia per mancanza di un farmaco adeguato.

Il peccato di ubriachezza non si deve confondere con l'**alcolismo**, che è uno stato patologico di dipendenza. La persona alcolizzata può essere responsabile *in causa* del suo problema, se non ha desistito dalla volontà di ubriacarsi che è stata causa della seria malattia che adesso lo affligge, ed anche se, per orgoglio o ostinazione, non accetta assistenza medica. Alla persona alcolizzata si deve fare presente la necessità di cercare aiuto professionale e si deve indicargli positivamente dove trovare questo aiuto. È molto conveniente (a causa della grande diffusione di questa malattia) che il confessore sia informato sulla terapia conosciuta come i "Dodici Passi" usata da gruppi come "Alcolisti Anonimi", e che conosca i luoghi in cui sono attivi tali gruppi, per poter consigliare questo tipo di penitenti, quando si presentano al confessionale.

#### **i) Dipendenza dalle droghe**

È in rapporto con il fenomeno dell'alcolismo, ma bisogna fare altre considerazioni. Bisogna distinguere secondo il loro uso e i fini:

**400. Uso anestetico** per diminuire il dolore fisico. Questo uso è lecito, pur sapendo che, come effetto secondario, può causare una diminuzione del tempo di vita. L'impiego di droghe per privare dell'uso di ragione, in casi di morte molto dolorosa, sarebbe lecito solo col consenso dell'infermo e dopo averlo preparato spiritualmente e sacramentalmente per una buona morte (confessione; viatico, se è possibile; unzione degli infermi).

**401. Uso medicinale.** Non ci riferiamo tanto a droghe forti, quanto a quelle medicine che per il loro uso ripetuto possono produrre secondariamente qualche **assuefazione**. Questo stato è caratterizzato da:

- tendenza a perseverare nell'uso di un determinato prodotto, a causa delle sensazioni di benessere che provoca;
- una leggera tendenza ad aumentare la dose;
- un certo grado di dipendenza psichica, ma non fisica;
- effetti negativi, solo per la persona.

L'uso medicinale è lecito nella misura in cui tale medicina sia necessaria e insostituibile. È necessario che il medico preveda questa conseguenza

secondaria, dato che l'abitudine può essere il passo previo alla dipendenza. Nella misura in cui determinati farmaci non sono necessari o anche rispondono ad una automedicazione, ci si rende responsabili della dipendenza che si crea.

**402. Uso narcoanalitico:** si fa con la finalità di stabilire una diagnosi (narcoanalisi), facilitando l'interrogatorio del malato nei periodi pre e post narcotico. Gli effetti sono la riduzione del controllo della volontà, la liberazione dell'affettività, la rivelazione del subcosciente, uno stato di dipendenza rispetto allo psichiatra, senza possibilità di difesa. Come regola generale bisogna dire che è **permesso** nella misura in cui sia un mezzo necessario, se il paziente dà il suo libero consenso, se il medico si comporta con scrupoloso rispetto delle possibili rivelazioni intime del paziente e osserva la regola del segreto professionale.

**403. Uso sperimentale:** alcuni psicofarmaci producono sintomi che simulano quadri neuropsichici propri della patologia nervosa e mentale, utili per la sperimentazione e lo studio delle malattie mentali. Riguardo alla loro moralità, bisogna dire che non si possono violare i diritti umani e neanche causare gravi danni ad un soggetto, nemmeno per interesse della scienza, anche con il suo consenso. Non è nemmeno lecito somministrare una sostanza capace di danneggiare gravemente e definitivamente le facoltà mentali, o che susciti immagini, allucinazioni o deliri di contenuto immorale, ecc. (cf. n° 397).

**404. Uso vizioso.** L'uso delle droghe per procurarsi il piacere è sempre peccaminoso. Fra quelli che ricorrono alla droga con questo fine bisogna distinguere secondo la dipendenza che ne deriva:

- Il drogato occasionale, che consuma droga sporadicamente ed eccezionalmente, normalmente non ha ancora nessun tipo di dipendenza.

- Il consumatore abituale è quello che consuma ripetutamente, ma mantiene il sufficiente controllo sia della frequenza sia della dose. La sua vita nella società è praticamente normale.

- Il tossicodipendente è il soggetto che è giunto alla dipendenza dalla droga. Si contraddistingue per il desiderio irresistibile (compulsione) di prendere il prodotto permanentemente e di procurarselo ad ogni costo, per la tendenza ad aumentare la dose, per la dipendenza non solo psichica ma anche fisica e per gli effetti nocivi tanto per la persona quanto per la società. Questa dipendenza è **psichica** quando la soddisfazione psichica spinge l'individuo ad abusare della sostanza che la produce, è **fisica** quando la sospensione o la limitazione del farmaco producono una serie di disturbi organici (potendo arrivare alla cosiddetta "sindrome da astinenza").

**405.** Il consumo occasionale e abituale della droga (che distinguiamo dal caso già riferito, per il fatto che è usata in modo medicinale) è sempre peccato grave<sup>328</sup>. Nel tossicodipendente è peccato grave almeno *in causa* (salvo il caso eccezionale in cui la dipendenza sia stata acquisita involontariamente, come, per esempio, se fosse frutto di una errata terapia medica, o se si fosse stati drogati violentemente, contro la propria volontà, ecc.). Ammette come attenuante l'aver ritrattato il vizio e si cade solo per debolezza e dipendenza fisica, o per diminuzione delle capacità mentali dell'infermo. Si dovrà sempre giudicare caso per caso.

## **5. PECCATI CONTRO IL BENE SPIRITUALE DEL PROSSIMO**

**406.** Il bene spirituale del prossimo può essere leso con i peccati di scandalo e di cooperazione al peccato altrui. Questi peccati possono essere considerati anche come mancanze contro il comandamento dell'amore al prossimo.

### **a) Lo scandalo**

**407.** Lo scandalo è l'atteggiamento o il comportamento che induce un altro a fare il male. Chi scandalizza diventa tentatore del suo prossimo. È un peccato grave se per azione o omissione trascina un altro in una colpa grave.

Acquista una gravità particolare quando quelli che lo causano sono persone celebri o consacrate, o se quelli che lo subiscono sono particolarmente deboli nella fede (bambini, persone di fede vacillante). È ancora più grave quando è causato da quelli che, per natura o per funzione, sono obbligati ad insegnare ed educare gli altri.

Lo scandalo può essere provocato dalla legge ingiusta o immorale o dalle istituzioni (governo, scuola), dalla moda o dall'opinione comune. Così si rendono colpevoli di scandalo quelli che emanano leggi e creano strutture sociali che portano alla degradazione dei costumi e alla corruzione della vita religiosa, o a condizioni sociali che, volontariamente o involontariamente, rendono difficile e praticamente impossibile una condotta conforme ai comandamenti e alla legge naturale e divina. Lo stesso si deve dire dei politici che impongono leggi che incitano alla frode o ad altri peccati, degli educatori che "irritano" gli alunni, o di quelli che, manipolando l'opinione pubblica, la sviano dai valori morali, e degli impresari e magnati che vivono o agiscono in modo immorale nei propri affari, ecc.

Chi usa i poteri di cui dispone per trascinare con il suo esempio altri al male si rende colpevole di scandalo e responsabile del male che direttamente o indirettamente ha favorito.

**408.** Gli scandali più frequenti sono quelli che hanno relazione con la moda, con l'arte e con la letteratura.

**Scandalo nella moda (specialmente nel vestire).** Tutto ciò che è esagerato, esibizionistico e stravagante (anche dal punto di vista economico) è scandaloso. Se, inoltre, è indecente e provocatorio, può essere peccato grave.

**Scandalo nell'arte.** Fabbricare, esporre e vendere opere artistiche indecenti può essere peccato veniale o grave, a seconda delle circostanze (il grado di indecenza, l'intenzione del soggetto, ecc.). Costituisce così anche occasione prossima di peccato e offre molte volte scandalo agli altri il visitare esposizioni dove si presenta un tale tipo di opere. Quelli che devono farlo per ufficio (artisti, studiosi d'arte e critici) devono adoperare i mezzi per convertire le occasioni prossime in remote.

Riguardo al **cinema** e alla **televisione**, commettono peccato di scandalo non solo gli artisti, i produttori, i cineasti o chi lavora in reti televisive che propongono film pornografici, film eccessivamente violenti, o con messaggi che incitano al sesso, alla droga, ecc., ma anche quelli che li guardano e i genitori che permettono ai figli di vederli. Lo stesso vale per la **letteratura scandalosa, specialmente la letteratura pornografica e quella che può condurre facilmente alla dipendenza, al vuoto e anche alla disperazione.**

#### **b) La riparazione dello scandalo**

**409.** Possiamo elencare una serie di principi morali:

Primo: chi si è reso colpevole di scandalo deve sforzarsi di impedirne gli effetti e di riparare il danno spirituale che ha causato.

Secondo: chi con lo scandalo ha peccato non solo contro la carità, ma anche contro qualcuno dei suoi doveri di stato o contro la giustizia, è obbligato a riparare anche questi danni. Il dovere di stato obbliga specialmente i genitori, gli educatori e i pastori di anime a fare quanto possono per annullare lo scandalo che hanno dato. Chi ha indotto a peccare un altro con astuzia, inganno, timore o violenza è obbligato, in ragione dei suoi doveri di ufficio, a riparare il danno.

Terzo: chi ha scandalizzato pubblicamente deve sforzarsi di riparare anche pubblicamente.

Quarto: quando non è possibile offrire una riparazione completa, rimane un più grande obbligo di dare buon esempio, di pregare e di riparare (con la penitenza) ai peccati, ai danni morali, psicologici e fisici di quelli che sono stati sedotti e scandalizzati.

**410.** In alcuni casi, l'obbligo della riparazione dello scandalo può spettare a coloro che sono responsabili della persona che lo ha causato. È,

per esempio, il caso del Vescovo rispetto allo scandalo di qualche ministro della Chiesa: “Nei casi in cui si verificano situazioni di scandalo, specie da parte dei ministri della Chiesa, il Vescovo deve essere forte e deciso, giusto e sereno nei suoi interventi. In tali deplorabili casi, il Vescovo è tenuto ad intervenire prontamente, secondo le norme canoniche stabilite, sia per il bene spirituale delle persone coinvolte, sia per la riparazione dello scandalo, sia per la protezione e l’aiuto alle vittime”<sup>329</sup>.

### **c) La cooperazione in alcuni peccati particolari**

Abbiamo già parlato del problema morale della cooperazione e delle sue divisioni (cf. nn. 87-96). Interessa, a questo punto, la considerazione di alcuni casi particolari di cooperazione che si presentano frequentemente in confessione<sup>330</sup>.

#### **a. Cooperazione di inservienti e impiegati**

**411.** Ordinariamente non è lecito lavorare come inservienti o impiegati presso coloro che cercano di allontanare i propri impiegati dalla Chiesa (portandoli ad altre credenze religiose) o impediscono loro di compiere i propri doveri religiosi (come ascoltare la Messa le domeniche e le feste), ed è anche illecito lavorare in luoghi in cui il lavoratore si trova in pericolo prossimo per la propria onestà. Poiché si tratta di cooperazione materiale, sarebbe lecito lavorare per questo tipo di persone solo per una grave causa (difficoltà di cambiare lavoro) e cercando di allontanare le occasioni di peccato per lo stesso inserviente o impiegato.

**412.** Gli autisti e i tassisti che devono condurre qualcuno ad un luogo di peccato (come postriboli o luoghi in cui si consuma droga):

- Non devono indicare a nessuno la via per tali luoghi, poiché questo equivarrebbe a facilitare il peccato.

- Quando si richiede loro espressamente di portare qualcuno in tali luoghi (dicendo, per esempio, “portami in un postribolo” o “voglio andare al postribolo che si trova a tale indirizzo”), devono rifiutare il servizio o (se vi fosse una causa grave, come la necessità del lavoro) devono rifiutare ogni connivenza con il peccato, dicendo, per esempio: “Vi porto in tale via, ma nel resto io non c’entro”. Se un tassista vede che con il solo rifiutare i suoi servizi dissuaderebbe l’eventuale cliente dal commettere il peccato, il guadagno economico non sarebbe ragione sufficiente per prestare una collaborazione materiale così importante.

---

329

Sacra Congregazione per i Vescovi, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* “*Apostolorum successores*” (22 febbraio 2004), n° 44 (*Il celibato e la perfetta continenza*).

330

Cf. RM, I, n° 555; Peinador, n° 760; Häring, *La legge di Cristo*, Morcelliana, 1964, II, 476-487.

- Possono portare i loro clienti quando indicano solo la direzione senza dire che cosa cercano in quel luogo, sebbene sospettino o sappiano che cosa vanno a cercarvi.

### **b. La cooperazione di commercianti e venditori**

**413.** La vendita di oggetti che per loro natura servono *solamente* per il peccato (come i mezzi abortivi) è cooperazione formale al peccato dell'acquirente e non si può mai compiere. Il venditore non si può scusare dicendo di non essere d'accordo con l'uso che si farà di tale oggetto, perché questo non può avere un altro *uso naturale* di quello che ne farà l'acquirente. Dico "uso naturale" perché qualcuno potrebbe sostenere che una persona potrebbe comprarlo per farne un uso alternativo e non peccaminoso (per esempio, se qualcuno comprasse un preservativo per studiarne il materiale con il quale è fatto). Questa remota possibilità non giustifica il fatto che qualcuno si presti a questo tipo di vendite, altrimenti sarebbe lecito vendere qualsiasi cosa, perché c'è sempre la possibilità di non fare un uso naturale di qualcosa. Per questo dobbiamo agire secondo coscienza tenendo in conto l'*uso naturale* delle cose.

Quando ciò che si vende ha *sia* un fine onesto *sia* un possibile fine peccaminoso, si presta una cooperazione materiale che, in certe circostanze, può essere lecita. Questo, per esempio, è il caso del farmacista che vende farmaci che, oltre all'uso terapeutico, possono anche essere usati come stupefacenti. Deve però farlo nella forma prescritta dalla legge, esigendo la ricetta firmata.

Non si deve vendere qualcosa di cui si può fare un uso buono e un uso peccaminoso, se si sa con certezza o si sospetta fortemente la cattiva intenzione dell'acquirente.

Gli impacchettatori e i semplici cassieri, che solo consegnano o ricevono ciò che ordinano i loro capi, prestano solo una cooperazione materiale, che in alcuni casi può essere giustificata (come la necessità dell'impiego lavorativo o il non poterne ottenere uno migliore).

La cooperazione nella vendita di oggetti o sostanze solo contraccettive o abortive, da parte dei farmacisti responsabili, è sempre illecita. Può succedere che questi lo facciano essendo in disaccordo con l'operare dei loro clienti e solo per imposizione delle imprese che producono i farmaci. In tal caso il confessore **potrebbe tacere** quando c'è la buona fede da parte del penitente. Ma se i penitenti chiedono, bisogna rispondere loro che tale cooperazione è intrinsecamente illecita.

La vendita di libri e riviste totalmente immorali e pornografici deve essere considerata come cooperazione formale oggettiva (anche quando non è formale soggettiva)<sup>331</sup>.

### **c. La cooperazione di medici e infermieri**

**414.** Il medico che assiste ad una operazione illecita presta, nella maggioranza dei casi, una cooperazione formale, perché deve essere in ogni momento pronto a prestare aiuto all'operatore principale e anche a sostituirlo in caso di necessità.

Gli infermieri che compiono uffici indifferenti possono cooperare lecitamente quando i loro atti hanno solo una relazione remota con interventi intrinsecamente ingiusti (è il caso di chi compie funzioni puramente amministrative, di pulizia, di alimentazione dei pazienti, ecc.). La loro cooperazione è formale (almeno dal punto di vista oggettivo) e, pertanto, intrinsecamente ingiusta, quando usano strumenti dei quali si può fare soltanto un uso peccaminoso (per esempio, una macchina aspiratrice per praticare aborti) o quando il loro ufficio è consultivo (per esempio, se dipendesse dalla loro approvazione o dalla loro firma l'autorizzazione per praticare un aborto o una sterilizzazione). La cooperazione è anche illecita e peccaminosa quando gli atti compiuti sono gli stessi che si richiederebbero in operazioni lecite, ma di fatto si sta collaborando ad una operazione illecita (come l'infermiera strumentista in un aborto). In questo caso non è lecito prestare nemmeno tale collaborazione materiale.

Segnalo come **discusso** il caso della **cooperazione dell'infermiera in una sterilizzazione**. Il motivo è che ci sono autori seri come Noldin che considerano tale cooperazione una cooperazione prossima<sup>332</sup>. In quanto tale, alcuni la stimano "sempre illecita e intrinsecamente cattiva" (per esempio, Billuart e i Salmanticesi, poiché essi, sebbene non parlino della sterilizzazione, giudicano illecita ogni cooperazione materiale prossima<sup>333</sup>). Altri la stimano "lecita quando c'è una causa gravissima" come, per esempio, la minaccia di morte (per

---

Riferisco, ad ogni modo, che Peinador (op. cit., n° 760) indica come cooperazione puramente materiale quella dei giornalisti impiegati, ai quali la vendita di tali riviste o quotidiani è imposta dai propri datori di lavoro o dalle case editrici. Secondo la mia opinione personale, **trattandosi di letteratura che non può avere alcun uso all'infuori di quello peccaminoso** mi risulta molto difficile vedere la materialità di tale cooperazione. Ad ogni modo lo stesso Peinador dice che, affinché tale cooperazione materiale sia lecita, ci si deve limitare nella vendita materiale a coloro che lo chiedono, astenendosi dal proporla con preferenza rispetto ad altre o dal pubblicizzarla, e inoltre astenendosi dal venderla a minori; quando si sospetta l'ignoranza o la buona fede di qualche compratore, si dovrà avvertire o negargli quello che chiede, offrendogli in alternativa qualcosa di buono. Si deve avere anche volontà ferma di cambiare lavoro quando si presenti l'occasione opportuna, dato che si mantiene l'occasione di peccato per lui e l'occasione di scandalo per gli altri.

332

Cf. Noldin, II, n° 129.

333

Cf. Prümmer, II, n° 108.

esempio Sant'Antonino, Sant'Alfonso e la maggioranza dei moralisti antichi che così giudicavano la liceità della cooperazione prossima<sup>334</sup>). Altri dicono che è lecita in ospedali pubblici ma illecita in ospedali cattolici (per lo scandalo teologico derivante) come, per esempio, Noldin<sup>335</sup>. La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>336</sup> ha dichiarato che è gravemente proibita l'ammissione o l'approvazione *istituzionale* della sterilizzazione (come anche ogni azione direttamente contraccettiva) da parte delle autorità di un ospedale cattolico (cosa che sarebbe "obbiettivamente, cioè per sua natura, intrinsecamente cattiva"). La Sacra Congregazione qui si riferisce all'*approvazione* del fatto da parte delle autorità istituzionali. Quanto alla cooperazione, essa dice semplicemente che ci si deve regolare secondo le norme della cooperazione materiale, dovendosi "fuggire ad ogni costo lo scandalo e il pericolo di ogni confusione degli spiriti, mediante un chiarimento della realtà". Non c'è dubbio dunque, sulla cooperazione dell'istituzione in quanto tale, mentre si può considerare discusso il problema della cooperazione della singola persona.

#### **d. La cooperazione del noleggiatore**

**415.** Dare in affitto volontariamente appartamenti o abitazioni per fini peccaminosi, come per la prostituzione o per incontri extramatrimoniali, ecc., essendo certa la finalità peccaminosa, è sempre peccato grave di cooperazione e al tempo stesso di grave scandalo.

È lecita la collaborazione quando non si è a conoscenza del cattivo uso che si fa di ciò che si dà in affitto, ma l'affittuario, dopo aver preso in affitto il locale, lo destina a tale uso.

#### **e. La cooperazione alla cattiva stampa**

**416.** I direttori di una editrice o di una impresa tipografica sono rei di cooperazione formale quando prestano i loro servizi per una pubblicazione cattiva. Non sono colpevoli di cooperazione i membri della giunta direttiva che, presentandosi sporadicamente la pubblicazione di qualche cosa di cattivo nell'editrice o nel giornale che dirigono, si dichiarano contrari, declinando la responsabilità. Se non c'è pericolo di grave scandalo, non sono nemmeno obbligati a rinunciare al loro impiego. Ma, se basta la minaccia di interrompere la collaborazione per impedire la pubblicazione sconveniente, devono servirsi di essa nei casi più gravi.

---

334

Cf. Prümmer, *ibidem*.

335

Cf. Noldin, II, n° 129. Questo autore aggiunge "se il bene comune lo esige"; espressione troppo ambigua.

336

Cf. Risposta *Haec sacra congregatio*, 13 marzo 1975.

Quelli che contribuiscono a pubblicazioni sconvenienti solo con un lavoro moralmente indifferente (per esempio, impaginarle, stamparle) prestano una cooperazione materiale, lecita quando con essa non si dà propriamente impulso a ciò che è cattivo nella pubblicazione e quando non c'è scandalo.

Inserire annunci in pubblicazioni cattive è, in sé, cooperazione materiale, poiché può favorirle economicamente e, in determinate circostanze, favorire la propaganda della cattiva stampa.

Gli impiegati che si occupano semplicemente del lavoro tecnico prestano solamente una collaborazione materiale, a meno che non si tratti di tipografie o editrici dedite solo alla pubblicazione di letteratura immorale.

#### **f. La cooperazione di giudici, avvocati e funzionari pubblici in matrimoni civili e divorzi civili**

**417.** Il **giudice** che dichiara che il vincolo matrimoniale (di un matrimonio canonico o di un matrimonio naturale fra due non battezzati) è solubile e che è lecito un secondo matrimonio presta cooperazione formale, a meno che l'autorità della Chiesa non abbia dichiarato previamente la nullità dello stesso (o la dissoluzione del vincolo nei casi previsti dal diritto).

In alcune circostanze può essere lecito dichiarare che, riguardo alle leggi, si scioglie la società matrimoniale, **per quanto riguarda gli effetti civili del matrimonio** (comunione di beni, ecc.), anche quando si prevede che questa dichiarazione sarà usata da alcuni per condurre una vita pseudomatrimoniale, evidentemente illecita.

**418.** L'**avvocato** non può patrocinare nessuna causa di divorzio, inteso come dissoluzione del vincolo sacramentale o naturale. Può invece difendere la parte innocente, riguardo agli effetti civili, alla quale l'altra parte chiede il divorzio (cf. nn. 315 e 450).

Se all'avvocato spettasse per ufficio un caso di questo tipo (per esempio, se lavora in uno studio che segue differenti cause e gli viene assegnata questa), dovrebbe cercare di sottrarsi a questo obbligo. Se non può farlo, deve limitarsi ad esporre in tribunale i motivi legali sui quali si appoggia la petizione di divorzio, cercando di far rilevare che questa si oppone ai principi cattolici.

**419.** Gli **impiegati statali** non possono prestarsi volontariamente alla celebrazione di matrimoni civili, sapendo che sono invalidi o gravemente proibiti dalla legge della Chiesa (per esempio, nuovi matrimoni di persone sposate validamente e divorziate). Questo però sempre nel caso in cui possano negare i loro servizi, senza grave danno. Se devono operare, devono fare in modo che non ci sia l'apparenza della cooperazione formale,

manifestando chiaramente che declinano ogni responsabilità e che, a loro parere, la cerimonia non produce un vero matrimonio, ma effetti puramente giuridico–civili<sup>337</sup>. Devono rifiutarsi assolutamente quando si oppongono non solo alla legge della Chiesa, ma anche alla stessa legge naturale (per esempio, le unioni civili tra persone dello stesso sesso); in questi casi devono appellarsi all'obbiezione di coscienza.

## VI. SESTO E NONO COMANDAMENTO<sup>338</sup>

**420.** Sotto il sesto comandamento poniamo tutti i peccati contro la castità, sia extraconiugale sia coniugale. San Giuseppe Cafasso avverte sull'argomento: "Se c'è un punto in cui è necessaria tutta la delicatezza e tutta la prudenza, è nella materia relativa al sesto comandamento: pertanto, a questo riguardo, **il sacerdote esca sempre dal confessionale con qualche scrupolo per non aver domandato di più, piuttosto che con il problema di aver indagato molto. In questa materia, una sola domanda non strettamente necessaria non ci potrebbe scusare da colpa**"<sup>339</sup>. Giovanni Paolo II, riferendosi a questioni di castità, disse: "sebbene l'illuminazione delle coscienze esiga il chiarimento delle idee sul contenuto proprio dei comandamenti di Dio, il sacramento della Penitenza non è e non deve essere il luogo della spiegazione dei misteri della vita"<sup>340</sup>. Si intenda bene: questo significa che è *preferibile* chiedere meno che di più, ma non significa che si deve interrogare in modo confuso o incompleto.

Pertanto, dobbiamo avere in conto che una cosa e ciò che il confessore deve sapere in ordine alla sua scienza morale e per poter discernere e risolvere i casi e i dubbi che gli si presentano, e un'altra cosa sono i temi che di fatto toccherà in confessione.

Quanto alla **gravità** di tutti questi peccati, dobbiamo dire che, sebbene questi peccati non contengano una malizia estrema, come l'odio a Dio o l'apostasia, sono tuttavia gravi "*ex toto genere suo*" e non ammettono levità di materia (cf. n° 66). Questo significa che ogni ragione di lievità proviene esclusivamente dalle cause soggettive dell'atto umano (mancanza

---

337

Cf. Risposta della Sacra Penitenzieria del 13 febbraio 1900.

338

Cf. Ho trattato l'argomento più ampiamente in: *La castidad ¿posible?*, citato nella bibliografia.

339

PC, 120 (Tn.).

340

Giovanni Paolo II, *Messaggio ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica*, 20 marzo 1988, L'Osservatore Romano, 10 aprile 1998.

di piena conoscenza o volontarietà imperfetta). A prescindere dalle affermazioni di alcuni moralisti, sostengo che l'insegnamento del Magistero su questo argomento si è mantenuto invariabile<sup>341</sup>.

**421.** Riguardo all'integrità formale e materiale, quando si tratta di questi peccati, diceva San Giuseppe Cafasso: "la legge dell'integrità materiale è una legge divina<sup>342</sup>, ma la legge che vuole salvaguardare la purezza è una legge naturale, e, nel conflitto, essendo questa superiore, bisogna sacrificare a questa l'integrità materiale" <sup>343</sup>; e continua il suo biografo Grazioli dicendo che, per far vedere che l'indagine in questa materia deve essere breve, Cafasso faceva sue tutte le opinioni probabili che favorivano il tacere. Così egli accettava come certissima e degna di essere seguita, sempre e da tutti, l'opinione che in questa materia non è obbligatorio manifestare le circostanze semplicemente aggravanti, quantunque fossero notevolmente aggravanti (cf. nn. 50 e 145).

All'opposto, ci sono anche penitenti reticenti, che si confessano a metà in cose sostanziali. In questo caso è necessario, per il bene delle loro anime, salvare l'integrità del sacramento con opportune domande. San Giuseppe Cafasso voleva che le domande su questa materia si facessero solo quando il penitente avesse dato motivo di prudente sospetto. Ammoniva i confessori: "si guardino dall'andare in confessionale con pregiudizi o sospetti più o meno fondati riguardo a qualche persona o qualche gruppo particolare di persone". "Quante volte le apparenze ingannano e dove credevamo di trovare un penitente mondano e infangato nel peccato, troviamo persone di purezza angelica" <sup>344</sup>.

Quanto al **modo di interrogare**, avvertiva: "Dobbiamo procedere con cautela, cominciando sempre dal meno grave verso il più grave. Raccomandiamoci in questo momento al Signore di non farci superare i limiti del necessario e del decente. È meglio restare due passi indietro, a danno di una certa integrità materiale della confessione, che eccedere di un centimetro oltre ciò che è veramente indispensabile. Non dobbiamo mai interrompere il penitente che sta manifestando i propri peccati, con espressioni di sorpresa o, molto peggio, con parole di rimprovero. È

---

341

Cf. Miguel Á. Fuentes, *¿Por qué se dice que todos los pecados contra la castidad son mortales?*, in: "El Teólogo Responde", vol. 3, Ed. Verbo Encarnado, San Rafael 2005, caso 15, 72-79.

342

Qui vuol dire "positiva".

343

PC, 270 (Tn.).

344

*Ibid.*, 272 (Tn.).

necessario, anzitutto, lasciare che dica tutto. Quando ha terminato, dobbiamo domandargli se ha ancora qualcosa da dire e se c'è qualche circostanza che gli causi rimorso o vergogna”<sup>345</sup>.

Si deve quindi domandare gradualmente, e **mai** si deve interrogare su atti imperfetti quando il penitente già si accusa di atti perfetti: *maius includit minus* (così, per esempio, a chi si accusa di un peccato di masturbazione o fornicazione non si deve chiedere se ha inoltre avuto cattivi pensieri o cattivi desideri, perché questi atti interni si suppongono in chi arriva all'atto esterno).

Il confessore deve spingere agli estremi la prudenza e la delicatezza evitando ogni terminologia che possa ferire il pudore, e se il penitente non ha pudore, sarà compito del confessore educarlo in questa materia. Per confessare bene questi peccati, basta esprimerli in modo sobrio, dicendo per esempio: “atti impuri da solo”, “lussuria da solo”, ecc.

Bisogna, allo stesso modo, evitare ogni domanda descrittiva che dia occasione di destare la curiosità del penitente su temi che forse ignora.

### **1. PECCATI NON CONTRARI ALLA NATURA**

Sono quelli che non si oppongono al fine stesso della sessualità, ma non rispettano il matrimonio e la retta ragione nell'uso sessuale.

#### **a) Fornicazione**

**422.** È l'unione sessuale compiuta liberamente e di comune accordo fra due persone libere, di sesso diverso.

In ragione di certe circostanze bisogna tener conto: 1° se c'è stata promessa di matrimonio; 2° se ci sono state conseguenze, cioè se la donna è rimasta incinta.

Se non c'è stata promessa né conseguenze, non si imponga nessun obbligo particolare, eccetto il pentimento, il proposito di emendarsi e di evitare nuove occasioni di peccato. Riguardo a ciò la maggiore difficoltà è il vero (sincero) proposito di non esporsi alle nuove occasioni di peccato. Il confessore, evitando ogni rigorismo improprio ed ogni lassismo nocivo, deve fare notare al penitente che la mancanza di un vero proposito di appartarsi dalle occasioni abituali di peccato rende invalida l'assoluzione. Questo è molto importante, per esempio, nelle confessioni di quei fidanzati che in modo recidivo si accusano di peccati gravi contro la castità (sia relazioni sessuali complete che gravi intimità).

Se non c'è stata promessa e ci sono state conseguenze, l'uomo è obbligato a condividere con la donna le spese di gestazione, nascita, alimentazione ed educazione del figlio naturale. Per carità e pietà dovrebbe riconoscere e legittimare il figlio (se si può fare senza che ne conseguano mali maggiori).

Se c'è stata promessa di futuro matrimonio, l'uomo è obbligato per giustizia e per diritto naturale a mantenere la parola, e se non può farlo senza che ne seguano danni maggiori, deve per giustizia compensare il danno causato.

I fidanzati sono obbligati a conservare la castità e, per questa ragione, le relazioni sessuali tra loro – anche quando ci sono progetti di matrimonio – si considerano fornicazione.

#### **b) Rapimento e stupro**

**423.** Lo **stupro** consiste nel violentare una donna contro la sua volontà. Il **rapimento** suppone il prendere una persona con violenza con il proposito di soddisfare l'appetito sessuale. Questi due peccati sono anche violazione della **giustizia**. In questo senso, bisogna tener conto di quanto segue: se non ci sono state conseguenze, il violentatore deve riparare il più possibile il danno causato alla vittima per la perdita della verginità e altri danni possibili conseguenti (infamia); se ci sono state conseguenze, deve riparare integralmente i danni conseguenti: tutte le spese di gestazione, nascita ed educazione gravano su chi ha esercitato la violenza. In generale, in entrambi i casi, se possibile (a meno che non ci sia qualche impedimento), l'uomo dovrebbe offrirsi di sposare la donna. Questa però non è obbligata ad accettarlo, e generalmente non è conveniente.

#### **c) Prostituzione**

**424.** Consiste nell'utilizzo abituale della propria capacità sessuale per fini di lucro. Non solo è peccato contro la castità, ma anche di scandalo e di cooperazione al male di altri, e molte volte è anche peccato contro la giustizia (nel caso dell'adulterio). Lo scandalo e la cooperazione al male valgono sia per la persona che si prostituisce sia per chi richiede la sua prestazione.

#### **d) Incesto**

**425.** È l'unione fra consanguinei o affini entro i gradi in cui la Chiesa proibisce il matrimonio, ossia: tutti i gradi di **consanguineità** in linea retta (fra ascendenti e discendenti) e fino al quarto grado in linea collaterale (fino ai cugini carnali)<sup>346</sup>, e **affinità** in linea retta (cioè fra genero e suocera, nuora e suocero, patrigni e figliastri).

L'incesto ha una gravità speciale, poiché è al tempo stesso un'offesa alla pietà e alla purezza nella vita familiare.

#### **e) Sacrilegio**

**426.** È l'unione sessuale fra due persone delle quali almeno una è legata con voto pubblico di castità o obbligata al celibato per aver ricevuto qualcuno degli ordini maggiori. La violazione del voto privato di castità costituisce allo stesso tempo un'offesa contro la virtù della religione.

## **2. PECCATI CONTRARI ALLA NATURA**

Sono tutti gli atti incapaci per sé alla generazione. L'espressione "contro natura" non implica necessariamente che tale peccato sia una perversione patologica (come a volte sembrano pensare alcune persone), ma semplicemente che "frustra" alcuni dei fini della natura: sia il fine di ordinarsi alla generazione (come la masturbazione o l'onanismo) sia quello della complementarietà dei sessi (come avviene nell'omosessualità).

### **a) Masturbazione**

**427.** Consiste nella piena soddisfazione sessuale senza copula carnale. Possiede la gravità generale di ogni peccato contro la castità e, inoltre, rappresenta un abuso egoistico delle forze vitali destinate alla procreazione.

**Casi di responsabilità attenuata (e anche nulla).** Non c'è colpevolezza quando questo atto avviene involontariamente, in modo puramente meccanico (per esempio, in una persona semiaddormentata). Le commozioni veneree spontanee e interamente indipendenti dalla volontà, anche se si arriva alla polluzione, sono in sé indifferenti: sono atti della natura e non della persona.

Riguardo a chi ha ritrattato il vizio acquisito e sta usando i mezzi per uscirne, ma cade per debolezza dopo aver lottato molto, si può considerare che, se agisce sotto l'impulso del vizio acquisito contro il quale sta lottando, la moralità dell'atto potrebbe essere attenuata, sebbene raramente arrivi ad essere totalmente annullata.

Si deve distinguere il peccato e il vizio della masturbazione dal problema psicologico della dipendenza sessuale<sup>347</sup>. La dipendenza si caratterizza perché essa domina in larga misura tutta la psicologia della persona viziosa (nella quale si "sessualizza" gran parte del campo della coscienza) e anche perché è una tendenza a ripetere con inusitata frequenza certi atti e perfino ad aumentare quella frequenza e cercare nuovi elementi per intensificare la sensazione gradevole (nonostante si corrano sempre maggiori rischi per la fama, per la salute, ecc.), e soprattutto perché si segue una specie di "rituale" di dipendenza, che diventa sempre più rigoroso. Per poter curarsi dalla dipendenza sessuale, come da qualunque altra dipendenza, è necessario un aiuto specialistico, del quale abbiamo già menzionato alcuni tipi (cf. n°276).

**Il problema dei malati mentali.** Il comportamento masturbatorio si può presentare come un'inclinazione frequente in alcuni malati mentali. Il grado di colpevolezza è, in generale, difficile da stabilire. Normalmente si deve presupporre una responsabilità attenuata. Tuttavia, insieme alla misericordia, si deve insistere anche nella fiducia in Dio ed

incoraggiare ad usare i mezzi che possano essere alla portata dell'infermo (preghiera, allontanamento dalle occasioni di peccato, vita sana ed equilibrata), perché il non esigere da essi alcun tipo di sforzo li condannerebbe ad una maggiore schiavitù, dato che la masturbazione, anche nella persona che non ha alcuna responsabilità morale sopra i suoi atti, ha profonde conseguenze psicologiche (chiudersi in se stesso, aumento della fantasia lussuriosa, malinconia e tendenza alla depressione e all'afflizione)<sup>348</sup>.

**I penitenti che dubitano della volontarietà dell'atto.** Alcuni penitenti si confessano di aver compiuto questi atti, ma rimangono **dubbiosi** rispetto alla loro responsabilità, perché li hanno commessi dopo una lotta lunga e agitata, perché le tentazioni sono state molto forti o perché “non vorrebbero farlo” o “non l'avrebbero fatto in condizioni normali”, o lo hanno fatto “per scaricare la tensione o per far cessare le tentazioni, ma senza intenzione di cercare il piacere”, ecc. Il confessore deve anzitutto vedere se non si tratta di casi patologici. Poiché nella maggioranza dei casi si tratta di penitenti normali, il confessore si può orientare secondo le seguenti domande:

1. Ha lasciato vagare liberamente la sua immaginazione in questo campo, oppure le immaginazioni e i desideri sono nati in modo spontaneo e involontario?
2. Ha provato a distogliere l'attenzione e ad adoperare qualche mezzo per diminuire la tensione e le tentazioni (per esempio, camminare, cercare la compagnia di altre persone), oppure ha cercato qualcosa che aumentasse la concupiscenza?

Se il penitente si è messo volontariamente in occasione di peccato o, essendo iniziate le tentazioni involontariamente, non ha usato nessun mezzo efficace (specialmente il non rimanere chiuso in se stesso durante i momenti di lotta), il confessore si potrà inclinare a considerarlo responsabile, almeno parzialmente, dei suoi atti. Se non fosse così, e i dubbi permanessero, dovrà consigliare di mettere i suoi dubbi nelle mani misericordiose di Dio.

Ad ogni modo, il confessore dovrà imporre le cautele ed esortare il penitente ad usare i mezzi positivi per formarsi nella purezza; e se rimanessero i dubbi, nella pratica (pur tranquillizzando la coscienza) si devono imporre obblighi chiari e precisi per il futuro.

**428. Le domande su questo argomento in confessione.** Non bisogna mai domandare riguardo alle circostanze che non influiscono sulla moralità (come per esempio, sul **modo** in cui si è commesso il peccato), e nemmeno bisogna far precisare le circostanze che sono **semplicemente aggravanti**; basta che si confessi la specie infima del peccato. Le domande devono essere generalmente progressive, cominciando da cose più generali (in qualche caso, per esempio, domandando se hanno visto cose indecenti come riviste, film, o se hanno avuto pensieri cattivi). Se si risponde affermativamente, si può passare a domandare se hanno commesso qualche peccato di impurità come conseguenza di tali atti. Bisogna evitare ogni pericolo di scandalo, che potrebbe provenire dall'**istruire** il penitente su ciò che ignora in questo campo (specialmente con bambini), o far pensare che il confessore lo faccia per curiosità (cf. quanto già detto nel n° 421).

### **b) Onanismo**

**429.** Si intende l'atto sessuale fra due persone di diverso sesso nel quale si separa la capacità procreativa da quella unitiva interrompendo l'atto (peccato commesso da Onan). Per estensione si intende l'uso del preservativo, di pillole contraccettive, ecc. È aggiunta all'atto la malizia dell'atto contro natura (ossia privare l'atto sessuale del suo fine naturale).

### **c) Omosessualità**

**430.** Designa l'attrazione e/o l'unione carnale fra persone dello stesso sesso. Può derivare da cause puramente morali (perversione morale) o da cause morali e psicologiche. Secondo la qualità di quelli fra i quali e con i quali si pratica, l'omosessualità si distingue in **pederastia** (adulto verso un bambino), **gerontofilia** (un giovane verso un anziano), **sodomia** (atti sessuali contro natura), **lesbismo** o anche saffismo, tribadismo (relazione fra donne).

L'esercizio dell'omosessualità è di per sé peccato gravissimo contro la natura, duramente condannato nella Sacra Scrittura e dal Magistero. Tuttavia si devono distinguere diversi tipi di gravità, secondo che si tratti di omosessuali:

- **Essenziali** (detti anche primitivi, costituzionali, primari): aborriscono il sesso opposto e sentono un impulso quasi irresistibile verso il proprio sesso. In ciò che questo ha di **infermità**, i primi impulsi (non volontari) non sono peccato, ma anche per questi individui gli **atti omosessuali**, in quello che hanno di volontario, sono peccaminosi, perché malgrado la deviazione di tali individui, essi devono custodire la castità.
- **Occasionali** (detti anche, secondari, bisessuali, ambivalenti): cercano il proprio sesso per avventura, per denaro o per mancanza di

una persona dell'altro sesso, ma conservano le tendenze eterosessuali.

- **Passeggeri:** potrebbero chiamarsi non omosessuali; praticano l'omosessualità solo per curiosità.

#### **d) Zoofilia**

**431.** È l'unione sessuale con animali. Rappresenta il grado più basso di degenerazione sessuale ed una seria perversione psicologica.

### **3. LUSSURIA INTERNA NON CONSUMATA**

**432.** Designiamo così i cattivi pensieri e i cattivi desideri. Quando si avverte la gravità di tali pensieri o desideri e vi si consente pienamente, sono di per sé **peccato mortale**. Se si è resistito immediatamente, non c'è peccato. Quando si è resistito a metà, cioè non con sufficiente prontezza o generosità, si tratta di peccato veniale (cf. nn. 83-86).

### **4. LUSSURIA ESTERNA NON CONSUMATA**<sup>349</sup>

**433.** Con questo nome si designano tutti gli atti contro il pudore, i quali, senza essere di per sé venerei, si riferiscono in qualche modo alla lussuria e influiscono su di essa direttamente. Lo sono, per esempio, sguardi, toccamenti, certi baci, letture, conversazioni pericolose.

La malizia deriva dall'attitudine naturale che hanno tali atti ad eccitare movimenti turpi che possono portare fino al piacere venereo. Bisogna dire più esplicitamente che:

**È peccato mortale** quando si intende e si cerca di ottenere con essi direttamente un piacere venereo, e anche quando influiscono prossimamente e notevolmente nel produrre una commozione venerea e si compiono senza alcuna causa o con causa insufficiente (come, per esempio, sguardi, toccamenti, baci, certi balli, spettacoli, fotografie, ecc.).

**È peccato veniale** se si fanno unicamente per leggerezza, per scherzo, curiosità, escludendo ogni affetto o piacere puramente carnale e il pericolo prossimo che questo si produca (scherzi con qualche oscenità, spettacoli spinti ma non immorali). Questo supponendo che non si abbia cattiva intenzione, e non si produca grave scandalo.

### **5. LA CASTITÀ CONIUGALE E I PECCATI CONTRO DI ESSA**

#### **a) Condizioni per la liceità dell'atto coniugale**

**434.** L'atto coniugale di per sé non solo è lecito, ma anche santificante per gli sposi. Deve però essere compiuto adempiendo le condizioni che lo

fanno umano e coniugale. Le condizioni sono tre: forma idonea, retto fine e debite circostanze.

#### **a. Forma idonea**

**435.** L'atto coniugale deve compiersi in forma che, **di per sé**, sia idonea naturalmente a generare, sebbene di fatto non avvenga il concepimento di un nuovo essere umano per circostanze indipendenti dall'atto stesso. Questa forma idonea richiede essenzialmente tre elementi oggettivi e tre soggettivi.

Gli elementi *oggettivi* sono:

- Penetrazione del membro virile nella vagina della donna.
- Effusione seminale dentro la vagina.
- Ritenzione del seme ricevuto da parte della donna.
- Si deve aggiungere la polluzione femminile, anche se non costituisce un elemento essenziale dell'atto coniugale.

Gli elementi *soggettivi* sono:

- Piacere pieno dell'uomo.
- Piacere pieno della donna.
- Simultaneità (armonia coniugale).

La mancanza volontaria e deliberata di una qualsiasi delle tre condizioni oggettive costituisce peccato mortale.

Ne consegue che gli sposi sterili possono compiere lecitamente l'atto coniugale, poiché la fecondità non dipende dall'atto stesso, ma dalla natura. Non importa che la sterilità provenga dall'età, da malattia, da operazione chirurgica (cf. nn. 394 e 447), purché possano compiere normalmente l'atto coniugale, pur sapendo che non ci sarà concepimento. Anche durante il periodo della gravidanza sono lecite le relazioni, sebbene debbano compiersi con la debita moderazione e con rispetto.

#### **b. Retto fine**

**436.** È lecito compiere l'atto coniugale per un fine onesto: la procreazione, fomentare l'amore coniugale, come rimedio della concupiscenza, il compimento dell'obbligo di giustizia ("debito coniugale").

Sarebbe invece **peccato veniale** farlo per il solo piacere che produce o per un fine estrinseco, come, per esempio, la salute corporale.

È **peccato mortale cercare il piacere sessuale escludendo positivamente** l'ordine dell'atto al fine procreativo. È inoltre peccato mortale compiere l'atto coniugale **pensando e desiderando una persona distinta dal proprio coniuge** (cosa che attenta direttamente alla mutua fedeltà, che si estende anche agli atti meramente interni).

#### **c. Debite circostanze**

**437.** Le principali circostanze che interessano l'atto coniugale sono il luogo, il tempo e il modo:

**Luogo:** deve custodire sempre l'intimità e il segreto, evitando il pericolo di scandalo per i figli (specialmente in famiglie molto povere e con ristrettezze di abitazione).

**Tempo:** è lecito durante la gravidanza, ma se si intendesse provocare con esso l'aborto, sarebbe peccato mortale (anche se non si riuscisse a farlo). È lecito anche durante l'allattamento e durante la mestruazione (ma bisogna tener conto della delicatezza che il marito deve usare verso la sua sposa). **È gravemente illecito durante le due settimane successive al parto, almeno senza previa consultazione del medico**<sup>350</sup>. Nel caso in cui una nuova gravidanza mettesse in pericolo la vita della donna, sarebbe lecito compiere l'atto coniugale, se vi è una causa proporzionata per questo (perché il concepimento non è sicuro, e a volte il pericolo non è così grave come di solito viene presentato), ma il coniuge sano, per carità, dovrebbe astenersi dal chiedere il debito.

**Modo:** deve essere compiuto in modo da rendere possibile la generazione. La condotta del confessore su questo argomento deve essere di **assoluta riservatezza**, cioè non deve fare nessuna allusione. Se è interrogato, deve limitarsi a dire che quando non si rende impossibile la fecondazione non c'è peccato mortale, ma deve raccomandare la sensibilità e il rispetto per l'altro coniuge (che può, a volte rifiutare alcuni atti che forse non vanno contro la castità, ma feriscono il suo pudore personale).

**Durata:** Deve avere una certa durata, poiché mira all'unione dei cuori e non solo dei corpi. È importante sapere che il pieno piacere femminile è di solito più tardivo di quello maschile, e per questo motivo **molti sposi peccano** procurando solo la propria soddisfazione, senza aspettare che si verifichi anche quella della loro sposa. È per questo che la carità esige che essi preparino la sposa ed abbiano dominio di sé, affinché entrambi possano arrivare all'orgasmo allo stesso tempo (armonia sessuale coniugale).

#### **b) Il debito coniugale**

**438. Obbligo.** Nell'aspetto positivo, il matrimonio impone il debito coniugale, cioè il dovere morale di prestarsi all'unione sessuale naturale ("*copula coniugalis*"). Bisogna pertanto dire che, quando il coniuge chiede ragionevolmente l'atto coniugale, l'altro è obbligato a concederglielo per giustizia e sotto peccato mortale.

Perché tale richiesta sia giusta, deve riunire certe condizioni, cioè che sia:

- Giusta: entro i limiti del diritto, ossia non per compiere l'atto in forma peccaminosa.

- Ferma: cioè che se l'altro coniuge mostrasse una momentanea mancanza di disposizione, il richiedente deve insistere nella sua petizione.

Ammette levità di materia. Per esempio, se uno dei coniugi si rifiutasse qualche volta per indisposizione o per qualche causa ragionevole.

**439. Eccezioni:** ci sono cause che scusano dall'obbligo di prestare il debito coniugale. Queste sono:

- Per adulterio del coniuge: il colpevole non può esigere il debito, sebbene possa chiederlo, e una volta perdonato, non gli si può più negare, a meno che non ricada nell'adulterio; il colpevole invece non può rifiutarsi all'innocente.
- Perché non si ha perfetto uso della ragione nel momento di chiederlo: per esempio, per ubriachezza perfetta o perché si è sotto effetto di droghe.
- Per richiesta illecita: quando è chiesto per compierlo in modo innaturale o con pericolo per il figlio in gestazione.
- Per richiesta smoderata: quando è chiesto con eccessiva frequenza o in periodi pericolosi per la donna.
- Per malattia contagiosa del coniuge richiedente.

**440.** Chiedere il debito coniugale non è un obbligo di giustizia, ma potrebbe darsi il caso in cui sorga il dovere di chiederlo per carità. Per esempio, quando si capisce che l'altro coniuge lo desidera o ne ha bisogno e non osa chiederlo per pudore, delicatezza o timidezza. Può anche essere chiesto per fomentare l'amore coniugale (per esempio, dopo un problema familiare, ecc.).

### **c) Gli atti complementari**

**441.** Abbiamo detto che gli elementi soggettivi dell'atto coniugale sono il piacere pieno maschile, quello femminile e la simultaneità fra entrambi. Ci possono essere molti fattori che ostacolano qualcuno di essi, come la frigidezza maschile o femminile, l'intemperanza maschile o semplicemente la difficoltà nell'ottenere la simultaneità. Per questo motivo, hanno relazione con l'atto sessuale coniugale altri atti che si denominano "complementari", e che hanno come fine quello di rendere capace l'uomo, la donna o entrambi di compiere l'atto coniugale, o semplicemente di alimentare l'amore fra gli sposi.

Come regola generale, si dice che è **lecito** tutto quanto si fa in ordine al debito fine dell'atto coniugale, e che è necessario o conveniente per facilitare questo atto, purché si compiano due condizioni: 1°) non comporti pericolo prossimo di polluzione; 2°) si faccia con l'intenzione di compiere l'atto principale o di alimentare l'amore coniugale.

In modo più concreto possiamo dire:

- **Gli atti preparatori o complementari dell'atto coniugale** (toccamenti, abbracci, baci, conversazioni, ecc.) sono leciti, purché rispettino le suddette condizioni.
- Il cosiddetto “**amplesso riservato**” è l'unione fisica degli sposi (copula) seguita dalla separazione senza che si sia arrivati all'orgasmo (a meno che non avvenga accidentalmente e involontariamente). Sant'Alfonso dice che ordinariamente c'è peccato mortale a causa del pericolo prossimo di polluzione, **a meno che gli sposi abbiano fatto esperienza del contrario**. Vermeersch sostiene la liceità quando c'è causa grave (per esempio, se non possono avere un altro figlio, né possono ricorrere ai periodi infecondi) e se il pericolo di polluzione è raro.
- **Gli atti intimi fuori dell'atto coniugale** sono solitamente chiamati “intimità o atti imperfetti”. La loro moralità dipende dal rischio di produrre l'orgasmo in modo indipendente dall'atto sessuale completo. Pertanto si possono considerare leciti se non comportano questo pericolo, e illeciti quando c'è pericolo prossimo che l'atto termini in modo innaturale.
- **Consumazione del piacere sessuale da parte della donna.** I moralisti dicono che alla donna che non ha provato il piacere completo durante l'atto coniugale rettamete compiuto è lecito procurarselo immediatamente dopo, perché il piacere, o orgasmo, è un complemento naturale dell'atto sessuale completo, al quale hanno diritto sia l'uomo che la donna. Tuttavia perderebbe questo diritto se il marito avesse agito in maniera onanistica (sebbene lei sia stata soltanto cooperatrice materiale).
- **Pensieri, desideri o ricordi.** È anche lecito il pensiero, il ricordo o il desiderio compiacente dell'atto coniugale tra i legittimi sposi, purché non comporti pericolo prossimo di polluzione; perché, per chi è lecita una determinata azione, è anche lecito il pensare, desiderare o compiacersi di essa.

#### **d) La contraccezione dentro il matrimonio**

**442.** La contraccezione consiste nella separazione volontaria ed artificiale delle due dimensioni dell'atto sessuale, quella unitiva e quella procreativa, cercando l'unione senza fertilità. Sulla linea dei principi, ricordiamo che “la recidiva nei peccati di contraccezione **non è in se stessa motivo per negare l'assoluzione**; questa non si può impartire se mancano il sufficiente pentimento o il proposito di non ricadere in peccato”<sup>351</sup>. Questo significa che se ci sono ricadute, queste possono essere dovute sia alla fragilità (anche se l'intenzione è ferma e sincera) sia alla mancanza di un sincero proponimento. Il confessore deve discernere davanti a quale delle due situazioni si trova.

#### **a. Tipi di contraccezione**

**443.** La contraccezione coniugale, in qualunque modo la si pratici, è sempre peccato mortale: “la Chiesa ha sempre insegnato l'intrinseca malizia della contraccezione, cioè di **ogni atto coniugale reso intenzionalmente infecundo**”<sup>352</sup>. Si divide in naturale e artificiale:

- **Naturale:** consiste nell'effusione del seme fuori della vagina, perché l'uomo si ritira prematuramente con l'intenzione di evitare la fecondazione (“onanismo” propriamente detto). A questo può assimilarsi il caso del lavaggio vaginale da parte della donna.
- **Artificiale:** consiste nel ricorso a mezzi artificiali come preservativi, diaframmi, pillole contraccettive, dispositivi intrauterini, iniezioni contraccettive, sostanze spermicide, ecc. In quest'ordine di cose si deve ricordare che “una **specifica e più grave malizia morale** è presente nell'uso di **mezzi che hanno un effetto abortivo**, impedendo l'impianto dell'embrione appena fecondato o anche causandone l'espulsione in una fase precoce della gravidanza”<sup>353</sup>.

La qualifica morale non cambia nel caso del ricorso al **preservativo**, quando uno dei coniugi è portatore di una malattia contagiosa e la sua intenzione principale si limita ad *evitare il contagio* del coniuge sano. Il problema morale qui non proviene dall'**intenzione** (che è buona), ma dal mezzo o **oggetto dell'atto** che comporta una *dissociazione* dei due significati dell'atto coniugale (indipendentemente dal

---

351

VPC, 3,5.

352

VPC, 2,4.

353

VPC, 2,5.

fatto che, d'altronde, questo mezzo non evita realmente la trasmissione di nessuna malattia, come, per esempio, dell'AIDS e, in questo senso, l'intenzione di chi fa ricorso ad un preservativo non riesce ad evitare il contagio, ma, al massimo, *diminuisce* fino ad un certo punto le possibilità di contagio).

#### **b. La cooperazione alla contraccezione**

**444.** Il problema di coscienza sulla cooperazione all'atto infecondo può riguardare entrambi i coniugi (sebbene solitamente si presenti più frequentemente la consulta da parte di spose angustiate da questo problema). La cooperazione può essere:

**1° Cooperazione formale soggettiva:** è quando si condivide l'intenzione contraccettiva del coniuge (cf. n° 88). L'accordo con la condotta dell'agente principale può essere esplicito (se si approva il delitto con parole o semplicemente con i fatti) o implicito (col lamentarsi ripetutamente del numero dei figli o dei problemi che può causare una nuova gravidanza, ecc.). È sempre intrinsecamente immorale e non si può mai prestare, per nessun pretesto, nemmeno per salvare la propria vita.

**2° Cooperazione formale oggettiva** (che equivale sostanzialmente a quello che altri moralisti chiamano "*cooperazione materiale immediata*"<sup>354</sup>): si tratta della cooperazione prestata ad una *azione di per sé intrinsecamente cattiva* (ossia per propria natura). Si può ritenere che un'azione è intrinsecamente cattiva se questa è *viziata nella sua natura dal principio* dell'atto, e non quando, essendo iniziata lecitamente, si vizia il compimento della sua realizzazione<sup>355</sup> (è il caso, per esempio, dell'uomo che realizza l'atto coniugale usando il preservativo, o della donna che utilizza un diaframma: cf. n° 88). La qualifica morale dell'atto del cooperatore non cambia per il fatto che questo sia in disaccordo con l'intenzione dell'agente principale. Pertanto, si deve dire che mai è lecito cooperare in questo modo, trattandosi di un'azione *intrinsecamente immorale fin dall'inizio*<sup>356</sup>. Mausbach dice che è una cooperazione sempre illecita e la chiama "cooperazione formale implicita o

---

354

Come, per esempio, Royo Marín (RM I, n° 553; II, 626).

355

Dico "viziata nella sua natura" per sottolineare che ciò che è viziato dall'origine, in questo tipo di cooperazione, è lo stesso atto scelto (il quale è in se stesso immorale) e non solo l'"intenzione" dell'agente principale.

356

Questa è l'opinione comunemente sostenuta dai moralisti. Per esempio, Royo Marín (RM, I, n° 554; II, n° 626), Mausbach (cf. Mausbach, III, n° 23, 335), Zalba (cf. M. Zalba, *Theologiae Moralis Compendium*, B.A.C., Madrid 1958, I, n° 1544).

materiale all'atto perverso"<sup>357</sup>. Per questo, solitamente, si dice che se il marito è l'agente principale, la donna deve difendersi da lui come se fosse un invasore estraneo<sup>358</sup>, e se, nonostante la sua resistenza, venisse costretta con violenza, dovrebbe respingere il consenso interno al piacere che si produrrebbe in quest'ultimo caso (sebbene non siamo oramai di fronte ad una situazione di cooperazione, ma di "violenza o di ingiusta imposizione da parte di uno dei coniugi, alla quale l'altro di fatto non si può opporre"<sup>359</sup>). Si include in questa categoria la cooperazione prestata a chi ricorre alla **contraccezione chimica**? Devo dire che la maggioranza dei manuali classici non parlano espressamente di questo argomento. Sia Royo Marín sia Mausbach, per esempio, neanche lo menzionano; ma per la loro insistenza nel dire che il cooperatore "non può prestarsi mai" all'atto, "se il peccato (...) consiste in qualche procedimento anteriore all'atto"<sup>360</sup>, ritengo che inquadrerebbero in questa stessa categoria la contraccezione chimica. Altri autori, come Caffarra, non pensano allo stesso modo, ritenendo che questo tipo di cooperazione non "presenta un profilo etico significativamente differente" dall'"onanismo in senso stretto" (coito interrotto da parte del marito), del quale parleremo di seguito<sup>361</sup>. Tenendo in conto la serietà degli autori citati, dobbiamo dire che questa particolare situazione (la *cooperazione* col coniuge che pratica contraccezione chimica) si può considerare per lo meno *discussa* (si ricordi che stiamo parlando della *cooperazione*; invece, non c'è nessuna discussione sulla gravità e malizia dell'atto dell'agente principale).

---

357

Mausbach, III, n° 23, 335.

358

Cf. Risposta della Sacra Penitenzieria del 3 aprile 1916.

359

VPC, 3,13.

360

Cf. RM, II, n° 626 *in fine*. Egli fa riferimento all'uso di "diaframma o tampone, di una vagina artificiale, o di sostanze chimiche che distruggono gli spermatozoi".

361

Cf. Mons. C. Caffarra, *La cooperazione al male della contraccezione*, in: Pontificio Consiglio per la Famiglia, "Moral conyugal y sacramento de la penitencia. Reflexiones sobre el Vademecum para los confesores", Palabra, Madrid 1999, 169-170. Qui Caffarra dice che, a suo giudizio, anche la cooperazione continua ad essere materiale se il coniuge colpevole usa contraccettivi che possono avere effetti abortivi. Dice: "Se non mi sbaglio, non credo che si tratti di una cooperazione formale all'aborto. L'azione realizzata da chi coopera, per sua natura, mette semplicemente le condizioni, da parte sua, per il concepimento di una nuova persona umana. Che questo concepimento sia impedito (contraccezione chimica senza effetti abortivi), o che il concepito sia soppresso (effetto abortivo), non dipende dall'atto realizzato dal coniuge che coopera (...), ma i motivi per cooperare devono essere molto più gravi" (*Ibidem*, 170) (Tn.).

**3° Cooperazione materiale** (o come la chiamano altri: “puramente materiale”<sup>362</sup>): è quella del coniuge che presta la sua cooperazione con disgusto e aborrimiento ad un atto che di per sé *rispetta la struttura fondamentale dell’atto coniugale* (gli elementi oggettivi che abbiamo riportato nel n° 435), ma che diviene infecondo *esclusivamente* per l’azione dell’agente principale. La cooperazione si considera puramente materiale se si verificano insieme tre condizioni: “1. l’azione del coniuge cooperante non sia già in se stessa illecita; 2. esistano motivi proporzionalmente gravi per cooperare al peccato del coniuge; 3. si cerchi di aiutare il coniuge (pazientemente, con la preghiera, con la carità, con il dialogo: non necessariamente in quel momento, né in ogni occasione) a desistere da tale condotta”<sup>363</sup>. Pertanto, il **coniuge innocente** può cooperare, sempre e quando ci sia **causa grave e non sia d’accordo con l’intenzione del coniuge che prende l’iniziativa dell’atto**, perché in questo caso **l’atto non è stato intrinsecamente immorale dal principio**, ma è iniziato bene e finisce male per colpa dell’agente principale. Il coniuge innocente compie un atto che di per sé compie la condizione essenziale di essere aperto alla vita; è il coniuge colpevole che dopo contraddice questa potenzialità.

Concretizzando questi elementi possiamo dire:

1. La cooperazione che si presta al coniuge che usa il preservativo o qualsiasi mezzo di barriera non si può considerare cooperazione materiale, ma *formale oggettiva* (perché dall’inizio entrambi i coniugi accettano o tollerano un atto oggettivamente viziato).
2. La cooperazione della sposa all’atto sodomitico dello sposo (cioè consumato in luogo innaturale) non è neanche cooperazione materiale, ma *formale oggettiva*, come ha detto il Magistero della Chiesa<sup>364</sup>.
3. La cooperazione della sposa all’atto propriamente onanista (“coito interrotto”) può rientrare nella cooperazione materiale, quando si compiono le condizioni prima indicate.

---

362

Cf. RM, I, n° 554.

363

VPC, 3,16. Pio XI dice “...non trascuri di dissuadere il coniuge dal peccato e allontanarlo da esso” (*Casti connubii*, AAS 22 [1930] 561).

364

Cf. Risposta della Sacra Penitenzieria, 3 aprile 1916 (DS 3634); citata in nota nel VPC, III, 2, 13.

4. La cooperazione del coniuge che rende inferti gli atti ricorrendo alla contraccezione chimica (pillole, iniezioni, ecc.) si può considerare *discussa*, e il penitente deve muoversi secondo quello che abbiamo detto per i casi realmente discussi (ossia quando ci sono moralisti seri che sostengono sia l'una che l'altra posizione. Si veda quanto detto nel n° 246).

**c. Procedere del confessore:**

**445. Riguardo al cooperatore formale oggettivo.** Sebbene il penitente non possa di per sé cooperare per i suddetti motivi, può darsi che in alcuni casi il confessore **debba tacere**. Per sapere qual è il corretto agire del confessore bisognerà distinguere se il penitente o la penitente sono in:

- **Ignoranza invincibile:** solitamente si verifica quando, per esempio, una penitente dichiara (cioè non è una consulta, né un dubbio, ma un semplice racconto) di biasimare il comportamento di suo marito, ma che deve sopportarlo, altrimenti ci sarebbero liti in casa e il marito sarebbe infedele, o se non dice nulla e non sembra essere inquieta. In questo caso il confessore dovrà giudicare **se la penitente, una volta avvertita, si correggerà, per lo meno dopo tempo**, e in tal caso dovrebbe avvertirla con prudenza. Ma se si suppone che, **una volta avvertita, la penitente non sarà capace di adempiere i suoi obblighi, passando a peccare formalmente, allora il confessore dovrà tacere**<sup>365</sup>. Lo stesso vale se il confessore **dubita seriamente su quale sarà il comportamento del penitente**.
- **Ignoranza vincibile:** se, per esempio, una penitente espone problemi e domanda quale condotta deve avere, il confessore **dovrà avvertire con prudenza**, perché forse l'ignoranza è vincibile rispetto al dovere di resistere, ma invincibile rispetto alla conoscenza del punto fino al quale debba resistere.

**446. Riguardo al cooperatore materiale** abbiamo due casi:

- **Quando dal rifiuto dell'atto coniugale deriverebbero problemi.** Quando dalla negazione di realizzare l'atto coniugale deriverebbero seri inconvenienti (pericolo di infedeltà del coniuge, difficoltà nella casa, pericolo di incontinenza personale), il cooperatore materiale **in generale deve accettare la petizione**

**del coniuge. Può chiedere l'atto anche per evitare la propria incontinenza. Ugualmente, il cooperatore materiale ha diritto ad acconsentire al piacere**, ma in questo caso **la moglie non ha diritto a finire l'atto** da sé, nel caso in cui non raggiunga l'orgasmo durante l'unione con suo marito. L'atteggiamento del confessore davanti a questo tipo di operatori si deve limitare a tranquillizzare la coscienza di quelli che si credono erroneamente colpevoli, sollecitandoli, contemporaneamente, ad usare i mezzi affinché la situazione possa migliorare nel futuro (per esempio, parlando di più col coniuge colpevole o chiedendogli di andare insieme a consultare un sacerdote).

- **Quando non ci sono inconvenienti per il rifiuto.** Il penitente deve rifiutare la richiesta del coniuge. Il confessore dovrà giudicare se il penitente ha, o no, la capacità di comprendere e mettere in pratica questa esigenza, e, secondo il suo giudizio, avvertire con prudenza e gradualità.

#### **d. L'atto coniugale, quando uno dei coniugi è stato sterilizzato**

**447.** Sia ben chiara l'immoralità dell'atto di sterilizzazione e la maggiore gravità dello stesso, quando è realizzato solo con l'intenzione di sfruttare le relazioni sessuali senza possibilità di nuove gravidanze. Rimanendo in chiaro quanto abbiamo già detto al riguardo (cf. n° 394), dobbiamo aggiungere:

- Se non c'è pentimento del peccato commesso con la sterilizzazione, il colpevole non può chiedere il debito coniugale, ma se è sollecitato dal coniuge innocente, deve renderlo.
- Se c'è stato vero pentimento dell'atto commesso, è lecito chiedere e rendere il debito coniugale.

#### **e) La regolazione naturale delle nascite**

**448.** Il ricorso ai ritmi temporali (periodi naturali infecondi) per regolare la natalità, quando ci sono seri motivi per farlo, è "profondamente differente da ogni pratica contraccettiva, sia dal punto di vista antropologico che morale"<sup>366</sup>. Riservare le relazioni sessuali per i periodi infecondi è un atto "non concettivo" (perché da tali relazioni non può venire una concezione in ragione della stessa natura), e non

“contraccettivo”, dato che gli sposi non fanno niente contro (*anti*) la natura (non alterano la biologia con pillole o iniezioni, né la struttura dell’atto con metodi di barriera). È importante che il confessore comprenda questa differenza essenziale (antropologica e morale) per correggere gli errori di concetto e di linguaggio dei suoi penitenti (che a volte parlano di “metodo contraccettivo lecito”).

Sulla linea dei principi, è lecito per gli sposi regolare le nascite (tanto il numero, quanto la periodicità delle stesse), ricorrendo ai mezzi naturali, cioè ai periodi infecondi della donna, **purché ci sia causa sufficiente per farlo**.

In quanto ai motivi che si possono considerare causa sufficiente, dipendono da varie condizioni concrete che cambiano da matrimonio a matrimonio. Se ne possono indicare principalmente tre:

- **Indicazione medica** davanti al grave pericolo di vita che potrebbe correre la moglie con una nuova gravidanza o al pericolo di trasmettere ai figli gravi malattie ereditarie.
- **Difficile situazione economica** che renda difficoltoso accrescere momentaneamente la famiglia con un nuovo figlio.
- **La frequenza delle gravidanze** che renda conveniente distanziarle per ragioni economiche, mediche, ecc.

Potrebbe arrivare ad essere lecito anche il ricorrere ai periodi infecondi per evitare definitivamente nuove nascite, per il resto della vita. Si capisce che tale caso si pone solo quando ci sono motivi molto gravi ed irreversibili (nell’ordine della salute fisica, in generale). Ad ogni modo, deve rimanere sempre aperta la possibilità di un nuovo figlio se sparissero tali ostacoli.

È peccaminoso ricorrere ai periodi infecondi senza motivo o senza causa sufficiente.

Si sottintende che, essendo questo argomento qualcosa che si può presentare con una certa frequenza, ogni confessore deve comprendere che il suo dovere è di essere pronto a consigliare debitamente i penitenti che espongano dubbi al riguardo o che, praticando la contraccezione, ignorino la dottrina sui metodi naturali. Per questo è necessario che il confessore:

- Conosca egli stesso i principi antropologici e morali dei metodi naturali e la loro essenziale differenza con la contraccezione.
- Che possa dare informazioni su persone e/o istituzioni presso le quali si possano imparare (per esempio, di istruttrici serie di questi metodi).

- Che abbia informazioni semplici e chiare da offrire ai penitenti che le chiedano (opuscoli, pubblicazioni, ecc.).

#### **f) Uso di prodotti ormonali (che hanno effetti contraccettivi) con fini terapeutici**

**449.** Alcuni di questi prodotti possono arrivare ad essere indicati come terapia per la regolazione del ciclo femminile, per curare l'utero, ecc. Su questo bisogna dire:

**È lecito** quando l'intenzione della donna è unicamente l'effetto terapeutico. In tal caso non solo è lecito usarli, ma anche avere relazioni coniugali, conoscendo la sterilità temporanea causata da tali medicinali. Si enumerano specialmente fra gli effetti terapeutici lecitamente cercati: cura di stati patologici, regolazione del ciclo mestruale, correggere il coefficiente di irregolarità del ciclo. Si applica qui il principio del doppio effetto (cf. n° 27).

**È illecito** quando l'intenzione non è retta, cioè quando si cerca principalmente l'effetto contraccettivo e secondariamente quello terapeutico, o quando si vogliono allo stesso modo l'effetto buono e quello cattivo; in questi casi è peccato grave.

**È discusso** l'uso durante il periodo dell'allattamento per aiutare la soppressione dell'ovulazione (questa, teoricamente, dovrebbe rispondere a cause naturali, ma a volte non funziona, e si ha la possibilità di una nuova gravidanza). I moralisti discutono sul fatto se in questo caso si possa "aiutare" la natura. Alcuni dicono che può essere aiutata per i nove mesi successivi al parto (che è ciò che dovrebbe succedere in una situazione normale), come, per esempio, Peinador<sup>367</sup>. **In pratica** il confessore non può imporre un'opinione più rigorosa quando l'altra più benigna è difesa da moralisti seri, dovendosi limitare ad esporre entrambe le opinioni e lasciando il giudizio ultimo alla coscienza del penitente (cosa che non deve fare se la posizione più benigna è sostenuta esclusivamente da autori discutibili, che abitualmente dissentono dall'insegnamento del Magistero, o quando il Magistero della Chiesa ha già affermato in modo definitivo quello che si deve pensare riguardo a detto argomento: cf. n° 246).

### **6. OFFESE ALLA DIGNITÀ DEL MATRIMONIO**

Collochiamo qui – come fa il Catechismo della Chiesa Cattolica<sup>368</sup> – quei peccati che attentano alla dignità del matrimonio, sebbene in questi

---

367

Cf. Peinador, n° 625.

368

Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n° 2380 e seg.

atti si mescolino peccati non solo contro la castità ma anche contro la virtù della giustizia.

#### **a) Il divorzio e la separazione matrimoniale**

**450.** Fra battezzati “il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte”<sup>369</sup>.

**Separazione di letto e di tetto.** Quando non si attenta contro il vincolo sacramentale, la separazione può essere legittima in certi casi previsti dal diritto canonico, come, per esempio, in caso di **adulterio** (a meno che il coniuge innocente abbia acconsentito all’adulterio dell’altro coniuge o anche lui stesso abbia commesso adulterio). In ogni modo, si raccomanda che, guidati dalla carità cristiana, si perdoni il colpevole e non si interrompa la vita comune<sup>370</sup>.

È anche causa di legittima separazione il fatto che uno dei coniugi metta in grave pericolo spirituale o corporale l’altro o i figli, o renda troppo dura la vita in comune<sup>371</sup>. Ad ogni modo, il coniuge innocente può riammettere l’altro alla vita coniugale, ed è lodevole che lo faccia<sup>372</sup>.

**Il divorzio civile**, quando rappresenta l’unica maniera possibile di assicurare certi diritti legittimi, come la cura dei figli o la difesa del patrimonio, può essere **tollerato** senza costituire una colpa morale<sup>373</sup>. Resta sottinteso che c’è vera tolleranza quando non si riconosce nessuna rottura del vincolo né intenzione di contrarre un nuovo matrimonio da parte del coniuge innocente (indipendentemente da ciò che faccia il colpevole).

**Il divorzio civile** che si realizza considerando che c’è dissoluzione del vincolo coniugale e/o con l’intenzione di contrarre un altro matrimonio, sebbene sia riconosciuto dalla legge civile, è un peccato grave contro la legge naturale e contro il sacramento. Quando si contraggono

---

369

CIC, c. 1141.

370

Cf. CIC, c. 1151-1152.

371

Cf. CIC, c. 1153. Il Codice di Diritto Canonico del 1917 enumera tra le altre cause: la affiliazione del coniuge ad una setta acattolica, l’educare acattolicamente i figli, la vita di disonore o ignominia, sevizie spirituali o corporali (Codice del 1917, c. 1131).

372

Cf. CIC, 1155.

373

Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n° 2383.

nuove nozze, il coniuge si trova in stato di adulterio pubblico e permanente<sup>374</sup> (cf. n° 315).

Se uno dei coniugi è la parte innocente di un divorzio ottenuto in conformità alla legge civile, non pecca<sup>375</sup>. Inoltre, autori seri dicono che, in circostanze straordinarie, la parte innocente può chiedere lecitamente il divorzio civile, a patto che si riuniscano tre condizioni: 1<sup>a</sup> che riconosca che il vincolo sacramentale non viene alterato dalla dichiarazione civile di divorzio; 2<sup>a</sup> che l'intenzione (della parte innocente) non sia di contrarre nuovo matrimonio; 3<sup>a</sup> che ci sia una ragione gravissima, estrinseca e straordinaria (per esempio, che non esista un altro mezzo per difendere i beni propri o dei figli, o per esigere legalmente che la parte colpevole della separazione mantenga i figli, ecc.).

In quanto alle persone separate che vivono sole, deve tenersi in conto che se sono state innocenti riguardo alla separazione (per esempio, quando sono state abbandonate dal coniuge o cacciate ingiustamente da casa), niente impedisce che si avvicinino ai sacramenti e che portino una vita piena dentro la Chiesa, perché questa situazione non è frutto del loro peccato personale (tuttavia, alcuni di essi pensano erroneamente che non possono avvicinarsi a comunicare per il semplice fatto di vivere separati). La parte colpevole (supposto che non viva unito o sposato civilmente con un'altra persona) può anche ritornare ad accostarsi ai sacramenti, a patto che si sia pentito del suo peccato ed abbia tentato – nella misura delle sue possibilità – di tornare a riunire la sua famiglia e ristabilire la sua vita coniugale (benché non abbia avuto successo).

### **b) Il concubinato**

**451.** Trattiamo separatamente il problema di quelli che vivono in concubinato, fenomeno che presenta alcuni particolari problemi pastorali. Il concubinato si può **definire** come la convivenza stabile fra un uomo e una donna, senza stabilire matrimonio naturale né sacramentale. Appartengono alla categoria degli “occasionari” prossimi (cf. n° 270). Si riscontrano circostanze pastorali molto diverse:

**a. Situazioni regolarizzabili.** Sono i casi in cui si potrebbe giungere a stabilire un vincolo sacramentale. Coloro che vivono in questo stato appartengono alla categoria degli “**occasionari**”, che vivono in occasione prossima volontaria di peccato grave. Devono essere trattati come si è detto parlando degli “occasionari”, cercando di far sì che regolarizzino la loro situazione (cf. n° 268 e seg.).

---

374

Cf. *ibid.*, n° 2384.

375

Cf. *ibid.*, n° 2386.

**b. Situazioni non regolarizzabili, ma che si possono rompere.** È il caso di quelli che vivono in concubinato e non possono regolarizzare la loro situazione perché almeno una delle due parti non è libera (per esempio, perché è unita in matrimonio legittimo con un altro coniuge), ma possono rompere la loro convivenza separandosi. Questo avviene spesso quando la situazione è recente e non vi sono figli di mezzo. Vale quanto si è detto per il caso precedente.

**c. Situazioni momentaneamente irreversibili.** Sono quei casi che per il momento non ammettono neanche la rottura dell'unione. In questi casi ci sono, di solito, figli di questa coppia, oppure c'è un certo compromesso e anche necessità di mutuo aiuto per vivere. Si possono presentare due situazioni: che possano vivere come fratelli (cioè evitando ogni atto e ogni manifestazione di affetto propria ed esclusiva di persone legittimamente sposate fra di loro) o che non possano o non si sentano capaci di questo.

Se possono e vogliono vivere come fratelli, si presenta la possibilità di accedere alla vita dei sacramenti (confessione e comunione), almeno in forma privata (perché devono evitare lo scandalo e la confusione degli altri fedeli che potrebbero pensare che la Chiesa ammetta alla ricezione dei sacramenti persone che vivono in peccato).

Se non si sentono capaci di vivere come fratelli, bisogna tener conto di due principi egualmente importanti<sup>376</sup>:

- **Da una parte** “il principio della compassione e della misericordia per cui la Chiesa, continuatrice della presenza e dell'opera di Cristo nella storia, non cercando la morte del peccatore, ma che si converta e viva (cf. Ez 18,23), cerca di non rompere la canna incrinata e di non spegnere il lucignolo fumigante (cf. Is 42,3; Mt 12,20), cerca sempre di offrire, nella misura del possibile, la via del ritorno a Dio e della riconciliazione con Lui”.
- **Dall'altra** “il principio della verità e della coerenza, per il quale la Chiesa non accetta di chiamare bene il male e male il bene”.

Pertanto, a tutti quelli che si trovano in quest'ultima situazione bisogna dare “dimostrazione della bontà materna da parte della Chiesa” e incoraggiare agli “atti di pietà fuori dai sacramenti, allo sforzo sincero per mantenersi in contatto con il Signore, alla partecipazione alla Messa, alla

ripetizione frequente di atti di fede, di speranza, di carità e di dolore, il più perfetto possibile”<sup>377</sup>.

### **c) Adulterio**

**452.** È la copula carnale fra uomo e donna, quando uno di loro, o entrambi, sono sposati con un'altra persona. **È un peccato grave contro la castità, la giustizia, la fedeltà coniugale e l'amore verso i figli.** Si parla di adulterio semplice, quando uno sposato pecca con un altro libero; doppio, quando uno sposato pecca con un altro sposato. Si possono presentare le seguenti circostanze:

- che sia stato volontario per entrambe le parti e senza conseguenze, cioè senza che la donna resti incinta;
- che sia stato volontario per entrambe le parti, con conseguenze;
- che l'uomo adultero abbia strappato il consenso alla donna (con frode, violenza, ecc.).

In ognuno di questi casi gli obblighi sono distinti<sup>378</sup>.

Quando entrambi hanno peccato volontariamente senza alcuna conseguenza (un figlio adulterino), l'unico obbligo da compiere è quello di riparare l'infamia subita dal coniuge innocente, nel caso in cui si sia divulgato il peccato.

Se è stato volontario da entrambe le parti, con una gravidanza come conseguenza, i due adulteri sono obbligati a riparare tutti i danni causati alla o alle famiglie. Devono cioè farsi carico del nuovo nato e riparare il danno che questo causa al coniuge incolpevole e ai figli legittimi. Questo sempre che non conseguano da ciò mali maggiori. Come regole pratiche:

- Se la donna adultera ha beni propri, deve riparare con questi le spese e i danni causati al marito e figli danneggiati.
- Se la donna adultera non ha beni propri, deve restituire amministrando meglio la casa, risparmiando, essendo più dedita e servizievole verso i figli legittimi e il coniuge innocente, ecc.
- L'uomo adultero deve fare la riparazione di nascosto (per esempio, dando all'adultera occultamente, e in una sola volta, la parte che le spetta). Si deve evitare il pericolo che ci sarebbe se gli adulteri

---

377

Cf. *La castidad ¿posible?*, 58-60.

378

Cf. RM, I, n° 782.

restassero in contatto. Può darsi che la prudenza consigli che, in qualche determinato caso, sia meglio interrompere ogni tipo di relazione, sia per il pericolo di ricaduta che per il pericolo di scandalo o infamia per il coniuge innocente. Purtroppo, ci sono situazioni derivate dal peccato in cui sorgono conflitti di diritti, e non si può soddisfare uno senza ledere un altro. Credo che questo sia uno di questi casi perché da una parte stanno i diritti che ogni figlio ha di conoscere i suoi genitori biologici e di essere educato da essi, ma dall'altra sta anche il diritto che il coniuge ed i figli legittimi hanno a che suo marito o il padre non mantenga un rapporto (con la persona con cui ha commesso adulterio ed ha generato un figlio) che sarà sempre fonte di sospetti, discussioni, gelosie, e che può anche rompere l'unità familiare. In questo caso prevalgono i diritti che derivano dal matrimonio legittimo, i quali si fondano nel vincolo naturale e sacramentale. Per tale ragione, se non si possono soddisfare le necessità economiche o affettive del figlio adulterino in qualche modo che garantisca la separazione totale degli adulteri, sarebbe preferibile che il bambino rimanga con uno dei due (con la madre sarebbe la cosa più naturale), e perda il contatto con l'altro genitore biologico. Questa dolorosa situazione non ha altre cause che lo stesso peccato e l'impossibilità di rimediare in modo prudente a tutte le conseguenze degli atti che violano la legge di Dio.

Se l'adultero ha strappato il consenso alla donna con frode (per esempio, dicendole che era libero o promettendole di divorziare dalla moglie per sposare lei) o con violenza, ecc., è obbligato a restituire **interamente** tutti i danni.

Nel caso in cui non si potesse restituire occultamente, ma solo rivelando il peccato, gli adulteri non sono obbligati a farlo, perché i mali conseguenti alla rivelazione del peccato sono maggiori della mancata restituzione.

## VII. SETTIMO E DECIMO COMANDAMENTO

**453.** Il settimo comandamento comanda di rispettare i beni del prossimo e, di conseguenza, proibisce di prendere o trattenere ingiustamente i beni del prossimo e di danneggiare in qualche modo il prossimo nei suoi beni. Prescrive anche la giustizia e la carità nella gestione dei beni materiali e dei frutti del lavoro dell'uomo. Avendo di mira il bene comune, esige il rispetto del fine universale dei beni e il diritto di proprietà privata<sup>379</sup>. Vedremo, in riferimento a questo comandamento, i peccati contro la giustizia distributiva e commutativa.

## 1. DOVERI DI GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA E PECCATI OPPOSTI

### a) La giustizia distributiva

**454.** La giustizia distributiva è la virtù che inclina i governanti e i superiori a distribuire i beni comuni tra i sudditi in proporzione ai loro meriti, alla loro dignità e alle loro necessità. Il soggetto attivo della stessa sono i governanti, perché in loro risiede in modo principale e architettonico, e nei sudditi in maniera passiva e partecipata (ai quali è sufficiente la giusta distribuzione).

### b) Obblighi che impone

**455. Ai governanti** la giustizia distributiva impone il dovere di **avere coscienza** delle proprie responsabilità sociali davanti a Dio e agli uomini, perché l'autorità di cui sono investiti è ordinata essenzialmente al servizio del bene comune. Allo stesso modo implica l'obbligo di avere capacità e idoneità per l'incarico al quale aspirano o che accettano. Assumere tali responsabilità, conoscendo la propria incompetenza, costituisce un'ingiustizia e un attentato al bene comune.

**Ai membri della società** impone l'obbligo di contribuire al bene comune non solo per la **giustizia legale** (cf. nn. 371-380), ma anche per la giustizia distributiva, almeno facilitando il lavoro dei governanti nella retta amministrazione delle loro funzioni, avendo di mira il bene comune.

Tra i doveri più importanti bisogna segnalare: l'accettazione della giusta distribuzione dei benefici e degli incarichi; l'eleggere per le cariche pubbliche i candidati più degni; collaborare onestamente e legalmente al bene comune, soprattutto attraverso l'esatto compimento delle leggi che hanno per oggetto garantire il benessere generale e la convivenza tra i cittadini.

### c) Peccati opposti

**456. Preferenza di persone.** Consiste nel distribuire i beni comuni (che devono assegnarsi per giustizia) senza considerare i meriti, le necessità o capacità di chi li riceve, ma per ragioni di amicizia o familiarità (beneficando gli amici o i familiari), di inimicizia (danneggiando coloro verso i quali si porta rancore) o di convenienza personale. Questo può accadere sia rispetto a singoli individui (si beneficiano alcune persone) sia rispetto a gruppi (si beneficiano alcuni più di altri). **Implica sempre un danno per la parte che avrebbe meritato l'incarico o il beneficio.**

C'è preferenza di persone sempre rispetto ai beni che si devono assegnare **per giustizia**, non rispetto ai beni personali, che ciascuno è

libero di donare a chi preferisce senza preoccuparsi dei meriti e delle capacità di chi li riceve.

Riguardo alla **malizia**, la preferenza di persona è di per sé un peccato grave, perché lede la giustizia distributiva, anche se può ammettere levità di materia.

I modi più comuni della preferenza di persona sono: distribuire ingiustamente gli impieghi (posti di lavoro) e distribuire ingiustamente gli incarichi o esigere incarichi ingiusti.

**457.** Riguardo all'obbligo di restituire a chi è stato danneggiato perché meritava un impiego che gli è stato negato, bisogna distinguere:

- Se gli è stato negato ingiustamente prima che gli fosse stato assegnato, c'è l'obbligo di una **certa compensazione** di ciò che ha perso economicamente con l'essere escluso dall'impiego o dal beneficio.
- Se gli è stato negato ingiustamente dopo che gli era stato assegnato, anche se non gli era stato ancora comunicato (per esempio, se qualcuno venisse a sapere che lo avrebbero dato a tal persona se non ci fosse stata una intromissione originata da inimicizia o da interessi personali perché ciò non avvenga), si considera come se glielo avesse sottratto dopo che lo avrebbe ricevuto, e pertanto **c'è l'obbligo di compensazione stretta**. Bisogna aver presente che molte volte sarà impossibile ricompensare gli stessi danneggiati o determinare con esattezza la quantità e il modo della restituzione. In questi casi bisogna fare ciò che si può (per esempio, correggendo una cattiva amministrazione, sostituendo le persone poco capaci, impiegando con opere sociali e caritative quanto si è defraudato prima, ecc.), con il fine di **far entrare nuovamente questi beni comuni in quel traffico pubblico dal quale non sarebbero mai dovuti uscire**.

Si tenga comunque presente che il peccato (e pertanto l'obbligo di restituzione) si verifica solamente quando si impedisce un impiego o un lavoro in *maniera ingiusta*. Non capita così quando il motivo è impedire un male sicuro contro il bene comune (per esempio, se qualcuno si accorge che per un determinato lavoro si sta presentando una persona chiaramente incompetente o che risulterebbe dannosa al bene comune, o si è già deciso di darlo ad essa). In casi come questi è lecito manifestare i difetti di tale persona affinché l'incarico sia dato a chi realmente possa svolgerlo come corrisponde. Ad ogni modo, anche in questo caso si commetterebbe peccato grave se, per raggiungere questo fine (buono), si ricorresse a bugie, calunnie, ecc., perché il fine non giustifica i mezzi.

**458. Nei sudditi** ci può essere peccato contro la giustizia distributiva (intendendola in senso ampio) quando si verificano proteste ingiustificate contro i governanti (specialmente quando questi esigono contribuzioni giuste per il bene comune), quando c'è passività di fronte a cattive amministrazioni, o quando si votano con leggerezza candidati non adatti [a quegli incarichi], ecc.

## **2. DOVERI DI GIUSTIZIA COMMUTATIVA**

### **a) Nozione**

**459.** La giustizia commutativa riguarda i pari e comanda di rispettare i beni del prossimo e, conseguentemente, proibisce di prendere o trattenere i beni del prossimo ingiustamente e di pregiudicare in qualsiasi modo il prossimo nei suoi beni.

### **b) Il furto**

**460.** Il furto in materia grave è peccato grave. Quando c'è **materia grave**? I moralisti solitamente danno due criteri in base ai quali si deve risolvere questo problema:

**a. Un criterio relativo** si desume dal **danno** che il furto rappresenta per la vittima di tale furto (e si applica principalmente quando la vittima è una persona privata e specialmente quando si tratta di persone non ricche, poiché in questi casi è facile giudicare se è stata danneggiata la vittima gravemente o lievemente). Così bisogna dire che è peccato mortale quella defraudazione o ritenzione ingiusta di beni altrui che causa alla vittima un danno grave. Questo capita quando la refurtiva causa danni gravi o seri disagi: per esempio, quando un furto dissesta il bilancio familiare e impone alla vittima sacrifici che, anche se non sono straordinari, la obbligano a comprare con serio disagio ciò che gli è stato rubato (per esempio, utensili da lavoro), o lo obbliga ad umiliarsi chiedendo favori ad altri. In questi casi la refurtiva costituisce materia grave.

Pertanto può essere peccato grave rubare una quantità esigua di denaro, quando si tratta di un povero per il quale questo denaro rappresentava una parte importante del suo patrimonio o del suo bilancio familiare, oppure rubare una pala al lavoratore che ne ha bisogno per lavorare, ecc. (in tutti questi casi si suppone che il ladro conosca la situazione di povertà della sua vittima).

**b. Un criterio assoluto** (che serve per giudicare quando si ruba a persone abbienti, ad imprese, a grandi attività commerciali come supermercati, ecc. dove è difficile vedere un danno immediato alla persona, giacché tali furti possono anche non essere percepiti dal padrone) è quando si priva di un bene, una comodità o un guadagno che *la maggioranza degli uomini ritiene di importanza non disprezzabile*. Alcuni moralisti parlano di una quantità equivalente al salario settimanale di un operaio.

Se si rubano piccole quantità, il peccato sarà mortale quando queste quantità arriveranno a formare materia grave, a meno che già dal principio non ci fosse stata l'intenzione di arrivare alla materia grave (come capita con colui che vuole rubare dal suo luogo di lavoro una grande quantità, ma, affinché non si sospetti di lui, ruba a poco a poco). Sant'Alfonso dice che se i furti sono piccoli, perpetrati a poco a poco e a diverse persone, si richiede il doppio dell'ordinario perché si arrivi a costituire materia grave; e se tra i furti è trascorso un lasso di tempo notevole, per esempio, un paio di mesi, probabilmente non si accumulano per formare materia grave (cioè si giudicano sempre come atti completamente indipendenti tra loro)<sup>380</sup>.

Il furto propriamente detto impone sempre l'obbligo di restituire (cf. n° 479 e seg.).

**461.** Nel furto si distinguono due realtà che, quando si verificano le dovute circostanze, non costituiscono peccato di furto (e per tanto non esigono la restituzione):

**a. L'uso di beni altrui in caso di estrema necessità:** è la carenza di ciò di cui si necessita urgentemente per non morire (non si confonda con la "necessità grave" che si verifica quando, senza aiuto altrui, qualcuno si trova in un serio pericolo di perdere la vita, ma la situazione non urge). Nel caso di *estrema* necessità è lecita l'invasione dei beni altrui **nella misura e solamente rispetto a ciò** che sia imprescindibile per uscire dall'estremo bisogno. La ragione è che in tali circostanze il diritto primordiale alla vita è più alto del diritto alla proprietà. Lo stesso vale nel caso di necessità estrema del prossimo, usando i beni di un terzo se non si ha qualcosa di proprio per soccorrerlo. Si tenga presente però che se qualcuno, trovandosi in questa situazione, si appropriasse di più di quello che gli serve per uscire dall'imminente pericolo di morte, starebbe rubando ciò che ha preso in più.

**b. La compensazione occulta,** che è la maniera di compensarsi di un'ingiustizia, senza la conoscenza di chi la ha commessa o la sta commettendo (per esempio, l'impiegato che prende merce per proprio conto dal negozio in cui lavora, senza che il padrone lo sappia, perché questi non lo paga secondo quanto convenuto). In termini generali bisogna dire che, salvo casi particolari, è illecita per il pericolo che comporta per il penitente di convertirsi in giudice della propria causa. Esistono però casi in cui è lecita *per accidens*. Questo si verifica quando: 1°) esiste un vero debito di giustizia; 2°) esso non si può risolvere per via legale senza una grave difficoltà (per esempio, per mancanza di testimoni, per pericolo di perdere il lavoro, per grandi spese legali); 3°) la compensazione non oltrepassi i limiti della giustizia; 4°) non si danneggi il debitore (per

esempio, se questi finisse per pagare due volte, come capiterebbe se, essendosi un impiegato appropriato per proprio conto di ciò che il padrone gli deve, quest'ultimo, ignorando il fatto, gli pagasse dopo i debiti passati. In questo caso l'impiegato sarebbe obbligato a non accettare il pagamento o almeno a restituire ciò che ha preso in più).

Nella pratica della confessione, bisogna solamente usare questi principi per tranquillizzare la coscienza di chi ha operato in questo modo senza conoscere la legittimità (pertanto dispensandolo dal restituire), ma non si deve consigliare di compiere la compensazione occulta, per il pericolo di abuso che ne potrebbe derivare. Si tenga presente che se una persona ha operato pensando che ciò che faceva era peccato, sebbene non sia obbligato a restituire (perché non si tratta propriamente di un furto), deve pentirsi per aver acconsentito ad un atto che considerava, erroneamente, offesa a Dio (dato che la coscienza *invincibilmente erronea* è regola soggettiva *accidentale* degli atti).

### **c) I contratti**<sup>381</sup>

Una delle forme più comuni di relazione tra gli uomini è l'obbligarsi mutuamente mediante contratti; questi stabiliscono una serie di obblighi propri che è necessario tenere in conto.

#### **a. Nozioni**

**462.** Il contratto è la “convenzione per cui una o più persone si obbligano con un'altra o con altre a dare, fare o omettere qualche cosa”. Vincola le volontà di due o più persone riguardo ad un effetto giuridico.

La parte **formale** del contratto è la convenzione, cioè l'accettazione mutua dei doveri e diritti che da questo si originano.

Il **soggetto** è costituito dalla persona o dalle persone che sottoscrivono il contratto.

L'**effetto** è l'obbligo che le parti accettano.

#### **b. Requisiti**

**463.** I requisiti del contratto sono quattro: materia atta, soggetto capace, consenso legittimo, forma legale.

**Materia atta.** È tutto quello che può cadere sotto il dominio dell'uomo e si pone sotto la libera amministrazione dei contraenti. Pertanto non si può trattare di cose estranee, inesistenti, di atti impossibili da compiere, di azioni disoneste. I contratti stipulati con materia non atta sono nulli. Sorge da questo una domanda: è obbligatorio pagare quanto convenuto in un contratto nullo, perché si tratta di una materia illecita (per esempio, il caso di chi ha contrattato con una prostituta o della donna che si fa praticare un aborto)? Se l'azione non è stata ancora compiuta, il contratto è nullo, e pertanto l'unico obbligo è di desistere da questa. Se

l'azione però è stata compiuta, secondo San Tommaso e Sant'Alfonso, si deve pagare quanto convenuto, anche se il servizio è stato illecito; perché una cosa è la colpevolezza e altra la materialità del lavoro fatto.

**Soggetto capace.** Possono stipulare contratto solamente le persone che hanno libero uso di ragione. Inoltre, bisogna avere libera disposizione dei beni. Bisogna rispettare, quindi, le leggi civili di ogni paese, per vedere come si dispone rispetto ai minori, alle donne sposate, ai condannati a morte e ai disabili (dementi).

**Consenso legittimo.** Il consenso deve essere interno (con vera intenzione o volontà di obbligarsi), esterno (manifestato esteriormente con segni sensibili), libero e deliberato, mutuo.

**Forma legale.** Il diritto naturale esige per la validità solo le tre suddette condizioni. Ma il diritto positivo (ecclesiastico e civile) aggiunge a volte, sotto pena di nullità, certe formalità legali, come testimoni, documento scritto, forma di celebrazione, ecc. Si pensi, per esempio, alle condizioni per la validità del matrimonio religioso.

### **c. Vizi del contratto**

**464.** I vizi del contratto sono in relazione con ciascuna delle condizioni anteriormente indicate. I più importanti sono quelli che interessano il consenso. Questi sono:

**Errore.** È il giudizio falso circa il contratto o qualche elemento essenziale o accidentale di questo. Quando riguarda la sostanza stessa del contratto lo rende invalido (per esempio, quando uno si sposa con una persona credendo che sia il suo fratello gemello). Quando riguarda cose accidentali non lo invalida, ma lo rende rescindibile (cf. n° 35).

**Dolo.** È il giudizio falso causato insidiosamente da una delle parti. Il diritto canonico dichiara validi i contratti stipulati con dolo, ma rescindibili dal giudice a richiesta della parte danneggiata, salvo i casi particolari previsti dallo stesso diritto, come quello del matrimonio che in questo caso sarebbe invalido<sup>382</sup> (cf. n° 35).

**Violenza fisica o morale (paura).** Annulla il contratto, a meno che non sia un timore lieve o giusto; per esempio, chi ha promesso di sposare una giovane per sedurla e poi la sposa per timore di essere infamato per il suo delitto, contrae matrimonio con un timore giusto, ma se si sposasse sotto minaccia di morte il timore sarebbe ingiusto (cf. n° 41).

### **d) I contratti in particolare**

#### **a. Contratti unilaterali**

**465. Promessa.** La promessa di donazione o di un'altra prestazione utile per il futuro, quando è accettata, genera il dovere di fedeltà, ma non concede al beneficiario alcun diritto di reclamo. Tale diritto si genera solo in

casi speciali; per esempio, quando il donatario, confidando nella parola dell'altro, si assoggetta a sacrifici economici. Secondo molti teologi, il semplice dovere di fedeltà non dà luogo, solitamente, ad un obbligo grave.

**466. Donazione.** È un contratto mediante il quale una persona consegna parte del suo patrimonio in modo gratuito e perpetuo ad un'altra persona che lo accetta. Si parla di donazione **pura** quando questa si realizza senza alcuna condizione, e di donazione **qualificata** quando la stessa include qualche limitazione o condizione. La donazione non obbliga finché non c'è l'accettazione. Se è qualificata, e la condizione non si compie, si può chiedere la restituzione di ciò che si è donato.

**467. Testamento.** È l'atto con il quale una persona dispone, per dopo la sua morte, di tutti i suoi beni o di parte di essi. È un atto revocabile per volontà del testatore. Per la sua validità si esigono gli stessi requisiti richiesti per qualsiasi contratto. Ma il diritto positivo aggiunge delle altre condizioni, secondo le diverse classi di contratti.

#### **b. Contratti bilaterali gratuiti**

**468.** Sono [chiamati anche contratti bilaterali imperfetti] quei contratti che di per sé sono unilaterali, ma che spesso impongono qualche obbligo alle due parti.

**469. Deposito.** È un contratto gratuito per il quale uno riceve una cosa altrui con l'obbligo di conservarla e di restituirla quando il depositante la reclama. Il depositario deve custodirla come se fosse propria, e non se ne può servire senza il permesso del padrone. Se la perde o la danneggia per colpa propria, è obbligato all'indennizzo. Deve restituirla appena viene richiesta, con i frutti o i redditi da essa prodotti. Il depositante deve, da parte sua, pagare le spese di conservazione e indennizzare i danni che il suo deposito abbia causato.

Una specie di deposito è quello che si chiama **sequestro**. Si tratta di mettere nelle mani di un terzo una cosa contesa, affinché, dopo la sentenza del giudice, il depositario la consegni a colui che vince la causa.

**470. Mandato e gestione di affari.** Il **mandato** è il contratto con il quale si incarica un'altra persona dell'esecuzione di un affare onesto. Solitamente si accetta a titolo gratuito, ma non si esclude il salario corrispondente. Il mandatario deve essere diligente nel suo agire e non oltrepassare i suoi limiti, deve anche consegnare il guadagno al mandante. La **gestione** è un quasi contratto per il quale una persona si incarica spontaneamente di affari di un'altra senza aver ricevuto mandato da questa, ma supponendo ragionevolmente la sua concordia e la sua gratitudine.

**471. Il prestito o "mutuo".** Si chiama così il contratto per il quale si consegna ad un altro una proprietà fungibile (cioè che si consuma: denaro, grano) con l'obbligo di restituire, al termine stabilito, altrettanto della stessa specie e qualità. L'obbligo di prestare gratuitamente è un dovere di

carità cristiana. Anticamente si affermava che per il prestito non si poteva esigere nessuna retribuzione, e farlo era cadere nel peccato di usura. Attualmente, a causa dell'attuale ordine economico, la Chiesa riconosce la legittimità di un certo prestito a interesse, nel quale l'interesse che si esige sia richiesto affinché il denaro prestato non si perda o sia svalutato (si ordina, pertanto, solo a mantenere il valore).

Il peccato che si oppone a questo tipo di contratto è l'**usura**, e si verifica quando si presta denaro o qualcosa, esigendo interessi che non mirano alla conservazione del valore della materia del prestito, ma solamente a lucro, causando solitamente grandi danni a chi riceve il prestito.

### **c. Contratti bilaterali onerosi**

**472. Compravendita.** È un contratto bilaterale oneroso per il quale, di mutuo accordo, si cambia la proprietà di una cosa con il suo prezzo.

Impone una serie di doveri sia al venditore che al compratore:

Il venditore deve manifestare i difetti sostanziali della cosa, deve consegnare al compratore la stessa cosa comprata e i suoi accessori nel luogo e nel modo determinati dall'accordo, dalla legge o dall'uso. Pertanto, è illecito sostituire la cosa naturale con un'altra artificiale, adulterare la mercanzia venduta prima della consegna, sottrarre qualcosa dalla quantità, dal peso o dalla misura stabiliti dal contratto.

Il compratore deve ritirare la cosa usando il proprio tempo e a sue spese, sopportando i danni causati per sua negligenza, deve pagare il prezzo nel luogo, tempo e modo convenuti o determinati dalla legge, deve pagare gli interessi per il tempo che intercorre fra la consegna della cosa e il suo pagamento, se così si era convenuto.

**473. Locazione.** È il contratto con il quale si concede ad un'altra persona l'uso di una cosa, l'esecuzione di un'opera o un servizio per il prezzo e il tempo stabiliti.

La locazione e l'affitto impongono una serie di doveri morali sia al locatore che al committente<sup>383</sup>.

La locazione di un'opera consiste nella concessione di una determinata opera (una costruzione) ad una persona o impresa per la sua esecuzione. Impone anche una serie di doveri al locatore e all'impresario.

**474. Il contratto di lavoro.** Si tratta del prestare un servizio in cambio di un prezzo stabilito: "il patto per il quale uno si obbliga a mettere il suo lavoro a servizio di un altro in cambio di un salario stabilito, ricevuto a suo tempo debito"<sup>384</sup>.

---

383

Questi si possono vedere in RM, I, n° 699.

384

Perché il contratto di lavoro sia completamente onesto si richiede: a) che entrambe le parti lo stabiliscano liberamente e accettino le sue condizioni; b) che nessuna di esse imponga condizioni che attentino ai diritti civili o naturali della persona umana; c) che entrambe le parti osservino le disposizioni della legge civile obbligatorie in coscienza.

Il datore di lavoro è obbligato **per giustizia**: a pagare il salario giusto a tempo debito; a trattare gli operai in modo umano e degno; a rispettare i doveri religiosi dell'operaio; a non imporgli più lavoro di quanto corrisponde alle forze, al sesso e all'età del lavoratore; ad osservare le prescrizioni legali che stabiliscono i diritti degli operai. Per **carità** dovrebbe inoltre aver cura dei più bisognosi (dandogli elemosine), ascoltare i loro desideri e le richieste ragionevoli, fare dell'apostolato con loro.

È quindi ingiusto che il datore di lavoro approfitti dell'ignoranza e del bisogno del lavoratore per imporgli condizioni innaturali o per negargli benefici che l'operaio potrebbe esigere basandosi sul diritto naturale o sulle leggi positive (salario giusto, condizioni igieniche, sussidi legali).

Da parte loro, gli operai sono obbligati per **giustizia**: a compiere con fedeltà ed esattezza il lavoro pattuito con libertà e giustizia; ad osservare i regolamenti dell'impresa, a non danneggiare gli interessi della stessa. Inoltre, per **carità**, devono andare incontro alle necessità dei loro compagni e cercare di aiutare loro e i padroni in ciò che riguarda il bene spirituale.

È quindi ingiusto che l'operaio non presti tutto il lavoro pattuito giustamente. È ingiusto anche che il sindacato operaio imponga condizioni che l'impresario non può adempiere senza gran detrimento proprio e dello stesso bene comune.

**475. Il salario giusto.** Un problema particolare, a questo punto, è posto dalla determinazione del salario giusto. Il salario giusto è la remunerazione del lavoro compiuto dall'operaio per incarico del suo datore di lavoro e nel servizio a lui. Secondo la **dottrina cattolica**, il salario giusto deve essere stabilito a partire da più di un criterio, cioè:

- Deve essere sufficiente per il sostentamento dell'operaio e della sua famiglia.
- Deve essere compatibile con le possibilità dell'impresa.
- Deve regolarsi secondo le necessità del bene comune (ossia, che non rechi detrimento al bene comune).

- Deve essere in consonanza con il valore dell'opera e la responsabilità che l'operaio realizza.

**476. Contratto di società.** Si chiama società il contratto per il quale due o più persone si obbligano a mettere in comune denaro, beni o lavoro, con l'intenzione di spartirsi i guadagni. Si tratta di qualcosa di per sé lecita, onesta e utile al bene comune, ma è necessario che si attenga a determinate condizioni: avere un fine onesto e norme giuste (nella forma di negoziare e nei procedimenti usati nella distribuzione dei guadagni o delle perdite).

#### **d. Contratti aleatori**

**477.** Sono detti contratti aleatori quei contratti il cui esito, per qualunque delle parti, dipende da un avvenimento fortuito.

Sono di per sé leciti, purché uniscano in sé le seguenti condizioni:

- Che l'incertezza della riuscita sia uguale per le due parti, a meno che una di esse sia cosciente della sua minore probabilità e voglia correre il rischio.
- Che non si commetta frode né inganno.
- Che non arrechi scandalo, né lo proibisca la legge.
- Che vi sia proporzione fra il prezzo che si paga e la speranza del lucro o di evitare del danno.

I principali sono:

**L'assicurazione.** Il contratto di assicurazione è quello per il quale una delle parti si obbliga, per una certa somma, a compensare i danni incerti che per causa fortuita o per forza maggiore può subire l'altra parte nella sua persona o nelle sue cose.

**Il gioco.** È il contratto per il quale i giocatori convengono nell'aggiudicare al vincitore il denaro o il premio che gli compete.

**La scommessa.** È il contratto per il quale si contende sulla verità di una cosa o di un fatto passato o futuro (per esempio, su chi vincerà questa o quella gara) e in cui i contendenti si impegnano mutuamente ad assegnare un premio a chi avrà vinto la scommessa.

**La lotteria.** Contratto per il quale, per un prezzo minimo e determinato, si compra la possibilità di ottenere un premio grande che si sorteggia fra molti.

**Le operazioni di borsa.** Sono contratti più o meno aleatori che si stipulano nella borsa, generalmente con l'intervento di un intermediario. Sono simili alla compravendita, al prestito o al gioco d'azzardo.

#### **e. Garanzie (personali e reali)**

**478.** Sono quelle che hanno per oggetto di garantire l'adempimento di un altro contratto. Le principali sono tre:

**La fideiussione.** È il contratto per il quale uno si obbliga a pagare per un'altra persona, nel caso che questa non lo faccia.

**Il pegno.** È il contratto per il quale il debitore consegna al creditore un bene mobile come garanzia dell'adempimento dell'obbligo contratto. Il bene consegnato riceve il nome di pegno.

**L'ipoteca.** È un contratto per il quale si riconosce il diritto su un immobile a favore del creditore, perché questi possa compensarsi da esso nel caso in cui il debitore non paghi.

### **3. LA RESTITUZIONE**

**479.** Tanto il furto quanto il danno ingiusto obbligano a restituire. “*Restituzione*” indica il ridare una cosa o il suo valore al legittimo proprietario a cui è stata tolta, o la compensazione per il danno causato al prossimo.

Tra le due radici della restituzione (possessione illegittima e danno) c'è una differenza importante: si può essere obbligati a restituire per **possesso illegittimo**, sia che si è colpevoli o no nel momento in cui si entra in possesso della cosa. Si è invece sempre obbligati a restituire per aver causato **danno ingiusto** se si è stati formalmente colpevoli dello stesso.

#### **a) Possesso illegittimo e relativa restituzione**

**480.** Vi sono tre casi possibili in cui si può trovare un penitente che possiede illegittimamente qualcosa che appartiene ad un altro: buona fede, mala fede o fede dubbia. Bisogna poi distinguere anche i **frutti** che può aver prodotto la cosa rubata (perciò ci sono casi in cui non solo c'è l'obbligo di restituire una cosa, ma anche di restituire i frutti che questa abbia prodotto). Questi possono essere:

- **Naturali:** sono quelli prodotti spontaneamente dalla natura stessa (i pascoli di un campo, i frutti di un albero, la prole degli animali);
- **Industriali o personali:** sono quelli acquisiti con l'industria o il lavoro umano, usando la cosa altrui solo come strumento (per esempio, un bene ottenuto usando il denaro rubato, il proprio campo arato con un trattore altrui);
- **Misti:** sono quelli che provengono dalla natura e dal lavoro umano (per esempio, il raccolto di ciò che è stato seminato nel campo di un altro o il formaggio ottenuto con latte rubato);
- **Civili:** sono quelli che il diritto considera come frutti, sebbene propriamente non lo siano (per esempio, il noleggio di un'auto rubata).

**481. Il possessore in mala fede.** Si chiama così chi s'impadronisce ingiustamente di una cosa o la conserva senza assicurarsi se è di un altro. Deve restituire la cosa rubata o il prezzo di essa se è andata distrutta (anche se si è distrutta senza propria colpa, **a meno che** non sarebbe successo lo stesso nelle mani del suo padrone, come chi ruba un cavallo gravemente malato e muore mentre è in suo possesso) o se non può restituire la cosa stessa senza grave infamia. Quando si restituisce l'equivalente in denaro, si deve restituire il prezzo massimo raggiunto dalla refurtiva nel periodo in cui è stata in possesso del ladro (per esempio, se ha rubato una bicicletta l'anno prima e, durante questo tempo, prima è salita di prezzo e dopo è scesa), altrimenti il ladro ne ricaverebbe un beneficio e il legittimo proprietario potrebbe perderci, avendo potuto vendere la cosa rubata quando questa aveva raggiunto un prezzo più alto. Deve restituire anche tutti i frutti naturali e civili della cosa rubata, ma può tenersi i frutti industriali e misti riguardo a ciò che hanno degli industriali. Se non appare il proprietario, il possessore di mala fede deve restituire ai poveri e non può mai rimanere con la cosa o con il suo equivalente in denaro.

**482. Il possessore in buona fede** è quello che ha acquistato o ereditato la cosa, credendo, in buona fede, che appartenesse a chi gliel'ha data, venduta o concessa, e poi viene a sapere, che era stata rubata. Costui, salvo che si presenti qualcuna delle cause annullanti o esimenti, delle quali parleremo dopo (anche se l'abbia regalata o venduta, salvo che l'abbia venduta per lucro), è obbligato a restituire la cosa **così come si trova in suo possesso**. Se l'ha comprata, potrà reclamare il prezzo che pagò per essa a chi gliel'ha venduta. Deve anche restituire i **frutti naturali** che la cosa abbia prodotto (per esempio, se ha comprato un biglietto di lotteria che era rubato ed è risultato vincitore, o un animale gravido che poi ha partorito) e anche i **frutti civili**, in ciò che non sia derivato dal suo lavoro, ma sono suoi i frutti che ha ottenuto usando la cosa come strumento (per esempio, se si trattava di un trattore, di un aratro, ecc.). Può esigere le spese necessarie e utili che ha affrontato per migliorare la cosa che restituisce, e non è obbligato a pagare i danni causati alla cosa senza propria colpa. In caso di prescrizione, la cosa può divenire sua, dato che questo è un modo legittimo di possedere. Allo stesso modo, se non può verificare a chi appartiene la cosa, né la può ritornare a chi gliel'ha venduta o regalata, ecc., può tenerla, almeno finché non sappia come farla tornare al legittimo proprietario.

**483. Il possessore in dubbia fede** è chi sospetta che ciò che possiede sia rubato. Bisogna distinguere:

Quando il dubbio è **posteriore** all'acquisizione legittima della cosa (per esempio, se gli sono sorti dubbi dopo averla comprata o averla ricevuta in regalo) deve, in coscienza, fare quanto moralmente può per

uscire dal dubbio. Se, una volta fatto quanto può, permane nel dubbio, può tenersi la cosa perché “è sempre migliore la condizione del possessore”. Se in qualche modo sa che la cosa è rubata, o appare il proprietario reclamandola, il possessore dubbioso passa ad essere possessore in buona fede. Se non usa i mezzi per indagare su chi sia il proprietario, si considera possessore in mala fede.

Quando il dubbio è **anteriore** al possesso (per esempio, se uno si appropria, con coscienza dubbia, di qualcosa che era in possesso pacifico di un altro), deve restituire la cosa e i suoi frutti a colui dal quale l’ha presa, perché è migliore la condizione di chi possiede (in questo caso di chi possedeva). Ciò vale anche quando uno compra qualcosa con il dubbio positivo che chi la vende l’abbia rubata; in tal caso, dovrebbe sciogliere il contratto di acquisto, e se non può, deve cercare di accertarsi se la cosa è stata rubata e chi sia il legittimo proprietario.

### **b) Danno ingiusto e relativa restituzione**

**484.** Il danneggiamento ingiusto è quella azione o omissione da cui risulta un male al prossimo senza lucro per il danneggiatore (per esempio, chi incendia la casa del suo nemico, chi ritarda una pratica impedendo una legittima promozione ad una persona, o chi, avendo il compito di vigilare per la pubblica sicurezza, non avverte di un pericolo, ecc.).

Il danno ingiusto obbliga alla restituzione solo quando si compiono tre condizioni:

- Prima: se il penitente ha violato un diritto stretto (sia privando una persona di un bene al quale aveva un diritto stretto, o impedendole di ottenerlo quando le era già stato assegnato).
- Seconda: quando il danno si è prodotto efficacemente (non basta la sola intenzione di danneggiare, né un danno causato in modo puramente occasionale) e non è stato ancora riparato.
- Terza: quando, causando il danno, ha peccato formalmente, ossia quando è stato volontario. Se fosse stato causato involontariamente, non ci sarebbe obbligo di restituzione, a meno che non disponga diversamente la sentenza di un giudice (per esempio, chi ha causato involontariamente un incidente automobilistico e perde la causa intentata contro di lui dalla persona danneggiata).

### **c) I cooperatori in una privazione ingiusta o in un danno ingiusto e loro obbligo di restituire**

**485.** Il complice o collaboratore in un delitto è chiunque partecipa in qualche modo al delitto (collaboratore **positivo**: chi comanda, chi consiglia, chi persuade, chi consente, chi stimola, chi nasconde, chi

partecipa all'azione; collaboratore **negativo**: chi tace, chi non impedisce o chi non denuncia dovendo farlo).

**486.** Come principio generale, dobbiamo dire che i cooperatori sono obbligati a restituire solo quando: 1°) hanno peccato formalmente, 2°) gli autori più direttamente responsabili non restituiscono, 3°) nella misura in cui hanno influito.

Chiariamo uno per uno:

- a. Il mandante:** è la causa principale dell'azione. È obbligato a riparare i danni che l'esecutore ha compiuto per mandato non revocato, ma non quelli che l'esecutore ha compiuto per conto proprio.
- b. Il consigliere:** chi ha dato un cattivo consiglio, se è esperto nella materia e non si è ritrattato prima del danno, è obbligato a riparare il danno del consigliato e di chi è stato danneggiato da questo.
- c. Il persuasore (o consigliere impulsivo):** è colui che suggerisce. Prima del danno deve riparare al consigliato, e se questo si rifiuta, deve riparare al terzo danneggiato.
- d. Chi acconsente:** è colui che, con la sua approvazione esterna, contribuisce efficacemente al compimento del male da parte di qualcuno. Questo è il caso di quelli che votano una legge ingiusta che altri useranno per fare il male. Deve riparare il danno di cui è stato causa efficace. In pratica è generalmente impossibile.
- e. Il ricettatore:** chi contribuisce all'opera cattiva offrendo futura sicurezza a chi fa il male. Deve restituire nella misura in cui la sua azione ha contribuito efficacemente. **Tuttavia non è un vero ricettatore chi accoglie o occulta il malfattore in qualità di amico, di familiare o di ospite.**
- f. Il partecipante:** è colui che presta la sua collaborazione fisica all'azione ingiusta. **Quando la partecipazione è formale, deve restituire tutto il danno, se non lo fa l'agente principale; quando è materiale, resta scusato solo quando la sua azione non era in sé ingiusta e c'era causa grave per compierla, altrimenti deve restituire tutto.**
- g. I cooperatori negativi** (chi tace, dovendo parlare; chi non impedisce l'azione, dovendo farlo; chi non denuncia il male, dopo che è stato fatto) hanno l'obbligo di restituire quando sono obbligati per giustizia commutativa o per ufficio a impedire o a denunciare il

danno, se potevano farlo ragionevolmente e, di fatto, non l'hanno fatto.

#### **d) Regole pratiche**

**487.** Sant'Alfonso dà alcune regole pratiche per giudicare se chi ha rubato insieme ad altri è obbligato o no a restituire la refurtiva per tutti<sup>385</sup>:

Se non ha fatto altro che farsi trascinare dai suoi compagni a commettere quello che, anche senza di lui, loro avrebbero ugualmente compiuto, allora è obbligato a restituire solo la parte che egli ha rubato.

Se però il furto è stato pianificato di comune accordo, stimolandosi tutti a vicenda, allora ognuno è obbligato *in solidum* alla restituzione (cioè, se gli altri si rifiutano, il penitente deve restituire **tutto**). Tuttavia, in pratica, la gente rozza, specialmente se è di coscienza poco scrupolosa, non capisce il motivo di questo obbligo. Inoltre, si presume che gli stessi proprietari si ritengano soddisfatti del fatto che ciascuno restituisca la parte che ha preso. Pertanto, il confessore deve contentarsi di far conoscere al penitente l'obbligo che ha di restituire, ma senza **definire la quantità**, e obbligandolo a fare quello che la sua coscienza gli detta.

#### **e) Cause che esimono o dispensano dall'obbligo di restituire**

**488. Cause che esimono dal restituire.** Chi ha rubato o ha danneggiato ingiustamente è esonerato dalla restituzione, quando chi ne ha diritto vi rinuncia liberamente. Il confessore può, in alcuni casi, **presumere ragionevolmente** che chi ne ha diritto vi rinunci. Per esempio: quando un coniuge o un figlio prende cose di poco valore e le consuma; quando un servo o un impiegato ruba alimenti ordinari e li consuma (se li vende, deve restituire); quando un impiegato è stato corretto e licenziato per furto, e il padrone non ha fatto allusione alla restituzione; quando sono persone povere che hanno commesso piccoli furti a diverse persone, se non sono stati frequenti e non si tratta di qualcosa di importante. Il confessore non deve obbligare a restituire nemmeno chi ha preso o ritiene cose altrui, quando presume che, chiedendole al proprietario, questi gliel darebbe di buon grado. In questi casi, quando la materia è molto lieve, nonostante il principio "parva pro nihilo reputantur" (il poco si considera niente), è conveniente che il confessore, per educare la coscienza al rispetto dei beni altrui, *consigli* ugualmente un certo modo di compensazione (per esempio, nel caso dei bambini che rubano cose di infimo valore ai genitori, come caramelle o alcune monete, ecc.) come l'aiutare in casa, essere affettuosi con i genitori o altre opere del genere.

**489. Cause che dispensano. Non è esonerato, ma resta dispensato, almeno provvisoriamente, dal restituire** il penitente che per restituire dovrebbe lasciare una posizione sociale che ha guadagnato legittimamente, o che perderebbe un bene di maggior valore (come la vita o la reputazione). Bisogna cercare di far sì che il penitente **usi alcuni mezzi** per assolvere il suo obbligo: **eliminare le spese superflue, risparmiare, lavorare un po' di più, restituire per parti**. Se, nonostante tutto, questo gli è impossibile, resta dispensato, almeno per il momento. Sant'Alfonso dice che è probabile che, anche se il creditore si trovasse in **grave necessità**, il debitore non avrebbe l'obbligo di restituire quando anche lui si trova nella stessa situazione e restituendo cadrebbe in una **necessità quasi estrema**; questo sempre che la necessità del creditore non sia stata causata proprio dal furto in questione.

**f) Condotta del confessore di fronte a casi difficili di restituzione**

**490.** In casi difficili, il confessore non deve affrettarsi a dare una soluzione di cui non è certo, perché se sbaglia per la sua fretta, **non solo può peccare gravemente per negligenza, ma anche restare obbligato lui stesso a restituire o al legittimo proprietario danneggiato, quando il penitente è stato esonerato dalla restituzione, o al penitente, quando gli viene imposta una restituzione alla quale non era obbligato** (cf. n° 258).

Per questo, la cosa più prudente è chiedere il permesso per studiare l'argomento o per consultarsi. Se il penitente è disposto ad accettare in quel momento **la possibile soluzione e le imposizioni** che il confessore gli comunicherà quando avrà studiato il caso, può ricevere l'assoluzione, programmando un nuovo incontro per comunicargli ciò che deve fare.

## **VIII. OTTAVO COMANDAMENTO**

L'ottavo comandamento comanda di rispettare la verità.

### **1. LA BUGIA**

#### **a) La bugia propriamente detta**

**491.** Consiste nel dire una falsità con intenzione di ingannare, cioè per indurre all'errore chi ha il diritto di conoscere la verità. La gravità si misura dalla natura della verità che deforma, dalle circostanze, dalle intenzioni di chi la pronuncia, dai danni subiti da coloro che vengono danneggiati. Diventa un peccato mortale quando lede gravemente le virtù della giustizia e della carità.

Alle persone che hanno l'abitudine di mentire conviene indicare in confessione (perché prendano coscienza della necessità di combattere tale abitudine) le conseguenze nefaste che la bugia ha in campo sociale: semina sfiducia, danneggia il prossimo, reca danno al mentitore stesso, incrina i rapporti sociali, ecc.

### **b) Peccati in relazione con la menzogna**

**492.** Tra i peccati che sono in relazione con la bugia bisogna considerare:

**a. La falsificazione di documenti e di altri scritti.** È una menzogna qualificata e con gravi conseguenze. Molte volte accompagna il peccato di **frode**, cioè quando con la falsificazione ci si impossessa del bene altrui e si simula il diritto. In questo caso solitamente si aggiunge alla bugia l'abuso d'ufficio o di una relazione contrattuale. Chi froda è obbligato a riparare il danno commesso, quando ha potuto e doveva prevederlo.

**b. La simulazione.** È la bugia che si realizza con i fatti. Per esempio, l'operario che, in presenza del capo, finge di lavorare. Non ogni simulazione è un peccato: costituisce peccato simulare un'azione malvagia per la bugia e lo scandalo che essa procura al prossimo, ma non lo è quando si occulta con essa ciò che deve rimanere nascosto (come un segreto) o un peccato già commesso per evitare di scandalizzare il prossimo<sup>386</sup>.

**c. L'ipocrisia.** È una simulazione speciale che consiste nel mostrare esteriormente ciò che in realtà non si è. Si oppone alla veracità e può essere mortale o veniale a seconda dell'oggetto, del fine o delle circostanze che la accompagnano.

**d. La menzogna giornalistica.** Ha una gravità particolare perché è una menzogna qualificata (cioè di chi ha per ufficio proprio pubblicare la verità) e perché ha ripercussioni pubbliche. Di fatto, può essere responsabile di false aspettative, di falsi timori, può spingere qualcuno a prendere decisioni dannose basandosi sulle notizie ascoltate o lette. Quando tale menzogna intacca la fama, equivale alla calunnia, che è particolarmente grave per la notorietà pubblica data al fatto. Chi realizza tale opera è obbligato alla riparazione ugualmente pubblica.

### **c) La restrizione mentale**

**493.** Non solo è lecito, ma è inoltre obbligatorio occultare la verità quando la sua propagazione causerebbe danno a chi ascolta o ad altri. Sebbene si debba dire la verità, in alcune circostanze non si è obbligati a dire tutta la verità.

Questo solitamente si realizza con la restrizione mentale. Tuttavia bisogna distinguere vari fenomeni che hanno una certa somiglianza tra loro, ma non la stessa moralità.

La “*anfibologia*”, cioè il ricorso ad una espressione o frase equivoca, con doppio senso, il cui vero significato è conosciuto solo da chi la dice, ma chi ascolta prenderà quasi sicuramente un altro senso. Per esempio, se qualcuno dice “le dico che non lo so”, non pretendendo dire altro che “dico le seguenti parole: che non lo so”. È qualcosa di illecito ed equivale ad una bugia.

La “*restrizione mentale stretta*” o “puramente mentale” è una specie di anfibologia che consiste nel trasferire con la mente un’espressione o una frase ad un senso diverso da quello che si deduce dal significato ovvio delle parole, ma **nel quale non c’è alcun segno o indizio dal quale si possa scoprire la verità**. Così per esempio, se qualcuno dice “non ho commesso tale errore” aggiungendo mentalmente “quando avevo cinque anni”, o “ho visto Roma” aggiungendo mentalmente “in fotografia”. In questo caso non è mai lecita.

La “*restrizione mentale remota o lata*” o “non puramente mentale” è quando il prossimo può dedurre tramite le circostanze che si parla intendendo interiormente qualcosa di diverso da ciò che la frase significa di per sé. Bisogna dire che è illecita quando non c’è giusta causa, ma può essere lecita quando c’è una causa giusta e proporzionata:

- Illecita senza giusta causa: perché, sebbene il prossimo *potrebbe* scoprire la verità se prestasse attenzione al vero senso, tuttavia solitamente non la presta, e patisce un vero inganno.
- Lecita con causa giusta e proporzionata: perché in questo caso è una applicazione del *volontario di doppio effetto*. In questo caso l’effetto buono e voluto è la custodia di un segreto (professionale, naturale, sacramentale) o l’evitare un danno maggiore, ecc, l’effetto cattivo **permesso** è l’inganno dell’altra persona. Quando c’è una causa giusta e proporzionata? In generale quando sia **obbligatorio** nascondere la verità o quando il prossimo formula imprudentemente una domanda alla quale non ha alcun diritto<sup>387</sup>. Così, per esempio, dice Sant’Alfonso

che chi conosce qualcosa per sigillo, se interrogato, può rispondere “non lo so”, perché di fatto non lo sa con una conoscenza comunicabile; può perfino, continua lo stesso autore, giurare di non sapere se fosse per una giusta causa (come il mantenere un segreto professionale o qualcosa saputa sotto sigillo). Invece non si può fare restrizione mentale remota quando in un processo giuridico si interroga un testimone in modo legittimo, perché la giustizia legale ha il primato (tranne quando non esiste diritto di interrogare, come nel caso di ciò che si conosce sotto sigillo sacramentale o quando i giudici non sono legittimi, come accade nei tribunali illegittimi istituiti durante le persecuzioni religiose). Il penitente non può neanche nascondere la verità al confessore riguardo ai peccati già confessati, quando questi lo interroga allo scopo di formarsi un’idea completa del penitente (per esempio, per sapere se il penitente è occasionale o abitudinario, ecc.)<sup>388</sup>.

In generale, bisogna sconsigliare l’uso della restrizione mentale perché è facile ingannarsi sull’esistenza di una causa proporzionata e incorrere in autentiche bugie.

## **2. I PECCATI CONTRO LA REPUTAZIONE**

**494.** Consistono nel dire qualche affermazione che danneggia la reputazione del prossimo. Può trattarsi di una bugia o anche di una verità che non si aveva diritto di rendere pubblica.

### **a) Giudizio temerario**

**495.** Consiste nell’ammettere, anche tacitamente, come vero un difetto morale del prossimo, senza avere di questo un sufficiente fondamento.

### **b) Maldicenza**

**496.** Consiste nel manifestare i difetti e le mancanze del prossimo a chi li ignora, senza una ragione oggettivamente valida.

### **c) Calunnia**

**497.** Consiste nel danneggiare la reputazione del prossimo affermando falsità o dando adito a giudizi falsi rispetto allo stesso con parole contrarie alla verità.

#### **d) Falsa testimonianza**

**498.** Consiste in un'affermazione contraria alla verità riguardo al prossimo (calunnia) realizzata davanti ad un tribunale. Se inoltre si pronuncia sotto giuramento, si chiama **spergiuro**. Può avere come intenzione la condanna di un innocente o disculpare un colpevole o aumentare la pena in cui è incorso l'accusato.

### **3. RIPARAZIONE**

#### **a) Obbligo**

**499.** Chi lede ingiustamente la reputazione del prossimo ha l'obbligo di ricostituirla quanto prima, ed inoltre deve riparare tutti i danni materiali che efficacemente e colpevolmente sono provenuti dalla diffamazione e sono stati previsti almeno confusamente. In quanto all'esigenza dell'obbligo, chi ha peccato gravemente ha l'obbligo grave, chi lievemente ha obbligo lieve.

Modo di riparare: quando si tratta di calunnia, non c'è altro modo che smentirsi; quando la calunnia è stata pubblica o per iscritto ci si deve smentire nello stesso modo. Se il prossimo è stato diffamato a causa di veri difetti (ma ingiustamente), non ci si può smentire, ma si deve almeno elogiare le sue buone qualità, o cercare delle scuse (buone intenzioni) per i suoi difetti manifesti.

Un caso di speciale gravità è rappresentato dalla **calunnia** con la quale qualcuno denuncia falsamente un confessore innocente di aver proposto o incitato il penitente – dentro il sacramento della Penitenza o in ordine allo stesso – a commettere un peccato contro la castità (sia con il confessore, che da solo o con terzi). È ciò che si conosce come **falsa denuncia di sollecitazione in confessione**. Di questo abbiamo già parlato (cf. n° 267).

#### **b) Cause che dispensano dalla restituzione**

**500.** Ci sono cause che dispensano dalla restituzione della fama: quando la diffamazione non è stata efficace, quando il danno è già cessato (perché si è comprovata la falsità), per l'impossibilità fisica o morale (perché non si sa dove si trovi chi ha sentito la menzogna o perché il danno che si provocherebbe al diffamatore è molto superiore rispetto a quello

cagionato al diffamato; per esempio, se per riparare una infamia lieve ne causa una grave), per il perdono concesso dal calunniato, per mutua compensazione (quando il calunniato a sua volta ha calunniato il calunniatore).

### 3. IL SEGRETO

Bisogna distinguere diversi tipi di segreto:

#### a) Il segreto naturale

**501.** C'è segreto *naturale* quando qualcuno sa casualmente un fatto nascosto. Questo segreto comprende ogni cosa celata la cui divulgazione potrebbe, per la sua stessa natura, ferire **qui e ora** la giustizia o la carità. L'obbligo di mantenere il segreto deriva dalla legge naturale.

#### b) Il segreto promesso

**502.** È quello che si è promesso di mantenere “dopo” aver conosciuto un certo fatto o verità, e obbliga, di solito, gravemente o lievemente a seconda dell'intenzione di chi promette. Secondo Sant'Alfonso se c'è obbligo legale di rivelarlo, non obbliga, anche quando si è fatto giuramento (per esempio, quando in un processo giuridico si interroga legittimamente un testimone). Non c'è neanche obbligo grave di mantenerlo, secondo lo stesso Sant'Alfonso, quando non si ha la certezza di essersi obbligato a questo (per esempio, quando la persona dubita se ha promesso o no di mantenere il segreto)<sup>389</sup>.

#### c) Il segreto confidato

**503.** È quello che è stato recepito “a condizione di aver promesso di mantenerlo prima di saperlo”. Lo si chiama anche “rigoroso”, e può essere espresso o tacito, come nel caso dei medici, degli avvocati o di altri professionisti. Obbliga più strettamente di quello naturale. I segreti confidati più importanti sono: il segreto confidato *semplice* (non professionale), il segreto *professionale* (a causa della professione, come per il medico o l'avvocato nei confronti dei loro clienti, ecc.), il segreto della *confessione* (quello del sacerdote riguardo a ciò che ascolta nel sacramento

della penitenza) e il segreto di *coscienza* (quello che è in relazione al sacerdote riguardo a quanto saputo nella direzione spirituale).

#### **d) Obblighi e limiti riguardo al silenzio**

**504.** Non si possono indagare i segreti altrui, né usare male i segreti conosciuti. né tradirli o divulgarli. Commette, di per sé, peccato grave chi, senza autorità, si mette a indagare sui segreti altrui per usarli contro la carità o la giustizia. Sarebbe un peccato veniale se i motivi fossero solo una stolta curiosità e senza volontà di abusare delle conoscenze acquisite.

Non si può far uso dei segreti altrui a meno che non lo richieda e l'autorizzi la giustizia e la carità.

Si può far uso di un segreto naturale o promesso per preservare l'interessato da un male corporale o spirituale. O anche nel caso in cui lo esiga il bene comune, perché semplicemente “non è lecito impegnarsi a qualsiasi segreto contro il bene comune”<sup>390</sup>. Sarebbe in questo caso illecito promettere di mantenere il segreto su una verità che compromette il bene comune (un complotto, il luogo dove è localizzata una bomba, ecc.).

Il segreto *confidato* non può essere divulgato eccetto in tre casi (eccezion fatta del segreto della confessione e di coscienza, che non devono mai essere divulgati): 1° se si presume ci sia il consenso dell'interessato; 2° se il fatto è già di dominio pubblico; 3° se si rivela per evitare un danno allo stesso interessato, ad un terzo innocente o al bene comune<sup>391</sup>. Così, per esempio, il medico può con giustizia – e deve per carità – rivelare ad una ragazza sana che il giovane che sposerà si finge sano, ma in realtà è gravemente malato, nel caso in cui non abbia potuto dissuadere il giovane a contrarre matrimonio, o non sia riuscito a convincerlo a dirlo lui stesso alla sua fidanzata.

Questo vale anche quando il danno si ripercuote sullo stesso interessato che confida il segreto. Peinador fa l'esempio del marito che fa un progetto che, per inabilità o ignoranza, può costargli la vita o la reputazione, e, secondo lui, il professionista che è stato consultato può avvisare la moglie del cliente affinché metta riparo al danno che può fare il coniuge<sup>392</sup>.

---

390

San Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica*, II-II, 68, 1 ad 3.

391

*Ibidem*.

392

Oltre a questi casi però il principio non cessa, anche, dice Sant'Alfonso, all'interno di un processo giuridico. Per questo, se ci è stato confidato un segreto e non è stato reso pubblico in altra maniera, siamo obbligati a mantenerlo (salvo che siamo in uno dei tre casi sopra menzionati), anche quando fossimo legittimamente interrogati, perché chi domanda, anche se giudice, non può derogare il diritto naturale anteriore.

Invece il segreto di confessione è assoluto e non può essere rotto per nessun motivo. All'inviolabilità di questo segreto si avvicina (in grado minore) quella del segreto della direzione spirituale.

Commette peccato grave chi rivela o divulga, senza autorizzazione, un segreto naturale e, ancor di più, un segreto professionale. La violazione del segreto professionale chiede, in giustizia, la riparazione dei danni.

## **IX. I PECCATI CAPITALI**

### **1. I PECCATI CAPITALI IN GENERALE**

**505.** Sono quei peccati che generano altri vizi e peccati, sono inoltre i disordini o le inclinazioni disordinate che maggiormente si radicano nello spirito dell'uomo e che lo spingono a peccare.

San Tommaso li chiama piuttosto "vizi" che peccati, perché si tratta non tanto di atti isolati quanto di abitudini viziose o cattive inclinazioni, che spingono ad ogni classe di peccato e disordine.

Non sempre sono più gravi dei peccati che generano. Alcuni, inoltre, non si discostano da semplici peccati veniali, come capita nella maggior parte delle volte con la vanagloria, l'invidia o la gola. In ogni caso sono sempre **capitali**, perché sono la fonte dalla quale procedono gli altri.

È importante, pertanto, saper discernere qual è il peccato capitale che può dominare il penitente, per fargli prendere coscienza di quello (se già non la possiede) e orientare il suo lavoro spirituale, verso la vittoria di se stesso nelle suddette inclinazioni. Solo in questo modo lo sforzo ascetico sarà fruttuoso per il progresso spirituale.

### **2. L'ORGOGGIO O SUPERBIA**

**506.** È l'amore disordinato per se stessi. L'orgoglioso opera, esplicitamente o implicitamente, attribuendosi i doni ricevuti da Dio, o anche ingrandendo le proprie qualità.

**Conseguenze immediate dell'orgoglio sono:**

- La presunzione: il desiderio di compiere cose che sono oltre le proprie capacità.
- L'ambizione: l'amore disordinato degli onori, della dignità, dell'autorità sopra gli altri.
- La vanità: l'amore disordinato per la stima degli altri.
- L'ostentazione: il desiderio di attirare l'attenzione sopra di sé con il modo di fare, specialmente quando si cade nelle singolarità.
- L'ipocrisia: fingere ciò che non si è per dissimulare i vizi segreti.

**Conseguenze remote dell'orgoglio sono invece:**

- L'ostinazione nelle idee false, anche quando si sa che sono false.
- Le discordie.
- I giudizi temerari, le mormorazioni o le calunnie.
- Le disubbidienze.

L'orgoglio genera il giudizio proprio (cioè la ostinazione nei propri giudizi e punti di vista) e può anche condurre a molte forme di nevrosi che hanno radici nell'egoismo, nell'ossessione di se stesso, ecc. Per questo è, di per sé, un peccato mortale, ma ammette una materia lieve.

Il confessore, quando si accorge che il penitente si accusa di molti peccati già precedentemente accusati, può mostrargli che la radice comune di questi è il peccato di orgoglio, spiegandogli la necessità di lavorare in questo campo.

Il rimedio fondamentale è il lavoro nella virtù dell'umiltà e il dimenticare se stessi. In particolare, il confessore dovrà consigliare alla persona che vuole sradicare l'orgoglio:

- Di prendere coscienza che tutti i doni che uno possiede, li possiede come ricevuti da Dio (cf. 1Cor 4,7).
- Di convincersi del proprio nulla, della condizione di peccatore, della fragilità che caratterizza tutti gli uomini e della malizia dell'orgoglio.
- Di ricordarsi sempre che *“Dio resiste ai superbi; agli umili invece dà la sua grazia”* (Gc 4,6).
- Di considerare assiduamente l'umiltà di Cristo e dei santi.
- Di astenersi dal parlare di se stesso, di accettare generosamente le piccole umiliazioni che dispone la Divina Provvidenza, di amare il raccoglimento, la modestia, gli ultimi posti, ecc.

### 3. L'INVIDIA

**507.** È la tendenza a rattristarsi per i beni del prossimo, nella misura in cui colpiscono la nostra superiorità.

Non si deve confonderla con la tristezza legittima per i beni del prossimo, quando questi li usa per il male.

Non si deve neanche confondere l'invidia con l'**emulazione**, che consiste in una certa tristezza di fronte al bene del prossimo (per esempio la sua scienza, la sua virtù), non perché l'altro lo posseda, ma perché uno stesso è privato di questo per pigrizia o per mancanza di generosità. L'emulazione inclina a eguagliare, e perfino a superare, se è possibile, le qualità degli altri, in modo onesto e per motivi giusti (come la gloria di Dio, il bene delle anime).

L'invidia peccaminosa genera altri peccati come:

- Le burle.
- Le offese.
- Le mormorazioni e le calunnie.
- La discordia.

La più grave è l'**invidia spirituale**, che consiste nel rattristarsi del bene spirituale degli altri.

L'invidia è un vizio che può avere, come l'orgoglio, effetti nocivi anche sul piano psicologico. Gli invidiosi diventano risentiti, stretti di cuore, pusillanimi e dannosi per il prossimo. Questo vizio termina, non poche volte, col generare peccati (anche gravi) contro la giustizia (per esempio, contro la fama o i beni del prossimo) e può, in questo senso, obbligare ad atti di restituzione.

San Pietro esorta a “deporre... ogni classe di invidia” (1Pt 2,1). Guarire un cuore invidioso è una impresa difficile. Per combattere questo male spirituale e affettivo, la persona affetta dovrà cercare instancabilmente l'umiltà, rallegrarsi per i doni del prossimo, la carità, esaminare la propria coscienza in modo incessante e chiedere a Dio per gli altri ciò che desidera per sé.

### 4. L'IRA

**508.** È un movimento disordinato della sensibilità che si manifesta come desiderio irrazionale di castigare il prossimo.

Può essere peccaminosa per il suo oggetto: quando è il desiderio di castigare chi non lo merita, o chi lo merita, ma in modo sproporzionato. È

anche peccaminosa per l'intenzione: quando è il desiderio di castigare il colpevole, ma senza cercare la restaurazione dell'ordine infranto dal colpevole né l'ammenda del colpevole, e lasciandosi trasportare dall'odio.

Genera numerosi peccati interiori (indignazione eccessiva, rancore) di parola (grida, bestemmie, offese) e di opere (litigi, colpi, ferite, ecc).

Quando si tratta solo di un movimento disordinato della sensibilità, rimane di solito un peccato veniale. Quando è un desiderio pienamente consentito di vendetta, può essere un peccato mortale.

Essendo un atto che solitamente si manifesta all'esterno, può inoltre comportare scandalo per il prossimo.

Non si deve confondere tuttavia questa emozione con la *giusta indignazione*, che nasce dall'amore a Dio, al prossimo, alla verità, al bene, ecc. e ha una reazione quando qualcuno di questi beni viene oltraggiato. La giusta indignazione però non eccede mai, non priva la persona del dominio di sé, non scandalizza né agisce in modo smisurato.

Per combattere l'ira (o incanalarla) bisogna combattere prima di tutto l'amor proprio, che ne è la radice (l'umile non si adira perché non si sente mai propriamente umiliato), bisogna anche crescere nell'amore al prossimo, specialmente nelle virtù della misericordia e della mansuetudine, ed avere sempre in mente l'esempio dei santi e, specialmente, di Gesù Cristo che era *mite e umile di cuore*.

## 5. L'AVARIZIA

**509.** Consiste nell'appetito disordinato dei beni terreni, per possederli, accrescerli e conservarli a tutti i costi. L'avarizia estrema pone in un bene materiale il suo fine ultimo. Si può essere avari in tre modi:

- Per attaccamento eccessivo ai beni terreni (desiderio disordinato).
- Per il modo di cercare questi beni (attraverso modi disonesti come menzogna, frode, mezze verità, azioni ignobili, tradimenti).
- Per il modo di usarli (con taccagneria, accumulando beni in modo non necessario, omettendo di fare le elemosine obbligatorie).

L'avarizia riveste due modi, a seconda che si opponga alla liberalità o alla giustizia:

Quando si oppone alla **giustizia**, è peccato mortale per la sua stessa natura, perché consiste nell'usurpare e mantenere ingiustamente un bene altrui, la qual cosa si identifica con il furto o la rapina. Può capitare, in ogni caso, che non superi il peccato veniale per l'imperfezione dell'atto e per la levità della materia.

Quando si oppone alla **liberalità**, suppone unicamente amore disordinato al proprio denaro. Se questo affetto arriva a preferirsi alla carità, di modo che per questo non ci si crea problemi a operare contro l'amore a Dio o al prossimo, questa avarizia è peccato mortale. Se però consiste solamente nell'amore superfluo al denaro, ma non tanto da offendere in questo modo Dio o il prossimo, sarà solo un peccato veniale.

Conduce solitamente ad altri peccati, come, per esempio, alla durezza con il prossimo e specialmente con i poveri, all'ambizione di potere, all'ingiustizia (frode, furto, violenza), alla scelta dei mezzi senza alcuno scrupolo, al rilassamento di spirito e alla preoccupazione eccessiva.

Il confessore deve tener presente (e mostrare al penitente) che l'avarizia può passare inosservata perché si traveste da falsa prudenza, da necessità personale (per cui l'avarico crede di non poter dare agli altri senza cadere egli stesso in ristrettezze), ecc.; è solita spingere a commettere peccati contro la giustizia e la carità.

Bisogna invogliare il penitente a lottare contro di essa, mostrandogli come sia un ostacolo serio per la vita cristiana, come implichi una notevole mancanza di fiducia nella divina Provvidenza e come le stesse conseguenze affettive e psicologiche siano molto serie per la persona avara: la fanno vivere diffidente, in modo miserabile. Essa rende il carattere duro, aspro, solitario, sospettoso, egoista. La letteratura abbonda di esempi di celebri personaggi che l'avarizia e l'avidità materiale hanno condotto alla pazzia.

Il rimedio contro l'avarizia è considerare il nulla di tutto il creato, la sublimità dei beni celesti e l'esempio di povertà e distacco di Cristo. Si combatte attraverso l'elemosina, l'attenzione ai poveri, la fiducia e l'abbandono alla divina Provvidenza, e meditando sulla paternità di Dio.

Il confessore deve inoltre essere attento se i peccati commessi per avarizia non includano in qualche caso l'obbligo di riparare i danni causati al prossimo, gravi omissioni nella pietà familiare (abbandono di familiari vicini in stato di povertà) e scandali.

## **6. LA LUSSURIA E L'IMPURITÀ**

**510.** Abbiamo già visto le principali specie di lussuria quando abbiamo menzionato i peccati contro il sesto e il nono comandamento. Aggiungiamo solamente alcune considerazioni riguardo al lavoro spirituale contro questo vizio.

Le conseguenze dell'impurità sono solitamente:

- L'ottenebramento dell'intelligenza, con la conseguente difficoltà (o impossibilità) a percepire i valori morali e spirituali.
- L'egoismo che si alimenta nella costante ricerca di piaceri.
- Il disgusto per i beni dell'anima.
- L'indebolimento della volontà.
- La dipendenza sessuale (vera psicopatologia).
- A volte può arrivare all'odio verso Dio perché proibisce il piacere disordinato.

Bisogna aver presente che molte volte i peccati di lussuria possono contenere anche i peccati di scandalo e di cooperazione con il male altrui.

I rimedi che si devono indicare sono principalmente:

- Il dominio di sé.
- La mortificazione.
- Il piacere proveniente da ciò che è spirituale e religioso.
- Il fervore nell'amore a Dio.
- La fuga dalle occasioni di peccato.
- La frequenza nella confessione e della comunione.

Per acquisire, formare, accrescere e conservare la castità è essenziale coltivare il pudore, il lavoro nel dominio di se stessi e delle altre emozioni e affetti, e l'acquisto della temperanza con tutte le virtù ad essa annesse<sup>393</sup>.

## 7. LA GOLA

**511. Natura.** La gola è l'appetito disordinato nel mangiare e nel bere. Il piacere che va unito al mangiare non suppone di per sé nessuna imperfezione, e non sentirlo sarebbe una deformazione fisiologica. Quando però questa attività si sottrae al controllo della ragione e tende per propria inclinazione a ciò che è disordinato e illecito costituisce peccato.

Secondo San Gregorio e San Tommaso si può incorrere in questo vizio in cinque modi:

- Mangiando fuori dal tempo indicato, senza necessità.
- Mangiando con eccessiva avidità.
- Esigendo cibi difficili da procurarsi o da comprare perché rari, scarsi o cari.
- Pretendendo cibi eccessivamente raffinati.

- Mangiando esageratamente.

**Malizia.** La gola non oltrepassa solitamente il peccato veniale. Può però essere mortale quando si preferisce il piacere ai precetti di Dio, come per esempio:

- Quando si infrange un precetto grave (per esempio il digiuno o l'astinenza) per il piacere di mangiare o bere.
- Quando si mangia qualcosa, sapendo che provoca un grave danno alla salute.
- Quando si perde volontariamente l'uso della ragione.
- Quando suppone uno spreco grave e ingiustificato di beni materiali.
- Quando si provoca un grave scandalo mangiando qualcosa.

**Conseguenze.** Essendo un vizio capitale, dà origine a numerosi vizi e peccati. Le principali conseguenze della gola sono: la lentezza dell'intendimento, l'allegria disordinata, l'eccessiva loquacità, la volgarità e la banalità nelle parole e nei gesti, la lussuria.

La gola si combatte con le virtù della temperanza, della mortificazione e del digiuno.

## 8. LA PIGRIZIA E L'ACCIDIA<sup>394</sup>

**512.** La pigrizia è la tendenza all'oziosità o, per lo meno, alla negligenza e all'intorpidimento nell'agire. Riceve il nome di accidia quando si riferisce ai beni spirituali (visti come ardui per lo sforzo che esigono nella vita spirituale), per questo si avvicina alla tiepidezza spirituale ed è in relazione con la mediocrità.

La gravità si misura, in generale, in relazione all'importanza degli obblighi che fa trascurare. Può, pertanto, essere lieve o grave a seconda delle omissioni o delle negligenze che suscita.

L'accidia arriva a rifiutare il piacere che viene da Dio e a sentire orrore per il bene divino. Si oppone alla carità perché fa sì che l'uomo non incontri piacere in Dio e consideri tutto ciò che si riferisce a Dio come cosa triste, oscura e melanconica.

Quando si tratta di una semplice tentazione o di uno stato involontario di abbattimento e svogliatezza non è un peccato. Quando però si tratta di una positiva e volontaria resistenza alle cose divine costituisce un peccato grave contro la carità verso Dio.

Riguardo ai peccati che questo vizio genera, gli autori spirituali lo considerano la madre di tutti i vizi. In particolare però genera pusillanimità e codardia nella vita spirituale, disperazione e tristezza, non compimento dei propri doveri, amarezza, instabilità dell'anima, divagazioni in cose proibite, sensualità (e non poche volte prepara il terreno per la lussuria).

I rimedi che il confessore deve prescrivere per vincerla saranno:

- Convincere il penitente della necessità di produrre frutti, della gravità delle omissioni che possono risultare dalla pigrizia, del pericolo dell'abito della pigrizia, della gravità che implica mettersi in occasione di qualsiasi peccato.
- Far contemplare l'esempio e gli insegnamenti di Cristo e dei santi.
- Aiutare il penitente a lavorare sulla sua volontà e sul suo carattere, facendo sì che si abitui innanzitutto a superare se stesso con piccoli sforzi, fino ad acquistare fermezza e costanza nell'operare.
- Inoltre si combatte per mezzo della mortificazione, con la fermezza nei propositi, con la serietà nell'esame particolare di coscienza, con la dedizione alle cose di Dio (e particolarmente con la lettura devota della Sacra Scrittura).

## POSTFAZIONE

Non c'è miseria più grande del peccato dell'uomo; per questo non c'è amore più grande di quello con il quale Dio si piega verso il peccatore per sollevarlo dal fondo della sua miseria. “Dio misericordioso e pietoso – lo chiama Mosè – lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà” (Es 34,6). Zaccaria lo loda per la sua “bontà misericordiosa” (Lc 1,78). Ogni uomo, perché nasce nel peccato e perché sperimenta la debolezza della sua natura caduta è, inoltre, immerso allo stesso tempo nel mistero d'iniquità, *mysterium iniquitatis*<sup>395</sup>, e nel mistero della pietà, *mysterium pietatis*<sup>396</sup>, che “è quella misericordia di cui il Signore e Padre nostro è infinitamente ricco”<sup>397</sup>.

Il sacerdote è stato chiamato ad associarsi a questo amore misericordioso di Dio; per questo San Paolo ci ammonisce: “Rivestitevi **di sentimenti di misericordia**” (Col 3,12). Egli stesso è il primo che deve vivere la predicazione del Signore sul Monte: “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36), è, inoltre, il primo che deve gioire della sua beatitudine: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7).

Per questo il sacerdote prende il posto di Cristo nel sacramento della penitenza, per alzare il suo pastorale sopra il peccatore, come il pastore che protegge il suo gregge; per aprire le sue mani come il padre che riceve il figlio perduto; per stendere le sue braccia, come lo stesso Cristo nella Croce, per morire di fronte a tutti gli uomini: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). Felice l'uomo che è stato chiamato a seguire Cristo nella più divina delle opere divine.

#### **ABBREVIATURE DELLE OPERE USATE PIÙ FREQUENTEMENTE IN QUESTO LIBRO**

**A quienes perdonéis:** Miguel Ángel Fuentes, *A quienes perdonéis. El ministerio de la confesión en el magisterio de Juan Pablo II y en los hechos y dichos de los santos*, San Rafael, 2ª edición, 2002.

**CCEO:** *Codice di Diritto Canonico per le Chiese orientali.*

**CIC:** *Codice di Diritto Canonico*, 1984.

**Condotta dei confessori:** Petite, Anselmo, fra. (traduttore), *Conducta de confesores en el tribunal de la penitencia según las instrucciones de San Carlos Borromeo y la doctrina de San Francisco de Sales*, Madrid 1817.

**Chanson:** Chanson, A., *Para mejor confesar*, Buenos Aires 1954 [*Per meglio confessare*, ed. Paoline, Alba 1956, trad. it. P. Cirio].

**DPE:** Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo.*

**DS:** Denzinger-Schönmetzer, *Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum.*

**Genicot:** Genicot, Eduardo, *Theologia Moralís*, Bs. As. 1943, Tomi I e II.

---

396

Cf. 1Tm 3,16.

397

RP, 22.

- La castidad:** Miguel Ángel Fuentes, *La castidad ¿posible?*, San Rafael, 1ª edizione, 2006.
- La ciencia de Dios:** Miguel Ángel Fuentes, *La ciencia de Dios. Manual de dirección espiritual*, San Rafael, 1ª edición, 2001.
- Homus apostolicus:** Alfonso Maria de Liguori, *El hombre apostólico instruido para el confesonario*, Librería Castellana, París 1849, Tomos 1-3 [*Istruzione e pratica per i confessori*, Venezia 1761<sup>5</sup>].
- MC:** Grazioli, Angelo, *Modelo de confesores: San José Cafasso*, Madrid s/d [*La pratica dei confessori nello spirito di S. G. Cafasso*, Torino 1960<sup>3</sup>].
- Mausbach:** Mausbach-Ermecke, *Teología Moral Católica*, Pamplona 1974, vol. I-III.
- Noldin:** Noldin, *Summa Theologiae Moralis*, Barcelona 1945, vol. I-IV.
- Nuovo Diritto Parrocchiale:** Manzanares, Mostaza, Santos, *Nuevo Derecho Parroquial*, Madrid 1990.
- PC:** Alfonso Maria de Liguori, *Pratica del confessore: per bene esercitare il suo ministero*, Frigento, Casa Mariana Santuario Madonna del Buon Consiglio, 1987.
- Peinador:** Peinador Navarro, Antonio C.F.M., *Tratado de Moral Profesional*, Madrid 1962.
- Prümmer:** Prümmer, M., *Manuale Theologiae Moralis*, Barcellona 1946, t. I-II.
- RM, I y II:** Royo Marín, Antonio, O.P., *Teología moral para seglares*, Tomi 1 e 2, Madrid 1986.
- RP:** Giovanni Paolo II, *Esortazione apostolica "Reconciliatio et paenitentia"*.
- San Leopoldo:** Pietro Eliseo Bernardi, *San Leopoldo Mandić*, Padova 2002.
- Señeri:** Señeri, Pablo, *El confesor instruido y el penitente instruido*, Madrid 1779.
- Trochu:** Trochu, *Il curato d'Ars*, Milano 2004.
- VPC:** Pontificio Consiglio per la Famiglia, *Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti alla vita coniugale*, 2002.

## INDICE ANALITICO

*I numeri rimandano ai paragrafi di questa edizione*

- Abbracci : 411  
 Abitudine (alle droghe): 401  
 Abluzione: 110  
 Abominazione (odio di): 348, 391  
 Abortivi (mezzi): 413, 414  
 Aborto: 207, 229, 384, 387, 392, 437

Acattolici: 345  
Accezione di persone: 456  
Accidia: 512  
Accumulazione (furto): 460  
Accusa: 111, 118, 137, 145, 148, 260, 282  
Acquisizione della facoltà di confessare: 183  
Adorazione: 349, 350  
Adulterio: 439, 450, 452  
Adulti (confessione di): 288  
Affetto: 433  
Affittare: 415, 473  
Aggravante (circostanza): 50, 145, 392, 421, 428  
Aggressione: 31, 36  
Aggressore: 31  
Agnosticismo: 340  
Alcolismo: 399  
Alcool: 367  
Aleatori (contratti): 477  
Allattamento: 437, 449  
Ambizione: 506, 509  
Amministratore parrocchiale: 186  
Amministratori: 330  
Ammissione di non cattolici alla confessione: 335  
Amputazioni: 393, 394  
Amuleti: 350  
Anestesia: 399, 400, 414  
Anfibologia: 493  
Anormali: 155, 427  
Anziani: 361  
Apostasia: 207, 340  
Archivisti: 321  
Artisti: 321, 325, 408  
Assegnazione: 457, 473  
Assicurazione:  
Assoluzione: 125-131, 173-179, 233-234, 256;  
    a. del complice nel peccato contro la castità: 191, 206, 229, 265  
Astinenza: 367, 511  
Astrologia: 350  
Ateismo: 340  
Atto umano: 16, 18  
Attrizione: 115  
Autisti: 412  
Automedicazione: 401

Autotrapianto: 398  
Avarizia: 509  
Avvocato: 315, 416, 418, 484  
segreto dell'avv.: 503  
Azzardo (gioco di): 477

**B**aci: 433, 441  
Bambini: 287  
Benevolenza: 348  
Bestemmia: 352  
Bestialismo: 431  
Bibliotecari: 321  
Bilaterali (contratti): 468 e seg.  
Bisessuali: 430  
Borsa (operazioni di): 477  
Bugie: 121, 491 e seg.

Cadavere: 388, 398  
Calunnia: 28, 498, 499  
Capitale (peccato): 505  
Cappellano: 186, 214  
Cariche pubbliche: 455, 456  
Carità (peccati contro): 348  
Castità: 420, 421, 434 e seg.  
Cassieri (tesorieri): 93, 413  
Casistica: 7-14, 244  
Cattedratici: 321  
Causa di doppio effetto: 27, 493  
Cautele: 245, 421  
Cauterizzata (coscienza): 63  
Cauzione (pegno): 478  
Celibato: 426  
Censure: 203 e seg.  
Certezza: 56  
Chierici: 310  
Chiromanzia: 350  
Chirurgia: 398  
Cinema: 268, 321, 408  
Circospezione: 245  
Circostanze: 48, 66, 131, 268  
Coazione: 29, 30, 211, 398  
Cogitativa: 245  
Collaborazione: v. cooperazione

Commercianti: 327, 412  
Commutativa (giustizia): 458 e seg.  
Commutazione della penitenza: 172  
Compensazione: giusta: 377;  
    occulta: 461;  
    mutua: 500  
Compiacenza morosa: 84, 86  
Complice: 485  
    nel sesto comandamento del Decalogo: 265  
Compravendita: 472  
Comunione pasquale: 366  
Consanguinei: 425  
Concubinato: 451  
Confessionale: 232  
Coniugi: 290, 434 e seg.  
Consanguinei: 425  
Consapevolezza: 18-19, 67, 69, 154  
Consuetudinario: 274  
Consultare: 244, 317  
Cooperazione (collaborazione): 87ss  
Contabili: 329  
Contraccettivi: 449  
Contratti: 35, 41, 461ss  
Contrattuale: 492  
Contrizione: 113 e seg.  
Cooperazione: 87 e seg.  
Corruzione: 315, 379  
Coscienza: 52 e seg.  
Criminali (cause): 315  
Culto: 350 e seg.

**D**anno ingiusto: 479, 484  
Datori di lavoro: 328  
Debito coniugale: 438-440  
Defraudazione: 380, 460  
Delegazione: 217  
Deliberazione: 245  
Dementi: 280-282, 463  
Demonio: 306-307, 309, 346, 350  
Denuncia: non denunciare il male: 486;  
    falsa denuncia di sollecitazione in confessione: 208, 499  
Deposito: 469  
Depressione: 396

Desideri: leciti: 391, 441;  
    illeciti: 432  
Diagnosi: d. prenatale: 389;  
    d. con uso di narcotici: 402  
Dichiarazioni giurate: 353  
Dicotomia: 318  
Difensore: 315  
Diffamazione: 323, 499, 500  
Differire l'assoluzione: 176 e seg.  
Digiuno: 165 e seg., 367, 511  
Diletto: 84  
Dipendente/Dipendenza: 276, 427  
Direzione spirituale: 60, 232, 253, 283, 307  
Discernimento di spiriti: 247  
Disobbedienza alla legge ingiusta: 102  
Disoccupazione (scioperi): 374  
Dispensa: 105, 355, 358  
Disperazione: 346  
Disprezzo: 372, 369  
Divinazione: 350  
Divorzio civile: 315, 450  
Docenza: 321  
Dolo: 35, 464  
Dolore: d. dei peccati: 113 e seg., 157, 161, 282  
    d. fisico: 400  
Domandare: 147 e seg., 289, 421  
Domenica: v. riposo domenicale  
Domicilio e quasi domicilio: 101  
Donazione: 466;  
    di organi: 398  
Doppio effetto: 27  
Drogarsi: 400ss  
Dubbia: coscienza: 57 e seg.;  
    d. disposizione: 175

**Embrione:** 386  
**Emulazione:** 507  
**Epicheia:** 106  
**Episcopale:** consacrazione ep. illegittima: 206;  
    attentato fisico contro chi ha la dignità episcopale: 351  
**Eresie:** 341  
**Errore:** comune: 188;  
    di contratto: 35, 464

Esorcismi: 309  
Estetica, chirurgia: 398  
Evasione: v. imposte  
Extraconiugale (unione): 420

Falsificazione: 492  
Farmacisti: 317, 320  
Farmacodipendenza: v. tossicodipendenza  
Fattucchieria: 350  
Fidanzati: 230, 422  
Figli, obblighi: 369  
Fiscali (leggi) : 312, 377  
Forensi (atti): 362  
Fornai: 363  
Fornicazione: 422  
Fratricidio: 392  
Frode: 35  
Funzionari: 330, 379, 417  
Furto: 51, 460 e seg., 487

**G**enitori: 370 e seg.  
Gerontofilia: 430  
Gestione: 470  
Gioco: 477  
Giornalismo: 322, 323, 492  
Giornalisti: 321  
Giudici: 314, 417  
Giudizio: pratico: 18, 245;  
    morale: 42 e seg., 52;  
    penitenza come g.:235;  
    del confessore: 236;  
    g. proprio: 245;  
    pertinacia di g.: 304, 308  
    g. temerario: 495  
Giuramenti: 353, 498  
Giurisdizione: 184, 235, 256  
Giurista: 313  
Governanti: 330, 368, 454 e seg.  
Gravidanza: 435 e seg., 452  
Grossolanità (volgarità): 511

**H**andicappati: v. dementi

Idolatria: 350  
Impedimenti dell'atto volontario: 28 e seg.  
Impiegati: 411, 416  
Imposte: 375  
Impresari: 407, 473  
Impurità: 429 e seg.  
Imputabilità: 210  
Inavvertenza: 81, 188  
Incapace (soggetto): 173, 281, 294  
Incardinazione e facoltà di assolvere: 196-197, 199  
Incesto: 425  
Inclinazioni disordinate: 505  
Incompleti (atti): 155  
Incontinenza: 446  
Indemoniato (ossessi) : 309  
Indennizzo: obbligo: 469;  
    diritto: 377  
Indifferenti (atti): 44, 47  
Indiretto (volontario): 25  
Infanticidio: 8, 392  
Infecondi (periodi): 441, 448  
Infermi: 294  
Infermieri: 317 e seg., 414  
Inganno: 315, 410, 493  
Ingiuria: 41  
Inimicizia: 348, 391, 456  
Integrità:  
    dell'atto umano: 16 e seg.;  
    della confessione: 134 e seg., 257, 282, 421;  
    fisica: 385 e seg.  
Intenzione: 46  
Interdetto: 205 e seg., 351, 499  
Internazionalismo: 372  
Interprete (confessione tramite i.): 120, 138, 263, 266, 293  
Interrogazione: 148 e seg., 288  
Ipocrisia: 492, 506  
Ipoteca: 478

Lassi: 302  
Lavoro, contratto di: 474  
Legge: 97 e seg., 384;  
    civile: 102, 474  
Legislatori: 330

Lesbismo: 430  
Levatrice: 387  
Liturgia penitenziale: 231 e seg., 311  
Lotteria: 477  
Lucro: 363, 370, 477, 482  
Lussuria: 346, 432, 433, 510

**Maestri:** 322,368;  
    il confessore come m.: 163, 240 e seg.  
Magia: 350  
Magistero della Chiesa: 243, 245, 250, 317, 322  
Magistrati: 368  
Malati: 294  
Maldicenza: 496  
Maledizioni: 348, 362  
Malevolenza: 348  
Malinconico: 306  
Malizia (peccati di): 81  
Mandato: 470  
Manipolazione: 318, 398, 407  
Manuali: 9, 15  
Martirio: 260  
Masturbazione: 427  
Materia grave: 66  
Matrimonio: 35, 41, 438, 449 e seg.;  
    m. civile: 299  
Medici: 317 e seg., 414;  
    il confessore come m.: 239  
Medicine: 401, 413  
Medium: 350  
Memoria: 245  
Minacciare (minacce): 37, 40-41  
Misericordia: 132, 169, 241, 317  
Moralità (fonti della m.):42 e seg.  
Mormorazioni: 506-507  
Moribondi: 124, 293 e seg.  
Morte (pericolo di m.): 184, 190, 214  
Mortificazioni: 165, 169, 248-250, 510  
Muti: 120, 127, 138  
Mutilazione: 393  
Mutuo (prestito): 471

Narcoanalisi: 402  
Natalità (regolazione): 449  
Nevrotici: 253  
Noleggio: 415, 473  
Nudismi: 383

**O**biezione di coscienza: 375  
Occasionari: 267 e seg.  
Odio: 348, 508  
Offesa: 123  
Oggetto morale dell'atto: 43 e seg.  
Omicidio: 392  
Omosessualità: 430  
Onanismo: 429, 442 e seg.  
Operai: 474  
Orgoglio: 506  
Orientali (fedeli): 227 e seg.  
Oroscopi: 350  
Ossessi (indemoniati): 309  
Ostaggi: 393

**P**arricidio: 492  
Parroco: 186, 254  
Pasqua: 366  
Passioni: 36 e seg.  
Patriottismo: 372  
Pederastia: 430  
Pegno (cauzione): 478  
Pellegrini: 101  
Pene canoniche: 204ss  
Penitenza sacramentale: 164ss  
Pena sacramentale: 164 e seg.  
Pene canoniche: 204 e seg.  
Penitenziario (canonico): 186,214  
Penitenzieria (Sacra): 225  
Pensieri: 84, 432, 441  
Pegno: 478  
Perdonare: 391  
Perplessa (coscienza): 59  
Persuasore: 486  
Pertinacia: 304, 341  
Piacere: 435, 436, 441, 511  
Pigrizia: 512

Pillole: 429, 443, 444  
Politici: 381  
Polizia: 332  
Polluzione: 427, 441  
Pornografia (pubblicazioni, film): 327, 408, 413  
Posseduti: 309  
Possessione: 479, 480  
Possessore (di buona, dubbia e mala fede): 481 e seg.  
Potestà di ordine: 183  
Precauzione: 245  
Precipitazione: 247  
Preferenza di persone: 456  
Pregiudizi: 421  
Prescrizione: 482  
Preservativi: 320, 429, 444  
Prestito: 471  
Presunzione: 437, 506  
Prevedibile: 21  
Previsione: 245  
Profanazione: 206, 351  
Professori: 321  
Promessa: 354, 465, 502  
Promissorio (giuramento): 353  
Prostituzione: 424  
Prove: 315  
Prudenza: 245 e seg.  
Psichiatria: 283  
Psicofarmaci: 463  
Psicologia: 15, 243  
Psicopatici: 283  
Pudore: 421, 433, 440  
Purezza: 146  
Pusillanimità: 346

Rancore: 391  
Rapimento: 423  
Rapina: 509  
Recidivi: 278  
Redditi: 469  
Recidivi: 277  
Religione: 349 e seg.  
Religiosi: 186, 311  
Rene: v. trapianti

Reputazione: 494  
Responsabilità: 31, 34, 36, 38, 51, 155, 427  
Restituzione: 479  
Restrizione mentale: 493  
Ricettatore: 486  
Riconciliazione: 108  
Ridare: 479  
Rigoristi: 253  
Riposo domenicale: 362  
Rischi: 397 e seg.  
Rivelazioni: 350, 402

Sacerdoti (confessione di s.): 310  
Sacramentali: 205  
Sacrilegio: 351, 426  
Saffismo: 430  
Salario: 475  
Salute (rischi contro): 397  
Santità del confessore: 251  
Scandalo: teologico: 96, 155;  
dei deboli: 384, 407-408;  
riparazione dello scandalo: 409-410  
Scelta di opinioni: 246  
Scherzi: 433  
Scienza del confessore: 244, 245, 420  
Sciopero: 374  
Scisma: 207, 297, 340  
Scommessa: 477  
Scomunica: 205  
Scomunicati: 205, 387  
Scrittori: 321  
Scrupoli: 60ss  
Sedativi: 27  
Segretari: 316  
Segreto: 501 e seg.  
Sensibilità: 113, 306, 508  
Sensualità: 69, 81  
Sequestro: 393, 469  
Servi: 411  
Servili (lavori): 362  
Setta: 341  
Sfiducia: 346, 491  
Sguardi: 286, 433

Sigillo sacramentale: 259 e seg.  
Silenzio: 155 e seg.  
Simonia: 351  
Simulazione: 492  
Sincerità: 143, 237, 322  
Società: 373 e seg., 476  
Soddisfazione: 123  
Sodomia: 430  
Soldati: 361.  
Solidarietà: 398  
Solidum (restituzione in s.): 487  
Sordi: 291  
Sordomuti: 291  
Spergiuro: 453, 498  
Sperimentazione: 386, 388, 397, 403  
Spiritismo: 350  
Sposi: v. coniugi  
Sterilità: 435, 449  
Sterilizzazione: 393, 447  
Straniera (confessione in lingua): 293  
Stregoneria: 350  
Strumentista: 94, 414  
Stupefacenti: 413  
Subcosciente: 402  
Sudditi: 454, 458  
Suicidio: 395, 396  
Superbia: 506  
Superiori: 186, 196, 454  
Superstizione: 350  
Supplenza, facoltà di s.: 188;  
di confessione: 365  
Sussidiari (contratti): 478

**T**acere: 72, 155, 421  
Tariffe: 318  
Tassista: 91, 412  
Teatro: 321  
Telefono: (confessione per t.): 130  
Temperanza: 346  
Tentatore: 407  
Tentazioni: 58, 69, 72, 82, 245, 340  
Tergiversare: 323, 329  
Terrorismo: 393

Tesorieri (cassieri): 93,413  
Testamento: 467  
Testimonianza (falsa): 498  
Tiepidezza: 512  
Timore: 37, 38, 160, 241, 410, 464  
Toccamenti: 36, 433, 441  
Tolleranza del male: 382  
Tortura: 352, 393  
Tossicodipendente: 404  
Tossicodipendenza: 400 e seg.  
Totalità, principio di: 394  
Trapianti: 398  
Tribadismo: 430

Ubriachezza: 399  
Usura: 471  
Usurpazione: 351  
Uxoricidio: 392

Vagabondi: 101  
Vanagloria: 505  
Vanità: 398, 506  
Velleità: 85, 116  
Vendetta: 391, 508  
Venditori: 413, 472  
Veniale: 70ss, 117, 155  
Vestire: 408  
Viatico: 299  
Violentare: 423  
Vizio: 25, 48, 427  
    v. del contratto: 464  
Volgarità (grossolanità): 511  
Volontà: 21 e seg.  
Volontario: 24 e seg.  
Votazione: 384

Zelo: 169, 249-251

## **INDICE GENERALE**

### **PROLOGO**

### **PRESENTAZIONE**

## **INTRODUZIONE**

### **I. Le “convinzioni di fede” della Chiesa**

1. La via ordinaria per il perdono dei peccati
2. La funzione del sacramento della penitenza
3. Atto personale del peccatore e dimensione sociale del sacramento
4. Il frutto del sacramento
5. Il ministro, il beneficiario dal sacramento

### **II. Il metodo della formazione morale del confessore**

1. Il tentativo classico della "casistica"
2. Utilità e limiti della casistica
3. Necessità di trascendere la casistica nella preparazione del confessore
4. Lo scopo di questo manuale

## **CAPITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI DELLA TEOLOGIA MORALE**

### **I. Principi fondamentali per determinare l'integrità psicologica dell'atto umano**

1. La conoscenza nell'atto umano.
2. La volontà nell'atto umano (il consenso)

### **II. Gli impedimenti dell'atto umano volontario**

1. La violenza
2. L'ignoranza
3. Le passioni disordinate
4. Il timore

### **III. Principi morali derivati dalle fonti della moralità dell'atto**

1. L'oggetto dell'atto e i principi morali che lo reggono
2. Il fine morale
3. Principi derivati dalla congiunzione tra fine e oggetto
4. Principi derivati dalle circostanze

### **IV. I principi sulla coscienza**

1. Coscienza antecedente e coscienza conseguente
2. Coscienza vera ed erronea
3. Coscienza certa, dubbia e perplessa
4. Coscienza scrupolosa, delicata, rilassata, cauterizzata e farisaica

### **V. Principi morali sul peccato**

1. Condizioni per il peccato mortale
2. Passaggio dal peccato veniale al mortale e viceversa
3. La distinzione specifica dei peccati
4. Distinzione numerica
5. La gravità dei peccati
6. L'occasione di peccato
7. I peccati interni

### **VI. Principi morali sulla cooperazione al peccato di un altro**

1. Nozione
2. Divisione
3. Principi morali

### **VII. Principi riguardanti la legge**

1. La legge divina eterna
2. La legge divina naturale
3. La legge divina positiva (antico e nuovo testamento)
4. La legge umana ecclesiastica
5. La legge civile
6. Cause esimenti e interpretazione della legge

## **CAPITOLO SECONDO: IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA**

### **I. Considerazioni dogmatico–moralì del sacramento**

1. Natura del sacramento della penitenza
2. Materia remota del sacramento: i peccati
3. Materia prossima del sacramento della penitenza
  - a) Condizione indispensabile: la rettitudine e la trasparenza di coscienza del penitente
  - b) La contrizione
  - c) La confessione
  - d) La soddisfazione sacramentale
4. Forma del sacramento
5. Effetti del sacramento della penitenza

### **II. Aspetti pastorali**

1. Primo elemento della confessione: integrità da assicurare
  - a) Integrità materiale e integrità formale
  - b) Principi pratici
  - c) L'interrogazione
2. Secondo elemento: ammonizione da fare o silenzio da osservare
3. Terzo elemento: contrizione e fermo proposito da

eccitare

4. Quarto elemento: obblighi da imporre
5. Quinto elemento: rimedi da prescrivere e consigli da dare
6. Sesto elemento: penitenza da imporre
7. Settimo elemento: l'assoluzione da dare
8. Alcuni consigli pratici

### **III. Aspetti canonici**

1. La facoltà per ascoltare confessioni
  - a) Potestà di ordine e facoltà per esercitarla
  - b) Acquisizione della facoltà
  - c) Ambito di esercizio della facoltà
  - d) Perdita della facoltà
2. L'assoluzione dei peccati riservati e censurati
  - a) Le pene canoniche
  - b) I principali peccati censurati
  - c) Il soggetto destinatario delle pene
3. Modo di procedere rispetto ai peccati censurati da parte di chi ha la facoltà di assolverli
4. Modo di procedere rispetto ai peccati censurati da parte di chi non ha la facoltà ordinaria o delegata di assolverli
5. I fedeli delle Chiese Orientali

### **IV. Aspetti liturgici del sacramento**

1. Riconciliazione individuale
2. La riconciliazione all'interno di una liturgia penitenziale
3. Riconciliazione di vari penitenti con confessione e assoluzione generale

## **CAPITOLO TERZO: IL CONFESSORE: UFFICI, QUALITÀ, OBBLIGHI**

## **I. Uffici del confessore**

1. Il confessore in quanto giudice
  - a) Deve conoscere la causa
  - b) Deve accertarsi delle disposizioni del penitente
  - c) Deve dare la sentenza
2. Il confessore in quanto medico
3. Il confessore in quanto maestro
4. Il confessore in quanto padre

## **II. Qualità del confessore**

1. Scienza sufficiente
2. Prudenza
3. Discernimento degli spiriti
4. Santità

## **III. I differenti tipi di confessori**

1. I buoni confessori
2. Confessori mediocri e cattivi

## **IV. Obbligo di ascoltare le confessioni**

1. Obbligo di giustizia
2. Obbligo di carità

## **V. Obblighi del confessore successivi alla confessione**

1. Correggere i difetti commessi
  - a) Quando si è amministrato il sacramento invalidamente
  - b) Quando è mancata l'integrità
  - c) Quando non si sono imposti obblighi al penitente
2. Custodire il sigillo sacramentale
  - a) Natura

- b) Obbligo
- c) Violazione del Sigillo
- d) Oggetto o materia
- e) Pena ecclesiastica
- f) Le altre conoscenze acquisite in confessione

## **VI. Abusi del sacramento della confessione da parte del confessore**

- 1. L'assoluzione del complice
- 2. La sollecitazione in confessione

## **CAPITOLO QUARTO: PRINCIPALI CLASSI DI PENITENTI**

### **I. Per la loro relazione con il peccato**

- 1. Gli occasionari
- 2. Gli abituati
- 3. I recidivi

### **II. Per la loro età, educazione, condizione fisica e psicologica**

- 1. Malati mentali e dementi
- 2. Rudi e ignoranti
- 3. Le confessioni di bambini
- 4. Uomini e donne adulti
- 5. Sordi, sordomuti o di lingua straniera
- 6. Infermi e moribondi
- 7. Lassi
- 8. Scrupolosi
- 9. Apparenti posseduti dal demonio e posseduti

### **III. Secondo gli stati di vita e le**

## **professioni**

1. Stato clericale e i candidati al sacerdozio
2. Stato religioso
3. La professione giuridica
  - a) In generale
  - b) Il giudice
  - c) L'avvocato
  - d) I procuratori, notai, segretari, scrivani e addetti alla funzione giuridica
4. La professione sanitaria
5. Le professioni di docenza
6. Le professioni commerciali e finanziarie
7. Le professioni di governo

## **IV. La confessione dei cristiani non cattolici**

### **CAPITOLO QUINTO: I PECCATI IN PARTICOLARE**

#### **I. Primo comandamento**

1. I peccati contro la fede
  - a) Apostasia
  - b) Eresia
  - c) Dubbio contro la fede
  - d) Ignoranza nella fede
  - e) Omissione degli atti di fede
  - f) Rapporto imprudente con i non cattolici
2. I peccati contro la speranza
  - a) Disperazione
  - b) Presunzione
3. Peccati contro la carità
4. Peccati contro la religione
  - a) Superstizione

b) Irreligiosità

## **II. Secondo comandamento**

1. Bestemmia
2. Giurare il falso
3. Trasgressione dei voti

a) Natura e obbligo

b) Cessazione, annullamento, sospensione, dispensa e commutazione

## **III. Terzo comandamento**

1. Assistenza alla messa nei giorni festivi

2. Il riposo domenicale
3. Confessione sacramentale
4. Comunione pasquale
5. Digiuni e astinenze

## **IV. Quarto comandamento**

1. Doveri dei figli rispetto ai genitori
2. Obblighi dei genitori
3. I doveri dei cittadini verso la società

e la patria

- a) Doveri generali verso la patria
- b) Doveri riguardo alla forma di governo
- c) La resistenza alle leggi ingiuste e l'obiezione di coscienza
- d) Obbligo di difendere la patria in una guerra giusta
- e) L'obbligo riguardo alle imposte

4. Doveri delle autorità civili

- a) In generale
- b) Il problema della tolleranza del male
- c) La votazione di leggi immorali, ma meno cattive delle vigenti

## **V. Quinto comandamento**

1. Peccati contro la vita umana (e contro la sua dignità) nel suo concepimento
2. Peccati contro la vita umana nel seno materno
  - a) Aborto
  - b) Obblighi degli operatori sanitari verso i feti abortiti
  - c) La diagnosi prenatale
3. Peccati contro la vita umana nella sua infanzia e adolescenza
4. Peccati contro la vita umana adulta
  - a) Odio, rancore
  - b) Omicidio
  - c) Mutilazione
  - d) Eutanasia
  - e) Suicidio
  - f) Rischi contro la salute
  - g) Trapianti di organi
  - h) Ubriachezza e alcolismo
  - i) Dipendenza dalle droghe
5. Peccati contro il bene spirituale del prossimo
  - a) Lo scandalo
  - b) La riparazione dello scandalo
  - c) La cooperazione in alcuni peccati particolari

## **VI. Sesto e nono comandamento**

1. Peccati non contrari alla natura
  - a) Fornicazione
  - b) Rapimento e stupro
  - c) Prostituzione
  - d) Incesto
  - e) Sacrilegio
2. Peccati contrari alla natura
  - a) Masturbazione

- b) Onanismo
- c) Omosessualità
- d) Zoofilia
- 3. Lussuria interna non consumata
- 4. Lussuria esterna non consumata
- 5. La castità coniugale e i peccati contro di essa
  - a) Condizioni per la liceità dell'atto coniugale
  - b) IL debito coniugale
  - c) Gli atti complementari
  - d) La contraccezione dentro il matrimonio
  - e) La regolazione naturale delle nascite
  - f) Uso di prodotti ormonali (che hanno effetti contraccettivi) con fini terapeutici
- 6. Offese alla dignità del matrimonio
  - a) Il divorzio e la separazione matrimoniale
  - b) Il concubinato
  - c) L'adulterio

## **VII. Settimo e decimo comandamento**

- 1. Doveri di giustizia distributiva e peccati opposti
  - a) La giustizia distributiva
  - b) Obblighi che impone
  - c) Peccati opposti
- 2. Doveri di giustizia commutativa
  - a) Nozione
  - b) Il furto
  - c) I contratti
  - d) I contratti in particolare
- 3. La restituzione
  - a) Il possesso illegittimo e sua restituzione
  - b) IL danno ingiusto e la sua restituzione
  - c) I cooperatori in una privazione ingiusta o in un danno ingiusto e loro obbligo di restituire
  - d) Regole pratiche
  - e) Cause che esimono o dispensano dall'obbligo di restituire

f) Condotta del confessore di fronte a casi difficili di restituzione

## **VIII. Ottavo comandamento**

### 1. La bugia

- a) La bugia propriamente detta
- b) Peccati relativi alla bugia
- c) La restrizione mentale

### 2. I peccati contro la reputazione

- a) Giudizio temerario
- b) Maldicenza
- c) Calunnia
- d) Falsa testimonianza

### 3. Riparazione

- a) Obbligo
- b) Cause che dispensano dalla restituzione

### 4. Il segreto

- a) Il segreto naturale
- b) Il segreto promesso
- c) Il segreto confidato
- d) Obblighi e limiti riguardo al silenzio

## **IX. I peccati capitali**

### 1. I peccati capitali in generale

- 2. L'orgoglio o superbia
- 3. L'invidia
- 4. L'ira
- 5. L'avarizia
- 6. La lussuria e l'impurità
- 7. La gola
- 8. La pigrizia e l'accidia

## **POSTFAZIONE**

*Indice analitico*

*Indice*

